

EMILIO PODESTÀ

**DOCUMENTI PER LA STORIA
DELL'OLTREGIOGO MONFERRINO**



OVADA

MEMORIE DELL'ACCADEMIA URBENSE (n. s.)

N. 33 - 2000

MEMORIE DELL'ACCADEMIA URBENSE NUOVA SERIE
collana a cura di Alessandro Laguzzi
N° 33 - OVADA - 2000

in redazione:

PIETRO BERSI

GIACOMO GASTALDO

EMILIO PODESTÀ

**DOCUMENTI PER LA STORIA
DELL'OLTREGIOGO MONFERRINO**



OVADA

MEMORIE DELL'ACCADEMIA URBENSE (n. s.)

N. 33 - 2000



EMILIO PODESTÀ

Presentazione

Con la pubblicazione di *Documenti per la storia dell'Oltregiogo monferrino*, l'Accademia Urbense intende ricordare, ad un anno dalla scomparsa, Emilio Podestà, la cui opera a favore della conoscenza della storia dell'Oltregiogo si accresce così di un altro capitolo.

Se l'elenco delle monografie e degli articoli, con la copiosa produzione, sta a testimoniare l'impegno, la capacità e la vivacità degli interessi dell'autore, nulla dice dell'entusiasmo coinvolgente che egli sapeva infondere sui temi che gli erano cari, fossero questi il ritrovamento degli spartiti vivaldiani, già posseduti da Giacomo Durazzo, o l'utilità del computer nella ricerca storica.

Proprio di questa sua dote aveva bisogno lo sparuto manipolo di appassionati di storia, giovani e meno giovani, che, quindici anni fa, dava l'avvio ad "URBS, silva et flumen", la rivista trimestrale dell'Accademia, iniziando quell'impresa che molti preconizzavano destinata al fallimento.

Il suo entusiasmo e l'impegno al nostro fianco - la presenza di Emilio, nei primi anni di vita della rivista, può dirsi pressoché continua - hanno fatto sì che la pubblicazione decollasse e si potesse compiere quella trasformazione che, soltanto pochi anni dopo, ha consentito alla nostra associazione di presentarsi con le carte in regola all'impegnativo appuntamento costituito dal convegno storico: *San Quintino di Spigno, Acqui Terme e Ovada...*, che celebrava i mille anni della nostra città.

Anche in quell'occasione, il lavoro più importante e foriero di ulteriori sviluppi che venne presentato al convegno furono le risultanze de' *I cartulari del notaio Giacomo di Santa Savina (1283-1289). Storia e vita del Borgo di Ovada alla fine del secolo XIII*, l'opera che vedeva Emilio coautore con Paola Piana Toniolo.

L'anno prima, dei tre volumi, che, segnarono il rinascere della collana "Memorie dell'Accademia Urbense", uno era interamente suo: *I banditi della Valle Stura. Una cronaca del secolo XVI*. In quello: *La Parrocchiale di Ovada*, il suo saggio: *Le antiche chiese e la Nuova Parrocchiale*, apriva il tomo e ancor oggi, che i titoli della collana hanno superato la trentina, un quarto di essi si devono a lui.

Se dell'importanza dei suoi studi, nel complesso, ha scritto Geo Pistarino¹ con ben altra autorità e competenza di quella di chi scrive, bastano, tuttavia, queste mie semplici considerazioni per far comprendere quale sia il debito di riconoscenza che l'Accademia Urbense sente di aver contratto nei riguardi di Emilio.

¹ Cfr, GEO PISTARINO, *Emilio Podestà (1922-1999)*, in "Rivista di Storia Arte e Archeologia per le provincie di Alessandria e Asti", CIX.1, 2000, pp. 325-330.

Sentimento che, con il nostro sodalizio, accomuna l'intero Ovadese, il quale deve alle sue assidue ricerche se una parte non trascurabile della sua storia è emersa dall'oblio a cui la destinavano gli archivi ignorati per secoli. Questo lo hanno ben compreso i Sindaci di Mornese e di Parodi Ligure, che mi hanno preannunciato un loro intervento, perché la toponomastica dei loro comuni perpetui il nome di Emilio Podestà.

L'Accademia, l'anno prossimo, dedicherà un numero della rivista "URBS", alla pubblicazione di articoli in suo onore, che già stanno giungendo dai numerosi studiosi che lo stimavano.

Presto ci auguriamo di poter dare alle stampe il primo volume della Storia di Ovada, curata dal Prof. Romeo Pavoni, e della quale il capitolo affidato a suo tempo ad Emilio, relativo al Trecento, è da tempo ultimato.

Queste iniziative, che rendono onore all'uomo di studi, tuttavia, non attenuano il cordoglio per la sua scomparsa, perché Emilio non era solo un uomo buono, uno studioso valoroso, per l'Accademia, e per me soprattutto, era un amico.

Alessandro Laguzzi

Il volume contiene alcuni lavori inediti riguardanti Casaleggio, Silvano e Castelletto d'Orba: *Gli annali di Casaleggio*; *Gli Statuti di Silvano del 1308*; *Gli atti del notaio Frascara (1549-1564)*, particolarmente importanti, questi ultimi, perché attestano la presenza dei Pico della Mirandola nel feudo di Castelletto d'Orba. Completano il volume: *Gli Statuti di Lerma del 1547*, già comparsi nella: "Rivista di Storia Arte e Archeologia ..."², per la cui autorizzazione alla pubblicazione ringraziamo il presidente degli "Immobili", Prof. Geo Pistarino e il direttore della Rivista, Prof. Isidoro Soffietti.

Gli articoli sono pubblicati fedelmente nella versione reperita fra le carte dello scomparso. Si tratta evidentemente per alcuni di materiale di ricerca, in attesa di un'ultima revisione, ma ciò non ne sminuisce il rilevante interesse.

² EMILIO PODESTÀ, *Gli Statuti di Lerma del 1547*, in "Rivista di Storia Arte e Archeologia per le provincie di Alessandria e Asti", CVI, 1997, pp. 167-194.



In alto, un momento del Convegno: *I quarant'anni dell'Accademia Urbense. Ipotesi e prospettive di lavoro ...* (1999)
sopra, *Mostra antologica del pittore Nino Natale Proto*, Galleria "il Vicolo", Ovada, 1980.

Indice

ALESSANDRO LAGUZZI, Presentazione	p.	5
FEDERICO MARZINOT, Ricordo dell'amico Emilio Podestà 11	p.	
Scritti di Emilio Podestà 13	p.	
Annali per la storia di Casaleggio Boiro 21	p.	
Gli Statuti di Silvano del 1308 149	p.	
Gli statuti di Lerma del 1547 193	p.	



In alto, mostra: *Dal castello ai due campanili*, Ovada, (1991); sopra, presentazione del restauro della pala di *Sant'Orsola*, della Cappella Oddini (1995).

*Ricordo dell'amico Emilio Podestà**

“Emilio Podestà, nato a Genova nel 1922, dopo aver frequentato il liceo classico Doria, è entrato giovanissimo all’Ilva. Laureatosi in Giurisprudenza ha partecipato alla ricostruzione ed allo sviluppo della nostra siderurgia prima alla Cornigliano e poi all’Italsider, nella quale è stato Vice Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale e Segretario del Consiglio di Amministrazione.”

Così leggiamo nelle prime righe della scheda biografica di uno dei numerosi libri di storia di cui Emilio Podestà è stato autore.

Impiegato dell’Ilva, negli Affari Generali, studia e al contempo si laurea. E’ questa la prima testimonianza d’una determinazione e d’una severità nell’impegno che ritroveremo nella sua esperienza professionale e nell’attività di studioso.

La “partecipazione alla ricostruzione ed allo sviluppo della nostra siderurgia prima alla Comigliano e poi all’Italsider” - sottolineata con orgoglio nella biografia -evoca quella vicenda, decisiva per l’assetto industriale del nostro Paese, della quale Emilio è stato sin dagli inizi uno dei protagonisti. Allora - confidava - prese parte ad un sogno, che stava diventando realtà. Sentiva la passione che nasceva da un ideale: quello della ricostruzione. E con il tempo prendeva corpo la soddisfazione del risultato degli impianti e dei posti di lavoro che si andavano creando e, per lui, d’una carriera in ascesa.

Molti di noi, che sono qui, hanno vissuto e condiviso con Emilio quella esperienza e quelle motivazioni.

Di Emilio Podestà abbiamo allora conosciuto ed apprezzato le doti manageriali, la disponibilità, la capacità di comunicare ad ogni livello, l’attenzione all’altro, senza alcun sussiego che il ruolo poteva suggerirgli.

Per il suo carattere, l’educazione e la formazione acquisita in Azienda, Emilio diventava così un valido interprete delle Relazioni Umane e, al contempo, un sicuro punto di riferimento sia all’interno che nella dialettica, ultradecennale, con le Organizzazioni Sindacali.

L’attenzione al nuovo, temperata dalla considerazione del contesto, era, in particolare, il fattore che stava alla base delle decisioni di Emilio, che fecero allora dell’Azienda che rappresentava un leader nel campo delle relazioni con il personale, specialmente nelle comunicazioni.

Ma sempre l’attenzione al nuovo lo portava a fondare, nell’ambito del Circolo Aziendale, alla fine degli anni ’70, la Sezione degli “Amici della musica”.

La prima mostra a Genova sui concerti di Paganini in Europa e l’avvio dei suoi studi sul nobile genovese Giacomo Filippo Durazzo, ministro dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria e protettore di Vivaldi, sono alcuni dei risultati di quella esperienza, che rivela l’ecclettismo della personalità di Emilio. L’apertura agli altri

* Commemorazione tenuta durante la cerimonia funebre svoltasi nella Chiesa di S. Martino

qui è testimoniata dall'invito, da parte degli "Amici della musica" ai giovani neo-diplomati del Conservatorio "Nicolò Paganini" di Genova, di tenere al Circolo Italsider, come avvenne per anni, il loro primo concerto pubblico.

Nasce allora l'Emilio Podestà studioso.

"Lasciato il lavoro attivo si è dedicato alla riscoperta ed alla valorizzazione della storia dell'Oltregiogo Genovese e dell'Alto Monferrato" si legge sempre nella biografia su uno dei volumi di Emilio.

Sono quelli i luoghi dove Emilio ha deciso di trascorre il tempo del riposo, che in realtà si rivelerà particolarmente proficuo ed attivo.

Escono così tre libri, uno dei quali riceve nel 1984 il Premio Città di Genova. Numerosi sono pure i saggi.

Immutata resta la motivazione: la spinta derivante dall'attenzione al nuovo, appagata dalla ricerca d'archivio e dalla crescente considerazione da parte degli altri studiosi.

Emilio riordina in particolare l'archivio parrocchiale di Mornese. Ed anche per quella comunità diventa con i suoi studi, con la sua esperienza manageriale e le profonde doti umane, un punto di riferimento.

Senza tema di smentite si può affermare che gli studi di Emilio Podestà, anche per l'attenzione alla vicenda umana dei protagonisti, grandi o umili, hanno aperto un filone nuovo ed originale nella storia dell'Oltregiogo genovese.

Emilio Podestà uomo d'Azienda e studioso ha lasciato dunque precisi messaggi, i cui contenuti sono stati qui, per grandi linee, proposti.

V'è infine un altro messaggio. Quello che Emilio ha lasciato ai suoi familiari: con l'affetto profondo, l'esempio del suo lavoro, l'attenzione quasi fanciullesca a quanto gli accadeva intorno - "sapeva entusiasinarsi dello sbocciare d'un fiore" dicono i figli - la sopportazione negli ultimi mesi del suo male ed il coraggio e la serenità dimostrati, cristianamente, in tali frangenti e diffusi in chi gli stava vicino. E' un messaggio che alberga nel cuore della sua famiglia. Il pudore dell'amicizia non ci consente di approfondirlo, pur intuendone la vasta portata.

Alla famiglia possiamo solo qui porgere, a nome dei tanti amici di Emilio, l'omaggio di queste espressioni, profondamente sentite, ma che sicuramente non sono riuscite ad evocare, per quanto ha fatto ed ha dato nel suo tempo, la figura di Emilio Podestà.

Ciao Emilio!

Federico Marzinot
Giornalista e scrittore

Scritti di Emilio Podestà

Libri

1. *Mornese nella storia dell'Oltregiogo Genovese (tra il 1000 e il 1400)*, E.R.G.A., Genova 1983, pp. 191.
2. *Uomini monferrini signori genovesi, storia di Mornese e dell'Oltregiogo tra il 1400 e il 1715*, ed. in proprio, Ovada 1986, pp. 397.
3. *Mornese e l'Oltregiogo nel Settecento e nel Risorgimento*, Pesce Editore, Ovada 1989, pp.479.
4. *Le stravaganze dei tempi - Mornese 1841-1861 (note meteorologiche e di vita in rima o quasi di Gio.Agostino Pestarino, scelte, trascritte e annotate da Emilio Podestà)*, Tipografia Pesce, Ovada settembre 1988, pp. 34.
5. *Gli antichi statuti di Ovada - Lo scenario storico*, in: GUIDO FIRPO, (recensione e traduzione) *Gli Statuti di Ovada del 1327*, Società Storica del Novese, Città di Ovada, Ovada, 1989, pp. 259-299.
6. *I banditi di Valle Stura, una cronaca del sec.XVI*, Ovada, 1990 (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, Studi, n° 3), pp. 95.
7. *Le antiche chiese e la Nuova Parrocchiale*, in *La Parrocchiale di Ovada*, Ovada 1990, (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, Studi, n°2), pp. 13-37.
8. *I cartulari del notaio Giacomo di Santa Savina (1283-1289), Storia e vita del Borgo di Ovada alla fine del secolo XIII*, Ovada 1991, (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, n°6), coautrice PAOLA TONIOLO, pp. 530.
9. *Giacomo Durazzo, da genovese a cittadino d'Europa*, Ovada 1992 (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, Studi, n°7), pp. 165.
10. *Cannonus de Ganducio, mercante e banchiere del secolo XIII in Capriata, Basaluzzo, Fresonara e Bosco*, Ovada 1992 (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, n°9), pp. 179.
11. *Bonaparte, Novi e i Serenissimi*, Ovada, 1994, Banca Cassa di Risparmio di Tortona e della Società Storica del Novese, coautore RENZO SAIO, pp.277.
12. *Gli atti del notaio G.Antonio de Ferrari Buzalino, Storia e vita del Borgo di Ovada nel secolo XV*, Ovada 1994, (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova Serie, n°11), pp. 395.
13. *Lerma, Storia e vita dalle origini alla fine del Settecento*, Pro Loco di Lerma (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, n°16), Ovada, 1995, pp. 334.
14. *Storia di Parodi Ligure e dei suoi antichi Statuti*, Ovada 1998 (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, n°25), pp. 184.
15. *Storia della famiglia Serra, dalle origini al Risorgimento - parte prima:*

I rami genovesi, in *I Serra*, Testo & immagine - Torino 1999.

Articoli

1. *Alla cascina delle Nebbie sull'Alpe di Marcarolo nel secolo XVII*, in «Novinostra - Rivista della Società Storica del Novese (da ora Novinostra)», dicembre 1983, pp. 235-246.
2. *Il monastero di Santa Maria di Banno*, in «Novinostra», giugno 1984, pp. 83-98.
3. *L'istituzione della condotta medica a Novi nel 1615*, in «Novinostra», settembre 1984, pp. 187-191.
4. *Una drammatica notte ai Mazzarelli di Mornese (23 giugno 1719)*, in «Novinostra», giugno 1985, pp. 104-110.
5. *Per la storia dell'Oltregiogo*, in «Novinostra», settembre-dicembre 1985, pp. 176-187.
6. *I Sindacatori dell'Oltregiogo negli anni 1631-1635*, in «La Storia dei Genovesi - Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova», 1986, vol. VII, pp. 411-439.
7. *Un insigne monumento nel Novese - Il monastero e la chiesa di San Remigio di Parodi*, in «Novinostra», giugno 1986, pp. 94-117.
8. *I Sindacatori dell'Oltregiogo in Ovada*, in «Urbs Silva et Flumen», rivista dell'Accademia Urbense di Ovada (da ora Urbs Silva et Flumen), settembre 1986, pp. 6-7.
9. *Corsari genovesi nel mare di Livorno*, in «A Compagna» n°1, gennaio-febbraio 1987.
10. *Genovesi nell'Oltregiogo*, in «La Storia dei Genovesi» Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, 1987.
11. *L'occupazione viscontea di Novi nel 1380*, in «Novinostra», marzo 1987, pp. 20-24.
12. *La rocca di Tagliolo, antico confine di stato*, in «Urbs Silva et Flumen», aprile 1987, p. 16.
13. *I sindacatori dell'Oltregiogo a Novi negli anni 1631-1635*, in «Novinostra», settembre 1987, pp. 185-191.
14. *Società e costume - Un giudice indecoroso*, in «Novinostra», dicembre 1987, pp. 291-292.
15. *Un'operazione di polizia del capitano d'Ovada*, in «Urbs Silva et Flumen», ottobre 1987, pp. 20-22.
16. *Dalla piccola alla grande storia*, in «La Storia dei Genovesi», IX, 1988, pp. 101 - 113.
17. *La resa di Ovada nel 1746*, in «Urbs Silva et Flumen», aprile 1988, pp. 41-45.

18. *Una essenziale riconversione*, in «Panorama di Novi e dell'Oltregiogo», 19 marzo 1988.
19. *La siderurgia a Novi*, in «Panorama di Novi e dell'Oltregiogo», 30 aprile 1988.
20. *Novi e l'Oltregiogo Genovese nella guerra di successione austriaca*, in «Novinostra», marzo, giugno e settembre 1988, pp. 21-29, 9-19, 44-53.
21. *I Genovesi e l'Oltregiogo*, in «La Casana» 1989, n. 1, pp. 18-25.
22. *Giovanni Agostino Pestarino contadino poeta*, in «Novinostra», gennaio 1989, pp. 87-92.
23. *Una pergamena del 1256 - Gli arimanni di Parodi*, in «Novinostra», giugno 1989, pp. 13-16.
24. *Colombo di Cuccaro e Doria di Mornese*, in «Novinostra», settembre 1989, pp. 45-56.
25. *I capoluoghi dell'Oltregiogo nell'anno 1568*, in «Urbs Silva et Flumen», Ottobre-Dicembre 1989, pp. 92-93.
26. *Le difese dell'Oltregiogo nel 1617*, in «Novinostra», dicembre 1989, pp. 11-18.
27. *I Cavanna di Novi e Castel Gazzo nel sec. XV*, in «Novinostra», giugno 1990, pp. 3-27.
28. *I Rosso della Volta nell'Oltregiogo*, in *Atti del Congresso Internazionale "Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai nuovi mondi oltre gli Oceani"*, Alessandria, 2-6 aprile 1990, Biblioteca della Società di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e di Asti, n°27, Alessandria 1993, pp. 107-129.
29. *Capitan Riccio, galeotto a Lepanto*, in «Novinostra», settembre 1990, pp. 23-25.
30. *L'origine dei Mazzarello di Mornese: dal mito alla realtà storica*, in «Novinostra», dicembre 1991, pp. 47-50.
31. *Personaggi danteschi nell'Ovadese: Corrado Malaspina e Brancaleone Doria*, in «Urbs Silva et Flumen», settembre 1992, pp. 66-69.
32. *Arte vinaria del secolo XVIII - le istruzioni per l'Agente del Feudo di Montaldeo*, in «Novinostra», settembre 1992, pp. 67-72.
33. *Lerma: dai Signori di Pobleto e di Morbello ai Della Volta*, in «Urbs Silva et Flumen», giugno 1993, pp. 60-64.
34. *Lerma: dai Della Volta a Brancaleone Doria*, in «Urbs Silva et Flumen», settembre 1993, pp. 111-114.
35. *La Valle d'Aveto: dai De Meleto, vassalli dei Malaspina, a Gian Luigi Fieschi*, in *I Fieschi tra Papato ed Impero*, Atti del Convegno - Lavagna 18 dicembre 1994, a cura di Daniele Calcagno, pp. 391-410.
36. *I marchesi di Parodi Ligure*, in «La Casana», 1995, n°1-2, pp. 28-33.

37. *La nobile famiglia genovese Serra feudataria di Strevi (parte I)*, in «Aquesana, rivista di studi e di ricerche sui beni culturali ed ambientali dell'Aquesano antico e moderno (da ora Aquesana)», Acqui, n°3, 1996, pp. 37-67.
38. *La chiesa del castello di Casaleggio, parrocchiale nei secoli XVII e XVIII*, in «Urbs Silva et Flumen», settembre-dicembre 1996, pp. 178-180.
39. *Dalla chiesa di Santa Maria alla Loggia di San Sebastiano*, in «Urbs Silva et Flumen», giugno 1997, pp. 31-34.
40. *Gli Statuti di Lerma del 1547*, in «Rivista di Storia Arte Archeologia per le provincie di Alessandria e Asti», 1997, pp.167-194.
41. *La nobile famiglia genovese Serra feudataria di Strevi (parte II)*, in «Aquesana», Acqui, n°4, 1997.
42. *Le chiese di Casaleggio Boiro e di Rivalta Bormida in un testamento del 1499*, in «Aquesana», Acqui, n°5, 1997.
43. *La visita pastorale ad Ovada di Monsignor Alessio Marucchi (1752)*, parte prima, in «Urbs Silva et Flumen», settembre 1997, pp. 116-121.
44. *Lodisio Doria, signore di Silvano*, in «Urbs Silva et Flumen», dicembre 1997, pp. 163-167.
45. *La visita pastorale ad Ovada di Monsignor Alessio Marucchi (1752)*, parte seconda, in «Urbs Silva et Flumen», dicembre 1997, pp. 180-181.
46. *La visita pastorale ad Ovada di Monsignor Alessio Marucchi (1752)*, parte terza, in «Urbs Silva et Flumen», luglio-dicembre 1998, pp. 123-127.
47. *La visita pastorale ad Ovada di Monsignor Alessio Marucchi (1752)*, parte quarta, in «Urbs Silva et Flumen», settembre 1999 pp. 95-99.
48. *La visita pastorale ad Ovada di Monsignor Alessio Marucchi (1752): la rassegna del clero*, in «Urbs Silva et Flumen», dicembre 1999 pp. 153-155.
49. *I Gentile Della Turca, Signori di Casaleggio*, in «Rivista di Storia Arte Archeologia per le Provincie di Alessandria e Asti», 2000, pp. 225-234.

Manoscritti in attesa di pubblicazione

- a. Ovada alla fine del Duecento; La prima metà del Trecento; La seconda metà del Trecento e il dominio francese, in Storia di Ovada.
- b. Breve storia di Mornese.
- c. Due documenti per la storia di Gavi, Parodi e Bosio (1467-1490).
- d. Genova: una repubblica mercantile: Lineamenti politico-economici dal 1000 al 1453.
- e. La Masseria della Fornace.
- f. Il doge Giano Fregoso recupera l'Oltregiogo dopo la morte di Filippo Maria Visconti (15 agosto-15 novembre 1447) - Regesti da Ambrogio Pesce Maineri.



In alto, presentazione del volume: *I cartulari del notaio Giacomo di Santa Savina* (1992); sopra, lavori del Convegno Internazionale di studi: *San Quintino di Spigno, Acqui T. e Ovada: un millenario* (1991).



CASTELLETTO D'ORBA - S. INNOCENZO
I Santi Innocenzo, Antonio da Padova e Caterina d' Alessandria.



CASALEGGIO BOIRO - Castello.

Annali per la storia di Casaleggio

II secolo a.C. - Per garantire la sicurezza delle vie di comunicazione Roma era costretta a tenere dislocate lungo di esse truppe assai consistenti.

La più antica delle notizie che riguardano specificatamente la nostra circoscrizione si collega appunto a questa esigenza e riferisce che nel 173 a.C. il console romano Marco Popilio Lenate viene mandato a stipulare con i Liguri Statielli una formale alleanza.

Anziché trattare costoro come meritavano, tenendo in giusta considerazione il fatto che essi, insieme ai Genuati, durante le prime due guerre puniche avevano parteggiato per Roma, egli arriva addirittura a distruggerne la capitale Carysto, ubicata ove oggi è Acqui o nelle sue vicinanze.

Ne consegue che lo stesso Console dovrà rimanere a presidiare tutta la vasta zona per un lungo periodo. Così, per tenere in qualche modo utilmente occupati i suoi 40.000 soldati, li trasforma in altrettanti cercatori d'oro nel torrente Piota e nel suo affluente Gorzente.

Testimonierebbero questa faticosa attività che, abbandonata dai Romani, verrà continuata nei secoli successivi dai Liguri, i mucchi di pietre che tuttora si vedono nel greto dei suddetti due corsi d'acqua a sud di Casaleggio, nonché, per quanto riguarda la sponda sinistra del Piota, sino alla confluenza con l'Orba, là dove, in località Mogliette, nei pressi del cimitero di Silvano, si trovano i ruderi della mitica città di Rondinaria, che alcuni considerano essere un toponimo collegato al latino *arundo* = canna.

Una etimologia discutibile in quanto i fitotoponimi terminano normalmente in *-eto* (es.: tiglieto, cannoletto, carpeneto, albereto, rovereto, castagneto, ecc.). Più attendibile, dato che gli zootoponimi terminano normalmente in *-aro, ara, aria* (es.: Orsara, Cervara, Asinara, Falconara ecc.), una etimologia riconducibile alle rondini, frequentatrici, in questo caso, di antichi ruderi romani.

Secondo Giovanni Campora¹ i ruderi in questione sono due delle torri d'angolo di un fortilizio quadrilatero, di circa sessanta metri per cento, avente i lati maggiori ortogonali rispetto al corso del fiume, facente parte dell'allineamento antibarbarico costruito nel VI secolo a difesa dei passi appenninici (*Limes bizantino*).

La struttura residenziale fortificata, perché indubbiamente tale appare

¹ - G.CAMPORA, *Di un rudere nel Comune di Silvano in Val d'Orba*. In Boll. St. Bibl. Subalp., Torino 1911.

la sua natura, sembra di epoca più recente, e potrebbe risalire all'XI, o, più probabilmente, al XII secolo. Non è da escludere peraltro, data la vastità del suo impianto, che essa si inserisca tra i resti di un precedente *castrum* romano, sorto strategicamente a mezza strada tra Acqui e Libarna, destinato in epoca successiva all'alloggiamento dei numerosi addetti alle coltivazioni aurifere.

Nella zona è infatti segnalato il ritrovamento di *qualche frammento di laterizio romano* e di *monete d'oro di antichità romana*; immediatamente a sud si estende un'area ricoperta da cumuli di ciottoli, residui certi di antichi lavaggi delle alluvioni aurifere. La superficie coperta dai cumuli non raggiunge forse il chilometro quadrato, ma doveva essere molto più estesa in passato, prima che ne iniziasse l'utilizzo per le moderne costruzioni².

A quanto pare il Campora non poté accedere all'interno della più interessante torre meridionale, che comunque non ha descritto, della quale, in un recente sopralluogo compiuto assieme al dott. Gianni Reborà e al dott. Giuseppe Pipino, si è potuta notare la struttura perimetrale, essenzialmente costituita da otto archi, due per ogni lato. Questi mantengono da se stessi indipendente, a fini difensivi, la muratura di grandi ciottoli, che funge da riempimento e nella quale si aprono alcune feritoie, mentre altri quattro archi interni, disposti a crociera e poggiati sopra un pilastro centrale, sorreggevano un soprastante solaio ligneo.

La distruzione di Rondinaria è da ritenersi avvenuta ad opera di Guglielmo il Vecchio di Monferrato, come ha scritto fra' Jacopo d'Acqui nel suo *Chronicon Imaginis Mundi*; più precisamente l'avvenimento, come sostenuto dal sottoscritto, va ricollegato alle operazioni per la riconquista del castello di Parodi condotta dal suddetto Guglielmo il Vecchio, a danno del comune di Genova ed a favore dei suoi congiunti marchesi di Parodi, nel novembre del 1166³.

Due documenti medioevali attestano i toponimi *Rondanara* e *Rondanaria* in questa zona. Nella carta del territorio di Rocca eseguita nel 1347 da Paolo Maurenca è indicato, al di là dell'Orba, un *Argine di Rondanara*. L'altro documento, indicativo di una continuità signorile tra Rondinaria e Silvano, consiste in un *Registro dei beni spettanti al castello di Silvano, fatto ad istanza di Agostino Adorno, governatore di Genova, e Giovanni suo fratello, signori del detto castello, in seguito a lettere del marchese di*

² - G. PIPINO, *Rondinaria. Leggende e realtà di una mitica città dell'oro nell'Appennino Ligure*, in "NOVINOSTRA", XXIX, n.1, Novi Ligure 1989.

³ - E. PODESTÀ, *Lerma. Storia e vita dalle origini alla fine del Settecento*, Ovada 1995.

Monferrato, compilato nel 1491 dai notai Bernardo Scribano e Jacopo Verro. Oltre a citare diversi toponimi, come *locus ubi dicitur in Rondanaria*, e in *pratis Rondanarie*, esso attesta che nel 1491 esistevano, se non nella loro integrità, almeno indubbie tracce di un *palatium Rondanarie*, confinante con una terra coltivata in *Torraciis*, di un *castrum in posse Silvani ubi dicitur in pratis Rondanarie*, e anche delle *moenia Rondanarie*, situate in *Rondanaria* e confinanti con proprietà degli Zucchi⁴.

Un più antico documento che comprova l'importanza, nel secolo XII, del toponimo, è la bolla di papa Clemente III, diretta al vescovo di Tortona e datata 30 aprile 1198, con la quale, delimitando sommariamente il territorio della diocesi, ridimensionato a seguito dell'istituzione di quella di Alessandria, si cita *Rondanara* come una delle località poste ai vertici della diocesi medesima.

Un successivo documento, del 28 marzo 1203, vede i fratelli Guglielmo e Alberto *de Drodo de Rundanaria*, probabilmente due condomini dell'antica città, vendere al monastero di Bano un appezzamento di terreno in località *Chergi*, non lontano da Tagliolo.

Da due altri documenti, del 1216 e del 1245, risulta che la chiesa di *Rondanaria* apparteneva all'abbazia di San Michele della Chiusa, e la sua citazione accanto a quella di Castelfero è un ulteriore elemento a sostegno della sua localizzazione come sopra argomentato.

A meno di cento metri dalle Torrazze esiste ancor oggi la vecchia chiesa di San Giovanni delle Moiette, che sarebbe stata costruita dal marchese Barnaba Cesare Adorno; la data del 1630, che si legge sulla parete posteriore, può essere relativa al momento in cui essa fu restaurata o riedificata, dato che gli elementi architettonici e la muratura dell'originaria facciata, di tipologia tardo medievale, sono ascrivibili tra fine quattrocento e inizi cinquecento.

In epoca successiva al 1630 la chiesa venne sopralzata ed ampliata verso levante, in tale occasione anche l'ingresso, in origine canonicamente orientato a ponente, aperto verso le Torrazze, è stato realizzato nella parete rivolta verso Silvano⁵.

1164, 5 ottobre - A Guglielmo il Vecchio di Monferrato, uno dei suoi più potenti fautori, l'imperatore Federico Barbarossa conferma in feudo, con diploma del 5 ottobre 1164, diversi possedimenti dell'Alto Monferrato,

⁴- Archivio di Stato di Torino, (d'ora innanzi AST), *Monferrato Confini*, vol. 5, n. XII.

⁵- G. PIPINO, "Rondanaria" e l'invenzione di Rocca Rondanaria e di Erma Rondanaria, in "URBS" n. 3-4 del 1996.

tra i quali sono compresi Casaleggio, Tagliolo, Belforte e Rondinaria.

Secondo taluni, nel sopra citato diploma federiciano del 1164 non esiste la virgola tra Rocca e Rondinaria. Ne deducono quindi che dalla distruzione di Rondinaria sarebbe sorta Rocca Rondinaria, l'attuale Rocca Grimalda⁶.

A nostro avviso nel diploma in questione, quasi certamente un falso, Rocca non sta ad indicare la *Rocca Vallis Urbarum*, cioè Rocca Grimalda, ma si riferisce al territorio di Silvano che nel 1219 si trova distinto in Silvano (superiore) e Rocca degli Zucchi (Silvano inferiore)⁷.

Circa la falsità del diploma del 1164 Giuseppe Pipino fa presente che il 4 agosto 1288, mediante un lungo atto notarile in pergamena, vengono autenticate due distinte donazioni dell'imperatore Federico Barbarossa a favore di Guglielmo il Vecchio, marchese del Monferrato, entrambe datate il 5 ottobre 1164 dal castello di Belforte.

Secondo quanto riportato nel testo, l'atto di autenticazione è fatto per volere di Guglielmo VII, il Grande, il quale intende *mandare i privilegi in questione in varie parti, anche distaccate, del suo dominio per difendere i suoi diritti*.

Mentre della prima delle donazioni autenticate c'è pervenuto l'originale, della seconda non esistono copie precedenti, né tanto meno il presunto originale: per questo e per altri diversi motivi si deve ritenere che questa seconda donazione sia stata elaborata sulla falsariga della precedente e molto tempo dopo di essa.

In questa seconda donazione, quella appunto che comprende Casaleggio, sono infatti citati paesi e terre che nel 1164 non esistevano o non avevano ancora assunto importanza, e altri che risultano, a quel tempo e nel secolo successivo, posseduti dai marchesi del Bosco, per cui non è credibile che Federico Barbarossa li concedesse al marchese monferrino, a rischio di creare una frattura tra i propri sostenitori.

Se questo secondo diploma rispecchiasse un'effettiva realtà, non si spiegherebbe, poi, la ragione per cui alcuni dei feudi con esso donati, fra cui Rondinaria, non compaiano nell'elenco delle numerose località citate nell'atto ipotecario del 1224, con il quale Guglielmo VI ha dato in pegno a Federico II tutti i suoi beni e diritti, atto conservato in originale e in copie nello stesso fondo archivistico e pubblicato da vari autori, tra cui il Sangiorgio.

⁶ - cfr. GIO.BATTISTA ROSSI, *Ovada e dintorni*, 1908, pp. 109, 143, 144 e 147, (con notizie in parte inesatte e contraddittorie).

⁷ - cfr. B. SANGIORGIO, *Cronica del Monferrato*, (Torino, 1780), ristampa anastatica Forni Editore, Bologna, 1975, p. 57.

Questo secondo diploma, che si può quindi fondatamente ritenere come un falso, è da ritenersi compilato dopo il 1224, forse in un periodo immediatamente precedente alla sua autenticazione e ad opera dello stesso Guglielmo VII, il quale, al culmine della sua potenza, ed essendo ormai declinante quella dei marchesi del Bosco, cercava di legittimare le conquiste sul campo e le sue pretese sui territori un tempo appartenenti a questi ultimi.

A tal proposito va ricordato che nella prima metà del 1288 tra il marchese e Genova erano insorte controversie di confine concernenti la valle dell'Orba e che, nel giugno di quell'anno, la Repubblica era entrata a far parte di una lega contro il marchese con Milano, Pavia, Piacenza, Cremona e Brescia.

1180 - Passano da Casaleggio le truppe genovesi dirette a espugnare il castello di Silvano⁸.

1188 - Ottone da Murta e sua moglie Mabilia concedono in feudo ad Ansaldo e Giovanni di Molanesio (Mornese) la quarta parte di tre mansioni e mezza site in territorio di Casaleggio e di Mornese.

1188, 4 aprile - I monaci Benedettini, dappertutto dove si è ramificata la loro organizzazione, stanno attuando intensamente ed in silenzio la loro opera colonizzatrice, conseguendo risultati di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale della nostra zona.

In particolare il Monastero di Rivalta Scrivia viene a costituire in Bassignana una sua grangia, su terreni donati dal marchese Guglielmo di Parodi, ed a questo scopo ottiene interessanti diritti anche sul grande Bosco di Sommaripa.

Ad un anno di distanza dalla data del diploma con cui Enrico VI ha accordato al monastero la sua protezione ed i consueti privilegi connessi, diversi condomini del Bosco di Sommaripa, radunatisi alla Pieve di Casaleggio, il 4 aprile 1188, concedono allo stesso Monastero di Rivalta la licenza di estrarre ogni anno dal bosco tanto legname *ad magistratum*, cioè da costruzione, da poterne caricare dieci carri.

Portato a Tagliolo, a Lerma o alla Pieve di Casaleggio, come preferiranno, i monaci saranno liberi di condurlo ovunque vorranno.

Il 12 dello stesso mese in Gavi, nella Chiesa di San Giacomo, il Marchese Guglielmo di Parodi e Bertramo di Pavia, suo castellano di Castelletto, fanno al Monastero altre concessioni.

Guglielmo accorda lo *jus boscandi, pascendi et adaquandi*, non solo nella curia di Parodi, ma anche in quella di Castelletto e nel Bosco di

⁸ - C. GUIGLIA, *Notizie storiche sul castello di Casaleggio Boiro*, in "Alessandria", anno 1931, p. 573 e sg.

Sommaripa.

Bertramo fa lo stesso per la sua parte di Castelletto, tanto per la Curia che per il Bosco di Sommaripa.

L'esistenza nel 1188 della Pieve di Casaleggio, la quale non risulta altrimenti documentata, depone per l'assoluta primazia di questo insediamento, rispetto ai vicini Mornese e alla stessa Lerma.

È inoltre tradizione che gli abitanti di questi due paesi avessero anticamente la loro sepoltura a Casaleggio. Per la villa superiore di Lerma l'usanza risulta ancora confermata negli Statuti promulgati da Gian Giacomo Spinola il 24 agosto 1547, nei quali un apposito capitolo prevede che quando *aliquis de Lerma moritur, teneatur ire de qualibet domo unus qui associet et associare debeat ipsum mortuum usque ad ecclesiam, qui sit ab annis quindecim, sub pena soldorum quinque Lermae pro quolibet contrafaciente; si portabunt ad Sanctum Martinum teneantur ire illi de villa suprana, si vero ad Sanctum Iohannem teneantur ire illi de villa subtana; si vero portaretur extra Lermam ire non teneantur alicui nisi de sua voluntate.*

Il toponimo *Casal Regium*, da cui ritengo il paese derivi la sua denominazione, come un altro viciniore in territorio di Mornese (Campreso = *Campus Regium*), richiama l'altra tradizione che vuole il grande bosco di Valle d'Orba teatro delle cacce dei Re Longobardi.

1226 - Passano da Casaleggio le truppe genovesi che si recano in soccorso di Capriata, assediata dagli Alessandrini⁹.

1258, 3 dicembre - Guglielmo del fu Giovanni, *mulinaro* di Casaleggio, dona al monastero di Rivalta alcuni beni in detto luogo, dove, come il documento attesta, esisteva un ricovero ed un ospedale per i poveri, e ciò certamente in relazione al fatto che per Casaleggio passava un'importante via carovaniera.

1261, 11 luglio - Nel Registro della Curia di Parodi è compreso come contribuente un certo *Rapiolus* di Casaleggio; risulta anche che Casaleggio, al pari di Montaldeo e Mornese (*Molonesio*) deve conferire ogni anno alla Curia di Parodi quattro moggi di spelta misurati con lo stajo piccolo.

I castellani di Parodi, forse citando a memoria, avevano in un primo tempo scritto a Guglielmo Boccanegra, capitano di Genova, che Casaleggio e Mornese pagavano solo tre moggi di spelta ciascuno.

Gio. Battista Rossi ravvisa in queste contribuzioni il retaggio di un'antica dipendenza dei tre comuni suddetti da Parodi. Altri elementi, desumibili da documenti dei secoli successivi, fanno invece ritenere che si tratti di un

⁹- C. GUIGLIA, cit.

forfait pattuito per i pedaggi.

In particolare nella normativa sui pedaggi di Gavi, unificati con quelli di Parodi, si può infatti riscontrare che, ancora nel 1629, “la Comunità di Moronese è solita dare ogni anno M.g. 0/2 di biava e soldi 9 o 12, il quale (daziere) è solito dare da disnare a due antiani et al messo quando li portano dette biave e denari”¹⁰.

1273, 22 settembre - Egidio di Negro, vicario per l’Oltregiogo del Comune di Genova, muovendo da Gavi, passa per Casaleggio e si congiunge a Lerma con le truppe venute da Voltri al comando di Jacopo Doria, podestà di Voltri, per debellare i ribelli marchesi del Bosco.

1279 - Con tre atti notarili, rispettivamente del 27 aprile e del 24 e 25 luglio, il genovese Nicolino della Volta acquista parti di Lerma e del castello e della villa di Casaleggio da diversi *domini de Poblete e de Miribello*.

La nobile famiglia genovese dei Della Volta è in questi anni all’apice della sua fortuna politica e patrimoniale, essendo tra l’altro titolare di un’estesa proprietà nella *braidia* di Alessandria, locataria della grangia dei monaci di Tiglieto in Castelvero e vantando diritti di sfruttamento del bosco di Sommaripa¹¹.

L’acquisto comprende tutti i diritti di giurisdizione e di signoria *in castro, villa, territorio et homines loci de Lelma, in Castro Lelme et villa, in contili, in hominibus, mulieribus et homagiis, in domibus, sediminibus, in bannis, fodris, pedagiis, successionibus, et in hereditario nomine, in rivatico et pascatico, in aquis et aquaricio, in furnis et molendino, in boscho summarivano, in terris cultis et incultis, pratis, vineis, nemoribus et castagnetis, in domesticis et selvaticis, in rochis, in rivis et rivinis, in planis et plaziis, in montibus, et in hominibus feudatis et non feudatis*, ivi compresa la terza parte di tutta la decima.

Sono analogamente inclusi i diritti vantati *in dominio, villa castris quod vocatur Casaligium et in iurisdictione ipsius castris*.

É praticamente quasi tutta la parte rimasta fuori della donazione al Comune di Genova, effettuata nell’anno precedente dagli altri condomini. In dettaglio:

il 27 aprile 1279, con atto rogato nel borgo di Lerma dal notaio Petro de Presbitero, nel sedime di Gandolfo di Plubeto, compaiono come venditori il

¹⁰ - Archivio di Stato di Genova. (d’ora innanzi ASG), ms. n. 218. M.g 0/2 = mezzo moggio. Il tributo risulta ormai convertito pressoché interamente in denaro.

¹¹ - Per maggiori notizie vedi: E.PODESTA’, *I Rosso della Volta nell’Oltregiogo*, in “Atti del Convegno internazionale “Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai nuovi mondi oltre gli Oceani”, Alessandria, 2-6 aprile 1990”, Alessandria 1993, pp. 107-129.

medesimo Gandolfo e suo figlio Giovanni, titolari della sesta parte di Lerma, *pro indiviso*, e della terza parte di tutta la decima, nella villa e nel territorio di Lerma; Giovanni agisce anche come procuratore di sua moglie Adelasia, come da mandato conferito il giorno precedente, nel castello di Pobletto, nella casa di Gandolfo; il relativo prezzo è di lire 475 di genovini. Quali testimoni sono presenti Pietro Molaçana de Volta, don Enrico de Zuchis, arciprete della pieve di Prelio, Giacomo di Miribello, Clerico Quarteroni de Plubeto, e Rosso Bilioto di Lerma;

il 24 luglio, con atto rogato nel castello di Lerma dal notaio Petro de Presbitero, compagno come venditori Adalasia, vedova di Manfredo di Tagliolo, e suo figlio Francesco (la quale Adelasia, titolare della sedicesima parte *in castro, territorio et villa Lelme et districtu*, agisce col consiglio di Guglielmo e di Giacomo di Miribello); il relativo prezzo è fissato in 150 lire di astensi. Come testimoni sono presenti, insieme ai consiglieri, Rosso dei Bilioti di Lerma, Enrico de Monte di Tagliolo, Giovanni Loso di Lerma e Guido q. *domini* Corrado di Lerma;

il 25 luglio, con atto rogato dal notaio Petro de Presbitero in Valle di Plubeto, nella loro casa, compagno come venditori Guglielmo di Miribello, figlio del q. Rainerio; Giovannina, moglie di Guglielmo, e Florina, figlia del q. Montanario di Miribello (titolari della sedicesima parte del consortile); Giovannina e Florina, che dichiara di essere maggiore di anni diciassette, agiscono col consiglio del rispettivo marito e zio paterno e di Gando, figlio del q. Amoroso di Pobletto e di Giovanni Baso de Taiono; il relativo prezzo è fissato in 152 lire di astensi. Come testimoni sono presenti, insieme ai consiglieri, Ruffino de Podio de Modulis, Pietro de Gallario de Modulis, e Rainerio figlio di Clerico de Quarterono de Publetto.

Sono compresi nei tre atti i nomi di una settantina di uomini che i venditori considerano come loro vassalli, e sono in particolare da notare nell'elenco alcuni certamente di Casaleggio come i *Raffaellus (Raffaghello)* e i quattro *de Madiis*, (probabilmente quelli della cascina Magli), i quali ultimi appartengono pro-quota ai diversi venditori:

atto del 27 aprile:

Rubeus de Biliotis
 Petrus de Biliotis frater eius
 Raffignanus de Biliotis
 Brignonus de Biliotis
 Franciscus de Biliotis
 Nicholinus filius q. Gai
 Guilielmus Bosus
 Johanes Bosus filius eius
 Jacobus filius dicti Gullielmi
 Anselmus Bosus
 Engelerius frater eius
 Conradus frater
 Johanes de Imperia
 Petrus Grosus
 Fredericus filius eius
 Jacobellus Boianus
 Qualia Boianus
 Henricus filius eius
 Obertinus filius dicti Qualie
 Iacobus Barberius
 Placentinus de Viviano
 Johanes frater eius
 Obertinus frater eius

Minardus frater eius
 Osspinellus frater eius
 Obertus Marchisius
 Belenginus eius frater
 Ruffignanus de Beamina
 Johaninus eius frater
 Bernardus Bulgar
 Jacobinus filius eius
 Ruffignanus Bulgar
 Osspinellus frater eius
 Anselmus eius frater
 Petrus frater eius
 Guillelmus Baudus
 Johanes frater eius
 Engelinus frater eius
 Obertus Bornia
 Henricus frater eius
 Jacobus eius frater
 Ayimericus Venucius
 Guillelmus de Luchia
Obertus de Madiis
Mantoldus de Madiis
Jacobus de Madiis
Ursus de Madiis

atti del 24 e 25 luglio:

Conradus Scenardus
 Petrus filius eius
 Obertus Clericus
 Vadellus filius q. Jacobi de Calva
 Bernardus Pelliparius
 Petrus filius q. Ansaldi
 Guillelminus frater eius
 Ruffinus Bencius
 Jacopus Bencius frater eius
 Manfredus Bencius frater eius
 Faciolus Bencius
 Conradus Bencius frater eius

Guillelminus Bencius frater eius
 Guillelminus de Capa
 Jacobinus frater eius
 Jacobellus Ferrarius
 Columbinus de Quarterio
 Symonetus frater eius
 Obertinus frater eius
 Obertus Rigrignonus
 Nichola frater eius
 Raimondellus de Vegio
 Ferretus frater eius
 Alferius filius Jacobi de Calva
 Nicholinus frater eius

Guilhelmus de Jlarro dicti venditores (cioè Casiglielmo de Mi Modli se
 Francisco filii di lui. Manfredo de Taiokiprot quota) habebant medietatem
 in hinc in metà è già pervenuta a Niccolò della Volta con l'atto
 del 27 aprile 1303. Mantoldi de Madiis

1281, 29 maggio - Antonio della Volta e la vedova Pissorina e Sibillina
 Regastans filia sua, figlia del fu Ugolino da Taldia, metà di quanto, in
 Ruffionis de Casaleggio e Mornese, era posseduto nel 1188 dai De Murta.

1297, 16 luglio - Testamento di Giovanna *de Castilione*, figlia del fu
 Giorgio *de Castilione*, la quale lascia diversi legati agli ospedali genovesi,
 nominando suo erede il cognato Vivaldo *de Castelleto*, *calegarium*, ed in
 difetto il di lui figlio Franceschino¹³.

1306, 16 settembre - Oberto Spinola, già capitano del popolo di Genova
 assieme ad Oberto Doria, che il 29 dicembre 1279 prende in affitto
 dai monaci di Rivalta la grangia di Bassignana, comprensiva della Benedicta,
 per quindici anni, è incluso come signore di Casaleggio nell'elenco
 dei feudatari ai quali il 16 settembre 1306 si appella Teodoro Paleologo,
 marchese del Monferrato¹⁴.

1315, 2 maggio - Guido di Lerma, figlio del fu Corrado di Pobletto, dona
 alla nipote Giacobina, figlia del defunto suo fratello Ospinello, le decime
 possedute in Casaleggio ed altri diritti in Capriata e Basaluzzo, un sedime
 in Lerma ed il diritto di usare il mulino di Lerma senza dover concorrere
 alla custodia del luogo, il tutto come sarebbe piaciuto a Brancaleone Doria,
 che forse al momento si trova in Sardegna e del quale evidentemente il
 suddetto Guido è un fedele e militante vassallo¹⁵.

1318 - Teodoro di Monferrato, chiamando a parlamento i suoi vassalli,
 si rivolge genericamente anche ai signori di Casaleggio, tenuti a fornirgli un
 milite. È quindi probabile che i della Turca, una famiglia viscontile, confluita
 nell'albergo Gentile con le famiglie Avvocati, Pevere, Pignolo, Borgari e
 Falamonica, possiedano ora il castello di Casaleggio da circa dieci anni.

1320, 11 aprile - Testamento di Lombardo Gentile, olim de Turca, uno
 dei condomini di Casaleggio¹⁶.

Una delle prime disposizioni concerne il legato di lire sessanta di ge-

¹² - ASG, *Archivio Segreto*, busta 351.

¹³ - ASG, *Notai Ignoti*, busta 8, n.g. 93, c. 52r.

¹⁴ Così come l'affitto della grangia di Bassignana, anche il testamento in data 16 luglio 1297
 con cui Giovanna *de Castilione*, figlia del fu Giorgio *de Casalegio*, lascia diversi legati agli
 ospedali genovesi, nominando suo erede il cognato Vivaldo *de Castelleto*, *calegarium*, ed in
 difetto il di lui figlio Franceschino può indicare che a questa data Casaleggio è posseduto da
 Oberto Spinola (ASG, *Notai Ignoti*, busta 8, n.g. 93, c. 52r.)

novini da distribuire tra i suoi uomini di Casaleggio, in ricompensa dei loro servizi. Altri legati ricordano poi la chiesa di San Martino di Casaleggio, il monastero di Santa Maria di Bano, la chiesa di Santa Maria di Marcarolo e la chiesa di Santa Maria della Rocchetta *prope Lermam et Casalegium*.

Assegnando poi alla propria moglie Mabellina un importo pari alla sua dote ed al relativo antefatto, ed un legato di lire cento, per un totale di lire mille, Lombardo Gentile lo garantisce sulla parte che a lui spetta in Casaleggio, sia sulle case, sui terreni, sugli uomini e su ogni altro bene pertinente al castello *et ea omnia et singula que parata sunt seu erunt tempore mortis mee pro camara mea de civitate et de castro Casalegio*.

Dopo aver praticamente diseredato suo figlio Merialdo, a cui, *cum me insultaverit pluribus vicibus et erga me male se habuit in multis*, lascia soltanto uno dei tanti altri legati, dispone, evidentemente a privilegiare la discendenza maschile della famiglia, che se suo nipote Greco ed i di lui fratelli vorranno la parte che possiede *in castro Casalegii, hominibus, vassalis, terris, domibus et iuribus pertinentibus ipsius castri* potranno conseguirla. A tal fine, entro due anni dalla propria morte, *salvis semper iuribus, reverentia et honoribus debendis domino marchioni Montisferrati*, e a condizione che non associno al riguardo il predetto Merialdo, né l'altro nipote Damiano Gentile, il quale *indecenter se habuit versus me*, dovranno corrispondere alla propria figlia Giacobina, vedova di Genuino Passara, nominata erede, il prezzo di lire duemila.

Ecco il testo integrale del documento:

In nomine Domini amen. Ego Lombardus Gentilis olim de Turca filius domini Mirialdi de Turcha, per Dei gratiam mente et corpore sanus, divinum timens iudicium de quo nescitur hora et ne intestatus decedam, contemplacione mee ultime voluntatis per nuncupacionem sine scriptis de me et meis ut infra ordino et dispono videlicet quia recomandans animam meam omnipotenti Deo, Patri et Filio ac Spiritu Sancto et Beatissime Virgini Marie mater domini nostri Iesus Christi, et Sancto Iohanni Baptiste et Evangeliste et toti curie celesti, cum me mori contingerit corpus meum seppeliri iubeo apud ecclesiam Sancti Syri de Ianua in monumento antecessorum meorum, mandans expendendi debere pro sepultura et expensis funeris mei usque in lb. quindecim Ianue pro ut videbitur illi qui mee pre fuerit sepulture. Item lego pro anima mea Iohanino filio Margarite et cu-

¹⁵- ASG, Cart. 127, cc. 198 r,v.; P.TONIOLO – E.PODESTA', *I cartulari del notaio Giacomo di Santa Savina (1283-1289), Storia e vita del Borgo di Ovada alla fine del secolo XIII*, Ovada 1991, (Memorie dell'Accademia Urbense, Nuova serie, Fonti, n. 1), p. 62.

¹⁶- ASG, not. *Benedictus de Vivaldo*, cart. 179/I, c. 12r. e segg.

iusdam de Corniliano vocati Francisci quondam et quem Iohaninum nutritivi mecum tanquam familiarem meum libras centum Ianue et si forte decederet dictus Iohannis infra etate annorum viginti sine habere de legitimis de se natis volo quod de ipsis libris centum habeat et habere debeat dicta Margarita eius mater libras quinquaginta et alias libras quinquaginta describere debeat tunc domina Mabellina uxor mea vel illa persona quam illa nominaverit pro anima mea prout melius expedire videbitur ad salutem anime mee. Item lego dandas et distribuendas inter homines meos de Casaligio prout eis visum fuerit ob aliqualem recompensationem gravaminum et serviciorum que ab eis percepi secundum posse libras sessaginta Ianuinorum. Item ecclesie Sancti Martini de Casaligio libras quinque Ianuinorum. Item monasterio Sancte Marie de Bano libras viginti quinque Ianuinorum. Item ecclesie Sancte Marie de Marcarolio libras tres Ianuinorum. Item ecclesie Sancte Marie de Rocheta prope Lermam et Casalegium libras duas Ianuinorum. Item hospitali Sancti Anthonii de Ianua fornimentum pro uno lecto in quo recipiatur et recepi possit una persona infirma. Item pro mille missis dicendis pro anima mea ubi et per quos videbitur dicte uxori mee libras decem et septem Ianuinorum. Item cuilibet hospitali et domui Dei quod et que sit a Capite Fari usque ad hospitale sancte Marie Cruciffferorum ipsis locis conpherri sol. quinque Ianuinorum. Item fratri Nicolai de Baldizono de ordine fratrum predicatorum ut oret pro anima mea libras decem Ianuinorum. Item fratri Iacobi de Gentilibus olim de Turca, nepoti meo, de ordine fratrum minorum, libras quinque Ianuinorum. Superfluum usque in quantitate librarum quingentum Ianuinorum computatis omnibus supradictis legatis dari et distribui volo pro anima mea per supradictam dominam Mabelinam uxorem meam de quibus tamen volo quod dentur Margarite filie mee naturalis et uxor Castellini Gualchi libras viginti quinque Ianuinorum. Item lego eidem uxori mee domine Mabelline iura et aciones suas docium et antefacti que dotes sunt et fuerunt de libris octingentis Ianuinorum et antefactum de libris centum Ianuinorum et ulterius lego eidem alias libras centum Ianuinorum et sic in summa libras mille Ianuinorum. Quas libras mille Ianuinorum volo ipsam habere debere a fratribus suis super et de illa accomendacione librarum octingentarum Ianuinorum et super et de illa accomendacione librarum ducentarum Ianuinorum quas dicti fratres sui habuerunt a me et ab ea. Et si de dictis acomendacionibus habere non posset dictas libras mille Ianuinorum ut quia ipsi fratres non restituerent in bonis eorum vel quia ipsis accomendaciones amisissent volo quod habeat et habere debeat dictas libras mille Ianuinorum in illa quarta parte domus magne quam inhabito et cui cohe-

ret Mathei de Sancto Syro et ipsam quartam partem habeat ad suum proprium pro libris quadringentis Ianuinorum et in illa quarta parte decime partis totius domus de carrubio recto quam inhabitat quondam Erminius de Turca frater meus et quam quartam partem habeo in dicta domus occasione hereditatis quondam Nicolai de Turca nepotis mei, et in illa quarta parte terraticorum de Castelleto quam habeo occasione hereditatis dicti quondam Nicolai. Item in illa quarta parte unius loci in compera mutuorum veterorum quam mihi contingerit de illo loco quod locus scriptus est super sororem Cattalinam de Sancta Marta et post mortem eius debet redire ad me et alios heredes dicti quondam Nicolai. Et ad complementum dictarum librarum mille Ianuinorum in dictum casum volo quod habeat et habere debeat supra parte mea quam habeo in Casalegio ita quod aliqua persona non possit nec habere debeat partem vel domorum vel possessionum dicti castrum vel hominum vel alicuius rei quam ibi habeam quousque dicta uxor mea habuerit dictas libras mille Ianuinorum pro tale modo de quo ipsa contingeret lego etiam eidem uxori mee omnes vestes pro ea paratas et ea omnia et singula que parata sunt seu erunt tempore mortis mee pro camera mea de civitate et de castro Casalegio. Et si contingerit eam recuperare a dictis fratribus suis dictas libras mille Ianuinorum volo quod habeat et habere debeat etiam de aliis bonis meis ultra vestes et ea que parata erunt pro cameris meis supradictis libras quingentas Ianuinorum suas liberas de bonis meis. Item lego Murialdo filio nostro iure institutionis quicquid mihi dare debet quacunque occasione vel causa et specialiter ex vigore cuiusdam accomendacionis librarum mille Ianuinorum de qua est infectum instrumentum publicum scriptum manu Oberti de Terralba notarii ut dico. Item lego eidem iure institutionis similiter quolibet anno quousque vixerit libras trigintasex Ianuinorum et aliquid ultra in bonis meis petere vel requirere non possit se de ipsis stare debeat tacitus et contentus cum me insultaverit pluribus vicibus et erga me male se habuit in multis. Item lego iure institutionis Paulino et Lazarino nepotibus meis filiis quondam Ansaldi Lavagii et quondam Franceschine filie mee partem eis contingente de dotibus dicte quondam matris eorum sive illam partem quam eis legavit dicta Franceschina et ulterius libras quinquaginta Ianuinorum, scilicet libras viginti quinque pro quolibet cum ipsas dotes solverim. Item lego iure institutionis Anthonino, Iofredo et Galeoto filiis Rodulfi Luvelli et dicte quondam Franceschine filie mee illam partem que ad eos pervenit de dotibus dicte eorum matris et ulterius libras quindecim Ianuinorum videlicet libras quinque Ianuinorum unicuique ipsorum. Item lego

iure institutionis Iacobine filie quondam Benedicti Manentis et Grimalde filie mee illam partem de dotibus dicte Grimalde que ad eam pervenit et ulterius libras viginti quinque Ianuinorum. Item lego iure institutionis Thomayne filie quondam Ianuyni Passare et Iacobine filie mee libras viginti quinque Ianuinorum. Reliquorum bonorum meorum mobilium et immobilium et iurium mihi heredem instituo Iacobinam filiam meam et uxor dicti quondam Ianuyni Passare, ordinans quod si Grecus nepos meus et fratres voluerint habere partem meam quam habeo in castro Casalegii, hominibus, vassalis, terris, domibus et iuribus pertinentibus ipsius castri precio librarum duomillia Ianuinorum solvendorum per eos, infra duos annos a morte mea dicto heredi meo, ipsam habeant et habere debeant pleno iure, eodem modo si habere voluerint illam partem quam habeo in supradicta domo quam inhabito et in terraticis de Castelleto et in alio domo de carrubeo recto quod fuit domini Herminii de Turca fratris mei precio librarum quingentarum Ianuinorum solvendarum dicto heredi meo infra spacium dictionum duorum annorum ipsam partem totam habere possint et debeant, hoc tamen modo quod ad ipsas partes vel ad aliquid earum in totum nec pro parte aliqua non possint nec debeant agregare Murialdum predictum nec Damyanum de Gentilibus nepotem meum nec aliquem ex filiis eiusdem Damyani nec eius patrem nec cum eis vel aliquo eorum communicare aliquid de predictis aliquo modo de hoc ideo quia dictus Damyanus indecenter se habuit versus me. Si tamen dictus Grecus et fratres in aliquo contrafecerint, vel ut si non solverint, habeant et habere debeant dictas partes masculi descendentes ex quondam domino Lanfranco Nata de Vivaldis per lineam masculinam, ipsis solventibus dicti heredi meo infra alios sex menses dictas libras duomillia quingentas Ianuinorum et si eas habere nolent faciat dictus heres meus inde quicquid facere voluerit quod dictus Damyanus et filii vel pater eius vel dictus Murialdus non possint inde habere aliquam partem aliquo modo et si forte fieret, perveniat tunc pleno iure in hospitale Sancti Iohannis de Capite Arene de Ianua pro anima mea, salvis semper iuribus, reverentia et honoribus debendis domino marchioni Montisferrati, decenum quoque omnium legatorum meorum lego operi portus et moduli secundum formam capituli. Et hec est mea ultima voluntas quam volo valere iure testamenti et si iure testamenti valere non potest saltem codicillorum vel alterius cuiuslibet ultime voluntatis inde obtineat prout melius obtinere potest, salvis semper mutuis, collectis et honoribus comunis Ianue. Ita tamen quod dictus heres meus vel aliqua persona pro eo de bonis meis immobilibus, possessionem vel dominium habere non possit nisi prius in cartulario comunis Ianue facerit sibi scribi

ad expendendum pro ea quantitate pro qua expendebam. Et si quod testamentum vel ultimam voluntatem vel codicillum hinc retro condidi seu feci illud et illam et illos casso et ad ymo et nullius valoris esse iubeo presenti testamento in suo semper robore permanente. Actum Ianue in burgo Sancti Stephani in domo notarii infrascripti anno dominice nativitatis MCCC vigesimo, indicione secunda die undecima aprilis in terciam. Testes vocati et rogati Rolandus de Muntaldo tinctor vermili, Obertus vitrerius de Ponticello, Iohannes de Vignolo, Enricus Scagia acimator, Ricobonus q. Philipi de Boliasco ...zatoris, Iacobus de burgo Sancti Stephani textor, Ghirardus de Placentina carzator, Petrus Frugonus tinctor vermili, Iacobus Pisanus textor, Botinus de Bracello tinctor vermili, Iohannes de Clavaro carzator et Iohanes de Lavagio carzator.

1343, 27 marzo - Domenico, Greco e Scaco Gentile, *olim de Turca*, figli del q. Guidetto, hanno evidentemente esercitato la facoltà di acquisto riservata loro dal defunto Lombardo. La metà del castello di Casaleggio è infatti contemplata nella divisione dei beni sinora tenuti in comunione cui essi addiventano a distanza di oltre vent'anni.

A Domenico, rappresentato da Marcoaldo Gentile *olim Piper*, pervengono i 12/20 di una casa *in contracta Gentilium sive in Carrubeum Recto per quem itur de S.Siro ad Bancos*, più lire 1000 che deve avere da suo fratello Scaco.

A Greco perviene la metà della casa che i tre fratelli hanno in comune con i figli ed eredi di Damiano Gentile, più lire 1000 che deve avere da suo fratello Scaco, più lire 25 che deve avere a conguaglio da suo fratello Domenico.

A Scaco perviene la metà del castello di Casaleggio, delle sue terre, ville, uomini e giurisdizione del feudo, con l'onere di pagare a suo fratello Domenico e a suo fratello Greco lire 1000 ciascuno.

Resta stabilito che, se Domenico e Greco entro dieci anni restituiranno a Scaco le lire mille ciascuno, tutti i beni torneranno ad essere in comune.

Lino, moglie di Domenico, e Andriola, moglie di Scaco, rinunciano ai diritti loro spettanti per la dote. Orietta, moglie di Greco, adempie ad analoga formalità il 24 gennaio 1345¹⁷.

Dei tre fratelli, Scaco è evidentemente quello che gode di una migliore situazione economica.

Nel medesimo giorno, infatti, con Lorino Marbiolo, anche lui cittadino di Genova e *mercator*, costituisce una società, alla quale viene conferito un capitale di lire seimila ciascuno, per lire ottomila già investito in 32 balle di seta del Cathai, in parte depositate ad Avignone presso Luchino

Pellegrino e in parte a Parigi presso Gavino de Camilla. A fronte delle altre lire quattromila previste sono già depositate in una volta comune diverse spezie grosse e minute nonché dei panni d'oro e serici, merci già vendute per la maggior parte, come da contabilità tenuta in un cartulario scritto dallo stesso Lorino, *capud ed magister dicte societatis*.

Con denaro della società sono state anche acquistate duecentocinquanta botti di vino in Napoli tramite Andriano Pellegrino, per un valore di lire 1700, dei coralli e delle *orivetis* di corallo per lire 140, e degli argenti per lire 200. Sono state infine destinate lire 1300 a finanziare i commerci con Pera, dove Scaco, *tanquam consul, cum auxilio Dei*, intende andare personalmente per negoziare, oltre le merci suddette, anche qualsiasi altra che gli venisse inviata da Lorino. I trasporti da Pera a Genova e viceversa dovranno essere effettuati con galere armate genovesi o con coche parimenti genovesi. Lorino si occuperà dei traffici con la Provenza, con la Francia e con le Fiandre, nonché delle spedizioni da Genova a Pera, e potrà operare sui cambi da lire 500 su Genova fino a lire mille su Napoli, la Sicilia, la Catalogna e la Spagna e, similmente, Scaco potrà agire per i traffici con la Gazaria *et ad partes Maris Maioris de ratione nostra communi penes me existente usque in perparis duobus milibus auri ad sagium Peyre*. A Scaco saranno riconosciute le spese per il vestiario e per le calzature.

Sono quindi previsti i poteri per agire occorrendo davanti a qualsiasi magistratura in Nizza, Marsiglia, Napoli, Spira, Avignone *et ubicunque alibi quam in civitate Ianue*.

*Actum in Banchis subtus domus Bartholomei et Bernissoni Usumaris fratrum anno dominice nativitatis MCCCXXXIII indicione X die XXVII marcii circha nonam testes Benedictus Finamore, Ansaldus Romerius et Luchinus de ...*¹⁸

Scaco Gentile il giorno successivo annulla un suo precedente testamento fatto in Avignone nel maggio o giugno dell'anno precedente¹⁹. L'8 agosto 1343 Lorino Marbiolo, agendo nel quadro della nuova società per conto di Scaco Gentile, consegna ad Andriola Cattaneo, vedova di Ingo Cattaneo, 23 once d'oro in 55 danga d'oro e denari 11 e mezzo d'oro²⁰.

1343, 26 maggio - Con atto rogato nel castello di Casaleggio dal notaio Nicolò Romeo, Greco Gentile q. Guidetto vende ad Ughetto Gentile, procuratore del proprio fratello Bartolomeo, una casa sita in contrada dei Gentile, la quale confina davanti con il carruggio e dietro con la trexenda,

¹⁷ - ASG, not. Tommaso Casanova, cart. 229, c. 51v., c. 207v. e segg.; cart. 228, c. 68r.

da un lato con la casa di Raffaele *Thomae* e dall'altro con la casa del fu Daniele Gentile *olim Advocati*²¹.

1345, 27 gennaio - Greco Gentile rilascia a Bartolomeo Gentile quietanza di lire 375, soldi 2 e denari 9, dovutigli a saldo e complemento della vendita di cui all'atto del 26 maggio 1343, come da altro atto, rogato in pari data nel castello di Casaleggio dal notaio Romeo, che viene quindi cassato²².

1345, 28 gennaio - Scaco Gentile, a conoscenza della vendita fatta da suo fratello Greco ad Ughetto Gentile, procuratore del proprio fratello Bartolomeo, il 26 maggio 1343, la ratifica, dichiarando di rinunciare ad ogni suo eventuale diritto per l'eredità della propria madre Alpana, la quale possedeva un quarto di detta casa *pro indiviso*²³.

1350, 5 agosto - Il 5 agosto 1350 Bartolomeo Gentile, figlio del fu Dagnano, da una parte, e Dagnano Gentile figlio del fu Ughetto, figlio del suddetto quondam Dagnano, per sé ed a nome e per conto dei suoi fratelli Braco e Gabriele, dall'altra parte, dividono tra loro certe case, situate nel castro di Casaleggio (le quali confinano, da un lato con la casa di Scaco Gentile, che una volta apparteneva a Nicolò della Turca, dall'altro lato con la piazza del castro ed in parte con la casa ovvero con la torre di Dagnano e dei suoi fratelli, la quale era toccata al fu Ughetto, padre di Dagnano) che erano toccate al predetto Bartolomeo e a suo fratello Turco²⁴.

Poiché Turco è morto ed i suoi beni e la sua eredità sono stati devoluti, come di diritto, a Bartolomeo per una metà e a Dagnano e fratelli per l'altra metà, le suddette parti, della metà che, *pro indiviso*, sulle case suddette spettava a detto Turco, di buon accordo e di comune volontà, assegnano a Dagnano e ai suoi fratelli la camera del fu Turco, che una volta era del fu Lombardo della Turca [la cui disposizione testamentaria, tendente ad escludere da ogni acquisto anche indiretto Dagnano ed i suoi eredi, è evidentemente rimasta inosservata] la quale è immediatamente sopra la casa ovverosia torre del predetto Dagnano e dei suoi fratelli, fino al muro dell'altra grande casa che, conseguentemente questa, rimane libera e disimpegnata a Bartolomeo, computando a suo favore il quarto che spettava al q. Turco.

¹⁸ - ASG, not. Tommaso Casanova, cart. 229 cc. 201v-202r.

¹⁹ - ASG, not. Tommaso Casanova, cart. 229, c. 215 v.).

²⁰ - ASG, not. Benvenuto de Bracelli, cart. 285, f. 107r. Questo atto e quello che contempla la costituzione della società sono citati, non del tutto esattamente quanto alla loro sostanza, da M. BALARD, *La Romanie Génoise (XII.e – Debut du XV.e Siècle)* in ASLSP, vol. XVIII, fasc. II, Nuova Serie, pp. 730, 878.

²¹ - ASG, not. Tommaso Casanova, cart. 228, c. 30v.; cart. 230, c. 58r.

²² - ASG, not. Tommaso Casanova, cart. 228, c. 71r.

²³ - ASG, not. Tommaso Casanova, cart. 228, c. 71r.

Nel predetto muro Bartolomeo consente che Dagnano e i suoi fratelli possano appoggiarsi con travi e altro legname per i solai e per il tetto e altre necessità, escluso comunque che in detto muro si possano fare altre finestre.

Fatto in Genova, nella contrada dei Gentile, nella casa dove si trova Bartolomeo, l'anno 1350, indizione seconda secondo il corso di Genova, il giorno cinque di agosto, verso sera, essendo testimoni Bartolomeo *de Bonosamico quondam Bonaccursi*, Pietro Pugliese *quondam* Calvino di Voltaggio abitante in Casaleggio, e Bartolomeo Braghera di Voltri, abitante in Genova in via del Molo.

1383 - Nel 1383 è signore di Casaleggio Pietro Usodimare, il quale, così annota il Federici, *vi teneva prigionieri certi ladri*²⁵.

1409 - Passa da Casaleggio e Mornese con tremilaottocento suoi ferocissimi armati, detti "le belve", Facino Cane, lo spregiudicato condottiero che, militando per Teodoro II, marchese di Monferrato, si è creato un vasto dominio personale, insignorendosi di Alessandria, Tortona e Novara. Egli è diretto alle Capanne di Marcarolo per congiungersi con lo stesso Teodoro II, che con duemilaottocento fanti e ottocento cavalieri sta muovendo da Molare per Rossiglione, Voltri, Pegli, Sestri e Coronata, su Genova, la quale, liberatasi dalla protezione del Re di Francia, lo ha eletto Capitano e Presidente della Repubblica.

1411, 12 maggio - Casaleggio nella particolare congiuntura ha inizialmente parteggiato per i Francesi. Il 12 maggio 1411 viene concesso ad Antonio Bonico di Polcevera e ad altri cinque suoi compagni di andare a Gavi ed indi a Casaleggio e tornare per Gavi allo scopo di riscattare un certo Ambrogino di Borgo di Polcevera. Il 17 marzo 1412, con un atto di clemenza, tutti gli abitanti di Casaleggio tornano in grazia di Teodoro II e della Repubblica. Anche ad alcuni di Montaldeo, probabilmente partigiani dei Francesi, viene data la possibilità di tornare all'obbedienza.

1412 - Il governo genovese invita Tommaso Conte, usurpatore del castello di Capriata, a recarsi a Genova per la strada di Casaleggio, promettendogli un salvacondotto.

1414 - Nel mese di giugno passa da Casaleggio Isnardo di Guarco con gran gente a piedi e a cavallo per insidiare la Signoria di Giorgio Adorno; per interposizione di alcuni *uomini dabbene* verrà perdonato e *bandeggiato* per alcuni mesi in Toscana.

1425, 19 gennaio - Gian Giacomo, marchese di Monferrato, stando in

²⁴- secondo quanto previsto in un atto del notaio infrascritto rogato nel 1307(segue spazio bianco).

²⁵- ASG, ms. 46.

Chivasso, investe di Casaleggio Zaccaria Spinola, figlio del q. Baldo, del ramo di San Luca. È un atto di riconoscenza di Sofia, imperatrice d'Oriente, la quale, ritornando presso il fratello, marchese di Monferrato, è scortata a Genova dalle galere dello Spinola che, memore degli antichi vincoli di parentela, le tributa eccezionali, solenni festeggiamenti. Casaleggio apparteneva già a Zaccaria Spinola, avendo egli sposato Bianca Usodimare q. Pietro.

1431-1435 - Nell'arco di tempo che va dal 1431 al 1435 il Monferrato conosce uno dei periodi più difficili e drammatici della sua storia. Il marchese Gian Giacomo, nel tentativo di sottrarsi alla soggezione milanese in cui si trova, si allea, incautamente, ai Veneziani in guerra con i Visconti.

Invitato dall'imperatore Sigismondo a rinunciare ad una siffatta alleanza, non ottempera e viene dichiarato ribelle.

Per salvare le sue terre dell'Acquese dalla relativa avocazione imperiale e dall'occupazione Viscontea, le affida, ancora più incautamente, al subdolo cognato Amedeo VIII di Savoia, che è peraltro suocero di Filippo Maria Visconti.

Mentre Amedeo VIII incamera la parte dell'Alto Monferrato che Gian Giacomo gli ha affidato, l'altra parte, compresa tra Novi e Gavi e quella circostante Ovada, viene, nell'anno 1431, invasa dagli eserciti milanesi. Da Genova, che si trova tuttora sotto la signoria del Visconti, giunge dapprima il celebre condottiero Nicolò Piccinino, che a Sestri Ponente ha frattanto sbaragliato e fatto prigioniero Barnabò Adorno, capo dei fuorusciti genovesi, nonostante questi avesse ottenuto dal marchese di Monferrato l'aiuto di 800 fanti e di 300 cavalieri.

Dopo aver puntato su Novi, il Piccinino devasta e saccheggia terre e castelli monferrini, senza però occuparne il territorio. Lo farà subito dopo Francesco Sforza, con il suo luogotenente Urbano Rampino, entrambi, come il Piccinino, al servizio del duca di Milano.

I feudatari monferrini delle Langhe sono costretti a schierarsi sotto il biscione Visconteo.

Mentre quelli di Lerma restano, ovviamente, fuori della mischia in quanto partigiani del Visconti, vengono occupati dallo Sforza anche i castelli di Casaleggio, di Castelletto d'Orba, di Silvano e di Tagliolo.

Lo stesso accade per quello di Mornese, segno che i Doria, pur non essendo da annoverarsi tra i ribelli che facevano capo all'Adorno, erano rimasti ligi al figlio di Teodoro II.

Tra costui e Filippo Maria Visconti presto si fa pace : il 29 gennaio 1434 si stabilisce che tutte le terre, i castelli ed i luoghi monferrini occupati

dai milanesi debbano venir restituiti a Gian Giacomo, compresi quelli i cui feudatari, al momento aderenti del Visconti, dichiarino di voler tornare sotto il Marchese di Monferrato.

Per gli altri, che desiderassero rimanere sotto i duchi di Milano, si conviene di nominare un arbitro di comune accordo.

È probabilmente questo il momento che segna il definitivo passaggio sotto Milano, come feudi imperiali, di numerose località già monferrine: Montaldeo, Rocca Grimalda, Tagliolo, Francavilla, Bisio, San Cristoforo, Pasturana e Tassarolo.

Vengono invece sicuramente restituiti al Monferrato: Lerma, Casaleggio, Castelletto, Silvano e Mornese.

Amedeo VIII di Savoia si comporterà molto più scorrettamente trattando arbitrariamente e ancora a lungo le terre che i Paleologi gli avevano affidato. Le restituirà soltanto dopo aver loro estorto, con l'umiliante trattato di Torino del 1435, una dichiarazione di vassallaggio.

1468, 29 febbraio - Si trascrivono i capitoli degli statuti *nuper* concessi agli uomini di Parodi il 9 febbraio col sigillo del duca di Milano, relativi alla libertà reciproca da pedaggi tra Voltaggio, Mornese, Montaldeo, Castelletto, Capriata, San Cristoforo e Casaleggio²⁶.

1471, 7 giugno - Gio. Giacomo Spinola, Signore di Casaleggio, è *squadrerius armorum* del Duca di Milano.

Un esposto presentato il 6 luglio 1471 al Governatore Ducale di Genova da Bernabò Marchoni e Domenico Giustiniani ed altri loro soci che, trasportando panni, pellicce ed altre merci acquistate a Lione, passano da Casaleggio.

A seguito di errate informazioni pagano sulle sette salme, che per loro conduce il mulattiere Pietro Tagliavacche di Busalla, un pedaggio di quattro denari per salma.

Gio. Giacomo Spinola, signore del luogo, il quale appunto afferma di essere *squadrerius armorum* del Duca di Milano, confisca le merci in questione sotto pretesto che il pedaggio da assolvere era più elevato.

Viene riconosciuta la buona fede dei mercanti ed, attesa l'enormità del danno, viene diffidato lo Spinola a non alienare a terzi le merci confiscate; il giorno dopo si scrive a Milano sollecitando un intervento per la restituzione delle merci.

1483, 20 febbraio - Nuova investitura di Casaleggio.

1486, 28 marzo - Il cardinale Paolo Fregoso, doge di Genova, proibisce con suo editto che vengano accolti in città coloro che provengono da Carpaneto e Casaleggio, luoghi gravemente infetti dalla peste.

L'editto vieta specificatamente agli osti e tavernieri di dare ospitalità alle persone provenienti dai luoghi in questione, sotto pena di bruciare la loro osteria o taverna²⁷.

1495 - Investitura a favore di Benedetto Spinola e dei suoi sei fratelli.

1499, 3 ottobre - In Casaleggio, che appartiene alla diocesi di Tortona, e più precisamente nel Ricetto del luogo, in una casa di proprietà della chiesa di San Martino, cui confinano Cristoforo Giussuramo e la via pubblica, viene redatto il testamento del ven. don Girolamo *de Broniis*, del luogo di Rivalta, diocesi di Acqui, curatore ed amministratore della chiesa di San Martino di Casaleggio, *sanus mente et intellectu preclarus licet aliquali infirmitate corporea fatigatus*.

Sono presenti, quali testimoni, frate Antonio da Novi, un francescano del convento di Voltaggio, Bartolomeo Barrile q. Francesco di Casaleggio, maestro Melchione Scaliolo di Voltaggio, Francesco De Sora, figlio di Masino, maestro Lazzarino Molinari q. Bertolino, maestro Leonardo del Lagaccio q. maestro Luciano, tutti della Val Polcevera, abitanti in Casaleggio, e Giovanni de Gays, del luogo di Lu.

Il testatore desidera essere sepolto nella chiesa di San Michele *de Campora*, sita in Rivalta, ragione per cui lega ad essa chiesa soldi venti in moneta corrente in Casaleggio.

Destina poi in legato alla Congregazione dei Disciplinanti di San Sebastiano di Rivalta la sua clamide di colore nero, con la quale vuole che si faccia un pallio per l'altare della suddetta chiesa; i membri di detta Congregazione dovranno portare o far portare il suo cadavere da Casaleggio alla suddetta chiesa di San Michele di Rivalta; in caso contrario, per loro colpa o negligenza, *aut defectu malli itineris et temporis plumoxi*, il suo cadavere dovrà venir sepolto in Casaleggio, nella chiesa di San Leone, a lato dell'altare, alla quale quindi andrà il legato di venti soldi per il suo restauro.

Lega poi un *brandono* di cera, del peso di una libbra, da acquistarsi dal suo infrascritto erede, alla chiesa di Santa Maria di Coronata, della diocesi di Genova; il quale erede dovrà anche acquistare ed offrire a Santa Maria delle Rocchette, sita nel luogo di Lerma, *tantum candele cere quanta erit mensura longitudinis et magnitudinis personae ipsius testatoris*.

Dispone quindi che detto suo erede faccia dipingere l'immagine della Beatissima Maria Vergine nella chiesa di Santa Maria *de Boiris*, sita in

²⁶ - Archivio Doria (Università di Genova, Facoltà di Economia e Commercio, d'ora innanzi AD), sc. 231.

²⁷ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 3063.

territorio di Sezzadio, dove Oddono *de Mussis*, suo famiglio e servitore, che è presente ed accetta, dovrà dimorare per otto giorni *et facere opera quod facere debent boni et veri heremiti in heremitoriis suis*.

A Elisabetta, figlia di Taddeo de Sardis di Sezzadio, lega tutti i beni mobili dalla stessa portati nella casa della chiesa di Casaleggio, nella quale al momento il testatore abita, e specialmente *lectum unum plumarum, linteamina et alia mobillia*. Alla medesima Elisabetta lega *banchalle unum magnum et carratelum unum a vino capacitatis barrilium octo vel circha*.

Ad essa, dal reddito delle vigne del testatore, che tengono Bartolomeo e fratelli *de Borrianis, ad laborandum*, venga data, ogni anno, al tempo della vendemmia, *somata una vini*, e ciò finché durerà la locazione concessa dal testatore ai suddetti fratelli *de Borrianis*.

Al predetto suo famiglio Oddono *de Mussis* lega un appezzamento di terra castagnativa, sita in territorio di Casaleggio in località *ad Fraselaziam*, un asinello di pelo *falletto* col suo basto e ogni suo finimento, *ac diploidem unam et pitochum unum*. Allo stesso lega anche la metà di una casa sita in Rivalta, in contrada Valgelata, con la metà dell'antistante sedime, alla qual casa confinano Nicolò e Barnaba, fratelli *de Broniis*, Mattea, vedova del fu Giacomo Borriano, la via pubblica ed il fossato della villa, e ciò anche a valere, se del caso, in pagamento del suo salario e di ogni altra sua spettanza. A Bartolomeo Borriano di Rivalta andrà in legato l'altra metà della suddetta casa, quella che guarda il fossato, con la rispettiva metà dell'antistante sedime.

Un altro legato di venti soldi di genovini, ovvero di una lira di moneta corrente in Casaleggio, viene disposto dal testatore a favore dei fratelli Nicolò e Barnaba *de Broniis*, ai quali comanda di essere taciti e contenti e di null'altro pretendere sulla propria eredità, condonando loro qualunque eventuale loro debito nei suoi confronti, così come condona ad una certa Maria di Piovera il debito della metà di staia undici di frumento.

A Bartolomeo e fratelli *de Borrianis* il testatore lega *cibarum unum vini*, dovutogli da Gasparre Macia di Rivalta, disponendo in fine che, qualora il suo erede non volesse accettare l'eredità, si venda, per soddisfare ai vari legati come sopra disposti, la metà di una cascina da lui posseduta in contrada Val Gelata, al miglior offerente.

Di ogni suo altro bene mobile ed immobile, sito in giurisdizione di Rivalta o altrove, nomina suo erede il nobile ed egregio signor Giovanni Guidone de Bono²⁸.

Dal documento si ricavano alcune importanti inedite notizie per la storia locale, delle quali le più meritevoli di segnalazione sono:

- l'esistenza nel 1499 in Casaleggio della parrocchiale di San Martino, dove è l'attuale parrocchia, e l'esistenza della chiesa di San Leone, su al castello, già bisognosa all'epoca di restauri, notizie che vanno ad arricchire quelle dal sottoscritto pubblicate sulla rivista URBS dell'Accademia Urbense di Ovada, n. 3-4 del Settembre-Dicembre del 1996;

- l'esistenza in condizioni di officiabilità, nel 1499, in Rivalta, della chiesa di San Michele, in località Campora, e l'esistenza della Congregazione dei Disciplinanti di San Sebastiano, notizie che vanno ad arricchire quelle pubblicate da Gian Luigi Rapetti e Federica Caviglia in *La chiesa parrocchiale di "San Michele Arcangelo" di Rivalta Bormida*, Editrice l'Ancora, Acqui Terme 1992.

Le citazioni relative alle chiese di Santa Maria di Coronata in Genova, di Santa Maria della Rocchetta di Lerma (che va ad aggiungersi a quelle contenute nel libro relativo alla storia e vita di Lerma, dalle origine alla fine del Settecento, pubblicato per la Pro Loco di Lerma nella collana dell'Accademia Urbense di Ovada nel 1995) e di Santa Maria *de Boiris* di Sezzadio, di cui è ipotizzata l'ubicazione nell'articolo pubblicato sul n° 5/1997 di Aquesana;

1523 - La chiesa di San Martino di Casaleggio si trova elencata tra quelle soggette alla Pieve di Santa Maria di Prelio, come *Ecclesia Sancti Martini foris in campis, de Caxaligio*, al governo della quale, dopo il rettore Agostino de Salis recentemente deceduto, è succeduto il prete Gio. Antonio Sermeto *de Sancto Martino de Pozevera*.

1527 - Investitura a favore di Giacomo Spinola.

1533 - Nel registro di Casaleggio, composto dal notaio Vincenzo da Brescia, podestà di Casaleggio dal 1525, alla colonna di Agaria, figlia del q. Agostino Grosso, a carte 117 si ritrova l'infrascritta proprietà:

- *aliud petium segaglie et nemus in dicto posse et loco ubi dicitur in Le Nebbie*, a cui confina da una parte Antonio Maglio, in parte ed in parte il castello di Casaleggio, dall'altro gli eredi di Antonio Raffaghello, di sopra la via, di sotto il riale, *reddit castro Casaliggij*;

- *item alia colona* di Antonio Maglio q. Francischello a carte 100;

- *item aliud petium castagneti in dicto posse et loco ubi dicitur in Lombardo*, a cui confina da una parte il castello di Casaleggio, dall'altra Pietro

²⁸. L'atto, raccolto dal notaio Obertino Raggio, figlio di Giacomo, di Montaldeo, che si trova in copia integrale autentica ed in un estratto non completo fra quelli rogati tra il 1490 ed il 1506 dal notaio Bartolomeo Ruginenti di Rivalta Bormida (Archivio di Stato di Alessandria, d'ora innanzi ASA) *Notai del Monferrato*, n. 3439), mi è stato segnalato dall'amico dr. Giovanni Reborà di Acqui, che ringrazio quindi con la massima cordialità.

Stralera, di sopra gli eredi del q. Agostino Grosso, e di sotto gli eredi del q. Guglielmino Raffaghello, del quale castagneto paga ogni anno al castello di Casaleggio per fitto un quartero di castagne bianche²⁹.

1536 - Passano da Casaleggio truppe francesi che si recano in soccorso di Torino³⁰.

1539-1548 - Una condotta del sale, esercitata da un certo Battistino Cazzulo di Castelletto d'Orba e da Gerolamo Rosso di Pegli, pratica un itinerario diretto da Pegli alle Capanne di Marcarolo e quindi a Castelletto per la via di Casaleggio.

Dal maggio 1539 al 1548 registra un consuntivo di 36.449 mine e stiaia tre di sale condotto, e rende ai Signori di Lerma un pedaggio di quattro scudi per ogni mille mine.

1545 - Andrea Doria, rispondendo ai ministri del Duca di Mantova, promette, di fronte alla recrudescenza della conflittualità sui confini del bosco di Marcarolo, che da parte genovese si farà *tutto quello che si conviene alla bona amicitia et vicinanza*.

La lettera, che riportiamo integralmente nella trascrizione di Achille Neri, non convalida affatto l'affermazione di Gio. Battista Rossi, il quale commenta in proposito "che nel 1545 lo stesso Doria compose le differenze insorte fra i sudditi della Repubblica di Genova e gli uomini di Lerma e Casaleggio":

Ill.mi et R.mi S.ri miei oss.mi

Sono stato con quelli S.ri del Governo sopra quello che le S.V. Ill. me et R.me, me scriveno circa la innovatione delli sudditi di questa Rep. ca su quello di Casareggio feudo del Monferrato, et li ho trovati in quella medesima buona volontà che sono le S.V. Ill.me et R.ma, et se havessero havuto qualche informatione delli successi di quelle bande, hariano subito eletto et mandato un Comis.o, il quale insieme con quello delle S.V. Ill.me et R.me havesse sul luogo intese et terminate amicabilmente tutte le differentie che vi sono, ma per non esserne informati, non hanno per adesso determinato altro che di mandare per la informatione et fare poi tutto quello che si conviene alla bona amicitia et vicinanza, come faranno. et quelle lo tenghino per certo per tutte le ragioni et rispetti che le S.V. Ill. me et R.me dicano in la ditta sua. Egli è ben vero che in questi apostamenti vi hanno da intervenire due gentil.mi di questa Città, cioè quelli de Lerma et di Casareggio, però dal canto loro non mancaranno di fare tutto quello

²⁹ - ASG, Archivio Segreto, fz. 47.

³⁰ - C. GUIGLIA, cit.

che si converrà et specialmente venendo in satisfazione et servitio delle S.V. Ill.me et R.me, alle quale basciando le mani prego Dio le conservi et prosperi. Di Genova alli 7 d'ottobre 1545.

Di V.S. Ill.me et R.me

Ser.re Andrea D'Oria

Metà del secolo XVI - Giacomo Spinola di Casaleggio affitta in Genova una volta da seta a Vincenzo Usodimare da Rovereto, che paga lire 30 all'anno.

1547, 11 gennaio - Martino Boffitto q. Luca di Casaleggio vende a Michele Boffitto q. Martino e a Bernardo Boffitto q. Tommasino, suo nipote, *peciam unam domi terranea, sitta in recepto dicti loci, cui coheret superius Allegrinus Boffittus, inferius iura comuni dicti loci, ab uno latere Lazza de Arecco et ab alio latere Curradinus de Branda sive suis heredibus*, per il prezzo già riscosso di scudi sei d'oro stampa d'Italia. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *in villa dicti loci vz. extra receptum et in domo castrri habitationis mei notarii, cui coheret a tribus lateribus iura comunis*. essendo presenti come testimoni Giacomo Lavagnino q. Matteo, uno dei due consoli, e Francesco Mallio q. Giovanni, ambedue di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. XXIVv. XXVr.v.)

1549 - La guerra ancora una volta torna ad affliggere vaste plaghe del Piemonte e della Lombardia. Si è riaccesa la lotta tra la Spagna e la Francia, che vorrebbe riguadagnare il terreno perduto; mentre Genova resta facilmente al riparo, l'intero Monferrato, preso in mezzo a così forti contendenti, finisce per subire le solite conseguenze che si verificano in circostanze del genere.

Fra l'altro è inevitabile che le terre d'Oltre Tanaro, presidiate dalle *celate del capitano Cucciario*, siano ripetutamente richieste da Margherita duchessa di Mantova di contribuire al loro vettovagliamento.

Una prima esazione, disposta nel 1549 per mezzo di Gio. Battista de Levo, sovrintendente su tutto l'Alto Monferrato, interessa anche Casaleggio, chiamata a versare uno scudo e mezzo al mese.

Nel 1551 si rinnovano da Casale le disposizioni in proposito, che riguardano anche Acqui e diverse località orbasche. La relativa graduatoria, certamente indicativa della rispettiva importanza economica e demografica, è la seguente:

Acqui contribuisce per "celate" 7

Capriata contribuisce per "celate" 5

Castelletto d'Orba contribuisce per "celate" 4

Lerma contribuisce per "celate" 2

Mornese contribuisce per "celate" 1 1/2

Casaleggio contribuisce per “celate” 1 1/2
 Silvano inferiore contribuisce per “celate” 1 1/2
 Silvano superiore contribuisce per “celate” 1
 Belforte contribuisce per “celate” 1

Il contributo, elevato ora a due scudi al mese per “celata”, è ulteriormente aumentato da Gio. Battista de Levo *motu proprio*. Così Belforte lo vede raddoppiare, mentre Casaleggio, Mornese e Silvano inferiore pagano il 33% in più.

1553, 18 maggio, - A decidere e definire le differenze intercorrenti tra i Polceveraschi e gli abitanti di Casaleggio viene eletto in data 15 aprile dal governo genovese il m.co Nicolò Gentile Senarega, che dovrà accordarsi con il m. Princivalle Calore, nominato dalla duchessa di Mantova, marchesa del Monferrato. Gli atti esperiti rimangono tuttavia senza esito³¹.

1553 - Gli Spinola, feudatari di Casaleggio, da tolleranti e poco interessati in materia di pedaggi, diventano assai attenti e finiscono anzi per assumere atteggiamenti di vessatoria intransigenza. Nel 1553, il sequestro di sette buoi al polceverasco Bartolo di Betia, che ha frodato il pedaggio, scatena da parte di tutta la comunità dell’alta valle ligure, abituata a spadroneggiare sull’Alpe di Marcarolo, una tale reazione che dimostra di per sé quanto veramente, nella fattispecie, i Signori di Casaleggio debbano avere esagerato. Già è in atto una forte tensione tra le opposte Comunità per lo sfruttamento del bosco, né la sentenza dell’anno precedente, in tema di confini tra Lerma e Polcevera, ha certo placato le acque.

Così il 7 settembre, ben provvisti di archibugi, armi da asta e balestre, quattrocento uomini radunati in tutta la Valpolcevera, al suono di tre tamburi militari, dilagano per il bosco di Marcarolo, se ne vengono alla cascina del Boiro, proprietà degli Spinola di Casaleggio, e, tanto per cominciare, prelevano i quattro buoi che stavano arrivando dal castello. Poi, venuti su per il Roverno, catturano in Serugia i fratelli Ambrogio e Francesco Grosso, che vorrebbero impedire il corso degli eventi.

Divisi in due colonne, una fa prigioniero un mornesino cercatore di funghi, e andando verso il molino di Mornese intreccia, uno scambio di invettive e di minacce, con Giannotto e Francesco Spinola, signori di Casaleggio, che, dall’alto del Bricco Grosso, con alcuni dei loro borghigiani, assistono impotenti.

L’altra colonna se ne ritorna per la Fossa del Cucco, cattura nei boschi altra gente di Casaleggio, di Lerma, di Montaldeo e di Mornese, che sta già

³¹ - ASG, Archivio Segreto, fz. 47.

raccogliendo le castagne, ed alle Besseghe fa un ricco bottino, predando ben 42 porci e 76 capre.

Prima ancora, al comando di due dei loro che si sono autonominati capi, i Polceveraschi passano al mulino di Casaleggio, che si trova sul Gorzente e che, locato a Battista de Arecho, è peraltro di proprietà feudale. Naturalmente lo devastano, asportando *tutta la ferramenta, rompendo la rota di esso molino, le barbarette ed tramozza et altri artefici*. Buttate via circa *stara sei di frumento a giusta misura*, portano alle *Gabanne* e poi a Genova il povero molinaro *battendolo e ligandolo*, usandogli cioè lo stesso trattamento che riservano agli altri malcapitati che catturano cammin facendo.

L'evidente sproporzione delle forze fa sì che, per fortuna, non ci scappi il morto: ma al danno e alle tribolazioni si aggiungono le minacce.

Alle Capanne di Marcarolo uno dei capi, che si fa chiamare Abate, dopo che al rullo dei tamburi è stato ripartito il ricco bottino, apostrofa i suoi prigionieri più o meno come segue: *se ve accordarete con me vi lasserò goldere le vostre castagne e vi deffenderò da ognuno che vi vorrà dar fastidio, altramente non le golderete, anzi se sarete ritrovati dentro essi castagneti vi amazeremo o vero vi metteremo in Gallera et meneremo via le donne et frutti, che così havemo ordine dalla nostra Signoria*.

Rincarando poi la dose, da buon demagogo, l'improvvisato capopopolo grida ancora più forte: *veniremo a prender quelli vostri Signori di Casaleggio sin in Castello et lo bruseremo et faremo di sorte, se havemo causa di servarsi, che in quello luoco di Casaleggio non li canterà gallo né gallina*.

Passata la notte alle Capanne, i numerosi prigionieri vengono poi condotti a Langasco e l'indomani a Rivarolo. Vengono tratti soltanto i due fratelli Ambrogio e Francesco Grosso, gli altri vengono rilasciati, ma prima, portati a Genova, a Palazzo, ricevono addirittura una minacciosa ramanzina dal doge in persona: il quale *di propria bocca disse: per questa volta vi perdoniamo ma se ci ritornerete e sarete amazzato e serà vostro danno o vero vi faremo mettere in gallera*.

Non è una minaccia da prendere a cuor leggero: tre anni di galera equivalgono ad una condanna a morte.

Tutti ascoltano in silenzio. Soltanto uno dei prigionieri, il mornesino Bertola de Arecho, fattosi coraggio, quando già *era all'uscio per uscire fora, se rivoltò e disse al prefato signor Duce et altri signori ivi astanti: Signori miei, hanno tolto a me due porche, pregovi che me le facciate restituire*.

Al quale esso illustrissimo Signore disse: vatene con Dio e non parlare più.

E così l'impavido mornesino, divenuto necessariamente prudente, si

partite senza dir altro.

Stavolta per l'accaduto il processo si apre da parte del Monferrato: tra i diversi testimoni vi è anche Vincenzo da Brescia, il quale come Podestà di Mornese può raccontare soltanto che *il signor Christoforo Doria, Giacomo suo figliolo e Lazaro Scortia hanno detto di aver veduto in Genova in prigione i due fratelli Grosso e di aver parlato con essi.*

Lo stesso Vincenzo da Brescia, come notaio, verbalizza poi diverse testimonianze, sottoscrivendosi *Vincenzo da Brixia q. Giovanni de Gavio.*

Anche Ambrogio e Francesco Grosso verranno infine rilasciati, pagando una certa somma, e *dando sicurtà* di risarcire, con gli interessi, i danni patiti dal polceverasco, frodatore del pedaggio, causa di tutto lo scompiglio.

Da una delle testimonianze rese in Montaldeo, nel corso del processo che si protrae nel 1554, risulta che i boschi di Casaleggio, Lerma e Mornese sono indivisi.

1555, 15 agosto - Bernardo Boronesio q. Pantaleone e Pietro Stralera q. Bernardo consoli di Casaleggio, nella loro qualità, a nome del consiglio e della università di detto luogo, vendono a Michele Boffitto q. Martino e a Bernardo Boffitto q. Tommasino, suo nipote, una terra castagnativa senza albergo *in loco ubi vulgariter dicitur La Chosa*, che confina di sopra con gli eredi del fu Francesco Barille, di sotto con Bastiano Servetto q. Zanetollo, da un lato e dall'altro con gli acquirenti, *franca, libera et expedita salvo ab onus avarie*, per il prezzo determinato dagli estimatori in lire sette e denari otto di monete lunga corrente *in dicto loco et Montis Ferrati*, già sborsate ai predetti consoli. La vendita è conseguente ad estimo eseguito nei confronti di Bastiano Servetto, debitore del comune per l'anno passato, ad opera di Allegrino Boffo e Prino Capellano *iurati et extimatoribus dicte comunitatis Casaliggi, in qua terra posuere et valorem et precii scupellos sex furmentorum ad rationem soldos decem singulo et pro expensis factis d. Lazari Scorza solidos novem cum dimidio, uti creditorum de dicto Bastiano Servetto qui tunc tempore erat debitore pro suis tallys a dicta universitate*, quindi in tutto lire dieci, soldi dieci e denari due.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *in villa dicti loci vz. extra receptum et in domo castris conducta per me notario, cui coheret antea et a duobus lateribus iura comunis, et bona heredibus q. Mattheo Grosso eorum domi*, essendo presenti come testimoni Baptestino Maglio q. Giovanni e Matteo Raffaghe q. Baptestino (BCB, ms. 11, c. XXVv. XXVIr.v. XXVIIr.).

1555, 18 agosto - Matteo Maglio q. Zanone di Casaleggio dichiara al notaio, che stipula a nome e per conto di Mariola figlia del q. Zanetollo

Servetto, moglie di detto Matteo, di aver ricevuto fin dall'anno 1550 dalla stessa o dal di lei fratello Bastiano scudi sei d'oro stampa d'Italia *iusti ponderis*, a complemento di lire 160 *Ianuinorum* correnti in Casaleggio per le doti e patrimonio di detta Mariola, e assegna ad essa un antefatto di scudi quattro, garantendo su di una casa sita nel ricetto, *cui coheret antea via publica seu iura comunis, retro et inferius Baptollus Malius et fratres et ab aliis lateribus iura comunis*; la qual dote è stata convenuta con atto del notaio Guerrino de Salvo di Rossiglione superiore.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *extra receptum in villa, in domo castris habitationis notarii cui coheret a tribus lateribus iura comunis, superius heredibus q. Matthei Grossi eorum domi*, essendo presenti come testimoni Baptestino Malio q. Giovanni e Bartolomeo Malio q. Bernardino, ambedue di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. XXXVIIIr.v., XXXVIIIr.).

1555, 8 settembre - Francesco Lavagnino q. Biagino di Casaleggio vende a Gio.Giacomo Lavagnino q. Matteo, di Casaleggio, suo nipote, una piccola casa, ovvero un *camerotum, cum una apotecha sub eo sita extra Receptum dicti presenti loci Casaliggij, in villa dicti loci*, confinante davanti e da un lato con la via pubblica e con la via vicinale ovvero con i diritti del comune, dietro e dall'altro lato con il venditore. Il prezzo di scudi 14 d'oro stampa d'Italia viene pagato seduta stante. Maria Agata, moglie di Francesco, presta il suo consenso, assistita da Battolla Maglio q. Bartolomeo e da Vincenzo Lavagnino q. Pietro, *proximorum vicinorum*, e in presenza di Stefano Mayalla q. Gio.Battista del luogo di Lusegno, luogotenente del pretore, *qui visis et auditis etc.*

Roga il notaio Gerolamo Frascara, *in Recepto, in domo castris habitationis mei notarii infrascripti*, confinante davanti e da due lati con la via pubblica ovvero con i diritti del comune, dietro con la casa e i beni del q. Matteo Grosso, presenti Giovanni Raffaghello q. Guliermino e Antonio Straleria q. Bernardo (BCB, ms. 11, c. LIVv-LVv.).

1557, 5 maggio - Battesto de Arecco q. Castellino di Casaleggio vende a Michele e a Bernardo Boffito q. Tommasino ovvero a detto Michele soprannominato lo Zoppo e a detto Bernardo suo nipote di San Cristoforo una terra vineata *sita super posse dicti loci Casaliggi in loco ubi vulgariter dicunt In Poverara*, che confina di sopra con il venditore, di sotto, da un lato con gli acquirenti, dall'altro lato con *Lazarus de Arecco* di Casaleggio, al prezzo, contestualmente quietanzato, di lire diciassette monete *longhe corr. in Montis Ferratis et in dicto loco Casaleggii*.

Roga il notaio Gerolamo Frascara nel ricetto di Casaleggio, davanti

alla *chiesa sive domus Desciplinantibus cui coheret a tribus lateribus iura comunis et ecclesia sive cimiterio dicti loci*, essendo presenti come testimoni Pietro Stralera q. Bernardo di Casaleggio e il maestro Gio. Pietro figlio di Martino *de Arighis de loco Comi chiapuccio* (BCB, ms. 11, c. XXIIIv. XXIVr.v.).

1558, 2 settembre - Nicolò Spinola q. Andrea viene investito dei 3/5 del feudo di Casaleggio che ha acquistato da Gio. Battista, Antonio Maria e Gio. Antonio detto Giovannetto, figli del q. Giacomo Spinola³².

1558, 19 ... - Bando e comandamento da parte del m.co signor Nicolò Spinola q. Andrea, e del m.co signor Francesco Spinola q. Iacobo, signori del presente loco di Casareggio, che non sia niuna persona de dicto e ne in esso habitato chi da questo giorno havanti osi e ne prosummi vendere niuna sciorte di beni immobili fuori del presente loco, cioè a forestieri, sotto la pena di scuti diece de applicarsi ala camera del castello per ogni vendia e per ogni instrumento che per ditte vendie si facessino fuori de questo loco senza expressa licentia, horetenus et in scriptis, de ditti Signori mag.ci, per la quale pena si procederà contra li contravenienti a la dicta proclama e senza niuno respecto seranno condanati in ditta pena la qualle si exigerà senza niuno rispetto e per tanto ognuno si guardi da la mala ventura; e se alchuno de ditto loco de ditto ordine et de dicto proclama si sentisse agravatto, debiant comparer fra sei giorni denanci a detti mag.ci signori che seranno ascoltati et admesse tutte le ragioni loro che contra il presente ordine havessero et altrimenti si tenirà per lo avvenire ditta proclama per valida, nemine contradicente etc.

Die XX dicti ut supra etc. Pauletto Grosso, nuntio ordinario de la corte e comunità del presente loco di Casareggio, refferisse a me notaio infrascritto haver nel loco solito et consueto fatta la presente ditta proclama, alta et intelligibili voce de verbo ad verbum secondo che in esa si contiene etc. et haver nel loco solito anchora affisso ala porta del Recetto in scritto la presente proclama de ordine del Sp.le Domino Hieronimo Frascharia pretore dicti loci etc. in forma etc. et a questa relatione è presente Iohanne Rafaghe q. Guigliermينو et Giorgio Lavagnino q. Iacobino, ambi del presente loco di Casaliggio, testimoni vocatis et rogatis etc.

Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, pretore di Casaleggio, visto il proclama, la relazione del nunzio, la mancanza di opposizioni, rende esecutivo ecc. Presenti Pietro Grosso q. Cassano e Gio. Giacomo Lavagnino q. Matteo (BCB, ms. 11, c. XLIIIv-XLVv.).

³² - AST, I Sez, *Monferrato Feudi*, mazzo 23.

1558, 11 settembre - Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio si dichiara debitore di Firina, vedova del q. Alessandrino Quarlerio, di scudi due e mezzo d'oro stampa d'Italia a saldo dei conti fatti davanti al m.co Francesco Spinola q. Giacomo, uno dei condomini di Casaleggio e davanti al notaio rogante, promettendo di pagare a San Martino alla predetta Firina o a Simonino Odicino q. Giovanni, suo procuratore. Francesco Spinola garantisce per Gregorio Grosso.

Roga il notaio Gerolamo Frascara *in plateo* di Casaleggio, davanti alla casa di Battollo Maglio e fratelli, essendo presenti come testimoni Francesco Lavagnino q. Bartolomeo di Casaleggio, abitante in Lerma, e Martino Boffito q. Luco di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. IIv. IIIr.).

1559, 4 febbraio - Migono Stralera q. Guliermino di Casaleggio riconosce di essere debitore del maestro Lazarino molinario di Lerma per lire XXVIII di moneta lunga corrente in Casaleggio, come risulta da atto del notaio Francesco Rainaldi di Lerma. Il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, abitante in San Cristoforo, roga in Casaleggio, fuori del ricetto, nella piazza davanti alla casa del maestro Giacomo de Ferreria q. maestro Mediolano, essendo presenti come testimoni Battista Servetto q. Pelegro e Pietro Grosso, entrambi di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. Ir.v.).

1559, 30 aprile - Agostino Scotto q. Benedetto di San Cristoforo, abitante in Lerma, conviene di pagare a San Martino al nobile Matteo Carrosio q. Lorenzo di Voltaggio lire 46 e soldi 6 di moneta di Genova mutuategli *gratia et amore et sine lucro*. Roga il notaio Gerolamo Frascara in Casaleggio, fuori del ricetto, nel luogo detto *Lo Boiro ad capsinam et ante domo dicta capsina que est de magnificus dominus Nicolaus Spinula q. Andree, unus ex condominiumis dicti loci*, essendo presenti come testimoni Antonio Stralera q. Bernardo e Gio. Antonio Grosso q. Paoletto, entrambi di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. XXIv., XXIIr.).

1559, 26 giugno - Il m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, riconoscente nei confronti del n. d. Stefano de Mayalla, figlio del n. d. Gio. Battista del luogo di Lusegno, *per varia et diversa obsequia servitia et beneficia, presertim in servitudine per multis annis fideliter et dilligenter facta*, gli dona una casa col suo sedime sita nel ricetto di Casaleggio, confinante da tre lati con i diritti del comune di Casaleggio e dall'altro lato con gli eredi del q. Bartolomeo Maglio; ed inoltre una terra arativa, zerbiva, fillaneata e lavorativa con diversi alberi fruttiferi e infruttiferi, domestici e selvatici, sita in Casaleggio, nel luogo dove si dice in Serruggia, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto

con il riale *dum aqua vocata ut supra la Serruggia*, da un lato verso oriente con Iacobo de Arecco q. Zanone di Casaleggio e con gli eredi del q. Bertolla de Arecco, dall'altro lato in parte con i diritti del castro di Casaleggio. *Quibus omnibus et singulis sic ut supra peractis, tanquam rite et recte, gestis et factis spectabili domino Nicolosius de Costa q.d. Bartholomei de loco Gavi pretor presenti loci Casaliggij et iudicis visis et auditis ac intellectis omnibus et singulis supradictis etc. et sedens pro tribunali super quodam cathedra wet quem locum sibi pro idoneo iuridico et competenti ad hunc actum elligit et deputavit etc. et causa prius cognita et discussa officio magistratus, suam, comunis dicti loci Casaliggij auctoritatem interposuit et interponit pariter et decretum, laudans, statuens et decernens premissa omnia obtinere debere perpetuam roboris firmitatem. Actum in castro Casaliggij, vz. in salam magnam blancam magnificus dominus Franciscus Spinola quondam m. d. Iacobi, unus ex cumdominis ecc.*, essendo presenti come testimoni Battista Jusiuranus q. Antonio, Battolo Malio q. Bartolomeo e Pietro Grosso q. Cassano, tutti di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. LIr.-LIIv.).

1559 - Solo con la pace che interviene finalmente a Cateau Cambrésis tra i re di Spagna e di Francia - e che conferisce all'Europa un assetto destinato a durare molto a lungo - tutto il territorio monferrino, già sottratto con la forza delle armi ai Gonzaga, viene loro restituito.

1559, 30 dicembre, - Cristoforo Doria, signore di Mornese, costituisce la dote ad una delle sue cinque figlie, che è ormai in età da marito.

A quel tempo, in Genova, le doti delle giovani patrizie che convolavano a nozze, si contavano a migliaia di scudi, ed anzi, in molti casi, la misura della dote superava i diecimila ed i ventimila scudi.

Quella invece che Cristoforo Doria intende assegnare alla figlia - siccome non si è ancora *scoperta la parentela*, ne tace il nome - risulta di soli 200 scudi, una cifra, come già detto, relativamente modesta.

Il relativo contante viene messo a disposizione da Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini di Casaleggio, contro cessione di un censo annuo e reddito di undici mine di frumento *buono, secco, pulito e mercantile* secondo la misura locale, con garanzia sopra tutti i possedimenti *campivis, vineatis et prativis* situati nella giurisdizione di Mornese e appartenenti a Cristoforo Doria. Col toponimo "Valle degli Zembi" viene individuato solo l'appezzamento migliore che, circa un secolo dopo, assumerà la denominazione di "Fornace".

Tutte le rendite, le decime, le entrate e persino i diritti feudali vengono compresi nella garanzia, con rinuncia di Isabella Cicala, figlia del q. Ugo e moglie di Cristoforo Doria, ai diritti che per la sua dote ad essa spettano

sui beni del marito.

L'atto è stipulato in Genova, nell'abitazione del notaio Franco Tubino, in contrada della Spadaria Vecchia: qui il 10 gennaio successivo, Nicolò Spinola effettua a mani di Cristoforo Doria il materiale versamento dei 200 scudi d'oro.

Ancora a Genova, avvalendosi di una specifica disposizione del contratto, Giacomo Doria, agendo per conto di suo padre Cristoforo, riscatta l'11 settembre 1562 - dopo che ne sono state pagate due annualità - il censo che risultava assai oneroso.

1560, 30 gennaio - Nicolò Spinola q. Andrea rinnova il giuramento di fedeltà ai Gonzaga, revocando quelli fatti ad altri per *vim et metum poenae corporalis et confiscatione bonorum*³³ durante il lungo periodo di guerra tra Francia e Spagna.

1561 - Investitura a favore di Francesco Spinola.

1562, 14 gennaio - Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio vende a Battollo Malio q. Bartolomeo e fratelli una terra lavorativa e filaneata sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Valle, confinante di sopra con Biasino Grosso, di sotto e dai due lati con Bernardo Moronesio, per il prezzo di scudi nove, stampa d'Italia, in ragione di lire tre e soldi sedici per ciascuno scudo, che viene contestualmente pagato. Alla vendita acconsente Mighina, figlia del q. Demerghino Jusiurano e moglie di detto Gregorio, assistita da suo fratello Silvestro e da Battista Jusiurano q. Antonio, essendo presente lo spettabile Stefano Mayalla, luogotenente del m.co Giacomo Reinaldo di Ovada, pretore e giudicante di Casaleggio.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, nella casa di Bianchina Raffaghello, alla quale confinano da tre lati i diritti del comune e dall'altro lato Giovanni Raffaghello, essendo presenti come testimoni Lucco di Arecco q. Zanone e Gio.Maria Bissia q. Ansaldo, ambedue di Casaleggio (BCB, ms. BS11, c. LXIIr.-LXIIIv.).

1562, 10 aprile - Gio.Maria Servetto q. Gregorio di Casaleggio si riconosce debitore del m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, di scudi dieci in ragione di lire tre e soldi sedici l'uno, avendo ricevuto un mutuo *gratis, grazia et amore*, da rimborsare entro la fine dell'anno. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *videlicet in castro dicti loci, in curtiglio apud cisterna*, essendo presenti come testimoni Pasquarino Montalcino figlio di Bernardo di Sturla, e Gio. Giacomo Lavagnino q. Matteo di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. Lv.).

1562, 14 aprile - Biagino e Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio vendono al m.co Nicolò Spinola q. Andrea una terra arativa, lavorativa,

prativa, filaneata e vineata, con diversi alberi fruttiferi domestici e selvatici, sita in Casaleggio loco *ubi vulgariter dicunt in la Moglia*, che confina disopra con Bernardo Bornesio, di sotto per un lato con la via pubblica e con l'altro lato con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero di Lerma ed altri *de dicto loco*. Il prezzo di scudi dodici d'oro stampa d'Italia e soldi venti Ianuinorum è già stato riscosso il 10 aprile c.m. come da strumento notarile rogato dallo stesso notaio. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *in Recepto, in via publica, ante ecclesia dicti loci*, essendo presenti come testimoni Bernardo Boffito q. Tomismo e Francesco Boffito q. Antonio, ambedue di Casaleggio.

a c. XLVv segue l'atto mediante il quale Stefanina, figlia del q. Bernardo Maglio di Casaleggio, moglie di Biagino Grosso, esprime il suo consenso, assistita da Francesco Maglio q. Giovanni e Battollo Maglio q. Bartolomeo, suoi parenti più prossimi, alla presenza di Stefano Mayella q. Gio. Battista, castellano luogotenente di Giacomo Reinaldi di Ovada pretore di Casaleggio. Gregorio Grosso q. Bernardino si riconosce debitore di scudi d'oro in oro a suo fratello Biagino, come da atto rogato dal notaio Frascara poco prima, e assicura detta Stefanina, moglie di detto Biagino, sopra un pezzo di terra arativa, lavorativa e filaneata in Casaleggio *loco u.d. in La Valle*, confinante da capo e da un lato con Bernardo Bornese, di sotto con la via vicinale e finché non adempirà pagherà la metà del fitto che suo fratello paga per una terra che conducono assieme alla Mogliazza. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *in Recepto, in via publica, ante domus Petri Grossi*, essendo presenti come testimoni il predetto Pietro Grosso q. Casano e Gio. Maria Bissia q. Ansado, ambedue di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. XLIr.-XLIIV).

1562, 14 aprile - Il m.co Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei signori di Casaleggio, affitta per anni cinque a Biasino e Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio, una terra arativa, filaneata e vineata con diversi alberi, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Mogliassa, confinante di sopra con Bernardo Bornese, di sotto e da un lato con la via pubblica e dall'altro con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero e altri di Lerma. Viene pattuito un canone annuo di stera due di grano, bono e recipiente e barille doe di vino. Il grano dovrà essere consegnato in agosto e condotto in castello dall'affittuario a sue fatiche e spese e a questa misura ed analogamente si farà per il vino alle vendemmie.

La terra oggetto dell'affitto è la medesima venduta *paulo ante* al m.co

³³- con la violenza e per il timore di pene corporali e di confisca dei beni.

Nicolò Spinola dai detti fratelli Grosso, ai quali, quando a loro piacerà, viene promessa la retrovendita.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, nella sala del mag.co Francesco Spinola, essendo presenti come testimoni Gasparo Pellegrino del luogo del Marro della Riviera di Ponente e Meghino Raffaghè q. Battistino di Casaleggio (BCB, ms. BS11, c. LXIv. LXIIr.).

1562, 15 aprile - Benedettina figlia del q. Giacomo Ratto di San Martino di Paravanico, villa di Polcevera, moglie di Battista Rasore q. Demerghino di detto luogo, nomina suo procuratore il m.co Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini di Casaleggio, a ricuperare quanto le spetta sull'eredità di suo padre contro Michele Ratto e Chirighino e Botto suoi *barbi*, essendo presente suo marito e Bernardo Boffito q. Tommasino e Martino Boffito q. Luca di Casaleggio, eletti come *proximorum vicinorum* in carenza di *propinquorum*. Presente Giacomo Reynaldo pretore e giudicante di Casaleggio, *sedens etc. que causa cognita auctoritatem magnificorum dominorum et comunis dicti loci Casaliggii interposuit et interponit pariter et decretum, laudans, statuens etc.*

Roga il notaio Gerolamo Frascara *in villa Casalegii extra receptum, in platea ante domus Baptolli Magli et fratres, super apotheca dicte domi*, essendo presenti come testimoni Francesco Malio q. Giovanni e il predetto Battollo Malio q. Bartolomeo (BCB, ms. 11, c. XXXVIIIv., XLr.v., XLIr.).

Nicolò di Andora q. Raffaele, genovese del luogo di Bisagno, si dichiara debitore del m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, di scudi trenta d'oro stampa d'Italia, quale prezzo di un mulo di pelo color castagno rosso con i suoi fornimenti, di cui il venditore si riserva il dominio, avendo il compratore promesso di pagare in tre rate, entro un anno e mezzo, e cioè entro sei mesi il 1° novembre, il 1° marzo e il 1° novembre 1563, promettendo anche che suo fratello Vincenzo ratificherà il presente atto fatto in presenza e con il consenso di Mineta figlia del fu Giovanni del luogo di Varzi, moglie di detto Nicolosio, e con il consenso di Giorgio Lavagnino q. Giacobino e di Ambrogio Grosso q. Bernardino *proximorum vicinorum* della stessa Minetta, la quale non ha parenti in Casaleggio (BCB, ms. 11, c. c. XLIIv., XLIIIr.).

L'atto è interrotto e seguita a c. XLVIIIv. con la presenza di Stefano Mayella figlio di Gio. Battista, castellano e luogotenente dello spettabile Giacomo Reinaldi del luogo di Ovada, pretore e giudicante di Casaleggio, il quale avendo preso cognizione interpone l'autorità dei consignori, la propria e quella del comune. L'atto viene poi sostanzialmente ripetuto a c. XLVIIIv Lr

1562, 16 aprile - Presenti Pasquarino Montalcino q. Bernardo del luogo di Sturla e Nicolosio (o Nicolò) de Andola q. Raffaele, genovese del luogo di Bisagno, testi.

Dato atto che il m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, e il m.co Francesco Spinola q. Iacobo, signori di Casaleggio, *d'accordo di rivedere alla campagna tanto tutte le terre non misurate e ne partite li anni prossimi passati cioè li boschi da questo luogo verso Mornese e Lerma, dove si dice in campagna, tutti gli zerbi e boschi domestici e silvatici*, per tale revisione ed estimazione hanno eletto Bernardo Bornese q. Pantaleone e Martino Maglio q. Bernardo di Casaleggio, ai quali per aiuto e aggiunti hanno nominato Martino Boffito q. Luca e Francesco Boffi q. Antonio, i suddetti *deputati*, concordemente, in presenza dei loro *agionti* riferiscono al notaio rogante l'elenco dei terreni presi in considerazione e le rispettive valutazioni in scudi d'oro della stampa d'Italia, come segue:

1. un pezzo di terra castagnativo e alquanto boschivo, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice alla Sciorba e alla Casina Nova del mag.co Francesco Spinola, la qual terra e bosco si dicono Alli Marroni perché la maggior parte di detti alberi sono marroni, e confinano in cima con la via pubblica che da Casaleggio va a Voltaggio, in fondo di sotto in parte con Francesco Boffi e in parte con il m.co Nicolò Spinola, da una parte verso levante con le ragioni del castello per mezzo di certa terra che è zerbiva, contigua alla Cassina Nova del m.co Francesco Spinola, e che *tiene de la lavorativa la quale ha fatto deserbare il detto Francesco*, e dall'altra parte Licchino Boffito, stimata in scudi otto;

2. un altro pezzo di terra zerbiva e lavorativa in detto luogo de La Sorba, che confina da capo c.s. e di sotto con il m.co Francesco Spinola, da una parte verso levante con Francesco Grosso e dall'altra con la sopradetta terra detta Alli Marroni, stimata scudi cinque;

3. un altro pezzo di terra castagnativa e boschiva, sita in parte nel territorio di Casaleggio e nel luogo dove si dice in Pregonella, confinante da capo con la costa, di sotto con Stefanino Boffito, da una parte con la chiesa di Casaleggio, e dall'altra con Ambrogio Grosso, stimata scudi quindici;

4. un altro pezzo di terra castagnativo in parte ed in parte boschivo, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Camprezzo, confinante di sopra con la costa, di sotto con il mag.co Francesco Spinola, da un lato verso levante con Zanetto Chiodo di Mornese e dall'altro con Zorsino Scorza in parte e in parte con Antonio Rosso, stimata scudi diciotto;

5. un altro pezzo di terra similmente castagnativo, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Camprezzo, l'ultimo pezzo, confinante

di sopra con la predetta costa e la via pubblica, di sotto con un riale, da un lato con Giorgio di Arecco e dall'altro con Maxino Gastaldo, ambedue di Mornese, stimata scudi diciotto;

6. un altro pezzo di terra zerbiva sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in *Camprezzo la Baratata* il mag.co Francesco Spinola, confinante di sopra con la costa o sia con il m.co Cristoforo Doria signore di Mornese, di sotto con il detto mag.co Francesco Spinola, da un lato con Lucco Macagno e dall'altro con Antonino Rosso, stimata scudi quattro;

7. un altro pezzo di terra piccolo boschivo salvatico, qual similmente è sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice alla bocca di *Camprezzo*, confinante di sopra con mr. Nicolò il Greco di Mornese, di sotto con il mag.co Francesco Spinola, con un suo campetto vicino alla fontana del Boio, da un lato e dall'altro con diversi uomini di Mornese, stimata uno scudo;

8. un altro pezzo di terra zerbiva e boschiva sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice alla *Casazzia*, in circa sopra la Cassina grande del predetto mag.co Francesco Spinola, confinante di sopra con Silvestro Iusjurano in parte e con altri, e da tutte le altre parti con il predetto mag.co Francesco Spinola, stimata scudi sei;

9. un altro pezzo di terra similmente zerbiva, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice *Al Saleggio*, confinante di sopra con la costa, di sotto con detto mag.co Francesco Spinola, da un lato con Martino Rove e dall'altro con il predetto mag.co Francesco Spinola, stimata scudi quattro;

10. un altro pezzo di terra boschiva sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in *Linaro*, propinqua alla cassina del m.co Nicolò Spinola, confinante di sopra con la costa, di sotto con il m.co Nicolò Spinola, da un lato con Pietro Stralera, e dall'altro con gli eredi di Demerghino de Alfero del luogo di Lerma, stimata scudi dieci;

11. un altro pezzo di terra boschivo salvatico, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in *Linaro*, propinquo alla detta Cassina Nova del predetto m.co Nicolò Spinola, con il quale confina da tre bande, e da l'altra banda il m.co Cristoforo Doria signore di Mornese, stimata scudi tredici;

12. un altro pezzo di terra pur boschiva, salvatico, con due boschetti, l'uno propinquo all'altro, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in cima di *Linaro*, confinante di sopra con la costa, di sotto con il m.co Nicolò Spinola in parte e in parte con Pietro Stralera, da un lato con la via pubblica e dall'altro in parte con detto Pietro Stralera, stimata scudi due;

13. un altro pezzo di terra zerbiva, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in mezzo al *Linaro*, confinante di sopra con la costa, di

sotto con il m.co Nicolò Spinola, da un lato con il mag.co Francesco Spinola e dall'altro con Gregorio Lavagnino, stimata scudi due;

14. un altro pezzo di terra boschiva in parte e in parte zerbiva, sito nel presente territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice *in Casareggio me-demo*, confinante di sopra con la costa, di sotto in parte con il m.co Nicolò Spinola e con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero di Lerma, da un lato e dall'altre bande con gli eredi di Battistino Bornese, stimata scudi diciotto;

15. un altro pezzo di terra boschiva selvatico, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice *In Cordone*, confinante di sopra con Pietro Grosso in parte, di sotto con la via e così anche da una banda, e dall'altra con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero di Lerma e per essi con la Rissa loro madre, stimata scudi dodici;

16. un altro pezzo di terra con diversi pezzi di terra simultenenti, qui tutti insieme annotati, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice *al Forestro*, vicino alla Fornace dei coppi e mattoni del Castello e sotto il detto bosco di Cordone, confinante di sopra con Giovanni Grosso il nunzio e con gli eredi del predetto Alessandrino Quarlero, di sotto con la via pubblica, da un lato con gli eredi del q. Antonino Branda e dall'altro con la via e il detto bosco di Cordone, stimata scudi sei;

(per gli ultimi due appezzamenti è assente Martino Boffito, in suo luogo interviene Nicolosio de Andora).

eadem ut supra ala sera.

Francesco e Nicolò Spinola di comune accordo si dividono i suddetti sedici appezzamenti.

A Francesco vanno:

li marroni boschi alla Scorba, del valore di scudi 8
 li zerbi in ditto loco della Sciorba, del valore di scudi 5
 lo castagneto di Camprezzo penultimo, del valore di scudi 18
 lo zerbo di Camprezzo baratato, del valore di scudi 4
 lo boschetto sopra la fontana, del valore di scudi 1
 li zerbi sopra la cassina del s.or Francesco, del valore di scudi 6
 li zerbi in lo Saleggio, del valore di scudi 4
 lo bosco di Cordone, del valore di scudi 12
 per un valore totale di scudi 58.

A Nicolò vanno:

il castagneto di val di Pregella apresso li maroni, del valore di scudi 15
 lo castagneto in cima di Camprezzo, del valore di scudi 18
 lo boschetto in Linaro, del valore di scudi 10

lo boschetto sopra la cassina, del valore di scudi 13
 li doi boschetti e zerbi in cima di Linaro, del valore di scudi 2
 lo zerbetto in mezzo di Linaro, del valore di scudi 2
 lo bosco in Casaregio, del valore di scudi 18
 li zerbi al Forestro, del valore di scudi 6
 per un valore totale di scudi 84

Risultano già in più pervenuti *alla mano* di Nicolò le terre e gli zerbi che erano del q. Bastiano Servetto, stimati scudi dieci

Quindi Nicolò resta debitore di scudi 13 (la metà di 84-58) più 5 (la metà dei beni del q. Servetto)

Roga il notaio Gerolamo Frascara *omnia supradicta in castro dicti presentis loci Casaligij vz. in sala Rubra dicti m.co d. Nicolò Spinola* (BCB, ms. 11, c.LVv.-LXv.).

1562, 28 aprile - Nicolò di Andora q. Raffaele, genovese, si confessa debitore del m.co Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, di scudi dieci d'oro stampa d'Italia, avuti a titolo di mutuo *gratis, grazia et amore*, con il consenso di Minetta figlia del fu Giovanni del luogo di Varzi, moglie di detto Nicolò, e con il consenso di Giorgio Lavagnino q. Giacobino e di Ambrogio Grosso q. Bernardino *proximorum viciniorum* della stessa Minetta, la quale non ha parenti in Casaleggio, e con la presenza di Stefano Mayella figlio di Gio. Battista, castellano e luogotenente dello spettabile Giacomo Reinaldi del luogo di Ovada, pretore e giudicente di Casaleggio, il quale avendo preso cognizione interpone l'autorità dei consignor, la propria e quella del comune.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *extra Receptum, in via publica, ante domus Io. Iacobi Lavagnini q. Matthei et super apotece Io. Marie Servetus q. Gregorius*, essendo presenti come testimoni Pietro Grosso q. Casano e Bartolomeo Raffaghe figlio di Giovanni, ambedue di Casaleggio (BCB, ms. 11, c. XLIIIv.-XLIIIv.).

1562, 17 aprile - Bando e comandamento dei m.ci Nicolò e Francesco Spinola, signori di Casaleggio, recante la proibizione di vendere senza espressa licenza a forestieri immobili situati in giurisdizione di Casaleggio, registrati nel Registro, nonché l'ordine di denunziare, entro il prossimo maggio, ai suddetti signori ovvero al loro podestà o al castellano i boschi, le possessioni, le vigne, gli zerbi, gli orti e le case, siti nella predetta giurisdizione e spettanti al castello, tenuti in affitto o in qualsivoglia altro modo.

Viene inoltre prescritto, sotto pena di scudi due per ogni volta si contravenisse, che qualsiasi contratto debba esser fatto davanti al podestà di Casaleggio o davanti a quello scrivano che lor signorie o il loro castellano

daranno per fidato, la qual pena sarà devoluta alla *reffacione* della venerabile *ecclesia* del luogo. A coloro che si sentissero aggravati dal presente proclama vengono assegnati dieci giorni per comparire davanti ai predetti magnifici Signori, che ascolteranno le loro ragioni. A chi la volesse avere si offre gratis copia del proclama, che starà affisso nel solito luogo (BCB ms. BS11, c. LXv., LXIr.)

1562, 4 luglio - Francesco Boffito q. Antonio di Casaleggio vende ad Ambrogio Grosso q. Bernardino una terra zerbiva, campiva e lavorativa sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In val de Preghella, confinante di sopra con Allegrino Boffito, di sotto in parte con i diritti della venerabile chiesa di San Martino, parrocchia di Casaleggio, e in parte con Bernardo Moronesio, da un lato con Francesco Grosso e dall'altro con l'acquirente, per il prezzo di scudi sette e mezzo d'oro, stampa d'Italia, contestualmente pagato. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, nella bottega del fabbro ferraio infrascritto, essendo presenti come testimoni il mag.co Francesco Spinola q. Iacobo e il maestro Francesco de Borna, figlio di Pietro (BCB, ms. BS11, c. LXXIr.-LXXIIr.).

1562, 3 agosto - Sentino Maglio q. Bartolomeo e Bernardo Bornese q. Paolino addivengono ad una permuta, mediante la quale il Maglio cede una terra arativa, vignata e filaneata sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Valle, confinante di sopra e da un lato con detto Maglio e fratelli, di sotto con gli eredi del q. Battistino Bornese, e dall'altro lato con il detto Bernardo e fratelli. Il Bornese per contro cede un pezzo di terra arativa e filaneata, sita come sopra e confinante in capo con detto Sentino e fratello, di sotto e da un lato con gli eredi di Battistino Bornese e dall'altro lato con il detto Bernardo, il quale versa a conguaglio scudi tre d'oro d'Italia, promettendo di pagare alla festa di San Martino uno scudo a saldo di altro debito. Battollo e Giacomo, fratelli di Sentino, ratificano l'atto che viene rogato dal notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, fuori del Ricetto, nella piazza sopra la bottega del m.co Antonio Maria Spinola q. Giacomo, condotta da Gio.Maria Servetto q. Gregorio di Casaleggio, essendo presenti come testimoni Giovanni Raffaghello q. Guglielmino e Ambrogio Grosso q. Bernardino, ambedue di Casaleggio (BCB, ms.BS11, c. LXXVIIr.v.).

1562, 3 novembre - Al nobile mr. Stefano Mayalla, figlio del nobile mr. Gio.Battista, del luogo di Luzegno, agente del m.co Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei signori di Casaleggio, Battista Servetto q. Pelegro confessa di essere debitore di detto Nicolò di scudi dieci d'oro d'Italia, a saldo dell'ultima rata di un mulo vendutogli dal predetto agente, consegnando

come pegno per i prossimi quattro anni, termine entro il quale dovrà pagare, un suo campo sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Bovareccia, confinante di sopra con la via vicinale, di sotto con il riale, da un lato con Lichino Boffito e dall'altro con detto m.co Nicolò. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio. Sono presenti come testimoni il m.co Oberto della Massara q. Agostino del Casale della Nocetta e Giovanni Bissia q. Ansaldo di Casaleggio (BCB, ms. BS11, c. LXXIXv., LXXXr.).

s.d. - *exemplum* a rogito del notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio - Testamento di Biasino Boffito di Casaleggio, il quale vuole essere seppellito nel cimitero della chiesa di San Martino di Casaleggio, alla quale chiesa lega *una tantum* un brandono di cera da due libbre, lega inoltre *domui Disciplinatorum* lire tre di moneta *dicti loci* e all'Ospedale di Pammatone soldi cinque di moneta c.s.. Lascia ogni altro suo bene in usufrutto a Bianca, sua moglie, *donec dum vixerit et stando in habito viduali* (BCB, ms. BS11, c. LXXXVIIIr.v.).

1562, 2 dicembre - Nicolò Spinola q. Andrea, condomino di Casaleggio, acquista da Domenichina, figlia del fu Joannetto Amigheto *de Spessa de Palodio et uxor q. Pauleti Grossi de loco Casalegii* e da suo figlio Giovanni, che agisce anche per conto del fratello Giovanni Antonio, una terra campiva e prativa, sita *in loco Casalegii, in loco nominato in la valle di Pregella*, alla quale confinano, da una parte la terra di Francesco Grosso e dall'altra la terra di Battista Borneto. Detta terra fu obbligata dal predetto Giovanni Antonio ad Antonio de Rubeis de Maronixio, *straponterio*, per scudi due. Con stima fatta da Bernardo Bornexio e da Ambrogio Grosso, il prezzo viene stabilito in scudi sei, d'oro in oro *Ittalie*, dei quali quattro vengono riscossi e quietanzati dai venditori e due incamerati dallo *strapontero* di Mornese.

L'atto viene rogato in Genova, *in contracta Sancti Syri in camera caminate*, nella casa dove abita Nicolò Spinola. Uno dei due testimoni è Andrea Spinola q. Quilico. Il 17 dicembre successivo Giovanni Antonio Grosso ratifica la vendita *in sala palacii Communis* (ASG, notaio Stefano Tubino, n.g. 2435).

1566, 30 maggio - Per addivenire ad una composizione dell'annosa vertenza di confine che riguarda Tagliolo e le Comunità genovesi della Val Polcevera, per cui, in anni passati, sono intervenuti inutilmente i delegati della Repubblica di Genova e dello Stato di Milano, i Tagliolesi eleggono a rappresentarli Giovanni Matia e Beltramino Roveta mentre i Polceveraschi nominano Francesco de Ghersio di Simone. Escludendo le proprietà private costituite da castagneti domestici, si conviene di riconoscere come spettante ai Polceveraschi il territorio *deversus Tayolum a cruceta que vocatur*

Banni seu delle Taxere et que cruceta est in via que est super costeriam in quodam planulo plano et qua via itur a Tayolo ad Cabannas ... eundo ad culmen Banni et ad planum que vocatur della Bosola et al Fò del Becco et Montebelli et Montem Bovis et planum Cerexole et comprehenso usque ad Cabannas et redeundo denuo ad dictam crucetam recta descendendum usque in flumen Poete.

Per contro il territorio *a dicta cruceta Banni et flumine Poeta recta ut supra descendendo deversus Tayolum ... et sic usque ad calunarias Tayioli* spetta agli uomini e alla comunità di Tagliolo.

I Polceveraschi potranno imporre sui terreni loro assegnati collette, distagli ed altri oneri anche sulle proprietà ivi esistenti di gente di Rossiglione, Casaleggio, Lerma e Mornese. L'accordo, che dovrà venir approvato in sede superiore, viene rogato dal notaio Gio. Francesco Morinello in Genova, nello studio di Francesco Cattaneo, essendo presenti come testimoni il nobile Agostino de Fornari q. Vincenzo, Io. Battista de Procurantibus, il notaio Pelegro Pallavicino Rocca q. Luciano e Gerolamo de Marini di Battista³⁴.

1568, 29 agosto - Scompare tragicamente Giacomo Doria, fratello di Ugo, Signore di Mornese, ucciso in una imboscata sulla strada che da Mornese conduce a Voltaggio.

In località Fontanelle, superato il monte Brisco, poco prima del Monte Lanzone, Giacomo Doria viene aggredito da tre masnadiere armati con archibugi da ruota.

Trafitto da un primo sparo che gli arriva a bruciapelo da dietro un cespuglio, Giacomo tenta invano di dar volta al suo cavallo. Poi, colpito da altre due archibugiate, viene finito con sedici o diciassette pugnate. Anche il suo cavallo rimane ferito e dovrà poi essere abbattuto.

Bonifacio, il servitore che lo accompagnava cavalcando subito dietro di lui, viene costretto a stendersi per terra. Non riconosce alcuno degli aggressori, *che avevano immascherato il volto*, anche perché è forestiero, un parmigiano, da poco assunto in servizio.

Forse è per questo che la scampa.

I malviventi intanto, vuotate le tasche dei calzoni del morto, si allontanano con il suo cappello e con la borsa, nella quale, prima di partire da Mornese per Genova, Giacomo aveva riposto il danaro.

A Bonifacio non resta che fare dietro-front per tornare in paese a dare la triste notizia, tenendo in groppa un'altra valigia, dentro la quale erano le vesti e gli *utensili che sogliono far portare gentiluomini quando cavalcano*.

Ugo Doria non è in Mornese: si trova infatti nel vicino castello di Casaleggio in compagnia di Francesco e Gianotto Spinola, signori di quel

luogo, di un certo *maestro Gio. Battista Franciscano Theologo*, e di Domenico Centurione.

Da Mornese gli porta *la mala nova* un certo Gianetto Ferraro, suo suddito: fatto calare il ponte del ricetto, Ugo ed suoi amici si dirigono immediatamente verso Voltaggio, e subito incontrano un certo Martino Campora, bandito Polceverasco, *qual era in esso luoco sino il giorno inanti et alogiato all' Hosteria di Casaleggio*.

Giunti sul luogo del delitto, a circa due miglia e mezzo da Mornese, vengono accolti dal prete di quel borgo, arrivato poco prima, che ha trovato Giacomo ormai cadavere ma *ancora quasi caldo*.

Mentre in paese viene suonata la campana a martello, gli uomini vanno *fuori con arme* per i boschi alla ricerca di *alcuno sospetto di tal fatto*. Frattanto il corpo del defunto viene trasportato a Mornese, dove l'anziano podestà Vincenzo da Brescia - che come sappiamo è da circa quarant' anni al servizio dei Doria - gli fa fare la cassa.

Giacomo Doria viene poi inumato nella Chiesa Parrocchiale di S. Silvestro, quella campestre, dove sono sepolti i suoi antenati.

Vengono fatte delle gride in paese *con promessa sin di cento scudi di premio* a chi avesse rivelato il nome dei malfattori. Ugo Doria ne scrive in proposito, promettendo *di tener segreto li denunciatori*, anche ai podestà di Voltaggio e di Parodi: questo ultimo, dato che il fatto è avvenuto nella sua giurisdizione, è accorso immediatamente sul posto, ma ha trovato che il cadavere era già stato rimosso e portato a Mornese. Nello scrivere a Genova lo stesso 29 agosto 1568 ad un' hora di notte, precisa che l'uccisione di Giacomo Doria è avvenuta verso mezzogiorno *per quanto si dice da banditi, ma particolarmente non si nomina persona*, e conclude: *usarò la possibil dilligentia per mettere in chiaro i malfattori, per far contra di essi quel tanto serà di giustizia, et subito ne darò reguaglio*.

Una promessa che non avrà seguito.

La gente mormora: Ugo Doria è solito dar ricetto ai banditi, nè più nè meno di come faceva suo padre, il quale si era guadagnato in proposito le profetiche minacce dei governanti genovesi. Un po' per amore e un po' per forza egli è solito, quando si tratta di banditi, *di accarezzar ciascheduno*. Nei giorni precedenti se ne sono visti alcuni che, pur passando la maggior parte del loro tempo a Lerma e a Casaleggio, *conversavano un puoco ma non troppo* anche a Mornese.

Ma un altro evento - ancor più tragico e drammatico - viene a scuotere

³⁴ - ASG, Liber V Iurium, c. 2.

appena due anni dopo, nel 1570, la vita del paese ed, in un certo senso, a fare almeno in parte giustizia.

Tutto nasce da una futile lite tra le due *parentele* dominanti in paese: i Ferrettino, che costituivano a quel tempo, con un nucleo di oltre quaranta persone, la consorzeria familiare più importante, ed i Pestarino, poco meno numerosi.

Uno di questi ultimi, un certo Paoletto, sposato di recente, viene ferito con conseguenze che sono malauguratamente letali.

La morale di quei tempi reclama una vendetta: i Ferrettino direttamente responsabili di quella morte riparano a Casaleggio, sottraendosi alla giurisdizione del Podestà di Mornese, quel Vincenzo da Brescia a noi ben noto, ormai settantaseienne, che tuttavia vorrebbe pacificare le opposte fazioni.

Ma Ugo Doria, giovane ed impulsivo - appena rientrato a Genova alla fine di aprile, dopo aver partecipato in Roma ai funerali del cardinale Gio. Battista Cicala - risapute le notizie, viene a Mornese e pretende che la giustizia abbia il suo corso.

Per catturare i fuggiaschi pensa bene di arruolare nel genovesato dieci o dodici banditi.

Naturalmente i Ferrettino, quando vedono un siffatto schieramento, non si fidano più a rientrare in paese per far pace, come loro reiteratamente propone Vincenzo da Brescia.

La quale pace viene comunque di fatto conseguita perché le due parentele, visto l'atteggiamento del feudatario e le prepotenze dei nuovi venuti, fanno ben tosto fronte comune.

Sapendosi naturalmente protetti da chi li ha chiamati, i bravacci, già di loro natura facinorosi, si sono infatti messi a spadroneggiare in paese.

I Ferrettino, costretti a restarsene esiliati, per vivere si mettono a far carbone nei boschi che appartengono alla giurisdizione indivisa di Lerma, Casaleggio e Mornese. Carbone che viene portato poi a Rossiglione, territorio genovese, dove sono attive alcune *ferrarie*. Ugo Doria lo viene a sapere e riesce a far catturare in quel di Rossiglione giusto due dei Ferrettino, di un ramo detto di quelli del Fava, Giovanni e Michele, che i suoi banditi conducono ben legati a Mornese dove finiscono in prigione.

Lo sconfinamento di cui Ugo Doria si è reso responsabile viene però risaputo a Genova: la pronta e decisa reazione della quale costringe il feudatario a rilasciare i Ferrettino al Podestà di Ovada ed a rinunciare al loro processo, prima ancora di poterlo iniziare.

La vicenda, oltre ad esasperare i Ferrettino, irrita tutta la popolazione, cosicché nella generale connivenza matura e si compie una tragica vendetta.

È la domenica ventuno di maggio del 1570, e a sentir messa nella piccola chiesa di S. Maria, su in paese, sono stipate un centinaio di persone, donne e bambini compresi.

In prima fila Ugo Doria e Vincenzo da Brescia. Accanto alla porta principale è rimasto Cipriano Frisone, uno dei cinque bravi che hanno accompagnato il Signore di Mornese, mentre un altro degli scherani si è confuso in mezzo alla folla.

Gli altri tre hanno preferito tornare in castello.

Ed ecco che sopravvengono due dei fratelli Ferrettino, Michele e Stefano, sbucati non si sa da dove.

Subito provocano il bravo che stava accanto alla porta: mentre uno lo abbraccia alle spalle e quello tenta invano di difendersi scaricando un colpo d'archibugio che ferisce due dei fedeli, l'altro gli vibra all'impazzata quattro o cinque pugnolate.

L'aggredito cade in un mare di sangue. Frattanto altri accorrono a dar man forte ai primi Ferrettino.

I bambini e le donne gridano di spavento: in mezzo alla concitazione ed al tumulto anche l'altro bravo, subito individuato, non sfugge al massacro.

Ugo Doria e Vincenzo da Brescia non osano intervenire: il primo, è ovvio, teme per sè, riesce comunque a far avvisare Giacomo Scorza di Voltaggio, il suo castellano, *che facesse ben serrare il castello*, temendo fra l'altro che della congiuntura profittassero per fuggire certi prigionieri ivi custoditi.

Ed in effetti la porta del castello viene chiusa: ma un certo Bertone de Campi, famiglia del Doria e come tale ben conosciuto dal Castellano, riesce a farsi aprire.

È questi uno di coloro che accompagnavano Ugo Doria durante lo sconfinamento in quel di Rossiglione, per il cui motivo si era buscato una condanna ad otto anni di bando, un fatto assai pregiudizievole per lui, dato che la sua professione era di *condurre grano e vino nel Dominio della Repubblica*.

Amico, compagno e parente dei Fava, Bertone invita due dei banditi a bere con lui e gli altri che lo accompagnano nella cantina del castello: ma in mezzo delle due porte anche questi banditi vengono sopraffatti ed uccisi.

Il solo Martino Campora sfugge alla strage.

Ugo Doria sempre più impaurito riesce finalmente a *ritirarsi dal furor del popolo*, e, mandati a chiamar amici, standosene al sicuro in castello, ordina al suo Podestà di aprire una regolare inchiesta.

A fine luglio Ugo Doria si trova a Genova, dove è stato convocato per

rispondere dello sconfinamento a Rossiglione, compiuto dai suoi scherani, armi alla mano.

Risulterà poi, infatti, che, per la violazione della giurisdizione genovese, i giudici, in materia severissimi, in data 10 agosto lo hanno cacciato in prigione, senza tanti complimenti.

Il 14 luglio purtuttavia Ugo Doria era ancora nel suo feudo e, come scriveva il Podestà di Voltaggio due giorni dopo al Senato Genovese, *se ne andava con altri in campagna a sollazzo*.

Merita che apriamo qui una parentesi per riferire l'episodio che accade in tale circostanza e del quale anche il Podestà di Parodi, che vi resta coinvolto, si affretta a dare un ampio resoconto al Senato stesso, forse temendo di poter essere criticato per l'iniziativa che lo ha portato fuori del dominio genovese. L'episodio ci riconferma infatti, in linea generale, quanto la violenza fosse a quei tempi costume di vita, ed, in linea particolare, come Ugo Doria, volente o nolente, fosse in dimistichezza con gente bandita dalla Repubblica Genovese per suoi delitti.

Il Podestà di Parodi, Gio. Antonio Toso, sollecitato dai suoi amministratori, era venuto a Mornese per cercar di recuperare certi archibugi che, al tempo del suo predecessore, erano stati presi da alcuni banditi a qualche abitante di Parodi. È probabile che le armi in questione fossero proprio quelle già appartenute ai bravacci periti nella recente strage.

Ritrovato il detto sig. Ugo Doria - così prosegue il Toso nella sua relazione - *e ditto gli il mio concetto, me invitò andare a pescare con esso lui insieme con detti Adriano e Bonifazio ed altri*.

Erano codesti Adriano e Bonifazio due appartenenti alla nobile famiglia Scorza di Voltaggio, per il secondo dei quali, pochi giorni prima, era stato gridato in Voltaggio il bando per aver egli ucciso la moglie. Naturalmente si era già rifugiato in Mornese, in territorio monferrino, dove, come abbiamo visto, fra l'altro era castellano Giacomo Scorza, quasi certamente un suo parente.

L'invito del Doria viene ovviamente accolto dal Toso, che spera così di poter continuare proficuamente il suo discorso inteso a recuperare gli archibugi, partecipando comunque ad una piacevole scampagnata.

Mentre già l'eterogenea brigata si trova in cammino, il Toso viene richiesto dal Bonifazio, per qualche suo bisogno, di tenergli un momento l'archibugio da ruota che portava con sè; *fatto quello che esso voleva*, forse spazientito, l'iracondo Bonifazio percuote con l'archibugio stesso la mano del Toso che glielo restituisce e questi, *astretto dal dolore*, gli fa rilevare che era *scortese a batterlo senza causa* beccandosi per tutta risposta che

la pigliassi come voleva.

Il Bonifazio, rimbrottato da Ugo Doria e da Adriano Scorza, sembra dopo di ciò acquetarsi, mentre lo stesso Doria pensa bene di prendere in groppa del suo cavallo il Toso e distaccarsi dal gruppo. Ma dopo poco, torna il Bonifazio ad inveire contro il suo parente Adriano, che gli sta facendo osservare come il Toso sia ufficiale della Repubblica: un particolare questo che fa andare ancor più in bestia il Bonifazio, il quale, calato il cane sopra l'archibugio, e continuando a dare in escandescenze, non solo ingiuria Adriano e gli altri presenti profferendo persino molte parole *impertinemi contra il Sig. Ugo*, ma anche minaccia di ammazzare il malcapitato Podestà di Parodi.

La comitiva è intanto pervenuta alla cascina del sig. Francesco Spinola di Casaleggio e già il Toso ed Ugo Doria sono smontati da cavallo, quando tra i due Scorza, rimasti indietro, torna a scoppiare più acceso il diverbio e coloro che accorrono, richiamati dal clamore, ritrovano *che l'Adriano già aveva ferito il detto Bonifazio con un pugnale che esso Adriano haveva. Imperò che non haveva se non il pugnale una corsescha.*

Le ferite che le quattro pugnalate hanno provocato al Bonifazio, che condotto a Mornese vi resta degente, si rivelano più gravi di quanto non era sembrato al primo momento, tanto che il Toso appunto, il quale ignorava prima come quegli fosse stato bandito, avendo inteso ciò e sapendolo in grave pericolo, decide di informare le Signorie Illustrissime *acciò a tal fatto possino prendergli quella provvigione che a quelle parerà e piacerà.*

Ma torniamo a Vincenzo da Brescia, il quale non aspetta che Ugo Doria rientri da Genova e manifesti la sua effettiva volontà: l'età avanzata gli permette di far verbalizzare, con tutta franchezza, che, rispetto agli imputati, lui vuole *potius misericordiam facere quam sacrificium*³⁵.

Non la pensa allo stesso modo, in Acqui, Giovanni Battista de Levo, Vice gerente *citra Tanarum* di Bernardino Scozia, capitano generale della giustizia nel Dominio del Monferrato.

Lamentando a nome del Duca di Mantova l'omicidio dei quattro ed il fatto che a lui non è stata data notizia ufficiale contrariamente agli ordini pubblicati in sede superiore, già il 26 ha nominato suo Commissario Gio. Battista Scasso, cittadino di Acqui, e lo ha spedito a Mornese ad indagare. Ancor prima di partire, questi interroga per primo in Acqui un certo Antonieto Peirano che doveva aver messo la città a rumore, avendo saputo tutto *da uno speciario ch'è di Lerma, che sta al Sassello*, il quale vantava suo padre che aveva salvato Martino da Campora, l'unico dei bravi sfuggito alla strage.

Poi il Commissario Scasso, venuto a Mornese, si trova davanti un muro di reticenza e di omertà : così risolve di interrogare quanti mornesini gli capitano a tiro in Acqui, a Lerma, a Rivalta Bormida, a Trisobbio.

Esordisce con Domenico Bodrato, lo *strapontero* che si trova a Rivalta il 7 luglio, il quale ha sentito la notizia a Genova.

Voce unanime è che gli autori della strage sono stati i nove figli di Francesco Ferrettino detto di Fava. Di sei ricorda il nome: Michele, Giovanni, Masino, Stefano, Antonio e Bertolla, maestro di legname.

Il 24 agosto Gio. Battista Scasso è nel luogo di Lerma, e nel ricetto del castello interroga Domenghino Raffaghello di Casaleggio, che ha visto i morti in Chiesa. Il giorno dopo il solerte Commissario già si è trasferito a Trisobbio, dove in casa dell'oste Nicrosino Giachero, detto Gaggino, inquisisce un certo Pietro Marchelli di Rossiglione.

Ancora a Trisobbio, lo stesso giorno, in casa di messer Camillo Barbero, depone Domenico Pistarino fu Antonio da Mornese, che se la cava dicendo che al tempo dell'omicidio era a Novi.

È fortunato il Commissario monferrino: sempre il 25 agosto si trova a Trisobbio con tre asini Agostino da Campo, padre di Bertone, il famigliaio di Ugo Doria.

Agostino mette subito le mani avanti, dicendo che lui non era a Mornese quando accadde il fatto, ma poi non può negare di essere arrivato in tempo a vedere i quattro morti nella *giesia di San Silvestro dove si suole seppellire li altri*.

Aggiungendo però che anche un certo Meghino Macagno ha partecipato agli avvenimenti dimostra di saperne molto di più.

Gli viene quindi ordinato di restare a disposizione, ché lo si vuol far interrogare in sede superiore: ma subito si eclissa, ragione per cui messer Cristoforo Galutio, *Correro* Marchionale e messo giurato, viene spedito a sequestrare i tre asini, rimasti all'osteria.

Il giorno dopo Agostino da Campo è già a Mornese, e fa stilare da Vincenzo da Brescia un atto notorio da cui risulta che gli asini suddetti, uno di pelo bianco, uno nè rosso nè negro ed il terzo - anzi la terza - una *poliedra* di pelo negro, appartengono rispettivamente a Francesco Pestarino q. Bartolomeo, a Domenico Ferrettino q. Cagino e a Petro Rosso.

Il 28 successivo, in Acqui, Nicolao, prete di Trisobbio, ne chiede il rilascio a nome dei loro effettivi padroni.

Per riaverli Prino Rosso che ha 50 anni e Domenico Ferrettino, che ne

³⁵ - usare piuttosto clemenza che rigore.

ha 95 si devono presentare in Acqui a testimoniare quello che sanno : così viene fuori che Cipriano Frisono non è morto subito in chiesa, ma più tardi in casa di Cristoforo Arecho.

Prino Rosso, che nel giorno dell'eccidio, vedi caso, era ammalato nel suo letto, ne accusa come partecipi i figlioli del suddetto Cristoforo Arecho: Prino, Bernardo, Domeneghino e Domenico. Una confidenza, questa che dice di aver ricevuto da un certo messer Nicolò Greco di Moronesio.

Finalmente, l'ultimo giorno di agosto, viene interrogato Vincenzo da Brescia, il quale racconta ordinatamente i fatti e smentisce che gli imputati se ne stiano impunemente a Mornese, come qualcuno ha voluto malevolmente insinuare.

Ma a lui l'inquisitore chiede più esplicitamente notizie sulla morte di Giacomo Doria: Vincenzo da Brescia gli racconta quello che già sappiamo, aggiungendo che i banditi, tra i quali vi era un certo Orazio del Carretto, commettevano spesso omicidi ed a Belforte avevano ammazzato un uomo che aveva ucciso un suo nemico a Cartosio, e tra Carrosio e Voltaggio ne avevano ammazzato un altro che era castellano del Signore di Casaleggio.

E soggiunge ancora l'anziano Podestà di aver saputo che Martino di Campora, l'unico dei bravi sfuggito alla strage mornesina, si trova ora a Vercelli.

Da ultimo, il 5 dicembre, lo stesso Ugo Doria non può far a meno di comparire davanti a Gio. Battista de Levo, il vice gerente di Acqui. Sorvola sul fatto di essere stato in prigione e si scusa invece per non essersi presentato in novembre, *propter nives*, a causa cioè delle neviccate.

Si addentra subito, a richiesta del suo interrogante, in un particolareggiato racconto della vicenda concernente la morte di suo fratello e dei suoi rapporti con i banditi, dicendo che Martino Campora è sempre stato amico della sua casa, mentre Orazio del Carretto, *bandito da Genova per robamento fatto al sig. Conte Filippino Doria*, non era presente in Mornese nei giorni dell'eccidio, mentre vi si trovava due anni prima.

Veniva bensì talvolta in castello a far colazione, *ma vi si fermava puoco tenendo sua residenza nel borgo detti Fornari*.

Riferisce ancora Ugo Doria che quando è tornato a Mornese, dopo la sua prigionia genovese, lo sono andati a trovare i principali esponenti della comunità, con i consoli ed i consiglieri, i quali *fecero fede della trista et mala vita detti banditi che furono uccisi, dicendo che non solo mangiavano robbe senza pagare, ma ancora minacciavano di offendere le persone et violare per forza giovani citelle mature e non*.

I rappresentanti mornesini, dopo aver concluso che i banditi con la loro

mala vita s'erano procurati da sè stessi quello che era loro capitato, avevano pregato il loro Signore di *haber riguardo la moltitudine delle persone che patirebbero quando si volesse vendicare contra tutti quello che occorre della morte di detti quatro banditi.*

Questa è la ragione, fa presente il Doria al Vice gerente che lo interroga, per cui, sapendo anche che il suo Podestà aveva informato chi di dovere, non ha preso altra determinazione, se non quella di tener fuori del paese i principali responsabili, alcuni dei quali stanno a Capriata ed altri a Castelletto d'Orba, senza peraltro bandirli, ma comunque nella prospettiva che la giustizia faccia il suo debito corso.

Soggiunge ancora di aver mandato a chiedere un consiglio all' illustre signor Presidente, avuto anche riguardo al fatto che nell' uccisione dei quattro banditi era intervenuta quasi tutta la comunità *per parentado di detti Ferretini e detti Fava* e che il Presidente gli fece rispondere che stava a lui procedere.

Conclude infine Ugo Doria che ben poco vide egli direttamente di quel che accadde in paese *si per lo spavento del mio danno si per la moltitudine di più di quattrocento anime che vi erano et puttini et donne ogn'un cridava.*

Tutto sommato una deposizione che conferma obiettivamente il racconto degli altri testimoni per quanto riguarda la morte dei banditi, mentre per quanto riguarda la tragica scomparsa del fratello non dissipa completamente i sospetti alimentati dalle confidenze dei banditi, pur tenendo presente il loro interesse a sviare la giustizia.

Dagli elementi che possediamo - ed in particolare dalle stesse testimonianze - non emerge peraltro un possibile movente, ché anzi risulta escluso persino quello più ovvio e suggestivo.

Infatti Ugo Doria è già titolare unico del feudo: anche l'atto di investitura che porta la data del 13 ottobre 1567 ci conferma che, nello stesso giorno, in Casale, Giacomo vi ha spontaneamente rinunciato a favore di suo fratello e che i relativi motivi sono stati riconosciuti *giusti e razionali* dal Duca di Mantova.

Anche la questione ereditaria - così almeno afferma Ugo - è già stata composta convenzionalmente e lo stesso Ugo è stato nominato erede da suo fratello Giacomo, al momento del suo matrimonio.

Non si comprende in definitiva perché, al termine della sua deposizione, il vice gerente chieda a Ugo Doria, per lasciarlo partire da Acqui, una fideiussione di ben 2000 scudi (ridotta a tale cifra, dopo una richiesta iniziale di 10.000 scudi, in considerazione della garanzia reale costituita dal feudo) e l'elezione di domicilio presso un abitante del luogo.

Trascorre comunque un anno, senza che si verifichino ulteriori sviluppi della situazione e senza che si arrivi ad alcunché di concreto: poi all'orecchio di Ugo Doria giungono poco tranquillizzanti notizie. A torto o a ragione Ugo finisce per temere che i giudici monferrini vogliano prendere in considerazione le chiacchiere calunniose e lo coinvolgono - lui genovese - in un processo per la morte di suo fratello, davanti ad un giudice sconosciuto ed estraneo, che si propone magari di perseguire la revocazione del feudo, tanto per far denari.

Consigliato dal suo causidico, presenta allora un ricorso preventivo, protestando innanzitutto di esser stato costretto a dare fideiussione e di essere stato interrogato sulla morte del fratello *causa incognita* ed eccepisce infine l'incompetenza del giudice monferrino, reclamando per contro la giurisdizione genovese, vuoi per la sua origine che per il luogo del delitto.

Bernardino Scotia, il Capitano generale della giustizia del Monferrato, assegna due giorni ad Alberto Paltro, Procuratore del Fisco (oggi diremmo Avvocato dello Stato), dicendogli di esprimere un parere circa il ricorso di Ugo Doria e Alberto Paltro risponde che sul punto essenziale della competenza giurisdizionale l' assunto del Doria non appare fondato in quanto, come aveva confermato anche Vincenzo da Brescia, il feudatario monferrino, se ne sta *hora in un loco hora in l'altro meglio gli accomoda* e se tiene a Genova *moglie, casa et villa*, ha comunque residenza anche a Mornese dove passa molti mesi.

Qui in alto loco, dove nel 1568, come già abbiamo ricordato, gli erano state concesse le Patenti di Gentiluomo di Camera del Duca di Mantova, Ugo Doria finisce indubbiamente per ottenere ampia solidarietà ed assoluzione.

Ed è anche da ritenere che una generale amnistia venga a beneficiare tutti i mornesini coinvolti nell'eccidio dei bravi.

Queste le ipotesi più attendibili e di cui ci si deve comunque accontentare in quanto con il suddetto parere si esaurisce l'estratto degli atti che riguardano l'intera vicenda.

Predisposto il 6 agosto 1585 dalla Cancelleria Penale del Senato di Casale, oltre dieci anni dopo che Ugo Doria è ormai defunto, esso è da mettere in relazione alla richiesta che viene fatta dai suoi esecutori testamentarii di poter alienare il feudo.

A noi resta tuttavia questa precisa e dettagliata descrizione di una vicenda altamente drammatica accaduta quattro secoli fa.

1571, 9 ottobre - Il doge di Venezia, Aloisio Mocenigo, ha eletto in data 20 settembre 1571 Nicolò Spinola q. Andrea a console della nazione veneta in Genova. Il governo genovese approva la nomina con apposito

decreto (ASG, *Senato*, fz. 1384 n. 254)

1575 - Nel 1575 la rivalità e l'incomprensione reciproca tra nobili nuovi e nobili vecchi sono giunte a Genova ad un punto tale che questi ultimi, temendo il peggio, decidono di abbandonare la città per riparare nei loro feudi.

La maggior parte di essi si congrega nel Finale, contando sull'aiuto spagnolo, gli altri vengono naturalmente qui nell'Oltregiogo.

Serravalle diventa così la base attorno alla quale, verso la fine dell'anno, si raduna un numeroso esercito. I nobili vecchi, che se ne sono assunti il finanziamento, riescono ben presto a controllare tutti i luoghi già soggetti alla Repubblica.

Le operazioni, cui partecipa attivamente Giorgio Doria, uno dei signori di Montaldeo, lasciano infatti nelle mani del governo genovese il solo castello di Gavi. Il borgo è invece in mano dei secessionisti ed alla sua guardia resta il capitano Francesco Spinola, uno dei condomini di Casaleggio.

Ad evitare però che la situazione degeneri ed il conflitto si allarghi pericolosamente - una eventualità che le massime potenze europee vogliono in quel momento assolutamente evitare - giunge, molto opportunamente, a Finale un nunzio apostolico mandato da Sua Santità.

Si pattuisce una tregua e l'anno successivo si perviene, con la collaborazione di tutti, ad una nuova costituzione che, promulgata in Casale, inaugura per Genova un lungo periodo di relativa pace e concordia sociale.

1577, 21 marzo - Nota dei beni feudali di Francesco Spinola:

* la sua parte del castello, giurisdizione, terra e villa, molino, dazio, forno e medaglie e omaggio,

* la metà della cassina detta la Cappellana,

* terre, prati, zerbi, boschi in Breccanezza, in Cordone e Foresto, in cima di Campreso, in Campreso, alle Moglie e alla bocca di Campreso, alla Seruggia, in Linaro, in Le Braye, in Sergato, sotto la Fontana, in Cagabò, alle Nebbie, nella costa delle Paret, in Ruverno ossia Carpenea (AD, sc. 588).

1582, 16 febbraio - Ambrogio Grosso q. Bernardino di Casaleggio vende a Matteo Pestarino q. Antonino di Mornese una terra prativa sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice *da Santo Rocho*, confinante di sopra e da un lato con la terra prativa della chiesa di detto luogo di Casaleggio, di sotto con la terra prativa dell'Ill.mo Francesco Spinola signore di Casaleggio mediante un fossatello morto e dall'altro lato con la terra prativa di Bernardo Boffito. Il prezzo di scudi 22, pari a bianchi 17 e denari 8 per singolo scudo, è stato già pagato. Testimoni Meghino Pestarino q. Bartolomeo e Gregorio Mazzarello q. Prino. Il venditore promette di far approvare il contratto in sede superiore entro sei mesi a pena di nullità del

medesimo³⁶.

1582, 26 febbraio - In Mornese, l'atto viene ripetuto davanti ai medesimi testimoni.

1584 - Il giovedì grasso dopo *la più terribile giornata de cetroni che si fussi ancora fatta*, cioè dopo una battaglia in cui le arance fungono da proiettili, Giovanni Fiesco, che mascherato *da zani a cavallo*, galoppava pazzamente fra le gente che ballava in piazza Cigale, si busca un colpo di una mezza spada sul braccio da un giovane di Casaleggio.

1585, 14 maggio - Andrea Spinola q. Nicolò, eletto castellano di Savona, chiede di essere esonerato.

1585, 13 giugno - in Genova, in contrada dei m.ci de Fornari, nella casa di abitazione della testatrice che giace a letto ammalata.

La nobile Bianchinetta figlia del m.co Benedetto Spinola e vedova del fu m.co Nicolò Imperiale, fa testamento, e, desiderando di essere sepolta nella chiesa di S.Maria Incoronata, dispone che, in suo suffragio, siano celebrate mille messe di San Gregorio.

Lascia all'Ospedale di Pammatone lire 25 *Ianuinarum*, altrettante all'Ospedale degli Incurabili e lire dieci *Ianuinarum* all'Ufficio dei Poveri

Ai poveri lega tutte le sue vesti, esclusa la *roba* bianca ed esclusa una veste nuova di panno nero. Al suo confessore prete Battista de Poliasca lega 25 lire *Ianuinarum*, facendogli carico di celebrare mensilmente, sua vita natural durante, una messa nella cappella di Santa Maria delle Vigne, che si dice privilegiata *pro liberanda anima una ex purgatorio*.

Lega poi a Bianca, figlia del mag.co Francesco Spinola dei condomini di Casaleggio e di Bianca Lucrezia, figlia della medesima testatrice, lire 500 *Ianuinarum* da convertire in tanti luoghi ovvero paghe delle Compere .

Sapendo poi che la sua casa d'abitazione in contrada degli Imperiale è sotto fidecommesso da essa stessa costituito con atto a rogito del notaio Guglielmo Gastaldo di Montaldeo, vuole che sua figlia Lucrezia possa obbligare detta casa fino a scudi 4000 per pagare i legati come sopra disposti. A Lucrezia lega tutti i beni mobili e le suppellettili . Dichiara di aver avuto dai suoi generi il mag.co Francesco Spinola ed il m.co Ottaviano Doria il pagamento di tutto quanto ad essa spettava. Istituisce sue eredi universali le figlie Benedetta, moglie di Gabriele Opissone, Tommasina, moglie di Giulio Trotti, Maria moglie di Francesco Pappalardo, Giuliana moglie di Ottaviano Doria e i figli maschi della q. Barbara, un quinto *per stirpem*. Sono presenti come testimoni Franceco Sambuceto *mersario*, Nicolò de Cabella callegario, Ambrogio Suardo, Giovanni Rubeo, Tomaso Sconnia e Lorenzo Solario, figlio del notaio rogante³⁷.

1585, 22 giugno - Andrea Spinola q. Nicolò con un altro patrizio va ambasciatore a don Carlo d'Avalos arrivato a Genova con le galere del principe Doria.

1586, 9 aprile - Francesco Spinola *Casalecio* viene candidato a podestà di Polcevera.

1586, 19 marzo - Radunatisi i Consoli, i *consigliari* e gli uomini della comunità di Casaleggio e cioè i consoli Gio.Giacomo Lavagnino q. Matteo, Gasparino Grosso q. Gio.Antonio, i consiglierii Raffaele Raffaghello q. Battistino, Antonio Maglio q. Matteo, Franco Cervetto di Battista, Lorenzo Grosso di Ambrogio e Gregorio Insulano di Battista, *sic representantibus totam comunitatem et etiam cum eis dominus* Francesco Cervetto, anche a nome di Battista suo fratello, Bartolomeo Raffaghello q. Giovanni, Bernardo Bonfito q. Tommasino, Michele Grosso q. Gregorio, e d. Battista Maglio q. d. Giacomo, conferiscono a Lorenzo Grosso di Ambrogio l'incarico di contrarre con il m.co Andrea Spinola q. Nicolò, un mutuo di lire 600 in moneta di Genova, contro il censo di lire cento all'anno da istituire sopra *bulchis quattuor* di terra arativa e prativa appartenente a Battista Maglio, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Lista, confinante appartenente a Gio.Giacomo Lavagnino, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Linaro, confinante di sopra con la costa, da un lato con l'Ill.tre Francesco Spinola, dall'altro con uno di Lerma e di sotto con l'Ill.tre d. Andrea; idem sopra una terra lavorativa, filaneata e vineata con cascina e casotto, appartenente a Bartolomeo Raffaghello, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Linaro, confinante di sopra con la costa, di sotto con i diritti del castello e degli eredi di Gio.Antonio Lavagnino, da un lato con i diritti di Battista Lavagnino e dall'altro con i diritti del castello; idem sopra una terra lavorativa, filaneata e vineata appartenente a Battista Cervetto, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Costa, confinante di sopra con la via comunale, da un lato con Giovanni Alfieri di Lerma, di sotto con la terra degli eredi di Andrea Lavoraschi e dall'altro con i diritti di Bastiano Lavagnino; idem sopra una terra castagnativa, con bosco selvatico e albergo, appartenente a Bernardo Bonfito, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Chiosa, confinante di sopra con gli eredi di Pellegrina Grosso, di sotto con i diritti del castello, da un lato con i diritti di Luchino Bonfito e dall'altro con la terra di Antonina vedova di Leone Arecco di Mornese; idem sopra una terra prativa e alberata di diversi

³⁶- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

alberi fruttiferi e sopra una terra lavorativa con casa e cascina, appartenente a Michele Grosso, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Mogliazza, confinante di sopra con la terra di Biasino Grosso, di sotto e da ambo i lati con la terra di Benedetto Bornese. L'atto è rogato in Mornese, nella sala grande del castello, da Giacomo Solaro, il notaio genovese che Peretta Doria ha chiamato a Mornese per curare i suoi locali interessi dopo la morte del marito, anche nella previsione di vendere il feudo a Filippo da Passano, essendo presenti Meghino Ferrettino q. Gianetto e Luca Maccagno q. Michele, ambedue di Mornese³⁸.

1586, 20 maggio - Andrea Spinola q. Nicolò, *il garoffaro*, sposa la figlia di Cristoforo Spinola, la quale gli porta una dote di ottomila scudi.

1586, 4 settembre, in Mornese - Si premette che Benedettino Bornese di Casaleggio, q. Bernardo, ha acquistato con rogito del notaio Pietro Raimondo in Voltaggio in data 2 giugno u.s. da Bartolomeo Magio q. Domenico di Casaleggio due stara di terra prativa con cascina e alberi di castagno e altri alberi, site in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice nella Valle, confinante di sopra, di sotto e da un lato con l'acquirente e dall'altro con gli eredi di Battollo Magio, per il prezzo di 64 lire di Genova, moneta corrente in Voltaggio, ed ha pagato un acconto di lire 54, pattuendo di versare il saldo a richiesta, salvo conguaglio dopo verifica della misura.

Battista Maglio q. Giacomo (è il notaio di cui al seguente atto), avvalendosi di un capitolo *dicti loci Cazaregii de avocationibus*, avoca a sé la terra, che, misurata, si ritrova essere solamente di uno staro e un quarto. Il prezzo viene ricalcolato a lire 28 per staro per cui Battista rimborsa a Benedettino Bornese lire 25 in acconto sul nuovo vero prezzo di lire 35 e le restanti lire dieci promette di pagarle a chi di dovere. Sono presenti come testimoni Meghino Malio q. Battollo e Petrino Arecco q. Cristoforo³⁹.

1586, 4 settembre, in Mornese - Megino Maglio q. Battollo, anche a nome di suo fratello Martino, vende al notaio Battista Maglio q. Giacomo di Casaleggio una terra prativa con due alberi di castagne, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice dentro Valle, confinante di sopra con gli eredi di Battistino Bornese, di sotto con la terra di Benedettino Bornese mediante un ritaletto, da un lato con altra terra dell'acquirente avocata in data odierna e dall'altro con i diritti del castello, per il prezzo di lire 35 di Genova, moneta corrente in Casaleggio, già riscosso in vettovaglie e denari. Sono presenti come testimoni Giacomo Quarlero q. Luca e Benedettino Bor-

³⁷ - ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

nese q. Bernardo. Vengono concessi due anni per l'eventuale retrovendita⁴⁰.

1587 - Nel 1587 uomini di Casaleggio razziano il bestiame di una cascina sita alla Costa di Pero, nonostante essa fosse posseduta da oltre vent'anni da un certo Stefano Ghiglione⁴¹.

1587, 11 febbraio - *In caminata castrì Moronesi*, Cosmo de Nasino di Sestri Ponente q. Giovanni, vende a d. Battista Maglio q. Giacomo di Casaleggio e ad Anselmino Carrega di Casaleggio di Antonio una terra castagnativa e boschiva sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice alle Lavine, confinante di sopra con la via del comune, di sotto con il fiume Gorzente, da un lato con gli acquirenti e dall'altro con l'III.tre d. Francesco Spinola, per il prezzo di scudi undici e mezzo da lire dodici in moneta lunga ovvero del Monferrato per singulo scudo, già riscosso *in totis monetis albis et dupla una Hispanie*. Garantisce per il venditore Bartolomeo Grosso di Ambrogio, sul quale lo stesso aveva conseguito estimo come da atto del suddetto Battista Maglio, notaio. Sono presenti come testimoni Paolino Gastaldo q. Prino e Gio.Maria Ferrettino q. Nicolò, ambedue di Mornese⁴².

1587, 19 giugno - *In caminata domus solite habitationis mei notarii infrascripti*, in Mornese, Gio.Battista de Plano di Rivarolo q. Stefano e suo figlio Francesco, conduttori di Andrea Spinola e fratelli, condomini di Casaleggio, con riferimento al contratto rogato in Genova dal Giacomo Sivori il 12 c. m., riconoscono di aver ricevuto dal precedente conduttore notaio Battista Maglio q. Giacomo di Casaleggio lire 534 di moneta corrente in Casaleggio, contravalore di bestiami, denari, arnesi, vettovaglie e sementi come da inventario allegato, sottoscritto per conto dei condomini dal rev. Matteo del Fossato, rettore della chiesa di Casaleggio:

tine due, una nella canepa grande e l'altra nella canepella

un tinello da tina

uno staro da grano

una quarta da grano

una quarta da castagne

una pala da grano

un carro disfatto che resta nella stalla di Buleo

un *aspegho* con li denti di ferro per *aspegare*

torchi da letto due

una cantara con suo ferro da torchi

fitti così di grano come di altra qualità:

da Batta Giusulano detto Morello mine 1

³⁸- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

da Batta Maglio m. 29.3
 da Antonio Ferrettino di Mornese m. 13.1
 dagli eredi del q. Martino Maglio m. 32
 dagli eredi del q. Biasino Grosso m. 35.6
 dagli eredi del q. Gregorio Grosso m. 1

fitti di castagne:

dagli eredi del q. Silvestro Giusulano stara. 5
 da Martino Maglio m. 32
 da Battista Rasore m. 31 stara 8
 dagli eredi del q. Antonio Grosso m. 32
 da Battista Cervetto m. 7
 dagli eredi di Battistina Raffaghello m. 31.8
 da Biasino e Gregorio Grosso fratelli m. 32.8
 da Stefano Maialla m. 33
 li castagneti della valle de Zuchi m. 2

fitti di biada:

dagli eredi di Stefanino Bonfitto st. 13
 da Bernardo Bonfitto st. 13
 dagli eredi di Giorgio Lavagnino st. 2
 dagli eredi di Silvestro Giusulano st. 4
 da Stefano Maialla m. 32
 da Luchino Bonfitto st. 8

fitti di capone e polastri *risalvato li massari*:

dagli eredi di Giorgio Lavagnino p. 1
 da Franco Cervetto per l'orto p. 1
 dagli eredi di Simonino ... p. 1

Caponi

dagli eredi di Gio. Antonio Grosso n. 2
 da Ambrogio Grosso 1/2 capone però l'anno 1588 ne resterà dare a noi n. 1

fitti di vino:

da Battista Rasore barili 1
 da Battista Ceruto b. 1
 da Martino Maglio b. 1/2

³⁹ - ASG, *not. Giacomo Solari*, n.g. 3280.

⁴⁰ - ASG, *not. Giacomo Solari*, n.g. 3280.

⁴¹ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 204, *Magistrato Comunità*, fz. 80.

⁴² - ASG, *not. Giacomo Solari*, n.g. 3280.

da Battista Giusulano una quarta di barile

da Biasino Grosso e suoi nepoti b. 3

da Michele Grosso b.9

risalvato sempre la verità

fitti di casa:

da Franco Cerutto per la pigione della casa ... scudi 2

la corte della ... a pigione scudi 2

la semente di grano per seminare:

mine undici e stara uno

marzenghi mine sei, stara 3 q. 3

le bestie o valuta di esse:

vache due con suoi allevi alla cassina di Bulio stimate scudi 28

vache due con suoi allevi e capre n. 17 computato uno becco con suoi capretti scudi 40

prestanza in Linaro per li bovi sc. 25

pecore sedici in socida con Michele Grosso sc.8

prestanza in detto Michele sc. 4

porcheti uno alla cassina l'altro in lo molinaro sc. 5

una vacha bianca pregna in la cassina di Linaro sc. 9 e mezzo

e più in numerario l. 55.10 che fanno la somma di l. 534 a compimento delle bestie.

L'inventario è sottoscritto anche dai due conduttori e dal notaio Maglio⁴³.

1587, 22 giugno - *In domo solite habitationis ill. d. Perete Doria in recepto Moronisii.* - Meghino Maglio di Casaleggio q. Battollo, anche a nome di suo fratello Martino, vende al notaio Battista Maglio q. Giacomo di Casaleggio una terra prativa sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In val Preghella, confinante di sopra con una terra del castello, di sotto con il riale, da un lato con altra terra prativa del compratore e dall'altro con la terra di Battista Servetto; idem altra terra boschiva sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Valle, confinante di sopra, di sotto e da un lato con il compratore e dall'altro con una terra di Benedettino Bornese; idem la parte che ha *pro indiviso* con il compratore e con Bartolomeo Maglio, in parte boschiva e in parte prativa, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Cordono, confinante di sopra con la costa, di sotto con Francesco de Branda, da un lato con Antonio Maglio e dall'altro con i diritti del castello, il tutto per il prezzo di scudi 14 da lire 4 di Genova per singolo scudo, moneta corrente in Casaleggio, già riscosso in denaro e vettovaglie per scudi 4, restando gli altri 10 scudi da pagare a

Meghino Ferrettino di Mornese q. Zaneto, creditore del venditore come da atto del medesimo notaio Maglio di circa due anni fa. Sono presenti come testimoni Giovanni de Bruno q. Rinaldo, Paolo Ferrettino di Giovanni, ambedue di Mornese, e Anselmino Carrega di Antonio, abitante in Casaleggio⁴⁴.

1587, 4 ottobre - *In caminata domus solite habitationis ill. d. Perete Doria in recepto Moronisii*: Barbara, figlia q. d. Borghese, vedova del fu Battista Lavagnino e tutrice di Gio. Francesco, suo figlio, affitta per anni due a Giovanni Giacomo Lavagnino tutte le possessioni e le proprietà vineate, lavorative, prative, castagnative, boschive e zerbive con una cascina e una casa in Casaleggio, a decorrere dal 20 agosto prossimo passato, contro un canone di lire 62 di Genova all'anno, in moneta corrente in Genova, accettando a compimento di lire 3 prodotti dell'orto, un pollastro e 24 uova. Alla fine della locazione assieme ai suddetti beni dovrà venir rilasciato tutto il fieno raccolto e divisa la socida triennale di tre vacche. Sono presenti come testimoni Giovanni Boido q. d. Gaspare e Gio. Battista Bisio di Voltaggio figlio di Cristoforo⁴⁵.

1588, 11 gennaio - *In caminata domus solite habitationis infrascripti m.ci Philippi prope plateam magnificorum de Luculo* - Il Venerabile prete Ruggero de Grandis q. d. Antonio (è il rettore di Mornese) promette alla mag.ca Violantina, moglie del m.co Filippo dei condomini da Passano, che Giovannetta figlia del q. Domeneghino Campasio, di anni 12, starà al suo servizio fedelmente e senza commettere furti, venendo per contro mantenuta di vitto e vestiti e percependo alla fine lire 80 di Genova, tutti i vestiti forniture, *nonché coronetam unam argenti et clavacorium*. Sono presenti come testimoni Gio. Angelo Garrone di Gio. Agostino e Rubisios del Marro⁴⁶.

1588, 10 giugno - *In sala domus solite habitationis mei notarii infrascripti prope plateam m.corum de Auria* - Antonio Magio de Casaleggio q. Matteo riceve dal mag.co Francesco Spinola q. Iacobo assente, per mano di Lucrezia di lui moglie, scudi 50 d'oro da bianchi sedici ciascuno, presenti il notaio ed il figlio di Francesco Nicolò. Testi Simone Verdina di Sassello q. Percivale e il m.co Nicolò Spinola⁴⁷.

1589, 9 maggio - *In mediano domus habitationis infrascripti Francisci* - Il mag.co Francesco Spinola q. Iacobo, creditore di Gerolamo Costa di Gavi q. Nicherosio, di cui è fideiussore il m.co Scipione Costa di Gavi come da atto del 3 c.m. del not. Francesco de Imelio di Gavi, di lire 150 di Genova come prima rata del prezzo di castagne, cede il credito al m.co Ottaviano Doria *i.u.d.* q. Erasmo⁴⁸.

1589, 20 luglio - Francesco Spinola, condomino di Casaleggio, provvede il 20 luglio 1589, in Casale, al consignamento dei seguenti beni feudali:

A. la sua parte del castello, giurisdizione, terra e villa, omaggio, molino, dazio, forno e *medage*;

B. in Bevezza, sotto la sua cassina, borche 9 tra terra lavorativa, boschiva e prativa, confinante con gli eredi del q. Sig. Nicolò Spinola, lo stesso sig. Francesco, i Grossi e i Magli;

C. e più il bosco di rovere, borche 3, ed altrettante di terra zerbiva, confinante con la strada pubblica, Bartolomeo Grosso e gli eredi del q.sig. Nicolò Spinola;

D. in cima di Campreso due borche di zerbo, confinanti con il detto sig. Francesco, i Chioi (Pestarino) di Mornese e Bornese Berrino;

E. in detto luogo di Campreso borche 3 di prato, confinanti li detti Chioi e il detto sig. Francesco e Francesco di Branda;

F. e più una biorca di castagneto in detto luogo, confinanti detti Chioi e gli eredi del q. Giorgino Scorza;

G. alle Moglie e alla bocca di Campreso terra lavorativa borche una, confinanti Bernardo Boffito e gli eredi del q. Sig. Nicolò Spinola;

H. in detto luogo prato e terre borche 2, confinanti il Greco di Mornese, il detto sig. Francesco Spinola e Francesco di Branda;

I. alle Moglie, prato borche due, confinanti i Signori di Mornese e Ferrettino di detto luogo di Mornese e sotto e da un lato detto sig. Francesco;

J. in dette Moglie, sotto la cassina del detto sig. Francesco, terre lavorative, zerbive e vineate, borche 6, confinanti con il detto sig. Francesco, così di sotto e sopra gli eredi di Silvestro Interano;

K. e più in detto luogo prato borche due ed uno staro, confinanti il detto sig. Francesco per tre parti e di sopra detto sig. Francesco per le ragioni del castello;

L. al Sareggio un pezzo di terra e vigna borche 3, confinanti Antonio Maglio, gli eredi di Antonio Lavagnino e detto sig. Francesco;

M. e più prati in Linaro, borche 12 e mezza, confinanti gli eredi del sig. Nicolò Spinola, Ambrogio Grosso, Francesco Raffaghello e la strada pubblica e il detto sig. Francesco;

N. un campo in Le Braiije, borche due, confinanti la Chiesa di Casaleggio e gli eredi del q. Gio. Antonio Lavagnino e detto sig. Francesco;

O. in Sargheto, borche una e mezza di prato, confinanti la via, il riale del borgo, li Lavagnini, li Magli e le ripe;

P. un orto Sotto la Fontana, che è maggior parte ripa, e più diversi pasco-

⁴³- ASG, *not. Giacomo Solari*, n.g. 3280.

⁴⁴- ASG, *not. Giacomo Solari*, n.g. 3280.

⁴⁵- ASG, *not. Giacomo Solari*, n.g. 3280.

li che sarà più la spesa di misurarli che la valuta, essendo ripe disertissime;

Q. la metà di una possessione di una cassina e albergo nominata la Capellana, qual è parte zerbiva, parte bosco di castagne e un poco di parte arativa e prativa e la maggior parte boschiva di rovere, quale per essere in bosco ed in monte non si è misurata, confinanti il riale delle Nebbie, il poggio di Zaccardone, gli eredi di Bernardo Stralera, con le ragioni però di detto castello, di sotto il fiume della Piota e di sopra la via pubblica e detto sig. Francesco;

R. e più appresso detta possessione il bosco nominato di Cagabò, confinanti le ragioni di dette possessioni, gli eredi di detti Stralieri, e Batta Razore, a cui si sono affittati per quarte 5 di castagne bianche l'anno, qual bosco è quello che ... detti Stralieri, confinanti gli eredi del q. Francesco Maglio, la via pubblica, e il fiume della Piota, dall'altro lato le Rocche di Albertazzo, qual bosco è di rovere con però diversi alberi di castagne affittati come di sopra;

S. la metà di un bosco di castagne e rovere alle Nebbie, confinanti la Costa di detto luogo, Battistino e Filippo Raffaghello mediante la strada e le ragioni del sig. Nicolasio de Bruno;

T. in La Costa delle parte due segaglie, confinanti il bosco Guado, quale essendo in montagna asprissima non si può misurare;

U. un pezzo di bosco dove si dice nel Roverno ossia in la Carpanea, parte castagnativa con il suo albergo, quale è in affitto molto anticamente alli Magli, che rendono quarta una di castagne, confinante in cima con la Costa e il bosco guado, di sotto l'acqua del Roverno, da un lato le ragioni del castello, dall'altro lato la Rocca e il bosco guado.

1589, 23 ottobre - *In mediano domus solite habitationis Ill. Andree Spinula in contracta Scti Syri*, Andrea Spinola q. Nicolò, anche a nome dei suoi fratelli Paride, Gio. Giacomo e Gio. Stefano, feudatari per metà del luogo stesso e della sua giurisdizione, avendo ottenuto il beneplacito del Duca di Mantova, intendono venderla a Luca Grillo, marchese di Castelnuovo Bormida, ovvero al di lui figlio Giano, ultimo di sette fratelli.

Prima di dar corso all'operazione i fratelli Spinola offrono formalmente la prelazione, allo stesso prezzo di 23.200 lire concordato con Luca Grillo, al loro congiunto Francesco Spinola q. Giacomo, feudatario dell'altra metà di Casaleggio, il quale risponde di non essere pronto né ad esercitare la

⁴⁶- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

⁴⁷- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

⁴⁸- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

prelazione stessa né ad esprimere in merito la sua decisione.

La quale sarà peraltro negativa.

Il 24 ottobre *a duobus Ser.mis Collegiis* viene concessa licenza ai *m.ci Spinuli Garofani* di poter vendere ai Grillo⁴⁹.

1589, 25 ottobre - Gio.Battista Spinola *Casalechio* viene eletto a governare la fortezza di Santa Maria del Golfo (La Spezia).

1589, 22 dicembre - Andrea, Paride, Gio.Giacomo e Gio.Stefano Spinola q.Nicolò, condomini per 3/5 di Casaleggio, provvedono al consi-gnamiento dei beni feudali.

1590, 20 gennaio - Mediante atti rogati dal notaio Leonardo Chiavari *ad pillam Bisannis* e dai notai Leonardo Sivori di Giacomo e Giacomo Sivori, Andrea, Paride, Gio.Giacomo e Gio.Stefano Spinola q.Nicolò, vendono i loro 3/5 di Casaleggio a Luca e a Giano Grillo per lire 23.200.

Bianca Grimaldi q.Antonio, moglie di Luca e madre di Giano Grillo, con altro atto del 30 gennaio, rinuncia a ogni diritto per le sue doti⁵⁰.

1590, 27 febbraio - Andrea, Paride, Gio.Giacomo e Gio.Battista Spinola q. Nicolò dichiarano a Giano Grillo, figlio di Luca, di aver ricevuto, ognuno per la sua quarta parte, lire 23.200, di cui 7.200 sul cart. 2° in numerario dell'Ufficio di San Giorgio ed il resto in denaro contante sul banco di Giacomo Conte e fratelli, come prezzo *loci, castris et iurisdictionis Casalegij cum hominibus et vassalis, terris, bonis, iuribus et aliis* venduti al m.co Luca Grillo, che ha acquistato per sé e per il predetto Giano, suo figlio, come da atto rogato dal notaio Leonardo Sivori di Giacomo il 20 gennaio c.a., con due allegati di dichiarazioni e promesse tra le parti rogati a mano di detto notaio Leonardo e di suo padre Giacomo.

Giano Grillo dichiara e protesta di aver pagato il prezzo come da promessa con suo denaro *etiam attenta renuntiatione et consensu* della m.ca Bianca sua madre come da atto del notaio Giacomo Sivori del 30 gennaio u.s., convalidato dal magistrato degli Straordinari il 9 febbraio.

I fratelli Spinola giurando sul Vangelo dichiarano di non aver altro a pretendere e garantiscono gli acquirenti.

Actum Ianue, in bancis videlicet in logia spectati Officii Pauperorum anno a nativitate domini 1590 inditione secunda secundum Genue cursum, die vero martis XXVII februarij in vesperis, presentibus n. Hier.mo Bona q. d. Bapte, Lodisio Grilo d. Lazari et Paulo Solario filio meo notarii infrascripti testibus ad premissa vocatis et rogatis

1590, 29 settembre - Investitura del Serenissimo signore di Mantova e Duca del Monferrato a favore di Luca Grillo, ovvero di suo figlio Giano, per tre quinti del feudo di Casaleggio, con il giuramento di fedeltà, a rogito

del notaio casalese Alberto Paltro, cancelliere del Ducato di Monferrato.

1591, 23 febbraio - *In plano burgi S.Stefani, in mediano domus solite habitationis mei notarii infrascripti.* - Domerghina figlia del q. Ambrogio Grosso di Casaleggio e moglie di Bartolomeo Magio q. Domenico, merciaio, sapendo che il marito vuole vendere a Giano Grillo una terra castagnativa con suo albergo sita alle Ferrere e confinante con detto Giano, il riale, Antonio Magio, e Lorenzo Grosso, per il prezzo di scudi cento da 4 lire ciascuno, esprime il suo consenso assistita dal marito, dal proprio fratello Bartolomeo e dal di lui figlio Bernardino.

2 marzo - Bartolomeo Magio q. Domenico, merciaio, vende a Stefano Tornatore q. Antonio di Dolceacqua, servitore, che stipula a nome di Giano Grillo, consignore di Casaleggio, una terra castagnativa e boschiva con suo albergo sita nel luogo dove si dice alle Ferrere, confinante di sopra con la terra di Antonio Magio e con le terre di Gio.Maria de Serra, di Lorenzo Grosso e di Pasqualino Raffaghello, di sotto con la terra di Giano Grillo e da due lati con il riale per lire 400 moneta di Genova, che riscuote, computando lire 75 avute in acconto, come da atto di debito confesso a rogito del notaio Pelegro Solaro in data 27 febbraio.

1591, 23 marzo - *In caminata domus solite habitationis infrascripti d. Francisci Spinule ex condominis Casalegij site prope plateam Ill.mo De Auria Janue.* - Il mag.co Francesco Spinola q. Iacobo e Giano Grillo di Luca, signori di Casaleggio, nominano loro procuratori il m.co Giuseppe Ca... pretore di Casaleggio, messer Battista Malio notaio *dicti loci* e il m.co Gerolamo Guasco *i.u. doctor* a rappresentarli davanti al m.co Vincenzo Oxeo, deputato dal Senato di Casale, presentemente dimorante in Lerma, per procedere contro gli uomini di Lerma che hanno fatto danni ai boschi di Casaleggio⁵¹.

1591, 28 marzo, *in mediano in plano burgi.* - *Bartholomeus Malius de Casalegio mersarius q. Dominici* affitta a Benedetto Roncagliolo q. Pantaleone una bottega sita sotto la sua casa *in carubeo recto* verso la porta di Santo Stefano per 5 anni a venire *pro pensione l. 30 Ianuinorum* da pagarsi entro sei mesi e mezzo.

Lo stesso Bartolomeo Maglio affitta ad Andrea *de Botaciis sabaterio solarium unum supra dicta in ascendendo* per un anno *pro pensione* di lire 18 da pagarsi entro 15 giorni⁵².

1591, 13 novembre. - Bastiano Lavagnino q. Matteo di Casaleggio vende a Stefano Tornatore q. Antonio di Dolceacqua, servitore, che stipula a

⁴⁹- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

nome di Giano Grillo, consignore di Casaleggio, una casa con suo sedime, *iuribus, pertinentiis ac vegetis et tinis*, sita in Casaleggio, confinante davanti e da due lati con la via pubblica, e dietro con la casa di Gio. Giacomo fratello di detto Bastiano e in parte con la casa del q. Gio. Antonio altro suo fratello; item una terra filaneata sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Costa, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto con Giano Grillo, da un lato con Battista Servetto e in parte con Masino Lavoraschi e dall'altro lato con la chiesa di Lerma; item un *petiolum* di terra zerbida, sita *in dicto posse*, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto con Benedetto Bornese, e in parte con Battista Malio; item una terra castagnativa sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice la Frechioza, consistente in due pezzi, confinante di sopra con le comunaglie, di sotto con terra castagnativa (spazio bianco) *de Lerma*, da un lato con la terra castagnativa che fu di Giovanni Grosso e dall'altro con quelli di Lerma. e ogni altro bene mobile o immobile per lire 518 di Genova che detto Stefano sborsa in parte a Agostino de Garibaldo di Corniglia tabernario q. Giovanni, creditore di Bastiano da circa tre anni di lire duecento per le quali Bastiano fu incarcerato. Bastiano riceve un acconto di sole lire 18, con promessa di Stefano Tornatore di versargli le restanti lire trecento entro febbraio p.v., dopo aver ottenuto il consenso di Maria, moglie di Bastiano.

Actum Genuè in sala magna Malepage, presenti Giacomo Fransone q. Gaspare e Gio. Agostino de Scribanis⁵³.

1591 23 dicembre - *In caminata domus solite habitationis* di Giano Grillo, *in platea de Vineis*. - Gio. Francesco Lavagnino q. Battista, cessionario di suo zio Battista Lavagnino come da atto del notaio Giulio Petrarugia del 16 corrente, riceve da Giano Grillo lire cento di Genova.

Nello stesso luogo, giorno e ora, Bastiano Lavagnino q. Matteo riceve da Giano Grillo lire duecento a saldo dovutogli come da atti precedenti⁵⁴.

1593, 10 aprile - Giano Grillo, come successore del proprio padre in virtù di atto rogato dal notaio Leonardo Chiavari il 31 marzo 1590, ed a seguito di assenso del Serenissimo Duca di Mantova e del Monferrato, espresso con lettera data da Casale il 9 aprile, rivende la sua porzione di Casaleggio a Gio. Battista Scotto q. Bartolomeo con atto rogato da Tomaso de Ferrari, notaio in Busalla, per il prezzo di complessive lire 26.500, da versare in uno dei cartulari in numerato dell'Ufficio di San Giorgio.

Sono espressamente compresi nella vendita *vegetes, tine, torcularia, lignamina et asnensia castrì et duo smeriglia metali spectantes et spectantia*

⁵⁰- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

ad dictum dominum Ianum nec non omnia bestiamina et semina existentia in Antonio Pisurno de Russigliano affictatore dicti domini Iani, que bestiamina ascendunt ad summa librarum sexcentarum monete Genue, nonché tutti i beni acquistati da Giano Grillo in tempo successivo all'investitura, per il complessivo valore di lire 2.220, come da inventario redatto dal notaio Battista Manlio.

Gli uomini di Casaleggio vengono liberati dal giuramento di fedeltà prestato a Giano Grillo, il quale ordina loro di prestare detto giuramento a Gio. Battista Scotto.

Giano Grillo garantisce che nulla hanno a pretendere i suoi fratelli Gio. Battista, Alessandro e Leonardo, ed i propri figli, come eredi della loro madre fu Maria Lomellini, figlia di Francesco, già moglie di detto Giano, in particolare per le ragioni della sua dote e dell'antefatto, promettendo di confermare quanto sopra con strumenti pubblici entro i prossimi sei mesi.

Poiché poi pende una controversia su di una possessione *existente in dicto loco nuncupata l'alea detta Capellana*, Giano cede allo Scotto, per il caso di evizione, ogni sua ragione contro i fratelli Spinola, come con loro convenuto nello strumento di vendita ed in altro rogato il 20 gennaio 1590 dal notaio Leonardo Sivori.

Giano trasferisce poi allo Scotto, senza alcuna garanzia, le ragioni che possono competergli relativamente ad una certa terra castaneativa con albergo posto nel luogo di Casaleggio, *seu eius posse, denominato Valsolaro et Valsuccorum*, oltre il fiume Piota, che da qualche anno in qua è *occupata per agentes comunitatis Tagioli, rationibus et pretensionibus de quibus in sententia lata inter homines Tagioli ex una et homines Lerme ex altera*.

Giano dichiara quindi che le lire cinquecento dovute da Antonio Pisurno per il semestre che terminerà il primo di agosto prossimo venturo spettano a Gio. Battista Scotto, il quale, in ricambio, promette di pagare l'eguale somma dovuta da Giano come prezzo di dodici ovini, delle botti e di quant'altro da questi comprato in Lerma, nonché per circa 400 cantari di fieno e per il grano seminato nelle possessioni di successivo acquisto.

L'atto viene rogato in Busalla dal notaio Tommaso De Ferrariis q. Battista, nella casa di Girolamo Spinola q. Acellino, dove abita detto notaio, essendo testimoni il m.co Antonio Zuchellio q. Domenico di Bolano, pretore di Busalla, e Tommaso Camenno q. Antonio, cittadino di Genova⁵⁵.

1600, 18 maggio - In un quadernetto degli introiti del Comune di

⁵¹- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

⁵²- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

Casaleggio, sottoscritto dal notaio Battista Merulia, si trova che i consoli Benedettino Bornise e Luchino Raffaghello sono debitori per l'avaria imposta, nonché, al 22 di detto mese, di £ 10 per tanto bosco venduto a Sentino Parodo di Polcevera *nel ritale delli Ferreri, fine di questo luogo*, e più, in data 15 giugno, di £ 8 per tanto bosco venduto *alli Leverati di Polcevera, carbonari, nel luogo dove si dice alla Paganilla, fine di Casareggio, e più per tanto bosco venduto a Stefano Tassistro nel Moncalero, ossia in Poggio di Corvo, per £ 30 de' quali si è avuto £ 20, e più per tanti avuti da Lazarino Parodo di Polcevera, detto l'Ance, per tanto bosco vendutogli al Poggio di Corvo alle Ferrere, fine di Casaleggio, e sono £ 9 e s.12, e più per tanti avuti da Sentino Parodo per tanto bosco venduto nel ritale delli Ferreri per £ 11 e si è avuto £ 5 e s. 12*⁵⁶.

1602, 13 maggio - Gio.Battista Rosso q. Gio.Antonio della villa di San Martino di Paravanico testimonia che nello scorso mese di agosto, mentre era con suo fratello Ambrogio in un luogo detto la Costa di Pei (di Paré), verso le Ferrere (giurisdizione di Polcevera dice lui), dal m.co Battista Spinola figlio di Francesco e da un figlio del m.co Gio.Battista Scotto, consignori di Casaleggio, e da otto sbirri e da uno di Casaleggio gli sono stati presi quattro muli. I due Rosso erano andati a caricare carbone, che avevano comperato da Sentino Parodo.

Giovanni Ratto q. Lorenzo della villa di Santo Stefano dell'Arvego di Polcevera testimonia di essere stato presente quando presero detti quattro muli ai Rosso e altri due a Gio.Battista Barisione sotto pretesto che non avessero pagato il pedaggio⁵⁷.

1602, 6 settembre - Il podestà di Casaleggio ordina a Luchino Raffaghello e a Sentino Parodi, fideiussori, di pagare entro otto giorni duecento scudi d'oro da lire 4 a Benedetto Spinola e Ottavio Scotto *per prezzo dei muli per la sigortà fatta come dagli atti*⁵⁸.

1604 - A Casaleggio si contano 27 fuochi e 85 bocche.

1609 - Investitura a favore di Lelio Spinola.

1611, 1 marzo - Il duca di Mantova e del Monferrato Vincenzo Gonzaga investe i fratelli Lelio e Benedetto Spinola q.Francesco q.Giacomo.

1615 - Gio.Battista Scotto, probabilmente deceduto nel 1615 (il suo testamento è dell'8 marzo di quell'anno), aveva lasciato eredi del feudo di Casaleggio i figli: Ottavio, Bartolomeo, Gio. Stefano ed Ansaldo (i primi due risultano in lite con i secondi due).

⁵³- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

⁵⁴- ASG, not. Giacomo Solari, n.g. 3280.

1620, 18 novembre - Viene concesso agli eredi del q. m.co Gio. Battista Scotto di chiedere ed ottenere dal Duca di Mantova la nomina di un arbitro che, insieme ad un altro eletto dalla Ser.ma Repubblica, si dedichi a definire la vertenza confinaria rimasta insoluta dal lontano 1553, nonostante l'elezione intervenuta in quell'anno, come arbitri, di Nicolò Gentile Senarega e di Princivalle Calore.

1622, 13 giugno - Il 13 giugno 1622, quando viene in visita a Casaleggio mons. Paolo Aresi, vescovo di Tortona⁵⁹, risulta già in esercizio la nuova parrocchiale, situata *nel dirupo e scosceso inaccessibile scoglio, presso un rovinoso castello, forse per comodo dei Signori Feudatari.*

Poiché il presule raccomanda anzi di demolire quella *antica rovina con cimiterio*, la situazione deve risalire a qualche decennio precedente.

Da una memoria del rev. Lorenzo Pastore, rettore di Casaleggio, quasi un diario dal 1781 al 1799, risulta che *in un tempo intermedio si è celebrato in una piccola cappella che aveva il suo ingresso a fianco della ora esistente chiesa, dirimpetto al battistero, come si può vedere al di fuori nell'imposta della porta con un acquasantino di terracotta.*

L'antichissima chiesa del castello, dedicata a San Leone, a seguito della realizzazione della nuova parrocchiale su al castello, venne probabilmente destinata ad oratorio. Accanto ad essa era situato il cimitero detto di San Leone. Negli atti di morte del 1626, i più antichi di cui si disponga, è scritto infatti che la sepoltura dei defunti ha avuto luogo nel cimitero di San Leone; nel 1636 si precisa ancor meglio che il cimitero parrocchiale è *appellato San Leone ossia la chiesa vecchia.*

Nei suoi decreti mons. Aresi cita solo l'altar maggiore, che doveva quindi essere a quel tempo l'unico esistente. Già vi era nelle vicinanze, dentro il Ricetto⁶⁰, l'*Oratorio della Assunzione della B. Vergine de Disciplinanti, li quali sono numero 35.* Come ipotizzato si doveva trattare dell'antica chiesa di San Leone.

Dopo la visita del presule tortonese viene dipinta sulla facciata l'immagine di San Martino, sotto della quale *il pittore ha notato l'epoca della sua opera con questa iscrizione 1635 15 aprile.*

Il coro, sul cui muro, all'esterno, è graffita la data del 28 giugno 1641, costituirebbe un primo ampliamento.

Il 30 agosto 1643 i fratelli Andrea, Martino e Domenico Maglio q. Giovanni Maria donano al rev. Giovanni de Benedetti, rettore della chiesa, una casa in rovina, con sedime ed orto, sita nel Ricetto, vicina alla Canonica,

⁵⁵ - AD, scat. 588.

dove viene quindi fatto il cortile, rendendo anche possibile la costruzione delle cappelle laterali, come sembra di dover desumere dalla data del 30 maggio 1645, graffita sul muro esterno della cappella di San Giuseppe. Il muro di sostegno a valle per la realizzazione di nuove sepolture dovrebbe essere di poco più tardo.

1625 - Dallo Stato delle Anime della parrocchia per il 1626 risultano defunte intere famiglie nell'anno precedente, che ha visto l'Oltregiogo invaso dalle truppe del duca di Savoia, alleato dei Francesi, in guerra contro la Repubblica di Genova. La popolazione, scesa dai 273 abitanti del 1623 a soli 98 del 1626, tornerà tuttavia, nel giro di sei anni ai livelli precedenti (vedi Stati delle Anime, anni 1622-1761).

1629, 22 settembre - Muore in Casaleggio *quidam J.Battista, miles galus*⁶¹.

1631, 29 ottobre - In Casaleggio, nella casa del Rev. Rettore sita nella piazza e confinante con la via, essendo presenti come testimoni Placentino Pastore q. Guglielmo e Benedetto Baldo q. Giorgio di Lerma, Giulio Odicino q. Filippo vende a Gio. Battista Scotto dei signori di Casaleggio una biolca di terra vineata facente parte di un maggior appezzamento sito in territorio di Lerma, nel luogo dove si dice In Belassi, confinante da una parte con detto venditore, dall'altra con Meghino Raffaghello e la costa, di sotto con gli eredi di Antonio Calderone, per il prezzo di lire cento moneta di Genova corrente in Casaleggio, già riscosso in quattro doppioni della stampa di Spagna, con il patto espresso che il venditore od i suoi eredi possano in qualsiasi momento redimere e recuperare detta vigna. Roga il notaio Onorato Carbone q. Giacomo di Castelletto Valdorba (Arc. Guiglia, doc. 10).

1634, 15 agosto - Muore in castello Silvia, moglie di Benedetto Spinola *ex condominis loci Casaliggii, etatis annorum 50*, sepolta nella chiesa parrocchiale di San Martino⁶².

1634 - Quelli di Mornese, avendo sorpreso un famiglio di Benedetto Repetto che tagliava un bosco ritenuto comune, fanno irruzione a mano armata in territorio di Casaleggio, asportando per rappsaglia alcuni animali appartenenti al Repetto e ad altri proprietari, i quali, per ricuperarli, devono sborsare 40 scudi.

I vassalli di Casaleggio fanno ricorso al Senato di Casale, lamentando anche che da parte dei mornesini sia stato turbato il possesso dei beni pre-

⁵⁶ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 26.

⁵⁷ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 27.

⁵⁸ - ASG, *Archivio Segreto*, fz. 204, *Magistrato Comunità*, fz. 80.

diali che essi sostengono di detenere *ab immemorabili tempore, publice et palam, nemine contradicente* nella località denominata La Ceruglia⁶³.

1635, 3 agosto - Casaleggio: muore a 19 anni Benedetto *milles regis Hispaniarum filius magistri Georgii de ... loci Serravallis diocesis Tertonenis, in castro Casaliggi in parte m.illustris d.ni Octavii de Scottis* ⁶⁴.

1635, 26 agosto - Nella lista dei beni feudali degli Spinola di Casaleggio, redatta da Benedetto Spinola q. Francesco, anche per i figli del q. Lelio, suo fratello, risultano elencati:

1. il Campo Longo sopra la Cassina delle Moglie, dove si dice alle Moglie, che confina di sopra con la collina dove sono li campi e zerbi della possessione detta La Casazza, quale in cima della costa confina con Antonio Fertino, i signori Spinoli e un puoco di zerbo pur di detta Casazza, e di sotto, verso Mornese il prato nostro della Mogliazza mediante la via verso Tramontana, Gerolamo e Lorenzo Macagni e li Battuti di Mornese e Cristoffaro Arecco, più in basso Bernardo Bodrà e Alessandro Fertino, borche nove cioè tre piane e altre ripe 6;

2. il campo grande della cassina e campetto del Sareggio e traverse del Sareggio, parte filaniate e zerbive, confinanti verso la collina i suddetti Spinoli in parte Antonio Macagno e Simone Maglio, di sotto il prato nostro delle Moglie, mediante la via, detto prato grande, da una parte la cassina delle Moglie, dall'altra parte il fosso del campetto del pozzo, parte piane e parte in collina, borche in circa 12;

3. un campo in cima di Campreso, borche una e mezza in circa, in cima da una banda consorte il fosso che viene dalla collina, cioè Mornese Berino, e dall'altra banda Matteo Macagno, Battesto Fertino, in fondo il consignante con il prato e zerbo di detta collina, borche una e mezza in circa;

4. cassinetta alle Marrone, confina in cima alla costa, cioè la strada della collina, di sotto il fosso del pontetto di Bovarezza, da una banda il

⁵⁹ - Archivio Vescovile di Tortona, *ms. Ecclesie et Cleris Dioecesis Derthonensis* 1523, c. 44v.

⁶⁰ - Nello Stato delle Anime del 1622 risulta che All'Oratorio de *Disciplinanti della Gloriosa Vergine*, nel Ricetto abita la famiglia di Simone Maglio (Archivio Parrocchiale di Casaleggio, (d'ora innanzi APC), *Liber defunctorum 1626-1678*).

Ancora nel 1768 la Confraternita dell'Oratorio faceva celebrare l'annuale messa cantata in onore di San Leone all'11 di aprile. Nel 1927 risulta che oltre la festa della SS.ma Trinità viene celebrata quella di San Leone, all'indomani del Carmine.

Nella succitata memoria del rev. Lorenzo Pastore si dice anche che sopra la porta maggiore, *all'infuori*, vi era lo stemma dei feudatari.

In tale memoria si ricorda che, oltre a quella che ora è la masseria detta Boiro, pare che anticamente in vicinanza della parrocchia ed in piazza vi erano anticamente due osterie.

Vicino all'Oratorio vi era poi una casa demolita nel 1799, il cui proprietario asseriva che in piazza vi era anche una bottega in cui si vendeva panno e altre robe da palmo.

signor Scotto, dall'altra in parte detti signori Spinoli et altre per li zerbi che teneva Francesco Boffito a fitto; per essere gran parte zerbe e sterili poco se li gode e sono borche otto in circa, delle quali una è di prato in circa;

5. campetto e più la metà di zerbo della Galata alla bocca di Linaro, consorte di sopra la costa e parte da un lato il signor Scotto, dall'altra Giovanni Raffaghello, di sotto il signor Scotto e altri e sono in circa borche 1;

6. il campetto sotto il boschetto incontro la cassina delle Moglie, quarto uno di borca, quale confina di sopra gli eredi di Battistino Ferrettino di Mornese, di sotto il prato mio della bocca di Campreso da un lato e parimenti dall'altri i signori Spinoli;

7. il prato grande delle Moglie, con il prato sotto il campetto del boschetto, confina in cima in parte con detti Spinoli, in parte con Alessandro Ferrettino, in fondo verso Casaleggio il signor Scotto, da un lato, verso il fosso di Campreso Benedetto Ferrettino e Menghino Ferrettino e il suddetto Scotto, dall'altro lato il campo grande della cassina, borche cinque e mezza in circa;

8. il prato grande della Mogliazza, confina in cima Battestino e fratello Ferrettino, da un lato il campo lungo della Mogliazza, dall'altro il signor Gio. Battista Serra, signore di Mornese, in fondo, in parte, detto signore di Mornese e gli eredi di Cagino Ferrettino, borche quattro in circa;

9. prato in cima alla Valle di Campreso, che confina in cima in parte il campo del consignante ed in parte la punta dello zerbo della collina, verso il mezzogiorno in fondo detti Spinoli, in parte il signor Ottavio Scotto, sotto da una parte li Chiodi di Mornese, dall'altra parte Gio. Battista e Gregorio Maxarè, borche quattro e mezza in circa e sterile;

10. prato alla bocca di Campreso, confina in cima verso Campreso in parte detti Spinoli, in parte li Cicheri di Mornese, in fondo verso il fosso delle Moglie il signor Scotto da una banda, in parte Mornese dal fossato ed il consignante dall'altra banda ancora il consignante con il prato del boschetto, borche due in circa;

11. prato al Pozzo, che teneva in fitto perpetuo Francesco Boffito, qual è ora del consignante, confina da un lato la chiesa di San Martino, dall'altro Antonio Maccagno, di sotto gli eredi di Antonio Raffaghello, di sopra il consignante con il campo del Pozzo, borca mezza in circa;

12. prato di Serghetto e quelli dell'Isola di Boiro, borche due in circa, consorte in cima la strada ed in parte detti Spinoli, di sotto l'acqua del

⁶¹- APC, *Liber defunctorum 1626-1678*.

⁶²- Ibidem.

Boiro, da una parte il rivaletto che viene dalla costa ed il consignante per le ragioni di Gio. Giacomo Lavagnino, dall'altra parte il signor Scotto ed in parte Antonio Ferrettino, borche due;

13. campo e zerbo al fossato, dove si dice La Pizza Guerra, quale confina in cima la strada, Bernardo Boffito, di sotto il signor Scotto con li campi di Bovarezza, da una banda in parte il consignante, dall'altra in parte Pier Antonio Lavagnino e in parte gli eredi di Luchino Boffito, borche due in circa, la maggior parte è zerbidi;

14. il bosco di Cordone, nel quale è un pezzo di prato e terre arative e li zerbi del Foresto, confina in cima Nicolao Grosso per terre che tiene in affitto da noi, la strada pubblica per venir a Casaleggio sino alla Ceruglia, da un lato verso il Foresto Nicolao Maglio e detti Spinoli, dall'altra parte il signor Scotto, in parte il consignante, dall'altra Nicolao Grosso, borche una;

15. un campo in Le Prese, consorte in cima la strada, in fondo il fossato del Boiro, da un lato la chiesa di San Martino, dall'altro detti Spinoli e Scotto e in parte la chiesa,;

16. in la bocca di Linaro il prato, quale confina in cima il signor Scotto, di sotto Antonio Macagno, da una banda il signore di Mornese, da un lato la strada pubblica ed in parte il consignante, dall'altra parte il signor Scotto, in parte Giovanni Raffaghello, borche sette;

17. in Costa del Pero due segaglie, consorte il bosco gualdo, occupato dai Polceveraschi;

18. la possessione della Capellana, quale si litiga sotto li suoi confini, come appare in lista del signor Scotto, toccandone l'istesso per metà, più molti zerbi per pascolare;

19. il castagneto delle Ferseghe, che confina in cima alla costa delle Parè, in fondo il Gorzente, da un lato detti signori, dall'altro il bosco gualdo;

20. castagneto e bosco dove si dice in Fossa Croza, e confina da capo Batollo Maglio e di sotto gli eredi di Battestino Bornese, da un lato il riale di fossa Corza, dall'altro la Borghea;

21. un pezzo di terra in Cordone, vineata e zerbiva, confina da una parte il signor Scotto, dall'altra Nicolao Grosso;

22. prato e bosco, loco detto alla Bessega, confina da capo Stefano Grosso, di sotto la strada da un lato, dall'altro un bosco ossia buschi del castello;

23. castagneto e bosco di Fossa Crosa, confina di sopra la costa, di sotto

⁶³- Archivio Doria di Mornese, (d'ora innanzi ADM), docc. nn. 52 e 54 del 24.10.1636.

⁶⁴- APC, *Liber defunctorum 1626-1678*.

il riale, da un lato detti Spinoli, dall'altro gli uomini di Lerma;

24. un pezzo di prato alla bocca di Bregno, quale confina da capo con gli eredi del q. Michele Grosso, dall'altra parte e di sotto la chiesa di San Martino;

25. un pezzo di terra lavorativa, boschiva, castaneativa e prativa nel luogo detto alle Prese, confina di capo la costa, di sotto gli eredi di Matteo e Antonio Maglij, da un lato i signori Spinoli, dall'altro lato gli eredi di Paoletto Grosso;

26. la possessione della Ceruglia, confinanti di sopra gli eredi di Alessandrino Boffito, di sotto, da un lato prete Francesco Giussulano, dall'altro Francesco Lavagnino, dall'altro Nicolao Grosso;

27. un pezzo di terra lavorativa e prativa, dove si dice l'orto di Xanta, confina di sopra li buschi, da ogni lato gli eredi del q. Giovanni Giussolano, di sotto la strada pubblica;

28. nel Mondovile un pezzo di terra boschiva e castaneativa, confina la strada pubblica ed intorno il signor Scotto;

29. un pezzo di terra castaneativa, in gran parte boschiva, nel loco dove si dice in la Dislobia, confina di sopra il signor Scotto, di sotto il Gorzente, da un lato Pier Antonio Lavagnino ed il consignante;

30. un pezzo di terra castaneativa e boschiva in gran parte nel luogo dove si dice alle Ferrere, confina di sopra la costa, di sotto il riale, da una banda il signor Scotto, in parte il bosco comune, il consignante e Battollo Maglio;

31. un pezzo di terra castaneativa e boschiva in gran parte, dove si dice il Lombardo, di sopra la strada comune di Santa Maria di Marcarolo, di sotto un riale, da una banda il signor Scotto, in parte il bosco comune ed il consignante con una tagliata;

32. un pezzo di terra castaneativa e boschiva in loco ove si dice in le Nebbie, qual bosco è in due parti e confinano di sopra la costa di detto luogo, di sotto verso il fiume della Piota il bosco gualdo, da un lato gli eredi di Filippo e Sebastiano Raffaghelli e dall'altro i detti Spinoli;

33. un pezzo di terra boschiva e castaneativa in gran parte in le Ferseghe, confina di sopra prete Francesco Giussulano, di sotto l'acqua del Gorzente, da un lato il bosco comune;

34. un castagneto alla Rocca di Morino, confina in cima il bosco del consignante, di sotto l'acqua del Gorzente, da un lato Simone Maglio;

35. castagneti in cima del Mondovile, che confinano da capo le Parè mediante la costa, di sotto la via di Santa Maria di Marcarolo, da una banda il signor Scotto e detti Spinoli;

36. il castagneto e bosco della Fossa del Cucco, confina in cima la costa, in fondo l'acqua del Gorzente, da una banda Antonio Macagno, dall'altra il bosco del consignante;

37. il castagneto di Terra Rossa, confinano da una banda li Disciplinanti di Casaleggio, in fondo la via, dall'altra banda il signor Scotto;

38. un pezzo di terra boschiva salvatica che si chiama il bosco della q. Signora Bianca, il qual confina con Gio. Maria Masnata, di sotto l'acqua del Gorzente, da un lato la valle di Fossa Croza, dall'altro gli eredi di Pauletto Grosso ed il consignante;

39. un altro pezzo di bosco in le Besseghe, di qua del Gorzente, che confina da capo la via del Roverno, di sotto il fiume del Gorzente, da un lato e l'altro il signor Scotto;

40. il bosco delle Prese;

41. un pezzo di bosco con alquanti alberi di castagna nel luogo ove si dice alle prese, confina in cima la costa, in fondo detti Spinoli, da una banda prete Francesco Giussulano, da una banda Benedettino Bornese, dall'altra banda Baldassare Lanza, ora Domenico Maglio;

42. un pezzo di castagneto e bosco nel luoco alli Perroni, confina in parte il riale di Fossa Croza ed il consignante;

43. l'Albergo e bosco di castagne e rovere del Roverno, confinano di sopra gli uomini di Mornese, di sotto detti Spinoli e l'acqua del Roverno, da una banda le Rocche e dall'altra il consignante;

44. i boschi e i castagneti e gli scarroni nel luogo dove si dice il Cagabò (in altra copia: in Casadi), confinano di sopra gli eredi del q. Francesco Maglio mediante la via comune che va a Santa Maria di Marcarolo, di sotto il fiume della Piota, da un lato la possessione della Capellana, dall'altro la rocca d'Abertazzo avuta in affitto dagli Stralera anticamente;

45. un pezzo di castagneto e bosco di Campreso, confina in cima la costa della Ceruglia, il fondo il prato del consignante di Campreso, da un lato i Ferrettino, dall'altro Gregorio Mazarè ed in parte il Castello di Mornese;

46. un castagneto indiviso, dove si dice in Val di Pregelhe, domestico e boschivo, confina da capo la costa, in fondo gli eredi del q. Steffanino Boffito e da un lato la chiesa di San Martino, e dall'altro Nicolao e Bernardino Grosso;

47. un pezzo di terra castaneativa e boschiva nel luogo detto in Campreso, confina di capo la costa, di sotto gli eredi di Menghino Ferrettino di Mornese, dall'uno e dall'altro il Signore di Mornese;

48. un pezzo di prato alla Bessega, confina di sopra la via comune, di sotto Pauleto Raffaghello;

49. un pezzo di terra in Costa, in capo confina la via, da un lato Angelo Sciutto, dall'altro Pauleto Raffaghello e di sotto gli eredi di Sismondo Servetto;

50. un pezzo di terra castaneativa e boschiva, nel luogo dove si dice in Val di Serrata, confina di sotto Antonio Bosio di Lerma, da un lato Bartolomeo Grosso, di sotto Domenico di Langasco e le ragioni del signor Scotto, toltoci di fatto dalla comunità di Tagliolo;

51. un pezzo di terra zerba nel Boiro, confina di sopra la strada, di sotto l'acqua del Boiro, da una banda Battollo Maglio, dall'altra banda il consignante con le ragioni di Battestino Grosso, quali due pezzi sono in possesso del consignante;

52. un sedime con casa, consorte Domenico Maglio, i Lavagnino e la strada;

53. un pezzo di terra prativa boschiva, con la metà della cassina rotta, quale è nel presente territorio di Casaleggio, dove si dice all'Isola di Branco, quale confina di sopra il bosco gualdo, di sotto l'acqua del Gorzente da una parte e dall'altra le ragioni del castello, tiene la sopraddetta cassina e bosco e prato e zerbo messer Antonio Bodrà a fitto perpetuo;

54. in fine la metà del castello, giurisdizione, terre, villa di Casaleggio, molino, forno, dazio, omaggio, meaggie, spiagge, ripe e muraglie, secondo le sue investiture.

Io Benedetto Spinola, fu Francesco, consignore di Casaleggio, affermo quanto sopra, così a mio nome, come anche a nome dei fideicomissari del q. Signor Lelio Spinola, mio fratello⁶⁵.

1636 - Scoppia tra la Comunità di Mornese e quella di Casaleggio una grave controversia sull'utilizzo dei boschi e dei pascoli, denominati Le Comunaglie, che esse hanno in comune al di quà del Gorzente.

Alcuni dei più poveri di Casaleggio ne hanno usurpata una parte, erigendovi anche qualche costruzione.

Per reazione, la Comunità di Mornese, dopo aver diffidato davanti al loro pretore i Casaleggesi, affitta a terzi qualche porzione del bosco comune⁶⁶.

1638, 13 giugno - Muore Lelio Spinola, *immersus in aqua fluminis Gurgentis ad molendinum*, e il 15 viene sepolto nella chiesa parrocchiale⁶⁷

1642, 5 agosto - *Benedictus de Avigo q. Georgii, miles multum illustris dni Lazari Spinule Alsa... Comisarius Serenissime Reipublice Genuae contra exules ocisus fuit intra confines Linosii posse Casaliggii in via publica cui reperta fuit corona et habitum Beate Marie Virginis die quarta eiusdem ac etiam repertum mihi Rectori fuit dixisse tribus vicibus Jesus Jesus Jesus et ideo corpus eius sepultum fuit in cemiterio parrochiali de loco Casaliggii*⁶⁸.

1644 - Viene nuovamente a riaprirsi il secolare conflitto che, per lo sfruttamento del Grande Bosco di Marcarolo, oppone gli uomini di Polcevera alle comunità ed ai Signori di Lerma, Casaleggio e Mornese. Un conflitto più volte composto con sentenze che apparivano risolutive e che invece - così si deve concludere alla luce dei fatti - avevano lasciato le cose più o meno come stavano precedentemente.

Tutti infatti tornano a rivendicare, come appartenente alla propria giurisdizione, il territorio compreso tra la costa del Pero, la costa del Parè, la via Cabanera per Lerma ed il torrente Gorzente. È una conseguenza diretta del fatto che negli ultimi decenni l'aggressione al grande bosco di Marcarolo si è fatta più intensa e spregiudicata che mai: di fronte alle dimensioni del fenomeno, l'attività di prevenzione e di repressione, che la Repubblica esercita con forze e strumenti inadeguati, non può certo sortire un effetto concreto.

Le numerose gride susseguitesì tra il 1583 ed il 1624 ne sono la più esplicita ed ufficiale testimonianza. Impotente a reprimere gli abusi di tutti coloro che ora devastano il bosco soprattutto per fare carbone, la Repubblica Genovese risolve invece di affrontare il problema della difesa della sua giurisdizione in un modo che, almeno sul piano delle intenzioni, vorrebbe essere organico e completo.

Per un primo approccio di tipo conoscitivo, il 27 aprile del 1644, viene eletto, nella persona di Gerolamo Rodino⁶⁹, un Commissario straordinario incaricato di provvedere alla descrizione dei confini e all'inventario delle situazioni che vedono gli stessi contestati od obiettivamente incerti, le cosiddette *differenze*.

A conclusione delle relative operazioni il Cancelliere Gio. Battista Massaroti, che assiste Geronimo Rodino, completerà due voluminosi e pregevolissimi Atlanti, relativi, rispettivamente, uno alla Riviera Occidentale e l'altro all'Oltregiogo. Alcune tavole di questo secondo volume, ultimato il 21 novembre 1648, saranno specificatamente dedicate alle differenze che interessano Parodi, Lerma, Casaleggio e Mornese.

Frattanto, il 2 giugno del 1645, Gerolamo Rodino si trova a Novi, dove ha preso stanza per meglio svolgere la necessaria attività istruttoria e condurre a buon fine l'impegnativo compito che gli è stato affidato.

È reduce da un movimentato convegno tenuto il lunedì della settimana precedente alle Nebbie, poco lungi da dove la via Carbanera che viene da Marcarolo si biforca, scendendo con la sua diramazione di levante per la Costa di Pero verso Mornese e proseguendo invece con l'altra per la Costa di Mondovile verso Lerma e Casaleggio.

Alla cascina delle Nebbie - così scrive Gerolamo Rodino nel suo rapporto, che da Novi indirizza ai Serenissimi Signori reggitori della Repubblica di Genova - si erano radunati gli uomini di Polcevera, di Lerma, di Casaleggio e di Mornese in così gran numero che *non vi mancò che fare a contenerli*.

Scopo dell'incontro promosso dallo stesso Rodino, era appunto quello di mettere a fuoco la controversia di confine relativa al territorio circostante.

A causa della guerra del 1625 era sfumato anche il tentativo di pervenire in proposito ad un arbitrato che il Duca di Mantova, Marchese del Monferrato, già aveva autorizzato nel 1620 su richiesta dei successori di Gio. Battista Scotto, uno dei feudatari di Casaleggio.

Gerolamo Rodino, proseguendo il suo rapporto, scriveva ancora: *Avendo finito di rivedere tutto quello occorrevva per li confini verso Belforte, Tagiolo, Silvano e Rocca Grimalda... mi sono trasferito quà per far descrivere e delineare quelli relativi alla Costiera delle Nebbie, ma in questa Corte per quello mi ha detto il Signor Capitano non si ritrova nota alcuna di detti confini, nè di visite di essi fatte per avanti*.

Eppure era proprio questa una delle differenze più annose, dato che, come ben sappiamo, si poteva farla risalire almeno ad un paio di secoli addietro.

Nel 1584 aveva comunque preso nuova consistenza dopo che Francesco Isola, q. Antonio di Isoverde, aveva costruito subito a nord della Costiera delle Nebbie una sua cascina, dove possedeva *terre domestiche e selvatiche*.

In un primo tempo Io stesso Isola aveva riconosciuto che la località si trovava sotto la giurisdizione di Casaleggio ed aveva spontaneamente corrisposto ai Consignori di quel paese i diritti di pedaggio da essi pretesi. Costoro, tra i quali troviamo citati Battista Spinola di Francesco ed il già ricordato Gio. Battista Scotto, avevano continuato ad esercitare il loro dominio sulla zona per mezzo dei loro sbirri, tra l'altro sequestrando nel 1602 nel luogo delle Ferrere, contiguo alle Nebbie, muli e carbone a gente di S. Martino di Paravanico e di S. Stefano di Larvego. Ma la questione giurisdizionale era ormai aperta: l'anno successivo lo stesso Gio. Francesco Isola denunciava un suo conterraneo di Polcevera, un certo Ottaviano Leverato q. Paolo, che, avutane la concessione dai Signori di Lerma, aveva tagliato roveri ed altre piante per far carboni nei boschi delle Nebbie. Oltre ai Signori di Casaleggio ed ai Signori di Lerma, anche quelli di Mornese vantavano diritti sul territorio in questione. Altra gente di S. Martino di

⁶⁵- ASG, *Archivio Segreto*, fz. 204.

⁶⁶- ADM, docc. Nn. 52 e 54 del 24.10.1636.

⁶⁷- APC, *Liber deffunctorum* 1626-1678.

Paravanico, sorpresa nel 1615 a tagliare piante nei boschi di Moncalero, a nord delle Nebbie, veniva infatti catturata dagli uomini di Mornese, cappugiati da uno dei loro Consoli, Moronizio Arecco q. Giuliano. Cinque Polceveraschi, imprigionati nel castello di Mornese, venivano poi liberati per ordine di Nicolò Pallavicino, che, risiedendo a Genova, non poteva sottrarsi al pressante invito del suo governo.

I boscaioli di Polcevera venivano comunque processati a Mornese per violata giurisdizione ed il mandato di comparizione affisso, come al solito, al pilastro della Loggia Comunale.

A pareggiare il conto ed a salvaguardare la questione di principio, anche il Capitano di Polcevera, che aveva sede a Rivarolo, faceva naturalmente da parte sua processare in contumacia i tredici Mornesini che, *armati tutti d' archibuggio da ruota, fuor d'uno che aveva una alabarda*, avevano catturato i Polceveraschi. I quali malcapitati lamentavano di esser rimasti sei giorni in una prigione stretta *che crepavano di caldo*, e che, oltre a pagare il relativo vitto, avevano anche dovuto riscattare gli arnesi di lavoro che erano stati loro sequestrati. Gli sconfinamenti e le prevaricazioni erano poi continuati da ambo le parti con ritmo crescente. Nel 1616 un certo Benedetto Arecco, abitante a Mornese, indebitato con alcuni di Voltaggio, fabbricava calcina alle Ferrere di Casaleggio e la esportava in territorio genovese emettendo false *bollette della forana*⁷⁰.

Nel 1621 a Rivarolo, sede del Capitano di Polcevera, venivano processati in contumacia diversi carbonari e boscaioli di Mornese, Tagliolo e Casaleggio, ed altri ancora erano denunciati nell'anno seguente.

Nel 1631 il massaro del signor Benedetto Spinola q. Francesco, altro dei Consignori di Casaleggio, risiedendo alle Ferriere, luogo proibito per il contagio (era in atto la famosa pestilenza descritta dal Manzoni, da cui Genova è rimasta immune grazie a queste rigide disposizioni) gestiva due fornaci, fabbricava calcina da somministrare alle terre di Monferrato e allo Stato di Milano, e se ne andava tranquillamente a tagliare *arbori per fascinare* proprio nella plaga della Nebbie.

Ed ancora quelli di Mornese, nel 1634, in gran numero armati erano saliti lassù a predare il bestiame della cascina tenuta da Batta Isola, figlio del vecchio Gio. Francesco, provocando la reazione delle Signorie Serenissime, che avevano ordinato al marchese Gio. Battista Serra, il nuovo feudatario

⁶⁸- APC, *Liber deffunctorum* 1626-1678.

⁶⁹- Gerolamo Rodino ha effettuato il 14 aprile 1644 una visita ai confini di Ovada (ASG, *Archivio Segreto*, f. 57, dove si trovano diverse testimonianze raccolte negli anni 1586 e 1587 circa i confini di Ovada con Tagliolo).

subentrato al Pallavicino, *che facesse subito restituire*.

L'iscrizione nel Catasto di Polcevera che a questo punto i fratelli Isola si erano indotti *obtorto collo* a fare, buscandosi un estimo nella carattata⁷¹ di lire cento, non era certo risolutiva della vertenza confinaria.

Il tiro alla fune tra la Repubblica Genovese ed i suoi patrizi, feudatari del Monferrato, proseguiva infatti con tranquilla spregiudicatezza dall'una e dall'altra parte.

Nel 1641, alcuni anni dopo che era stata fatta dirupare la fornace da mattoni costruita da Giambattista Serra di là del Gorzente, le Signorie Serenissime ordinavano al Batta Isola di andare alle Nebbie ad abitarvi stabilmente e di non vendere per alcuna ragione al mondo le sue proprietà allo stesso Gio. Battista Serra.

A rileggere la sentenza sui confini di Lerma del 10 novembre 1552 non si può proprio dire che la ragione stesse dalla parte del Gio. Battista Isola e, per esso, della Repubblica genovese. Questi comunque gli antefatti, non certo di buon auspicio, che avevano preceduto il sopralluogo di Gerolamo Rodino, sopralluogo cui partecipano lo stesso marchese Gio. Battista Serra, feudatario di Mornese, e *li Sig.ri Ottavio Scotto e Gio. Giacomo Spinola, due dei patroni di Casaleggio*.

Il confronto, che in tale occasione ha luogo tra l'Isola ed il Serra, non porta ad alcun risultato positivo nè sul piano diplomatico, nè su quello personale. Anzi, i rispettivi rapporti si inaspriscono ulteriormente, giacché il Serra accresce la sua pressione nei riguardi dell'Isola per strappargli la Cascina delle Nebbie, con le buone o con le cattive.

A documentarci il sopralluogo compiuto alle Nebbie dal Rodino, oltre alla sua lettera, ci resta uno splendido disegno a tempera ch'egli allega ad essa, volto ad illustrare i termini delle due vertenze confinarie che interessano gli opposti versanti della Costiera del Pian dei Deschi: la prima, questa che alle Nebbie vede opposti i Polceveraschi ai feudatari di Casaleggio, Lerma e Mornese, la seconda che riguarda il confine tra Parodi e Mornese alle Rovere Binelle nei pressi della Cascina di Pizzigato.

E poiché le due zone, ancorché contigue, sono rispettivamente *invisibili*, il disegno (per quanto unico) va letto per metà diritto e per metà capovolto. Con un bel rosso-vivo è sintomaticamente indicato il territorio genovese ed in azzurro grigio quello del Monferrato, mentre in giallo ocre è contraddistinta la zona controversa delle Nebbie.

Di mano assai felice, il disegno merita tutto il nostro apprezzamento perché il suo estensore ha colto l'occasione per darci una particolareggiata visione dell'abitato di Mornese. Scomponendo intenzionalmente i principali

nuclei costitutivi dell'intero paese e giustapponendoli con una certa libertà egli ci dà della struttura del paese una immagine più rappresentativa di quella che emergerebbe da una veduta strettamente prospettica. Con pochi tratti essenziali, nitidi ed efficaci, l'ignoto pittore (forse un allievo dello Scorza, da poco defunto, che il Rodino potrebbe aver reclutato a Voltaggio dove si è fermato di recente) delinea il Castello, la Chiesa, l'Oratorio, la Loggia, la Fontana, la condotta dell'antico acquedotto medioevale, un grosso manufatto che può essere una nevera e al tempo stesso l'opera di presa e di filtrazione dell'acquedotto, nonché i diversi gruppi di abitazione ad uno o due piani. Tutto il paese è immerso in un paesaggio collinare appena accennato, nell'ambito del quale sono anche indicate alcune case sparse, la cascina di Iselle e, naturalmente, quella delle Nebbie.

Il sopralluogo del 1645 non ha ovviamente risolto il problema, così come non ha positivi sviluppi la visita che, ad evitare una delle solite questioni di precedenza, l'incaricato della Duchessa di Mantova fa in forma privata a Gerolamo Rodino, di nuovo a Ovada, tra l'altro proprio per le differenze con Lerma e Casaleggio, per il sito delle Nebbie e fra le due fontane, essendo controverso quale sia quella del Cerro.

I consignori di Casaleggio, per i quali ha partecipato al sopralluogo Gio. Francesco Spinola, figlio del fu Lelio, vengono anzi messi in stato di accusa dalla corte di Mantova, e devono quindi difendersi, protestando la loro assoluta fedeltà, di fronte alle ripetute prevaricazioni dei feudatari e delle Comunità di Mornese e di Lerma. Il 13 marzo 1646, Gio. Francesco Spinola è a Casale, latore di una lettera di tutti i consignori (gli altri sono Benedetto Spinola q. Francesco, il rev. Gio. Battista, Gio. Lorenzo, Gio. Giacomo, e Gio. Nicolò *in baptismata nunc Guidus*, fratelli di Gio. Francesco e Ottavio Scotto q. Gio. Battista) a quel Senato e a Maria, duchessa di Mantova, la quale tuttavia, rispondendo con tutta sollecitudine il 27 marzo, anche se in modo abbastanza riguardoso, mantiene un atteggiamento sostanzialmente accusatorio. Assai preoccupati di possibili conseguenze negative, i nostri consignori, richiamandosi agli atti processuali del 1554, si rivolgono al Governo Genovese, non solo chiedendo di essere formalmente citati se gli uomini di Polcevera insistessero nelle loro rivendicazioni sul territorio conteso, ma anche per ottenere, come ottengono, una dichiarazione sottoscritta dal Cancelliere Segretario della Repubblica, da produrre a Casale e a Mantova, per dimostrare che essi sono stati completamente estranei alla iniziativa promossa da Gerolamo Rodino.

⁷⁰ - La *tratta forana* era il dazio d'importazione.

A quanto pare la predetta dichiarazione sortisce l'effetto sperato.

Restano comunque inevitabili altre variazioni sul tema, che puntualmente maturano qualche anno dopo.

Di esse troviamo ampia e precisa testimonianza negli atti di un processo che di nuovo il Capitano del Polcevera è costretto ad istruire. La sequenza degli avvenimenti, che si susseguono drammaticamente, oltre a partecipare di un'atmosfera tipicamente manzoniana, anticipa in modo molto suggestivo le aspre contese che *mutatis mutandis* costituiscono l'ossatura di tanti films western, dove normalmente poveri coloni indifesi vengono vessati da ricchi e prepotenti proprietari terrieri.

Ma ricostruiamo i fatti con le stesse parole di coloro che li hanno vissuti da protagonisti.

Sabato 31 ottobre del 1648, due ore dopo il calar del sole, il nuovo manente, cui Battista Isola q. Giovanni Francesco, che ora abita a S. Stefano di Larvego, ha appigionato la cascina delle Nebbie e di cui ignora persino il nome, si vede comparire dinnanzi sei individui armati di archibugio, con berrettoni e mandilli negli occhi per non farsi riconoscere.

Senza mezzi termini e sfoggiando la massima brutalità costoro lo apostrofano testualmente: *tu non sai, che non li devi stare qui, che il Sig. Gio Battista non vuole che tu li stii. Abbiamo ordine d'amazarti*. Poi gli intrusi, che la madre del manente presente al fatto dipingerà *giovani come acqua, di statura ordinaria più presto grandi che altrimenti, vestiti di panno bianchignastro, che parlavano all'usanza delli Lombardi*, prese tre vacche di pelo rosso e una dozzina di capre del complessivo valore di lire 500, che il padrone aveva lasciato al suo manente in soccida, più una scure e quattro galline delle sue, si fecero accompagnare fino al Gorzente dallo stesso terrorizzato manente e quivi lo rilasciarono più morto che vivo dalla paura.

Ha riconosciuto purtuttavia dal loro accento che era gente di Mornese ed è anche riuscito a vedere che uno di essi aveva una camiciola di *terdena*, mentre gli altri avevano *casacche e gonnelloni di drappi*. Le terrificanti minacce che il nostro uomo si sente ancora echeggiare nelle orecchie mentre, nel buio della notte, risale dal Gorzente sù per la Costa di Pero fino alla sua cascina, sono quelle stesse che già il manente che vi abitava prima di lui, diciotto mesi fa, si è sentito profferire per ben due volte dal Gio. Battista Serra in persona. Dopo di ché non era stato ad aspettare temerariamente una terza visita di *cortesìa*, ed appena possibile aveva rinunciato ad un incarico che si stava prospettando troppo pericoloso.

⁷¹- un imponibile nel ruolo delle tasse.

Come il Battista Isola viene a sapere di questa nuova prepotenza va, ovviamente, su tutte le furie: già l'anno prima altre tre vacche hanno preso la via di Mornese e non ha potuto recuperarle.

Ora, reagendo immediatamente, con rabbia e con coraggio, in perfetta aderenza alla logica dei tempi, va con i suoi figli a radunare amici e parenti a S. Stefano di Larvego, S. Michele di Gallaneto e S. Andrea di Isoverde, per dar corso ad una sua rappresaglia. Proprio sotto la cascina delle Nebbie a Iselle, in territorio di Mornese, vi è la cascina dove un certo Andrea Repetto, originario da Voltaggio, abita da molti anni: a lui tocca il due novembre immediatamente successivo, un'ora dopo il calar del sole, vedersi comparire d'innanzi *undici persone armate tutte d'archibugio e altre armi, eccetto uno, che la porta era aperta e dopo aver preteso da mangiare pane e formaggio, senza aspettare il vino, presero e portarono via ventotto capre, due buoi, due vitelle e sei galline*. Il conto poteva sembrare così chiuso: ma l'accaduto stimola la fantasia di qualche professionista in furti di bestiame ed appena quattro giorni dopo, il 6 novembre a mezzanotte, al levar della luna, compaiono nuovamente alla cascina delle Nebbie cinque o sei uomini armati (uno con l'archibugio, uno con un'alabarda, uno con uno spuntone), con *li suoi berrettoni e mandilli coperti* e fanno razzia delle capre che il Battista Isola aveva preso al povero Andrea Repetto. I buoi e le vitelle del quale erano stati invece già mandati in Valpolcevera.

Il venticinquenne Tomaso Oliverio del fu Oliverio, il massaro ovvero colono del Battista (stavolta troviamo il suo nome verbalizzato agli atti,) come ha sentito quelli che con grande strepito picchiavano alla porta, gridando *apri, traditore*, se ne è scappato *da un balconetto che resta appresso il tetto*, lasciando ad affrontare gli eventi Cattarina, la vecchia matrigna settantenne, e Maddalena, la sua giovane moglie.

Ma le implorazioni delle due donne, le quali per l'amor di Dio chiedono si lascino stare le loro robe, non fanno breccia nel duro cuore dei malfattori che si portano via tutto quello che possono. Non solo le trenta capre del padrone, ma anche una mezza mina di grano, mezzo rubbo di formaggio (cioè in tutto otto formaggiette), sei scuri, un paio di lenzuoli di tela, mezzo rubbo di filo, tre pennacchi, una fiasca d'archibugio, una costera, tre galline, un grembiule e una rivestica.

Prima di allontanarsi, legano la vecchia e le bendano gli occhi con un lapino d'arbaggio; pertanto quel che succede alla giovane Maddalena nessuno ce lo può raccontare.

Qualche mese dopo, nel corso della istruttoria genovese, incominciano a saltar fuori a proposito della prima rapina perpetrata alle Nebbie alcuni

interessanti particolari.

Due individui, che nei giorni della festa della Madonna di Settembre si trovavano a Mornese, uno per lavorare, l'altro per mendicare, riferiscono di aver sentito alcuni abitanti del luogo parlottare tra di loro in piazza e nella Loggia *dove si fa la giustizia* e accordarsi per andare tutti insieme alle Nebbie a pigliar le bestie, come da ordine del Serra. Ed emerge anche che, circa quindici giorni prima della rapina, i cinque malfattori erano stati alla cascina stessa e vi avevano mangiato e dormito.

Tomaso Oliverio, il massaro di Battista Isola, ha confidato di averne riconosciuto almeno tre. Per paura non ne ha fatto il nome al giudice istruttore, ma con lo stesso cognato si è messo sulle piste delle bestie andando a cercarle a Capriata, dove da circa un anno abita e vi fa il macello uno di quelli che ha riconosciuto, un cavagnaro di Bolzaneto, anzi del Fossato di Romairone, di nome Steffanino.

Gli altri della combriccola, riferisce ancora l'Oliverio, sono un certo Andrea Bisio di Fiaccone, che sta a Castelletto, ed il genero dello Steffanino. A Capriata, con l'aiuto del Luogotenente del Podestà e del messo, una delle vacche di pelo rosso viene rintracciata e restituita e si viene anche a sapere che un'altra della *pareggia* è stata venduta a Francavilla e di qui ancora *alli macellari di Ottaggio*.

Il Podestà di Capriata fa mettere in prigione lo Steffanino con il genero, ma i due bricconi riescono ben presto ad evadere, lasciando però a Capriata tutta la *masnata*.

Sempre a proposito della medesima vicenda, nel corso del processo che si fa a Rivarolo, compare un certo Battista Arecco q. Giacomo di Castelletto e racconta al giudice che *al tempo delle castagne*, mentre se ne andava a Silvano, dalla Madonna di S. Bernardino ha visto Pietro della Bonella di Serravalle e Giovanni Hortolano della Predosa, Stato di Milano, armati d'archibuggi, e Andrea Bisio di Fiaccone che con un bastone faceva andare avanti tre o quattro *bestie bovine*. Prudente e coraggioso, l'Arecco si compiace di testimoniare: *io che avevo il mio archibuggio mi fermai dubitando che fussero bestie dela nostra giurisdizione*. E quelli spavalamente gli raccontano che invece le bestie sono state prese alle Nebbie, dove essi contavano di trovare anche l'Isola, per sequestrarlo e fargli pagare *una maniata di doppie*.

Testimonia un altro di Castelletto, Lorenzo Tacchino di Nicolò, che, mentre se ne stava nella Valle di Ravino facendo fossi per piantar delle vigne, ha riconosciuto i tre visti dall'Arecco ed ha anche dato da bere a quello della Predosa, che gli offriva in vendita una delle vacche.

Dalle ultime carte annesse al processo apprendiamo anche che il *povero Batta Isola, umilissimo servo e suddito*, ha fatto istanza ai Serenissimi Signori di Palazzo Ducale, riepilogando l'accaduto e chiedendo protezione *acciò prendano quella provvigione che il caso merita, non potendo un povero contendere con un potente, raccordandoli che si tratta di giurisdizione e non di terra.*

Il Capitano di Polcevera si è conseguentemente buscato un rimprovero perché, contravvenendo ad un suo preciso dovere, non ha tempestivamente dato notizia dei fatti alla Giunta dei Confini (cioè ai suoi superiori) e finisce anche che deve istituire un secondo processo contro lo stesso Isola per la rappresaglia che questi ha compiuto a danno dell'Andrea Repetto. Per sua fortuna il Battista Isola verrà assolto dall'III.mo Capitano di Polcevera, nonostante davanti a questi venga fatto *travagliare assai* dal Marchese Serra.

Ma qualche anno dopo, nel 1651, i nodi vengono al pettine ed il Batta Isola e suo figlio Francesco finiscono in prigione nel Castello di Lerma.

Lo apprendiamo da una supplica che Antonio, un altro figlio del Battista, indirizza ai Ser.mi Signori del Senato Genovese perché intervengano a far liberare i suoi congiunti, da due mesi ingiustamente incarcerati, dice lui, per aver difeso la giurisdizione genovese sul luogo delle Nebbie. Sostiene l'Antonio che non si deve prestar fede alla dichiarazione resa dal Castellano di Lerma al Podestà di Ovada, perché il suddetto Castellano *dipende in tutto dal Signor Serra.*

La verità non è così semplice: in realtà l'Isola sottace che suo padre è stato querelato presso il giudicante di Lerma da un certo Vincenzo Pietranegra per *esserle andato in casa con minacce, eziandio datagli qualche percossa di bastone e scrocciatole quel che è peggio una archibuggiata*, e che si trova quindi in prigione in attesa del processo relativo.

A Genova si prendono decisamente le parti dei due Isola e si interviene nei confronti della Magnifica Lavinia, moglie del Serra, perché li faccia scarcerare, salvo poi decidere, con miglior cognizione di causa, sull'indenizzo da corrispondere ai *detti poveri uomini*. Con la massima prontezza Nicolò Anfossi, Podestà e Notaro di Mornese, riferisce alla Marchesa Lavinia quanto Antonio Isola si è ben guardato dal raccontare. Ben lieto di poter dimostrare il suo zelo, l'Anfossi aggiunge di essere intervenuto nei confronti del Castellano di Lerma, per prevenire l'eventuale rilascio a piede libero dei due Isola, a seguito di una specifica richiesta di Sentina Repetto, vedova del q. Andrea, non ancora risarcita del danno subito per la nota rappresaglia. Aggiunge ancora l'Anfossi di aver ottenuto da Casale la convalida del fermo di giustizia anche a questo fine.

Nonostante le diverse e maggiori informazioni ricevute, Genova torna a sollecitare la Marchesa Lavinia, suggerendo che la vedova Repetto presenti qua il suo ricorso, e successivamente insiste per la scarcerazione dei due Isola direttamente nei confronti del Gio. Battista Serra, *nuovamente venuto alla città di breve di Spagna*. Sono passati inutilmente altri sei mesi, giacché anche il Marchese Serra, come già sua moglie, continua a rimanere sordo alle ripetute sollecitazioni.

Il Senato Genovese assume allora un tono decisamente perentorio, ed intimato al Serra di provvedere per il rilascio, gli ordina che *entro otto giorni da esso venghi alle porte dell'udienza, nè parta sotto pena di scuti duecento, che poi dia risposta de stando juri et judicatum solvendo rispetto al bestiame preso*⁷². Questa volta l'ingiunzione è espressa in termini che non possono mancare ad effetto: così dopo otto mesi di duro carcere, stretti in ceppi negli umidi fondi del castello di Lerma, gli Isola, padre e figlio, vengono finalmente liberati.

Il Batta - che dice di aver dovuto pagare tramite terze persone sedici doppie al Podestà di Mornese che aveva promesso di liberarlo, mentre di poi gli ha fatto fare, non uno, ma due processi a Casale - si rivolge ora ai Serenissimi Signori dipingendosi come un fiero suddito, che ha resistito alle lusinghe dell' Anfossi, risoluto a morire prigioniero con suo figlio piuttosto che conoscere altro padrone, che mentre alla Cassina v'era l'illustrissimo sig. Geronimo Rodino Commissario, con gente armata Polceverasca aveva respinto a viva forza i Monferrini e conclamando di essere quello che levava ai Monferrini per darlo alla Ser.ma Repubblica e *da questo ne è determinata la sua carcerazione*, per la quale - e qui c'è veramente da crederlo - *ha perso la sua salute nè per anco recuperata*.

Chiede, anzi supplica il nostro Isola, *che vogliano pagargli le spese che darà in nota, nè potendo esso nè i suoi figli abitar detto luogo per tali differenze, le diino licenza di vender detta Cassina per pagar li debiti fatti in sì longa prigionia, ché per altro sarà necessitato morire miseramente in una malapaga, e sperando da VV. SS. Ser.me, come Padri Amorevoli, quel sollievo che merita la sua indennità, con ogni umiltà Le fa profondissima riverenza*.

Il Senato Genovese non si commuove troppo e prima di decidere chiede che l'Isola giustifichi la presa di bestiame a quei di Mornese. Chiamato poi il notaio Giacomo Maria Castello, che, richiesto dall'Isola di dargli copia degli atti processuali relativi, se l'è sbrigata dicendo di non ricordarsi dove siano, gli ingiunge di provvedere al riguardo. Senza fare tante storie, aggiungiamo noi a distanza di oltre tre secoli.

1647, 11 marzo - Ottavio Scotto q. Gio. Battista, consignore di Casaleggio, compare davanti al consiglio comunale convocato dal pretore Gerolamo Ratto per ottenere fideiussione fino a 500 doppie per esimersi dall'arresto ingiunto da Francesco Avellano, avvocato del Fisco del Monferrato, in relazione ad obbligo di presentarsi *toties quoties* ⁷³.

1649, 7 febbraio - Muore Irettina *de Scottis ex Condominis* in età di 78 anni; *sepulta est in ecclesia de licentia multum illustris et reverendissimi Vicarii* ⁷⁴.

1650, 11 maggio - I condomini di Casaleggio Ottavio Scotto, Gio. Lorenzo e Gio. Giacomo Spinola sollecitano l'intervento di Gerolamo Rodino per le differenze con Polcevera.

1651, 20 febbraio - Ottavio Scotto, signore di tre quinti di Casaleggio, addiviene alla donazione a favore dell'unica sua figlia Caterina e del di lei marito Francesco Donato Fieschi di tutti i propri beni allodiali e ragioni feudali con atto a rogito del notaio Giovan Pietro Strata.

1651, 23 marzo 1651 - Investitura a favore di Gio. Giacomo Spinola e fratelli di tutto il feudo di Casaleggio per il prezzo di doppie seicento, e con l'aggiunta di altre duecentocinquanta doppie compensate con l'annuo reddito di doppie quattro e mezza sopra la Comunità di Casaleggio.

1652, 26 settembre - Muore Gio. Battista, figlio di Gian Lorenzo Spinola, *ex condominis*, a 4 mesi di età; viene sepolto in chiesa *in loco ipsorum dominorum* ⁷⁵.

1652, 22 novembre - Con atto a rogito del notaio Alberto Paltro di Casale Ottavio Scotto viene investito dei tre quinti di Casaleggio.

1652 - Ottavio Scotto, signore di tre quinti di Casaleggio, rinnova un ricorso avanzato due anni prima, per ottenere l'approvazione di Sua Altezza Serenissima il duca di Mantova alla donazione effettuata il 20 febbraio 1651 a favore dell'unica sua figlia Caterina e del di lei marito Francesco Donato Fieschi di tutti i propri beni allodiali e ragioni feudali, approvazione che viene negata essendo tuttora viventi Gio. Stefano, Nicolò e Gio. Battista pronipoti discendenti dal primo acquirente del feudo.

1658, 18 novembre - Muore *Antonius Rubeus a Menssa, miles equestero de societate ill.mi d.d. Francisci de Aloisiis Neapolis dux equitum etatis ca. 30* ⁷⁶.

1659, 16 agosto - Muore a cinque anni Laura figlia di Francesco e Caterina *de Flischis*, sepolta in chiesa ⁷⁷.

1661 - Si rinnova tra le due Comunità di Mornese e Casaleggio una contesa di giurisdizione relativamente ai boschi, dato che, da parte di Casaleggio, viene venduto a persone forestiere un tratto di bosco comune.

Per risarcirsi del relativo danno i mornesini fanno prigionieri alcuni uomini di Casaleggio, sequestrando i loro animali: atti giustamente ritenuti arbitrari dal conte Brondolo (probabilmente il Vice Intendente monferrino di stanza ad Acqui) il quale perciò il 7 maggio ingiunge al Podestà Luogotenente, ai Consoli e ai Consiglieri mornesini di restituire gli animali e di rilasciare i prigionieri.

Visto che nessuno si premura di ottemperare ai suoi ordini, il conte Brondolo se ne viene a Mornese *con comitiva di gente a due hore di notte e condotti in castello prigion Giacomo e Domenico Quarleri, dando a sacco il giorno venente undeci maggio la guardarobba della Signora Marchesa*, si fa anche pagare diciassette doppie come rimborso spese della sua cavalcata⁷⁸.

La lezione verrà tenuta in buon conto: ad oltre trent'anni di distanza, nel 1698, di fronte alla vendita di un'altra parte del Bosco di Moncalero fatta dalla Comunità di Casaleggio al marchese Gio. Nicolò Spinola, feudatario locale, i mornesini si limiteranno infatti a far raccogliere in paese dal notaio Alessandro Cazzulli di Castelletto d'Orba, alcune testimonianze circa l'appartenenza in proprietà indivisa alle due Comunità del bosco in questione.

Ma quarant'anni dopo, le tensioni accumulatesi sempre a proposito dell'uso del bosco comune tra le due popolazioni - ad onore delle quali va osservato che, a parte queste vicende, hanno sempre mantenuto nel corso dei secoli rapporti di buon vicinato - sboccheranno ancora in una grossa vertenza giudiziaria.

1664, 7 febbraio - Investitura, mediante *traditionem ensis evaginati*, di tre quinti di Casaleggio a favore di Francesco Donato Fieschi e di Caterina Scotto di Ottavio, sua moglie, previa revocazione dell'investitura fatta ai fratelli Spinola il 23 marzo 1651. Vengono esplicitamente contemplati, come esistenti in territorio di Casaleggio, la possessione denominata la Capellana e tutti i castagneti con l'albergo siti in Valsolaro e Valsecordi, oltre il fiume Piota. Segue il formale giuramento di fedeltà (AD, sc. 588).

1664, 30 ottobre - Gian Giacomo Spinola e fratelli ottengono la revoca dell'investitura concessa a Francesco Donato Fieschi e a Caterina Scotto di Ottavio, sua moglie, e la riconferma di quella ad essi fatta il 23 marzo 1651. Tuttavia il possesso dei tre quinti di cui è e resta titolare l'anziano Ottavio Scotto potrà essere conseguito dagli Spinola solo dopo il decesso dello Scotto.

1667, 12 agosto - Muore Ottavio Scotto *ex Condominis huius loci* in età

⁷² - *dia risposta de stando juri et judicatum solvendo*: assicurati di costituirsi in giudizio e di rispettare la sentenza.

di 87 anni, e il giorno seguente il suo cadavere *depositum fuit in cubiculo subtus altarem Beate M.V. de monte Carmelo*⁷⁹.

Il feudo perviene, con il titolo di conte, a Francesco Donato Fieschi, marito di Caterina, figlia naturale del defunto Ottavio Scotto, il quale, mediante il pagamento di 1500 ducati, ha ottenuto l'autorizzazione del governo monferrino a disporre a favore di detta sua figlia, legittimata dal governo genovese nel 1639.

Gli Spinola impugnano la donazione, adducendo la illegittimità della figlia e, provato l'adulterio, ottengono la futura successione nel feudo. Malgrado l'opposizione degli Spinola e il decreto loro favorevole, nel 1664 la disposizione di Ottavio Scotto a favore di detta figlia viene confermata. Segue una lite davanti al Senato di Casale, terminata in seguito a transazione⁸⁰.

1672 - La guerra mossa a Genova da Carlo Emanuele II di Savoia, per una serie di contrattempi e di errori dei comandanti piemontesi, nella prima fase fu favorevole alle armi genovesi, guidate, più che dal commissario generale Gian Luca Durazzo, rimasto sempre al quartier generale di Albenga e di Porto Maurizio, dal valoroso corso Pier Paolo Ristori (e corsa era la maggior parte delle truppe). Le azioni militari si estesero su tutto l'arco delle Alpi Marittime e dell'Appennino Ligure, ed ebbero come episodio più importante la occupazione genovese di Oneglia, che la Repubblica sperò di aver ricuperato con tutto il suo territorio.

La seconda fase della campagna fu invece favorevole ai Piemontesi, che, occupata Ovada, e giunti a Rossiglione, già si apprestavano a superare il valico e a minacciare la stessa capitale. Subito dopo l'occupazione di Oneglia, Luigi XIV aveva offerta - che voleva dire imposta - la propria mediazione; ma i primi contatti del suo rappresentante, signor di Gaumont, coi belligeranti erano rimasti infruttuosi, perché Genova voleva annettersi il principato di Oneglia e il Duca sabauda rioccupare la città perduta. Dopo la vittoria di Ovada, egli trascinò in lungo le cose finché non ebbe raggiunto l'intento, il 21 ottobre, favorito anche dalla presenza, nelle acque di Alassio, delle navi francesi, che toglievano la libertà di movimento a quelle di Genova. Alla cessazione delle ostilità, allora fissata, tennero dietro laboriose trattative tra il Gaumont e i rappresentanti genovesi Ugo Fieschi e Bendinelli Sauli, in seguito alle quali il 18 gennaio 1673 Luigi XIV pronunciò il lodo di San Germano presso Parigi, che rimetteva tutto nello

⁷³ - ASA, *Arc.Not. Novi, Castelletto*, not. Gerolamo Ratto, n. 467,

⁷⁴ - APC, *Liber defunctorum* 1626-1678.

⁷⁵ - APC, *Liber defunctorum* 1626-1678.

statu quo ante, con la restituzione delle località occupate e dei prigionieri. Genova doveva rinunciare a riavere Oneglia e Carlo Emanuele ad occupare Pornassio, mentre le annose vertenze per i luoghi di confine erano deferite a una commissione di giuristi da nominarsi dalle parti. Luigi XIV aveva imposto la sua volontà, e raggiunto lo scopo che nessuno dei contendenti si ingrandisse ai confini della Francia,

1675 - In giugno muore nel lago del Gorzente, vicino al mulino di Casaleggio, un giovane mornesino di vent'anni, Antonio, figlio di Battista Bodrato⁸¹.

1675, 3 luglio - Muore ad un mese di età Ioanna Maria Maddalena figlia di Gian Giacomo e di Maria Aurelia Spinola *marchionum huius loci* e viene sepolta *in sepulcro ipsorum ill.morum condito sub sacello B.V.M. de monte Carmelo*⁸².

1675 - Se tra Filippo Serra, marchese di Mornese, e la giustizia genovese le relazioni sono facili ed è quindi per lui possibile pervenire in tempo relativamente breve a soluzioni favorevoli, non altrettanto si può dire quando, nella sua qualità di feudatario, gli accade di incappare nelle censure della giustizia monferrina.

Alla quale, a parte altre considerazioni, non si possono dare tutti i torti.

In breve, il fatto cui ci riferiamo vede un giovane di Casaleggio, il cui feudo appartiene anch'esso al Monferrato, arrestato a Mornese perché in possesso di una pistola, contravvenendo ad una grida locale promulgata a nome di Gio. Battista Serra.

Giacomo Paveto, l'incauto giovanotto, non ancora ventenne, ne aveva lasciato sporgere il calcio dalla sua giubba, mentre se ne stava in piazza, proprio davanti alla pubblica Loggia.

Se ne è ben accorto Battista Ferretino, che se ne stava *assetato sopra la scalinata che porge sotto le loggie, per andare sopra nelle case dove si tien ragione*.

Investito della sua autorità di messo comunale, vista la pistola spuntare *dalla parte diritta, alla spartigliole della marsina*, balza alle spalle del Paveto e subito lo arresta in flagrante.

Oltre alla pistola, lunga un palmo e quattro dita, che, trovata carica, viene consegnata a Domenico Quarlero, luogotenente del Podestà, risulta che il giovane di Casaleggio aveva con sé un paio di borse contenenti polvere da sparo e sedici palle di piombo.

⁷⁶ - APC, Liber *deffunctorum* 1626-1678.

⁷⁷ - APC, Liber *deffunctorum* 1626-1678.

⁷⁸ - ADM, doc. n. 20 del 10.11.1662.

La testimonianza di Battista Ferrettino viene confermata in ogni suo particolare da Paolo Agostino Mazzarello, che, standosene *appoggiato al cantone dove resta attaccata la barlina*, ha giustappunto visto tutta la scena svolgersi davanti ai suoi occhi.

A sua volta interrogato, il Paveto non contesta le circostanze dell'arresto e neppure nega di essere stato a conoscenza della grida che proibiva di portare armi del genere.

Sperando di attenuare la sua colpevolezza, dichiara soltanto che era sua intenzione vendere la pistola ed il relativo armamentario, ma non viene creduto.

Certo conta di cavarsela a poco prezzo : rinchiuso nella prigione superiore del castello, nonostante abbia avuto copia del processo, non interpone infatti alcun ricorso negli otto giorni che gli sono stati all'uopo assegnati.

Istruttoria e processo si svolgono con incredibile rapidità: due giorni dopo l'arresto, avvenuto il 25 agosto 1675, già Filippo Serra scrive da Genova al notaio Cesare Montagna di Gavi, incaricandolo di portarsi a Mornese e di assumervi la funzione di giudice.

Il 6 settembre tutto si conclude con una sentenza inappellabile ed il Paveto si vede infliggere la condanna a cinque anni di galera, da scontare con la catena ai piedi, ed a pagare in soprappiù una multa di venticinque scudi d'oro.

La pena veramente eccessiva scatena una disperata reazione della famiglia, che non riesce peraltro ad ottenere la liberazione dello sfortunato figliolo.

Viene in luce tuttavia la pluralità degli abusi e delle illegalità di cui si è reso responsabile il trentenne Filippo Serra, che ha ritenuto di poter in tal modo impunemente sopperire alla carenza di rematori di cui si soffriva in Genova e da cui non erano esenti i suoi cugini, sulla galera dei quali il Paveto è destinato a scontare la pena.

Innanzitutto il giovane di Casaleggio, un suddito non suo, è stato condannato senza voto di jusperito, cioè senza un avvocato difensore, inoltre la sentenza è stata eseguita senza l'approvazione del Senato del Monferrato, ed in terzo luogo è stato eletto come giudice da Filippo Serra il notaio Cesare Montagna del luogo di Gavi, cioè un genovese non abilitato ad esercitare una siffatta funzione nel Monferrato.

Appena si apre in Casale a carico di Filippo Serra e di Cesare Montagna

⁷⁹ - APC, *Liber defunctorum 1626-1678*.

⁸⁰ - A. MANNO, *Il patriziato subalpino*, vol. XXV, pp. 311, 321.

il processo per *usurpata giurisdizione*, è passato quasi un anno, Gio. Battista Serra presenta ricorso tramite il genovese Francesco Maria Cambiaggio, suo procuratore, ma non può evitare la condanna del figlio e del notaio del quale costui si è servito.

Anche in questo caso se il reato era grave, anzi gravissimo, la pena comminata appare alquanto sproporzionata.

Resta poi del tutto insoddisfatto l'obiettivo primario che si sarebbe dovuto perseguire, di riparare cioè all'ingiustizia subita dal Paveto, annullandone la condanna.

A Filippo Serra viene infatti irrogata la condanna al bando con la pena di morte.

All'atto pratico questo significa soltanto che gli è vietato di entrare nel territorio dello Stato del Monferrato, e quindi nello stesso suo feudo mornesino, se non vuol correre il rischio di finire decapitato.

Naturalmente avverso la sentenza, contro di lui pronunciata nel 1676, Filippo Serra interpone un appello, che tuttavia lascia poi cadere avendo raggiunto il padre a Madrid, nella quale città anch'egli stabilisce per lungo tempo la propria residenza.

1676, 29 aprile - *Carolus Pilosus Guastallensis cubicularius ill.mi dni marchionis Caroli Aldegati mantuani et presidis ill.mi magistratus Casalis in hoc castro Casaligii aliquibus diebus habitans ad inveniendas fodinas aureas pro Serenissimo Principe* è testimone di battesimo⁸³.

1667, 26 luglio - Onorato Carbone *loci Castelleti Valis Urbarum de Adurnis* pretore di Casaleggio⁸⁴.

1676, 27 luglio - Muore, a 30 anni ca., *ictu gladii, Laurentius sive Fulchignonus Franchignonus famulus Ill. marchioni Caroli Aldegati Presidis ill.mi magistratus Casalis in castro C. aliquibus diebus habitans ad inveniendas fodinas aureas pro Serenissimo*⁸⁵.

1686, 30 ottobre - Essendo in atto una vertenza tra il marchese Gio. Nicolò Spinola fu Gio. Giacomo (maggiore di anni 20 ma non di anni 25) ed il conte Luca Ottavio Fieschi fu Francesco, entrambi pretendenti di essere titolari dei tre quinti del feudo di Casaleggio per il prezzo di doppie seicento, adducendo anzi detto marchese Spinola d'aver ottenuto la conferma con l'aggiunta di altre duecentocinquanta doppie compensate con l'annuo reddito di doppie quattro e mezza sopra la Comunità di Casaleggio, i due contendenti hanno in un primo tempo rimesso la decisione a due arbitri,

⁸¹- APC, *Liber defunctorum 1626-1678*.

⁸²- APC, *Liber defunctorum 1626-1678*.

nelle persone dei senatori Ercole Barbotti e Gio. Battista Castagna.

Alla vigilia del pronunciamento del lodo lo Spinola ed il Fieschi addivengono ad una amichevole transazione mediante atto rogato in Casale davanti al marchese Orazio Ballati Merli, governatore generale del Monferrato. In sostanza Gio. Nicolò Spinola riconosce a Luca Ottavio Fieschi, che accetta di rimborsargli le relative quote di prezzo pari a quattrocento doppie, due quinti del feudo, rimanendo quindi titolare dei rimanenti tre quinti. Lo Spinola quindi per detti tre quinti pagherà solo cinquanta doppie, restando però titolare del reddito di doppie quattro e mezza sopra la Comunità di Casaleggio.

In definitiva quindi lo Spinola resta titolare di tre quinti del feudo mentre al Fieschi vengono riconosciuti gli altri due quinti. Entro sei mesi lo Spinola dovrà decidere se alienare la quota a lui spettante, notificando detta sua intenzione al Fieschi, che entro altri sei mesi sarà tenuto ad acquistarla in base a stima da farsi da due o tre periti (AD, sc. 588).

1693, 18 aprile - Testamento del rev. Bartolomeo Odicino, parroco di Casaleggio, cui seguirà a distanza di un secolo una lunga vertenza con gli eredi⁸⁶.

1697 - Per levare *l'umidità che scorreva fino a mezzo l'astrico della Parrocchiale, dalla parte dell'Evangelo all'Altar maggiore, che entrava ancor in Cappella di San Giuseppe sino all'altare*, viene formata una *chiavica o sia acquedotto che gira al coro dall'Evangelo*, vengono rifatti i *fondamenti da quella parte delle mura della chiesa* ed eretto un *muro contro la pendice della Rocca sotto la Porta del Ricetto*. La *chiavica* viene *coperta di chiappe* e viene *fatto far la muraglia che cinge la chiesa di sotto la cappella di San Giuseppe da fondamenti e ristorato il muretto seguente del piazzale*⁸⁷.

1698 - Di fronte alla vendita di un'altra parte del Bosco di Moncalero fatta dalla Comunità di Casaleggio al marchese Gio. Nicolò Spinola, feudatario locale, i mornesini si limitano a far raccogliere in paese dal notaio Alessandro Cazzulli di Castelletto d'Orba alcune testimonianze circa l'appartenenza in proprietà indivisa alle due Comunità del bosco in questione.

1703, 10 marzo - Consignamento dei tre quinti dei beni feudali effettuato dal marchese Giovanni Nicolò Spinola, sostanzialmente corrispondente a quello redatto il 26 agosto 1635 da Benedetto Spinola q. Francesco, anche per i figli del q. Lelio, suo fratello. Si dichiara inoltre che:

Il forno è diroccato e sono più di trent'anni che non se ne gode niente;

Il pedaggio, per esser luogo di poco passaggio, non se ne cava che cinque lire l'anno;

Le meagge non se ne cava cosa alcuna per le case che vi sono per esser le persone miserabili;

Il molino oggidì non se ne cava niente per esser stato rovinato dall'acqua e non vi è più rimedio ridurlo al travaglio perché la spesa eccederebbe l'introito.

Si consegnano inoltre per la transazione intervenuta il 31 ottobre 1686 con il conte Luca Fieschi:

- un prato in Casaleggio di bolche 3 e stara 2;
- un prato alla bocca di Campreso di bolche 1 e stara 2, ossia bolche 1 e mezza;
- una terra lavorativa e prativa in Bovarezza, confinante tra l'altro con la strada ed il riale del Boiro e le ragioni della Fornace di bolche 9, tavole sette e piedi 4;
- una terra vignativa e lavorativa, detta la Vigna del Torchio, di bolche 4. (AD, sc. 588).

1705, 9 ottobre - La Camera del Monferrato vende al conte Luca Fieschi, con titolo marchionale, i tre quinti del feudo ad essa devoluti per la morte di Gio. Nicolò Spinola, senza eredi legittimi, escluso dalla vendita il reddito annuo *aureorum novem super taxo solvi solito per communitatem Ducali Camere et aliorum quindecim quos exigebat singulo anno ab eadem Ducale Camera prefatus d. marchio Spinula in supplementum ordinariae compositionis Occimiani*.

Per la relativa investitura, che comprenderà anche gli altri due quinti del feudo già posseduti dal Fieschi, con tutte le prerogative concesse per i feudi di Lù, Cuniolio e Balzola, questi ha fatta oblazione a Ferdinando Carlo Gonzaga di millequattrocento doppie di Spagna, riservando a favore della Camera i suddetti scudi d'oro nove più quindici, nonché rinunciando al credito di doppie seicento spese nella causa per il feudo.

Viene richiesto dal duca Ferdinando che, in vece del contante, l'importo della oblazione, cioè il prezzo della vendita, pari al cambio a 18.900 franchi, venga versato a mezzo di una cambiale pagabile a vista al proprio Inviato Straordinario conte Giuseppe Trotti in Parigi⁸⁸.

9 ottobre, 1705 - Essendo deceduto il marchese Giovanni Nicolò Spinola, senza lasciare eredi legittimi e capaci, sono stati devoluti i tre quinti del feudo al duca di Mantova e Monferrato Ferdinando Carlo, il quale, riservandosi soltanto l'introito di scudi nove del tasso solitamente pagato dalla Comunità, ne ha investito, con rogito del Segretario Ducale, magistrato Giovanni Giacomo Barboto, in data 9 ottobre, il marchese Luca Fieschi, già altro condomino, divenuto quindi unico titolare del feudo.

22 ottobre, 1705 - Sono presenti come testimoni Ottavio Ratto, rettore della chiesa parrocchiale, e Gio. Stefano Cullotto q. Gio. Battista, genovese.

Ad immettere Luca Fieschi nel materiale possesso del feudo, per incarico conferitogli in data 14 ottobre dal Segretario di Stato Giuseppe della Torre, viene il cancelliere Giovanni Enrico Rogerio, il quale, *accedendo platheam versus portam recintionis huius loci*, e preso per mano il marchese Luca Fieschi, inizia a camminare per la via pubblica verso la porta di detta recinzione, entrando per la quale e proseguendo per detta via tendente al castello, dopo esser passati sopra il ponte del castello e pervenuti alla porta grande per cui si entra nel castello, lo stesso marchese Luca l'aperse e la chiuse, mettendovi e rimuovendovi *ferruculum*, ed entrato nel cortile del castello prese a camminare nello stesso.

Pervenuti ed entrati nel detto cortile, vennero trovate chiuse le porte *mansionum dicti castris*, della porzione un tempo tenuta dal predetto fu marchese Spinola, già rimesse a mani del notaio Stefano Odicino di Lerma, le quali due chiavi di ferro, vengono consegnate al marchese Fieschi, che quindi, salito per la scala ed aperta la porta della sala grande, prese a camminarvi nella stessa e nelle *mansioni* attigue e nella torre, discendendo per le scale in cucina e nelle cantine, anche lì aprendo e chiudendo le porte e le finestre.

Il marchese Fieschi viene quindi dichiaratone legittimo possesso di quanto già era titolare il defunto marchese Spinola, essendo presenti anche Raffaele Solaro, uno dei tutori del pupillo, Gio. Andrea Gaetano Maria, nominato per scritto erede di detto Spinola.

Il notaio Odicino, avendo adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nell'occasione in cui gli furono consegnate le chiavi e dati in sua custodia i mobili descritti nell'inventario redatto dal notaio Guastavino della città di Acqui il giorno undici dello scorso mese di agosto, viene liberato da ogni responsabilità.

Proseguendo la cerimonia di immissione in possesso, tutti si trasferiscono *ad locum Communis ubi ius causarum civilium et criminalium ac mixtarum reddi solet ab hominum memoria, existentem ante portam recinctus, ubi adsunt magna saxa*, nel qual luogo viene fatto passeggiare il marchese Fieschi ed essendo stato rinvenuto il notaio Guglielmo Bertolotto, pretore del luogo che sedeva sopra il solito sasso, detto dell'amministrazione della

⁸³ - APC, *Liber baptizatorum*.

⁸⁴ - APC, *Liber baptizatorum*.

⁸⁵ - APC, *Liber defunctorum* 1626-1678.

⁸⁶ - APC, *Legati e vertenze relative*.

giustizia, gli viene ordinato di alzarsi e di consegnare il *locum vacuum* al marchese ed egli obbedisce, venendo precisato che ciò vale anche per le seconde ed ulteriori cognizioni, a tenore dell'investitura così come secondo uso e consuetudine.

Il predetto notaio Bertolotto di Carpaneto viene quindi fatto sedere sopra il sasso e incaricato ex novo dell'ufficio di pretore.

Successivamente, presenti i Consoli Giovanni Maglio e i Consiglieri Domenico Castello, nonché Francesco Boffito, Giovanni Battista Grosso, Andrea Castello, Andrea Maglio, Sebastiano Grosso e Giuseppe Ascutto, appositamente radunati d'ordine del cancelliere infrascritto, e rappresentanti tutta la Comunità, viene ad essi ordinato di riconoscere come loro padrone il marchese Fieschi.

La comitiva si trasferisce quindi al luogo sotto la piazza, fuori del recinto, dove è posta e piantata la pedaggiera, di cui il marchese Fieschi prende possesso toccandola con le proprie mani, aprendola e chiudendola; poi tutti vanno *ad contratam sive regionem* detta il Prato di Serghetto e all'Isola di Boiro, di due moggi circa, della cui proprietà il marchese prende possesso camminando, strappando l'erba e rompendo rami. Nello stesso giorno, dopo pranzo, ad ogni buon fine ed effetto, viene preso possesso della cascina denominata alle Marrone, abitata a titolo enfiteutico dai fratelli Domenico, Andrea e Bernardino Castello, entrandovi dalla porta grande di un portico che il marchese Fieschi chiude ed apre entrando nel cortile e nell'aia, compiendo poi le solite simboliche formalità alla presenza del genovese Giovanni Battista Montana, figlio di Pasqualino, e di Michele Boffito q. Bernardo, di Casaleggio.

I fratelli Castello confessano anche di tenere a titolo enfiteutico anche un castagneto e dei boschi in Fossa Crosa, mentre Domenico, separatamente, tiene una terra *ad Cordonem* di circa uno staro e Andrea tiene *ad Ceruliam* un altro appezzamento di uno staro e mezzo, le quali enfiteusi vengono loro confermate.

Il giorno immediatamente seguente il cancelliere Rogerio ed il marchese Fieschi si recano cavalcando al molino situato sul Gorzente, dove espletano le solite formalità per la presa di possesso, *manibus tangendo instrumenta ad molendum destinata*, essendo presenti il *molendinarius* Giovanni Ferrettino e, come testimoni, Nicolò Grosso q. Lorenzo e Domenico Grosso di Battista.

Unitamente a detti testimoni, cancelliere e marchese vanno in Valle del Roverno all'albergo in rovina e al bosco di castagni di pertinenza del

⁸⁷- APC, Libro dei battesimi, matrimonii e morti dal 1700 al 1747, con molte memorie.

castello, siti tra l'acqua del Roverno e la Rocca e confinanti, tra l'altro, con gli uomini della Comunità di Mornese, prendendone possesso con le solite formalità, *pro tanto quanto est a Valle ad Montes.*

Le operazioni possessorie vengono poi concluse con un generale riferimento a tutti i beni di natura feudale e concluse con un proclama *ad dictamen Caroli Raphaghelli L.T. Pretoris huius loci super plathea publica, indeque fuit affixa pile eseu muro Porte Recinctus ubi similia affigi solent per Andream Rapalum nuncium publicum.*

Lo stesso 23 ottobre, nella chiesa parrocchiale sotto il titolo di San Martino, sita nella contrada del Recinto, confinante da due lati con la via pubblica e con le mura del Recinto, presenti come testimoni il rettore m.r.d. Francesco Ottavio Ratto e il m.r.d. Stefano Oliva, di Giovanni, di Lerma, previa notifica fatta in persona dei Consoli e dei Consiglieri di radunarsi al suono della campana, il marchese, sedendo con il cancelliere *prope solium ante altare maius, libenter exaudiendo preces eorundem nobb. Consulium et Consiliariorum ac hominum ipsos omnes declaravit et declarat fideles subditos et homines mediatos eosque acceptavit et acceptat in bene dilectos subditos, promittens quod ad eos bene reget eisque omne auxilium et favorem in omnibus iustis causis prestabit.*

Dopodiché, toccando materialmente i Vangeli tenuti nelle mani del cancelliere e del marchese, uno dopo l'altro giurarono fedeltà al loro nuovo signore:

Giovanni Maggio, console, q. Matteo,
 Domenico Castello, console, q. Francesco,
 Giovanni Ascuito q. Bernardo,
 Giovanni Battista Grosso q. Paolo
 Andrea Maglio q. Domenico,
 Francesco Boffito, figlio di Giorgio,
 Sebastiano Grosso q. Lorenzo
 Andrea Castello, consiglieri, q. Domenico,
 Dario Repetto q. Giovanni Agostino,
 Bartolomeo Bagnasco q. Antonio,
 Bartolomeo Paveto q. Battistino,

⁸⁸ - (AD, sc. 536). In allegato sono integralmente trascritti gli atti di investitura concessi in data 12 settembre 1653 per il feudo di Lù al marchese Francesco Rolando della Valle q. Ottavio, marchese di Mirabello e Lù e condomino del castello di Grana, con i privilegi previsti dall'investitura ultimamente rilasciata al marchese Ansaldo Imperiale, per Mombaruzzo e Quaranti, avente causa dalla marchesa Lelia di Negro a sua volta investita il 23 aprile 1624; e in data 6 settembre 1685 per i feudi di Cuniolio e Balzola ai marchesi Evasio e Filippo de Fassato.

Giovanni Battista Paveto q. Giovanni,
 Antonio Rapetto q. Giovanni,
 Domenico Parodo, incola, q. Benedetto,
 Andrea Raffaghello q. Domenico
 Battista Grosso q. Stefano,
 Battista Rafaghello q. Paoletto,
 Antonio Raffaghello q. Paoletto,
 Stefano Grosso di Battista,
 Battista Raffaghello q. Domenico q. Battista,
 Pietro Raffaghello,
 Carlo Raffaghello q. Domenico q. Paoletto,
 Domenico Grosso di Battista,
 Stefano Cervetto q. Antonio,
 Nicrosina Macagna ved. del q. Domenico,
 Nicolò Maglio q. Giovanni,
 Bernardo Castello q. Giovanni Francesco,
 Lorenzo Castello q. Andrea,
 Benedettina Grossa ved. del q. Giovanni,
 Domenico Raffaghello q. Matteo,
 Michele Boffito q. Bernardo,
 Nicolò Grosso q. Lorenzo,
 Sebastiano Ascitus q. Bernardo,
 Simeone Ascito del detto q. Bernardo,
 Sebastiano Vulpara q. Santino,
 Giovanni Battista Ascito q. Angelo,
 Sebastiano Balotra q. Giacomo,
 Domenico Raffaghello q. Filippo,
 Matteo Vulpario q. Santino,
 Angela Maria Grossa q. Andrea, vedova,
 Stefano Ascito q. Michele,
 Francesco Rapeto di Lazaro,
 Giovanni Fertino q. Giovanni Battista,
 Geronima Raffaghella vedova del q. Domenico (AD, sc, 588).

Lo Spinola, che riteneva legittimati i suoi figli naturali, Andrea Gaetano e Maria Colomba, li aveva chiamati nel proprio testamento alla successione nel feudo e nelle diverse proprietà allodiali.

Contro questa ultima volontà, vanificata, come si è visto sopra, per quanto riguardava la successione nel feudo, faranno ricorso le sorelle di Nicolò, Rosa Domenica e Maria Aurelia, entrambe monache in Genova,

la prima nel monastero dell'Incarnazione detto delle Turchine, la seconda nel monastero di San Paolo, in causa con Maria Maddalena Adamo, cameriera di Nicolò e madre di Andrea Gaetano, morto nel frattempo, senza eredi legittimi.

Essa viene definita come *una giovane onesta, di buona voce, condizione e fama, di ottimi costumi, della quale non si è mai sentito dire che né prima, né dopo di detto signor marchese Spinola, abbia avuto commercio carnale col [suo attuale] marito, né dato scandalo ad alcuno.*

L'Adamo, di nascita genovese e già moglie di Matteo Valente, il quale si trovava in Spagna al momento del concepimento del suddetto Andrea Gaetano, sposa in seconde nozze, ad oltre sessant'anni di età, il 5 ottobre 1741, il lermese Bartolomeo Manildo, di circa 34 anni, ed abita *in domo que dicitur Le Moglie.*

La sentenza del senato sabaudo, profferita il 5 marzo 1745, sarà sfavorevole a Maria Maddalena Adamo Valente in Manildo, riconoscendo alle due monache il diritto ad esigere *i frutti, redditi e crediti* dell'eredità del loro fratello.

Ad amministrare i redditi in questione viene nominato come economo il notaio Gio. Battista Garbarino di Belforte, con decorrenza dal successivo 6 aprile, giorno in cui la signora Maria Maddalena Adamo Valente e suoi domestici hanno consegnato i beni in questione ed evacuato e rimessa libera la casa delle Mollie.

Dal libro che viene conseguentemente istituito risultano i nomi dei conduttori delle diverse masserie:

* Gio. Andrea Sciutto, massaro della cassina di Bregno, che paga annualmente lire 4 per foglia di moroni, lire 3 per fitto del campetto dell'Irta, lire 16 per fitto di due vacche, lire 1 e soldi 10 per fitto di bosco, consegnando inoltre quarte 90 di grano, quarte 7 di granone, quarte 7 di marzaschi, quarte 10 di castagne secche, rubbi 600 di uva, 200 uova, 2 polastri, 12 capponi, 2 bibini, rubbi 1 di canepa e metà della frutta;

* Antonio Maria Raffaghello, che tiene la massaria di Belvedere, paga annualmente lire 16 per fitto di due vacche, consegnando inoltre quarte 64 di grano, quarte 14 di granone, quarte 10 di castagne secche, rubbi 350 di uva, 200 uova, 2 polastri, 12 capponi, 2 bibini, rubbi 1 di canepa e metà della frutta;

* Battista e Domenico Parodi, che tengono la massaria della Valle, pagano annualmente lire 8 per fitto di una vacca, consegnando inoltre quarte 21 di grano nostrale, quarte 7 di granone, quarte 22 di castagne secche, rubbi 285 di uva (di cui 85 sono per la vigna della Soria), 150 uova, 2 polastri,

8 capponi e 2 bibini;

* Batta Parodi, che tiene la massaria della Cravaria, paga annualmente lire 30 e soldi 4 per fitto di pecore e capre, lire 8 per una vacca, lire 2 per fitto di bosco, consegnando inoltre quarte 32 di grano, quarte 7 di segala, quarte 21 di biada, quarte 8 di castagne secche, 100 uova, 2 polastri, 6 capponi, 1 agnello;

* Sebastiano Volpara, che tiene la massaria detta la Cravaria d'abbasso, paga annualmente lire 9 e soldi 8 per fitto di vigna, consegnando inoltre quarte 4 di grano, quarte 4 di castagne, 50 uova, 2 polastri e 2 capponi;

* Lorenzo Repetto, che tiene la massaria delle Ferrare di mezzo, paga annualmente lire 16 per fitto di due vacche, lire 23 e soldi 14 per fitto di pecore e capre, consegnando inoltre quarte 38 di grano, quarte 14 di segala, quarte 29 di biada, quarte 27 di castagne, quarte 1 di vecchiette, 100 uova, 2 polastri, 6 capponi e 1 agnello;

* Francesco Ferrando, che tiene la massaria delle Ferrare di sotto, paga annualmente lire 17 e soldi 8 per fitto di 29 pecore e capre, consegnando inoltre quarte 20 di grano, quarte 7 di segala, quarte 21 di biada, quarte 43 di castagne, quarte 1 di vecchiette, 100 uova, 2 polastri, 6 capponi e 1 agnello;

* Giuseppe Castello, che tiene la massaria del Pozzo, paga annualmente lire 2 per fitto di prato, lire 3 per fitto di bosco e castagneto, lire 16 per fitto di due vacche, consegnando inoltre quarte 47 di grano, rubbi 455 di uva, quarte 7 di granone, 50 uova, 2 polastri e 4 capponi;

* Lorenzo Balostro, che tiene la massaria della Galata, paga annualmente lire 6 per fitto di bosco, consegnando inoltre quarte 23,4 di grano, quarte 1 di castagne secche, rubbi 160 di uva, 100 uova, 2 polastri, 4 capponi, e tiene una vacca stimata lire 50 e una manza stimata lire 34 in socida con i soliti patti d'anni 4, principata tal socida il 23 settembre 1743;

* Giacomo Antonio Balostro, che tiene la massaria chiamata Linaro, paga annualmente lire 8 per fitto di una vacca, lire 3 per fitto della casa, consegnando inoltre quarte 33,4 di grano (di cui quarte 9 per il campo di Camprezzo e quarte 17,4 per la terra e casa che conduceva Pietro Raffaghello), rubbi 45 di uva e 1 cappone.

Seguono i nomi di diversi affittuari, con i rispettivi canoni in lire e in natura, per complessive lire 24 e soldi 4; quarte di grano 62,12; rubbi di uva 364,18,9; quarte di castagne 11; pollastri 10 e mezzo e capponi 4 e mezzo:

* Bernardo Boffito; Domenico Raffaghello; Andrea Maglio q. Matteo; i fratelli Giuseppe, Sebastiano Lorenzo e Antonio Grosso; Carlo Castello q. Domenico, gli eredi del fu Lorenzo Castello q. Bernardino; Francesco Castello q. Bernardo; Antonio Castello q. Bernardino; Francesco Grosso q.

Andrea; Domenico Raffaghello q. Sentino; Giacomo e Rocco Raffaghelli q. Domenico, Domenico Raffaghello q. Antonio; Anna Maria Sciutto q. Francesco; Giacomo Volpara;

nonché la Comunità di Casaleggio che paga un censo annuale all'Ill. ma Casa Spinola.

L'annosa controversia proseguirà tuttavia negli anni a venire, finché la situazione patrimoniale verrà definita con un atto di transazione dell'11.12.1750 tra detta Maria Maddalena e le due sorelle monache e con un successivo atto di divisione in data 19.6.1752 tra la stessa e gli eredi Spinola.

Rimarranno peraltro aperte, e si trascineranno a lungo, le vertenze per i legati disposti dal defunto Nicolò, tra la Confraternita del SS.Sacramento di Casaleggio, gli eredi Spinola, i monasteri di San Paolo e della SS.ma Incarnazione da una parte, il Collegio dei P.P. Somaschi di Genova e il medico Francesco Manildo, dall'altra (1782-1784).

Dette vertenze sono riferite anche ai legati del rev. abate Gio.Francesco Soriani, che riguardano anche i rapporti con Giuseppe Pestarino e Domenico Gastaldo (1810) e con il rev. don Domenico Pestarino e Giovanni Gastaldo di Mornese (1853); con il m.se Gaetano Cicoperi di Savona, la sua vedova Marianna Brentani, la figlia Annetta e Gian Luca Piana di Campoligure (1814-1825); e altri acquirenti di beni gravati dai suddetti legati⁸⁹.

1707-1714 - Nel frattempo, ed in particolare durante gli anni tra il 1707 ed il 1714, vengono a compiersi per la storia d'Italia dei cambiamenti di eccezionale importanza.

Crolla, finalmente, il dominio spagnolo che per oltre un secolo e mezzo, seppellito il Rinascimento, ha bloccato l'evoluzione politico-economica e sociale del nostro paese.

Agli Spagnoli succedono però gli Austriaci. Ancorché più efficienti, un modello di efficienza lo diventeranno più tardi con la grande Maria Teresa, sono comunque ancora, purtroppo, dei dominatori stranieri.

Proprio dagli Austriaci, cui si è tempestivamente alleato, Vittorio Amedeo II di Savoia riesce a farsi promettere fin dal 1703 la cessione del Monferrato.

Il che tuttavia può avvenire soltanto nel 1708, quando gli Austriaci stessi, già padroni della Lombardia, occupano anche il Ducato di Mantova, dove è venuto a morte l'ultimo dei Gonzaga.

Il Savoia riesce così ad entrare in possesso, per investitura imperiale, di molte terre monferrine: tra di esse Belforte, Capriata, Casaleggio, Castelletto Valdorba, Lerma e Montaldeo, i cui feudatari vengono chiamati a giurare

fedeltà al nuovo Sovrano.

1708, 20 agosto - Il marchese Luca Fieschi fu Francesco, costituitosi personalmente in Casale, *con il capo scoperto e posti ambo li ginocchi a terra*, giura fedeltà al nuovo sovrano Vittorio Amedeo II di Savoia (AD, sc. 588).

1718, 5 luglio - Il rev. Gio. Antonio Mazzarello, che nel 1713 risulta rettore della parrocchia di Casaleggio, a richiesta del dott. Domenico Costa di Montaldeo, agente dei Doria, informa che il reddito annuale del feudo di Casaleggio può ascendere a mille filippi. Qualche effetto per lire 2000 è goduto dal pupillo erede del defunto Spinola⁹⁰.

1719, 5 luglio - Luca Fieschi vende a Giorgio e Clemente Doria il feudo di Casaleggio; ma, morto frattanto il Fieschi, la Camera ne ordina la riduzione, poi il 24 settembre 1728 rimuove la mano regia.

1722, 18 ottobre - Paolo Ristori, figlio di quel Pier Paolo che si era distinto nella guerra del 1672, scrive da Torino ai Doria circa l'acquisto del feudo di Casaleggio; dei beni allodiali è usufruttuaria sua zia Olivetta (Laureta) Fieschi, la quale ha anche procura *ad votum*⁹¹.

1727, 27 agosto - Gio. Giacomo Costa scrive da Montaldeo circa la permanenza in Torino del capitano Ristori, che intende avere l'investitura del feudo di Casaleggio⁹².

1729, 4 gennaio - Paolo Ristori scrive da Onnod (Buda) ai Doria invitandoli a non comprare il feudo; Olivetta Fieschi asserisce che lo stesso è stato venduto dal fu signor Luca e comunque di poterlo fare essa in virtù del testamento dello stesso Luca. I fratelli Ristori cercheranno quanto prima di rendere i Doria soddisfatti del loro credito, che resta frattanto garantito sopra il detto feudo⁹³.

1732, 24 marzo - I Doria, per doppie 2242, cedono il feudo di Casaleggio ai fratelli Luca Ottavio, Paolo Francesco e Pietro Antonio Ristori, i quali due ultimi rinunciano a favore del primogenito. Sorgono difficoltà con la Camera fiscale non ancora superate il 29.3.1733⁹⁴.

1734, 29 giugno - Viene a mancare Olivetta Fieschi e la Camera piemontese rimette la *mano regis*.

1735, 19 dicembre - Investitura a favore di Luca Ottavio Ristori come feudo nuovo, nobile, retto, gentile e franco, salvo gli obblighi delle cavalcate, per lui e i suoi eredi, col titolo marchionale.

1737 - Il Priore dell'Oratorio acquista una casa (stalla e cassina) che confina con la canonica e, di sotto, con la chiesa parrocchiale⁹⁵.

1739-1740 - Dopo i fatti del 1634, del 1636, del 1661 e del 1698, le tensioni accumulatesi a proposito dell'uso del bosco comune tra le due

comunità di Mornese e di Casaleggio - ad onore delle quali, come già sottolineato, va osservato che a parte queste vicende hanno sempre mantenuto nel corso dei secoli rapporti di buon vicinato - sboccano in una grossa vertenza giudiziaria.

È così che il 10 gennaio 1739, all'ora di vespro, si raduna, nella casa della Comunità di Mornese situata sulla piazza pubblica, il Consiglio della Comunità stessa, convocato a richiesta dei Consoli Nicola Pestarino q. Battista e Giovanni Mazzarello q. Marco mediante la solita citazione da parte del messo pubblico Cristoforo Pestarino.

Alla presenza di idonei testimoni e del notaio Simone Andrea Carrante, Podestà del luogo, di Giuseppe Arecco q. Antonio, Cancelliere della Comunità, e dei dodici Consiglieri, con deliberazione unanime viene conferito a Nicolò Luigi Muratore, procuratore collegiato della città di Torino, un mandato generale alle liti⁹⁶.

L'ulteriore sviluppo della questione prende però avvio soltanto alla fine dell'anno.

Il 9 dicembre 1739, all'ora di terza, al Banco della Ragione di Mornese, posto in Castello, davanti al Podestà Simone Andrea Carrante, a richiesta di Domenico Gastaldo uno dei consoli del luogo, vengono raccolte diverse testimonianze.

La prima ad esser verbalizzata è quella di Giovanni Repetto q. Giovanni Maria, nativo di Voltaggio ed abitante alla Massaria La Galena, sita in giurisdizione di Palodio, di proprietà del signor Giuseppe Anfosso di Voltaggio.

Egli premette che la suddetta masseria resta di fronte ai boschi di Moncalero, dei quali descrive quindi la consistenza dicendo che essi iniziano di là del fiume Gorzente (che lambisce le terre della masseria) e vanno sino alla strada volgarmente detta strada Cabanera, restando compresi tra la Costera che segna il confine con Palodio ad oriente (un altro teste la designerà come Costa di Pero) ed il Riale di Moncalero verso ponente.

Testimonia quindi di aver sempre visto, dacché abita nella suddetta masseria (cioè da diciannove anni a questa parte), gli abitanti di Mornese usare apertamente del bosco in questione, pascolandovi il bestiame e facendovi legna, fascine e fogliate, carrazze e carbone, portandosi dipoi tutto quanto a casa loro.

Per quanto riguarda le fogliate, il Repetto precisa che i mornesini sono soliti appiarle e lasciarvele stare quattro o cinque mesi ed afferma che per la cottura del carbone essi restano nel bosco in questione continuativamente per dieci o dodici giorni.

Conclude quindi dichiarando che nessuno, né di Casaleggio, né di altri

paesi, si è mai opposto all'uso del bosco da parte dei mornesini, i quali se ne astengono solo quando il Gorzente è in piena e non si può guadare così come d'inverno per l'impedimento delle nevi, e d'estate quando le persone lavoriere sogliono andare a guadagnarsi altro pane in Lombardia.

Un altro testimonio, Andrea Maglio q. Matteo, di Casaleggio - il quale da molti anni abita in giurisdizione di Mornese, e precisamente alla Cassina chiamata in Benefizio, ma a Casaleggio possiede la Cascina de Magli, nonché casa e terre - attesta che il libero uso del bosco di Moncalero da parte degli abitanti di Mornese è confermato dalla pubblica voce tanto in Casaleggio che a Mornese.

Anche Matteo Paveto, figlio di Andrea - che ora risiede in Lerma mentre un tempo abitava alle Cascine delle Ferrare, dove anzi è nato quando suo padre le teneva in affitto dall'illustrissimo signor Gio. Nicolò Spinola, padrone di Casaleggio - conferma integralmente la testimonianza del Repetto.

Egli elenca poi i nomi di diversi mornesini carbonai di mestiere: Francesco Barbieri q. Domenico, Domenico Pestarino soprannominato Barluighino, suo fratello Gio. Battista detto il Rosso, Antonio Pestarino detto il Moschino, e Paolo Feretino, questi ultimi due ormai defunti, e cita, come situata al confine del bosco, la cascina detta de' Lavagnino.

Il successivo dieci di dicembre la testimonianza è rinnovata da Giovanni Repetto, figlio del q. Antonio, abitante appunto alla suddetta Cassina, che dice chiamarsi La Lavagnina o sia Isola d'Abram, dove è nato e tuttora abita e che appartiene al marchese di Casaleggio.

Egli fa presente che ad occidente del Riale di Moncalero vi sono altri boschi, compresi tra lo stesso riale e quello detto delle Ferrare, nei quali vi è una strada che porta alle Calcinare della Ferrera, i quali boschi sono estesi sino alle Nebbie ed alle Cassine delle Ferrare; gli uni e gli altri, detti rispettivamente Boschi di Moncalero di qua e Boschi di Moncalero di là, sono posseduti dai Mornesini. Dice anche di ricordare che uno dei suddetti carbonai mornesini, il Moschino, una volta si fermò a far carbone per tre mesi continui ed alla sera andava a dormire alla Lavagnina.

Suo padre, morto tre anni fa, dopo aver abitato più di sessant'anni alla Lavagnina, gli raccontò anzi che una volta, mentre faceva carbone nei boschi di Moncalero, venne sorpreso da un certo Paolino Feretino, sbirro di Mornese, e scampò alla prigione soltanto per l'interposizione d'amici.

Sottolinea il Repetto che - come ha sentito dire tanto da suo padre che da

⁸⁹ - APC, *ibidem*, sub 19.1.1632; 12.5.1635; 18.10.1639, sub 4.2.1825.

⁹⁰ - ADM, 35/276.

sua madre morta in età di settant'anni circa - i mornesini usavano un tempo come propri anche i boschi delle Ferseghe, di là del Riale delle Ferrare, per farvi legna, pertiche, cerchi e carrazze, cosa che ora non usano più, dato che i boschi stessi sono piuttosto lontani dal loro paese. Aggiunge ancora di aver sentito dire che le Ferrere e le Nebbie sono in territorio di Mornese e che pagavano le taglie al medesimo luogo.

Alla raccolta delle testimonianze suddette assistono come testimoni: Gio. Battista Quarlero q. Matteo, Gio. Battista Mazarello di Tomaso, Giacomo Antonio Pampuro q. Giovanni, Antonio Francesco Sardo di Agostino, Paolo Orsini di Gio. Battista, Lorenzo Pampuro di Giacomo Antonio, e Simone Ghio q. Lorenzo⁹⁷.

Pochi giorni dopo, e precisamente il 12 dicembre 1739, il Consiglio della Comunità di Mornese, senza revocare la precedente procura alle liti, ne conferisce una nuova al signor avvocato Gioan Stefano Gaetano Marengo di Silvano Adorno⁹⁸.

Questi stende molto sollecitamente un motivato ricorso, dal quale risulta che la vertenza con Casaleggio è nata quando la Comunità di Mornese, avendone fatta richiesta in sede superiore, è stata autorizzata ad affittare i boschi in questione, con decreti del 30 aprile 1737 e 29 luglio 1739.

Il solerte avvocato sottolinea fra l'altro che con gli atti seguiti a suo tempo tra le due Comunità davanti al Senato di Casale e con la sentenza dallo stesso profferita in data 3 marzo 1655, era stato canonizzato l'antichissimo, quieto e pacifico possesso da parte della Comunità di Mornese delle stesse Ferrere.

A seguito di tale ricorso, già il 25 gennaio 1740 viene rilasciato in Casale, a firma del Vice Intendente Generale Senatore Tiranti, un decreto che invita la Comunità di Casaleggio a comparire in giudizio, con l'ordine al Podestà della medesima di non innovare cosa alcuna intorno al fatto narrato.

La relativa notifica avviene soltanto il 26 marzo successivo. Dalla relazione che il notaio Simone Andrea Carrante, Podestà di Mornese, raccoglie lo stesso giorno da Bartolomeo Bocalero fu Giulio, messo pubblico e giurato di Silvano Adorno, risulta che uno dei Consoli di Casaleggio, destinatari dell'atto, Giacomo Maglio, è stato rintracciato in una vigna alla Cascina detta de Buffari, mentre Domenico Raffaghello q. Carlo, uno dei

⁹¹ - ADM, 35/276.

⁹² - ADM, 35/276.

⁹³ - ADM, 35/276.

⁹⁴ - Lettera da Torino dell'incaricato di Olivetta Fieschi (ADM, 39/381).

⁹⁵ - APC., *Libro dei conti, inventario dei beni e memorie 1686-1797*.

Consoli di Casaleggio dell'anno passato, lo si è ritrovato in Mornese. Risulta anche che a Casaleggio non esiste una Casa Comunale, per cui ricorso e decreto vengono gridati ad alta ed intellegibile voce da Giuseppe Arecco, Cancelliere della Comunità, davanti alla Chiesa Parrocchiale, lasciandone affissa una copia ad una pillà di porta esistente presso detta parochiale ove sogliono affigersi le altre scritte⁹⁹.

Qualche giorno dopo, e cioè il 31 marzo, l'Ufficio di Casale della Vice Intendenza ordina alle due comunità di non ingerirsi nelle tenute boschive che cadono in controversia, sotto pena di scudi cinquanta d'oro : malgrado ciò, quella di Casaleggio lascia che i suoi abitanti vi taglino legna e facciano carbone, mentre quella di Mornese fa sorvegliare da parte di alcuni dei suoi uomini il carbone così prodotto e ricorre, facendo salve le sue ragioni, perché venga commesso al Podestà di Mornese, come più vicino al sito delle carbonere, di farlo pesare e mettere in deposito.

Visto che il signor Co.Intendente Generale Pensa non può trasferirsi da Casale per la visita da lui stesso immediatamente ordinata, ne viene incaricato il signor notaio Rocco Onorato Bozzola di Capriata, Podestà di Tagliolo, il quale dovrà anche provvedere a tutte le altre necessarie operazioni, invitando, naturalmente, i rappresentanti di Casaleggio a presenziarvi.

Senza frapporte indugio, il 28 giugno, giorno successivo al rilascio di questo provvedimento, il notaio Bozzola è a Mornese e nomina messer Simone Ghio q. Lorenzo depositario del carbone che dovrà venir pesato da messer Cesare Bodrato q. Rocco, entrambi mornesini, e fa invitare uno dei consoli di Casaleggio a trovarsi sul posto la mattina del giorno 30 prossimo venturo.

Questi, rintracciato a Capriata dove abita, non parteciperà al sopralluogo, durante il quale viene comunque accertata la consistenza di due carbonere in 196 rubbi e 16 libbre di carbone¹⁰⁰.

A questo punto il buon senso ha, finalmente, il sopravvento.

Esortati da persone zelanti et amanti della loro quiete et a risparmio di maggiori spese, i responsabili delle due Comunità risolvono infatti di addivenire ad un amichevole accordo transattivo.

Il 27 agosto 1740 stipulano a tal fine i seguenti Capitoli, mediante i quali convengono:

- 1) - di godere il bosco di Moncalero e quello delle Fersighe tenendoli indivisi (tra i confini verso sud si cita, oltre la costa di Pero, quella di Forè);
- 2) - che le parti di bosco risultanti di proprietà privata, restino tali;

⁹⁶ - ASA, not. *Simone Andrea Carrante*, fz. 350, atto n. 173.

3) - che le spese sostenute dalla Comunità di Casaleggio per l'apposizione dei cippi di confine del regno di Sardegna con il Genovesato, siano poste a carico di quella di Mornese per la giusta metà;

4) - che gli affitti stipulati dalla Comunità di Casaleggio per i boschi in questione siano considerati nulli;

5) - che la piccola parte di bosco sita verso la strada Cabanera, che la Comunità di Casaleggio dice di aver affittato a Giovanni Repetto per l'annuo canone di lire sei, dato che costui ha già iniziato a costruirvi, resti a lui in affitto dalle due Comunità, spettando a ciascuna di esse la metà del relativo canone;

6) - che restino impregiudicati i diritti di sovranità e le ragioni dei rispettivi feudatari, così come quelli delle stesse comunità, in ordine alla piena proprietà dei boschi, ove si potesse provare che la medesima spetta intieramente ad una di esse;

7) - che i capitoli vengano presentati all'approvazione del Co-Intendente Generale e tradotti in atto pubblico.

La sottoscrizione relativa avviene nella Casa delle Moglie, di proprietà dell'Ill.mo Sig. Andrea Spinola; i firmatari risultano : Gio. Battista Garbarino, Podestà e deputato dalla Comunità di Casaleggio; Simone Andrea Carrante, Podestà di Mornese; Francesco Arecco, Giuseppe Mazzarello, Domenico Feretino e Giorgio Mazzarello q. Giuseppe, consiglieri e deputati della Comunità di Mornese; Carlo Castello, Bernardo Boffito e Domenico Castello, consiglieri di Casaleggio e Giovanni Maglio di Casaleggio.

In allegato vi è la delibera presa dalla Comunità di Casaleggio (Consoli: Carlo Castello fu Domenico e Giacomo Maglio fu Andrea Bernardo; Consiglieri: Boffito fu Michele, Michele Sciutto fu Stefano, Domenico Castello fu Francesco e Domenico Raffaghello fu Andrea) il 25 agosto 1740, conferente i necessari poteri a Gio. Battista Garbarino, suo Podestà.

Il 4 settembre successivo, nella casa della Comunità di Mornese, da parte del consiglio generale dei capi di casa (sono verbalizzati tutti i loro nomi) i capitoli vengono approvati all'unanimità, con diciannove astensioni, e vengono nominati i procuratori per la formale stipula di un rogito notarile¹⁰¹.

Nel quadro della nuova situazione come sopra configurata, l'11 ottobre 1741 i Consoli di Mornese, Pietro Mazzarello q. Nicola e Paolo Antonio Arecco q. Mattia, affittano per nove anni, e per il canone annuo di lire dieci, ai fratelli Antonio, Francesco e Giovanni Repetto q. Gio. Battista, abitanti ad una delle Cascine delle Ferrare, una porzione di bosco, estesa dal rioletto ossia canale chiamato della Soria di Voltaggio sino ad un'altra

porzione chiamata lo Scaglione - in uso alla Comunità di Casaleggio - i cui ulteriori confini vengono così precisati: dalla Costa di Pero, nella parte superiore, al riale di Moncalero nella parte inferiore, restandovi compreso un riale morto che si chiama del piano della Valma. Si annota a parte che allo Scaglione il bosco confina con l'Ill.mo Sig. Nicolò Spinola di sopra e di sotto con l'Ill.mo Sig. Andrea Spinola.

Viene espressamente pattuito che al termine della locazione il bosco dovrà esser restituito almeno talmente coperto di piante da potervi fare le fogliate sotto.

Si tratta di un affitto già stipulato dalla Comunità di Casaleggio con il defunto Gio. Battista Repetto per un canone annuo di lire nove, ora annullato e sostituito a sensi del capitolo 4 della precitata transazione.

Un altro tratto di bosco sottostante e compreso tra il suddetto canale detto della Soria di Voltaggio ed il fiume Gorzente, per il cui affitto il Repetto pagava lire dodici all'anno, viene restituito alla libera disponibilità della Comunità di Mornese¹⁰².

Cinque giorni dopo, e precisamente il 16 ottobre 1741, mediante un altro atto notarile, Giovanni Repetto q. Lazaro, abitante alla Cascina della Cappellana, Parrocchia di Casaleggio, con riferimento al capitolo 5 della transazione - dopo aver precisato che il tratto di bosco a lui affittato si chiama il Lombardo ed è situato sotto la strada Cabanera del Riale di Moncalero, ossia delle Nebbie, nonché al di sotto di un bosco posseduto dall'Eccellentissimo Sig. Nicolò Spinola, del Castello di Casaleggio - paga ai Consoli di Mornese lire tre in moneta di Genova a saldo della metà di canone da lui dovuta per l'anno 1740.

Il pagamento del canone dovuto per il 1741 viene pattuito per l'11 settembre p.v., festa di S. Martino.

Il Repetto riconosce formalmente che la Comunità di Mornese è vera e legittima padrona della metà del bosco in questione e promette per l'avvenire di pagare puntualmente il canone alla normale scadenza del 16 agosto¹⁰³.

1746, 14 giugno - In Novi vengono nominati i nuovi capitani e ufficiali delle *compagnie franche* dei feudi imperiali: Mornese, Casaleggio e Tagliolo, *ed hanno fatta la funzione di darli le coccarde*.

Già il 23 di agosto il principe Piccolomini, comandante di un grosso corpo austriaco, lasciandosi indietro il forte di Gavi, avanza fino a Voltaggio.

⁹⁷ - ASA, not. Simone Andrea Carrante, fz. 350, atto n. 230.

⁹⁸ - ASA, not. Simone Andrea Carrante, fz. 350, atto n. 231.

⁹⁹ - ASA, not. Simone Andrea Carrante, fz. 350, atto n. 252.

Il commissario genovese che ha sede a Campomorone non fa in tempo ad eseguire l'ordine pervenutogli in extremis di rompere le strade che vengono dalle Capanne, cioè da Voltaggio, Mornese e Lerma, ossia Casaleggio, che già altre due colonne austriache, passando per terreni ritenuti impraticabili, aggirano le postazioni genovesi e convergono sulla Bocchetta e, superata successivamente la debole difesa opposta da alcune compagnie di granatieri gallo-ispani, raggiungono Campomorone.

Poi, il 4 di settembre, mentre oltre seimila persone, per la maggior parte di Val Polcevera, corrono a rifugiarsi entro le mura della città e mentre i galloispani affrettano la loro marcia verso Savona, le avanguardie austriache entrano in Sampierdarena, delle cui case viene loro autorizzato il saccheggio.

Durante l'occupazione i Padri del Comune di Novi sono nelle massime angustie.

Restituita loro l'esazione dei pedaggi e delle gabelle, viene infatti posta a carico della Comunità una contribuzione di lire mille al mese, non compresi i soliti aggravii ordinari, straordinari e giornali per i quali si facevano dagli austriaci di quando in quando intimazioni di pagare in contanti.

I Novesi restano accomunati in questo alle popolazioni dei dintorni, ivi comprese quelle appartenenti al Re di Sardegna, tra le quali - appartenendo a feudatari genovesi - vengono segnatamente obbligate a concorrere nelle somministrazioni di viveri e di denaro Lerma, Casaleggio e Mornese.

I paesi che hanno miglior sorte sono Castelletto e Silvano, che già rimasti esenti da contribuzioni francospagnole durante il breve periodo iniziale della guerra, vengono poi efficacemente protette dal generale Botta Adorno, figlio del loro feudatario.

1751 - Il lunedì 19 luglio del 1751, di buon mattino, l'Ill.mo Dominus D. Fr. Giuseppe Ludovico di Andujar, dell'Ordine dei Predicatori, per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Vescovo, Marchese e Conte di Tortona, il Rev. Don Antonio Maria Boccardi, Arciprete della Collegiata di Novi, Convisitatore, il Procancelliere Giovanni Battista Baccigalupo ed il Cubiculario Giacomo Granetti, dopo aver recitato le preghiere itinerarie all'altar maggiore della Chiesa Parrocchiale di Montaldeo, salgono sui cavalli che il Prevosto di quel luogo ha spontaneamente messo a loro disposizione, bardati di tutto punto *juxta antiquum morem horum montium*.

Mezz'ora prima è già partito, alla volta di Mornese, il servo del Presule Andrea Civati con una mula carica di bagagli. Mentre con sommo dispiacere, afflitto dai suoi calcoli e dalla podagra, il Prevosto è costretto a rima-

¹⁰⁰ - ASA, not. Simone Andrea Carrante, fz. 350, atto n. 287.

nersene a casa, agli illustri personaggi che muovono ora si uniscono, anche loro cavalcando, il vice-parroco di Montaldeo con i due altri ecclesiastici che compongono tutto il Clero del paese, l'agente della Ecc.ma Vassalla di Montaldeo e il Sig. Dott. Gavillio di Silvano Adorno.

Dopo una permanenza di due soli ma intensissimi giorni di attività, recitate all'altar maggiore della parrocchiale di Mornese le preghiere per il viaggio, monsignor Giuseppe Ludovico di Andujar, Vescovo di Tortona, con tutto il suo seguito, lascia Mornese dirigendosi alla volta di Casaleggio, dove visiterà quella Chiesa Parrocchiale intitolata a S.Martino Vescovo e Confessore, ed il 21 luglio impartirà la Cresima, insieme a quelli del luogo, a quattro giovani di Mornese (due maschi e due femmine).

Altri quindici (dieci maschi e cinque femmine) la ricevono da lui il venticinque luglio nella chiesa di San Giovanni Battista di Lerma, sessanta (ventotto maschi e trentadue femmine) il primo di agosto nella Chiesa di S.Vito di Tagliolo, e quindici il 7 agosto in quella di S.Colombano di Belforte.

Dal verbale della visita alla parrocchiale di Casaleggio e dai decreti, che il vescovo Ludovico de Andujar emana a conclusione il 25 luglio 1751, risultano molte informazioni:

a) il battistero si trova a sinistra entrando, *in loculamento excavato in pariete*;

b) dal lato del Vangelo deve venir scavato un armadietto per custodirvi l'olio sacro dell'Estrema Unzione, che al momento è custodito in una cavità del coro, a lato dell'Epistola;

d) quanto all'altar maggiore dovrà esserne allargata la tavola ed il relativo *suppedaneo*, spostando il gradino in avanti; deve ricoprirsi l'indecente e mostruosa raffigurazione di San Martino e ripulire la scultura frontale alquanto sordida.

e) all'altare di San Giuseppe si demolisca uno dei gradini e lo si sposti in avanti;

f) dal lato dell'Epistola dell'altare di Santa Maria del Monte Carmelo vi è un piccolo *conclave*, il quale si diceva dar accesso al sepolcro dei parroci; avendo sentito che sotto vi era il vuoto il presule fece aprire un varco accanto allo stipite ed apparve il sepolcro sottostante a detto altare. Giudicando questo un intollerabile scandalo, decretò che vi si potesse tornare a celebrare solo dopo l'asportazione di tutte le ossa ritrovate sotto l'altare e la sua piattaforma, spazio da chiudere con un muro ben saldo (ndr.: evidentemente l'uso del sepolcro, già riservato ai condomini, era

¹⁰¹ - ASA, not. Simone Andrea Carrante, fz. 350, atto n. 292.

stato ampliato a favore del clero);

g) se verrà allargato il piccolo cimitero, di figura irregolare, acquisendo spazio in basso verso tramontana mediante la costruzione di un muro, lo si potrà benedire;

h) l'Oratorio è ora intitolato alla SS.ma Trinità¹⁰⁴;

i) il parroco è al momento il cinquantacinquenne rev. d. Nicolò Robbiano, nativo di Silvano, nominato nel 1729, mentre come vice curato si trova il rev. Cesare Giacinto Gavilio.

1752, 19 dicembre - Investitura a favore di Pietro Paolo Ristori q. Luca Ottavio, che muore a Napoli il 28.7.1757, lasciando superstiti due figlioli.

1759, 30 ottobre - I fratelli Ambrogio, chierico, e Giovanni Ristori q. Luca Ottavio rinunciano, succede il quartogenito Francesco. Vi era un quinto fratello: Pietro Antonio.

1764, 3 gennaio - Investitura a favore di Francesco Ristori q. Luca Ottavio, con titolo marchionale.

Si citano: il molino ad una ruota sopra il fiume Piota, il castello, le cassine e altri beni ammontanti, per una parte, alla misura di balestre centodieci e, per l'altra, a stia sedici e mezzo

1778 - Il 30 aprile muore in Mornese, a circa ottantasei anni, il notaio Simone Andrea Carrante, nativo di Tagliolo, lasciando figli e nipoti, ormai stabilmente residenti a Mornese e nella vicina Casaleggio.

1785, 6 giugno - Nella sua visita pastorale, monsignor Peiretti, vescovo di Tortona, emana un decreto ordinando *la traslazione della parrocchiale nel medesimo luogo ove una volta esisteva, come più comodo alla popolazione sparsa di ogni intorno.*

Da una descrizione della nostra chiesa parrocchiale, datata 1798, si ricava in particolare:

a) l'altar maggiore è *di un intaglio di legno dorato assai antico*; il presbiterio, che comunica con la sacrestia, è difeso da cancelli di legno;

b) dalla parte dell'epistola e della sacrestia, nel muro, vi è il luogo ove sono riposte le reliquie;

c) dallo stesso lato vi è l'altare della Beata Vergine sotto il titolo del Carmine, senza cancelli, con la statua *di legno vestita*;

d) dalla parte opposta vi è l'altare di San Giuseppe *con ancona di perito pennello rappresentante il medesimo santo, la di lui sposa Maria ed il Bambino Gesù* ed è tradizione sia gentilizio del signor marchese Francesco

¹⁰² - ASA, not. Simone Andrea Carrante, fz. 350, atto n. 334.

¹⁰³ - ASA, not. Simone Andrea Carrante, fz. 350, atto n. 335.

Ristori, patrizio genovese, abitante in Ovada. *Dalla parte del Vangelo in detta cappella salendo la scala si va sul pulpito, dall'altra parte si entra nel campanile ove esistono due campane benedette*¹⁰⁵;

e) a sinistra, entrando, vi è il sacro fonte battesimale difeso da cancelli di legno; dalla stessa parte, poco lontano, sotto il pulpito, vi è l'unico confessionale; dirimpetto, dall'altra parte, vi è la cassa delle elemosine *che si questuano a pro' delle anime purganti*;

f) *lontano circa cento passi dalla chiesa parrocchiale evvi l'oratorio sotto il titolo della Santissima Trinità*. Evidentemente una nuova confraternita ha surrogato quella più antica dei Disciplinanti della Annunziata.

1788, 7 agosto - Si conclude con una sentenza la vertenza per rendimento di conti tra gli eredi di Paolo Raffaghello e la loro madre Angela Maria Milanese, moglie in seconde nozze di Rocco Bodrato, relativamente ai redditi di beni già costituiti in enfiteusi dagli Spinola a Gio. Battista Raffaghello e da questi ceduti a Paolo Raffaghello con atto 30.8.1749¹⁰⁶.

1791, 30 settembre - Per la nuova parrocchiale di Casaleggio vengono benedette due campane battezzate San Marino (Martino?) e San Leone - una terza campana battezzata Santi Pietro, Sebastiano e Martino viene benedetta l'11.2.1792.

1796 - Vengono a Mornese i missionari¹⁰⁷.

1798, 26 settembre - Frate Andrea Ferrari è procuratore dei Padri Somaschi del Convento Santo Spirito di Genova per la vendita dei loro beni siti in Casaleggio, dove esistono anche beni delle monache di San Paolo e della Visitazione delle Turchine, gli uni e gli altri provenienti dall'eredità di Gio. Nicolò Spinola. In data imprecisata il cittadino Gio. Antonio Paladino q. Carlo Giuseppe si offre di comprare tutti i suddetti, beni siti nel circondario di Casaleggio, per il prezzo di lire 16.000.

1798, 24 ottobre - Con atto rogato dal notaio Simone Andrea Carrante jr, podestà di Casaleggio, per cui funge da Segretario un certo Odicino, si oppone alla vendita in questione frate Francesco Raffaghello, espulso in quanto forestiero da Genova, il cui governo non intende mantenerlo. Il Raffaghello ha chiesto invano di essere accolto in qualche convento dipendente dal Vicario Generale Evasio Natta del Convento di San Clemente in Casale. Il Carrante ordina la comparizione di un rappresentante del Convento suddetto in Castello, dove si tiene udienza nella solita stanza consolare.

1798, 25 ottobre - L'Intendente di Acqui proibisce ogni vendita dei beni in questione, sequestrandoli in persona di Andrea Maglio fu Matteo, agente del Convento dei Padri Somaschi. L'avvocato Casella di Castelletto, appositamente interpellato, esprime il parere che l'eventuale vendita

sia legittima e che frate Raffaghello deve farsi mantenere dal suo ordine.

1799, 16 febbraio - Viene pubblicata in Novi la legge 16.2.1799, che autorizza l'alienazione dei beni già posseduti dalle corporazioni religiose, ora devolute alla Nazione.

1800, 28 ottobre - Il predetto Andrea Maglio, affittuario di alcuni terreni dei Padri Somaschi del Convento del Santo Spirito di Genova, siti in Casaleggio, dove si dice alla Vigna del Pozzo, al Campo di San Rocco e al Campo della Bussolata, chiede di poterli acquistare. (ASG, Ordini Religiosi, pacchetto n. 328).

1800 - Si effettuano in Genova importanti acquisti per la nuova chiesa parrocchiale di Casaleggio :

a) l'altare maggiore, *preso nella chiesa degli Angeli tenuta dai RR.PP. Carmelitani, con sue balaustre, il quale era della Beata Vergine del Carmine, dalla parte dell'Evangelio, ossia navata, dei cui marmi si è impadronita violentemente la nazione ligure;*

b) un altare, che era nella chiesa dei PP. Agostiniani Scalzi della Visitazione di Genova, *con colonne nere, senza balaustre, nel quale si è trovata una scatola di latta ossia tolla di palmi quattro in lunghezza e alta uno con più sigilli, ove si racchiude il corpo di San Pio, martire;*

c) un altare, che era nella chiesa della Visitazione, *che servirà per l'altare di Sant'Antonio*¹⁰⁸.

1811 - Francesco Antonio Bernardo Mazzarello (1793-1861), che il 2 ottobre 1811 risulta chierico, sarà poi maestro elementare e fattore della Marchesa di Casaleggio.

Appartiene ad una delle parentele dei Mazzarelli (da cui discende il ramo dei Camorin) che, da tempo insediate in paese per via dei matrimoni, sono dette della Terra per distinguerle da quelle delle Cascine.

Marito in seconde nozze di Teresa Maglio fu Andrea, ha avuto dal suo primo matrimonio con Elisabetta Campi di Giacinto una figlia, che si farà suora di Maria Ausiliatrice con il nome di Suor Maria Petronilla (1838-1925)¹⁰⁹.

1814 - In data 22 agosto 1814, gli atti notarili vengono insinuati, cioè registrati, alla Tappa di Castelletto (praticamente l'antesignana dell'odierno Ufficio del Registro) cui fanno capo tra gli altri i Comuni di Lerma, Casaleggio, Montaldeo, Capriata, S.Cristoforo, Basaluzzo e Mornese.

1815 - Ancora attivandosi per dar corpo ad altre entrate, gli amministratori della Comunità di Mornese, il cui capo ora si chiama Sindaco (la

* Ricordiamo che le nuove parrocchiali ripetono l'intitolazione già spettante alle antiche ora diventate cappelle cimiteriali. N.d.r.

carica è ora ricoperta da Domenico Pestarino di Giuseppe, il quale è affiancato da quattro Consiglieri: Lorenzo Matteo Mazzarello fu Domenico, Silvestro Bodrato fu Giulio Cesare, Giovanni Antonio Quarlero fu Matteo e G. Battista Ghio fu Agostino) decidono di vendere al miglior offerente il taglio del Bosco di Moncalero.

Il 6 aprile 1815, a seguito di autorizzazione della Regia Intendenza, a cura del notaio Giuseppe Maria Carrante, Segretario del Comune di Mornese, viene esperita la relativa asta pubblica, a estinzione di candela.

Nessuno si presenta a migliorare le offerte già fatte in via breve, con oblazione di franchi 410, da Gio. Battista Pestarino q. Francesco, al quale viene quindi aggiudicato il taglio del suddetto Bosco di Moncalero, di proprietà del Comune, da effettuarsi in piccola parte nello stesso mese di aprile e per il resto entro l'aprile del 1817, mentre a Bartolomeo Ferrando fu Francesco, nato ed abitante in territorio di Casaleggio, viene concessa in affitto per sei anni la parte castagnativa. Pagherà un canone annuo di soli dieci franchi, ma avrà l'onere di fare la guardia a tutto il bosco di Moncalero,

La Regia Intendenza di Acqui approva il 17 aprile successivo la procedura che si è espletata, prescrivendo che gli atti di sottomissione da parte degli assegnatari vengano sottoscritti, come è prassi, con l'intervento del giudicente.

1816 - 1817 - Atti civili della causa sommaria dei Fabbricieri della chiesa parrocchiale di Casaleggio contro gli eredi del fu Stefano Vignolo di Rossiglione (1816-1817)¹¹⁰.

1825, 5 febbraio - Luca Piana acquista dai Padri Somaschi certi beni immobili, che cederà in parte alla Chiesa Parrocchiale per sgravarsi dal legato di messe derivante dal testamento di Gio. Nicolò Spinola¹¹¹.

1820, 15 dicembre - Donazione di Matteo Maglio alle chiese di Casaleggio e di Mornese ed al proprio padre Andrea, successivamente revocata con istanza senza data, da cui risulta che lo stesso Matteo Maglio ha fatto erigere a sue spese il nuovo pulpito della chiesa di Mornese con l'esborso di oltre lire 400 ca. di Piemonte.

La vertenza instaurata da Maria Maglio, figlia di detto Matteo, nel frattempo defunto, e moglie di Michele Maccagno si concluderà con una sentenza di nullità della donazione (1840-1843)¹¹².

1819 - Simone Andrea Carrante jr. è, nel 1819, notaio e segretario co-

¹⁰⁴- Essendo stata aggregata all'Archiconfraternita della Santissima Trinità de Pellegrini di Roma a seguito di interessamento del marchese Gio. Nicolò Spinola, consignore del feudo di Casaleggio, con bolla pervenuta da Roma il 24 giugno 1701.

munale di Casaleggio, mentre il suo più giovane fratello Giovanni Battista è Canonico presso la Curia di Tortona.

Tra gli atti rogati da Simone Andrea Carrante jr., che interessano la storia di Casaleggio, è da segnalare il contratto del 28 maggio 1816 concernente il matrimonio, e relativa dote, tra la signorina Anna Maria Matilde, figlia del marchese Nicolò Zoagli q. Gaetano Goffredo e della q. Maria Maddalena Giustiniani q. Orazio di Genova, ora abitante ad Ovada, ed il Marchese Emanuele Ristori, figlio di Pietro, Tenente Generale al servizio di S.M. Cattolica il Re delle Spagne, nativo di Cadice e da alcuni anni abitante in Ovada¹¹³.

1825 - Alla realizzazione del trasferimento ordinato da mons. Peiretti il 6 giugno 1785 e deliberato dalla Comunità il 26 agosto successivo, il rev. Lorenzo Pastore dedica tutte le sue energie, ma lo vedrà realizzato soltanto nel 1825, anno in cui, ultimati finalmente i lavori, si troverà finalmente la parrocchiale *situata nel piano ed in luogo comodo alla popolazione che è sparsa tutto all'intorno ed aprico*.

In proposito argomenterà ripetutamente che quella oggetto del recente restauro *fu fabbricata dietro un'alta montagna, la quale dal mese di novembre a tutto marzo la priva del sole, quale appena la domina nel suo tramontare*.

Avendo la porta a tramontana li venti invernali vi soffiano orribilmente, particolarmente per essere framezzo a due montagne che ne accrescono la veemenza.

È essa postata sopra il pendio di una scoscesa rocca, la cui ascensione d'inverno si rende difficilissima anche a giovani, nonché agli vecchi ed a donne gravi, onde in quella stagione non è molto frequentata, massime in tempo dei ghiacci.

Al Parroco poi per portare il SS.mo Viatico fa bisogno buoni ferri ed appoggi, ad onta dei quali non rare volte è obbligato a rovesciarsi per terra.

Né questo incomodo può ripararsi con facilità, perché li colaticci delle nevi e delle piogge riempiono le strade di alto ghiaccio e si corre sempre il pericolo o di vita o di fracassarsi le ossa.

Ella è capace di circa 500, ha volto e non soffitto ed il tetto è medio-cormente riparato.

Da altre carte si evince che nel 1808 viene fatta una colletta per imbian-

¹⁰⁵- Risultano già esistenti nel 1723 (*Libro dei battesimi, matrimonii e morti dal 1700 al 1747, con molte memorie*).

¹⁰⁶- APC, *Legati e vertenze relative*.

¹⁰⁷- APC, *Liber defunctorum* 24.6.1756-15.3.1799, ultima pagina.

care la chiesa, ristorarne il tetto, e *fare i muri che circondano il cimitero di San Leone, dietro l'Oratorio, che in parte sono diroccati, verso il ritano detto Vaire.*

Nel 1819, mentre già erano avanzati i lavori di costruzione della nuova chiesa nel piano, quella oggetto del recente restauro funzionava comunque ancora da parrocchiale.

Dalle risposte ai quesiti posti dalla curia di Acqui in vista della visita episcopale programmata per quell'anno, oltre quanto già noto, risulta che gli altari della Beata Vergine sotto il titolo del Carmine e di San Giuseppe sono entrambi provvisti di cancelli.

Con implicito riferimento ai decreti di mons. Anduxar si precisa che dentro la chiesa parrocchiale non vi sono sepolture né comuni, né private. Viene infatti ricordato che quando la parrocchiale venne trasferita dal piano alla montagna, *lungo la muraglia di detta chiesa si inalzò un muro ed il vano fu diviso in tre sepolcri, uno dei quali fu chiuso per ordine dell'ora fu ill.mo monsignor Andujar, perché era sotto l'altare della B. Vergine* (nдр.: della Madonna del Carmine); *il secondo* (nдр.: vi si seppellivano i bambini) *è stato chiuso pure, forse perché essendo in una picciola sagrestia comunicava febbre in chiesa, ed è restato il terzo, commune agli uomini, donne e bambini, e questo pure tuttoché fuori della chiesa, perché comunica con le due altre sepolture turate con sole pietre, in occorrenze di più cadaveri rende la chiesa incapace a farvi le sacre ufficiature per il fetore che spargesi.*

Relativamente al *picciolo cimitero* che un tempo esisteva presso l'Oratorio si rammenta che *essendo sul nudo scoglio si sosteneva da malformati muri, una parte dei quali essendo alcuni anni fa diroccata sopra una precipitosa rocca, tutti li cadaveri vicini, ossia ossa, col terreno si rotolarono fino al ritano che corrode il monte arenoso sul cui orlo è situato.*

Questo fu abbandonato sino dal principio del passato secolo da quanto si osserva dai libri parrocchiali (nдр.: nel cimitero appellato di San Leone si seppelliva ancora nel 1678). *Non avendo potuto ottenere dalla Comunità che riattasse il muro suddetto caduto, con una colletta fatta nel distretto della parrocchia ho fatto chiudere la porta con muro¹¹⁴, perché non vi entrino bestie ed altri.*

Il campanile ha nel 1819 tre campane; vi è una porta che comunica in chiesa nella cappella di San Giuseppe. La sacrestia è dalla parte dell'Epistola.

La casa parrocchiale è un'unione di tuguri, quali a poco a poco si sono

¹⁰⁸ - APC, *Libro degli ntroiti, esiti e memorie della chiesa dall'anno 1710 al 1804.*

ridotti abitati. Dalla parte dell'entrata ha un piano sotto terra. Dall'attuale Beneficiato (ndr.: il parroco) se ne era intrapresa la ristorazione avendola fatta inalzare formando un terzo piano. Dopo la decisione di ritrasferire la parrocchia al piano non si è ridotta all'ultima mano, laonde trovasi in uno stato di mediocrit , atteso che le mire sono ridotte a formare una casa parrocchiale attigua alla nuova Parrocchia.

In effetti i lavori erano stati iniziati nell'agosto del 1791 e si erano protratti fino al settembre del 1793. La canonica verr  poi demolita ed i suoi materiali recuperati per la costruzione di quella nuova accanto all'attuale parrocchia.

Nel 1899 il conte Carlo Guiglia ottiene di potersi servire della ex chiesa parrocchiale come cappella privata, obbligandosi, tra l'altro, *alla conservazione e riparazioni ordinarie e straordinarie, esterne ed interne ed a tenerla sempre aperta al culto. Avr  facolt  di porre un cancello sotto l'arco attiguo alla chiesa, mentre il luogo che era destinato per le sepolture pubbliche, posto sul fianco della chiesa sar  d'ora innanzi riservato per la sepoltura dei membri della sua famiglia.*

1831- 1860 - A seguito di delibera del 21 novembre 1831, il Comune di Mornese affittava a Paolo Sciutto di Casaleggio il molino di Iselle per l'annua pigione di lire 343.= nuove di Piemonte, con il diritto di bannalit  attiva col diritto di panetteria come gi  competeva ai feudatari di Mornese, dai quali il mulino era stato concesso in enfiteusi perpetua al Comune stesso con atto 18 ottobre 1766;

- con contratto del 24 febbraio 1832 lo Sciutto cedeva l'affitto in questione a Giambattista Pestarino fu Francesco, che lo cedeva a sua volta a Giovanni Gastaldo fu Pietro.

- pochi giorni prima, e precisamente il 16 febbraio, una disposizione governativa aveva dichiarato aboliti i diritti di bannalit ; a seguito di essa lo Sciutto otteneva dall'Intendenza della Provincia la riduzione di lire cento sul canone, restando autorizzato il Comune a richiedere ai feudatari la risoluzione dell'enfiteusi o una diminuzione di canone proporzionale.

- l'Amministrazione di Mornese instaurava quindi giudizio contro il marchese Giorgio Doria fu Ambrogio, padrone direttario del mulino, la quale causa venne transatta amichevolmente con atto notaro Ballerini del 2 agosto 1842. In virt  di tale atto venne risolto il rapporto enfiteutico ed

¹⁰⁹ -APC; articolo di A. SURACI in La Voce di Mornese, anno III, n. 8 del maggio 1965.

¹¹⁰- APC, *Legati e vertenze relative*.

¹¹¹ - APC, *Legati e vertenze relative*.

il marchese accetta la retrocessione del mulino, ottenendo dal Comune un risarcimento di lire 615.25 per i danni causati da chi lo aveva tenuto in esercizio.

- nel frattempo altri fatti provocanti intervenivano tra il Comune, lo Sciutto, il Pestarino ed il Gastaldo. Questi sospendeva il pagamento allo Sciutto, il quale faceva altrettanto nei confronti del Comune; conseguentemente il Comune procedeva contro lo Sciutto ottenendo, per il pagamento delle pigioni maturate negli anni 1835 e 1836, l'aggiudicazione di uno stabile di cui questi era proprietario.

Lo Sciutto chiamava a manleva il Pestarino ed il Gastaldo e la lite con alterni giudicati proseguiva a quattro voci, fino a che, il 30 luglio 1852, a quasi trent'anni di distanza dall'emanazione della circolare che aveva originato tutta la questione, la Magistratura chiariva che con la circolare stessa non si erano aboliti i diritti in natura come quelli che godeva il mulino di Iselle.

Lo Sciutto ed il Gastaldo cedevano quindi le loro ragioni al Pestarino, che proseguiva da solo la lite col Comune; passavano ancora sei anni prima che le parti si persuadessero dell'opportunità di cercare una via di transazione, sulla base di un parere da chiedere a due esperti giureconsulti.

In esecuzione di detto parere ed ottenute tutte le autorizzazioni dell'autorità tutoria, la vertenza veniva quindi transatta il 16 aprile 1860, davanti al notaio Gioachino Sangiacomo di Castelletto d'Orba, ed a questa data toccava al Pestarino di rimborsare al Comune quanto da questo era stato corrisposto al Doria, nonché le pigioni dovute al Comune dal 1836 sino al 21 maggio 1841, data convenzionale della retrocessione del mulino al Doria.

1846 - Nel gennaio del 1846 viene proposta l'elezione a sindaco di Mornese di Ambrogio Carrante, proprietario contadino che possiede beni di fortuna del valore di oltre 20.000 franchi: le informazioni che i Carabinieri Reali della Divisione di Genova raccolgono sul suo conto lo dipingono di buona condotta, affezionato al Governo, di sufficiente abilità, ma invisato a quella popolazione per li suoi intrighi, per la poca cura che si prende delle sue attribuzioni e perché facile a lasciarsi dominare¹¹⁵.

La sua elezione avviene comunque: il 4 settembre 1851 Ambrogio Carrante è Sindaco del Comune di Mornese.

Nell'esercizio delle sue funzioni egli stipula - mediante un rogito perfezionato dal notaio Giocondo Ponte di Castelletto d'Orba nell'Opificio delli

¹¹² - APC, *Legati e vertenze relative*.

¹¹³ - ASA, *not. Simone Andrea Carrante jr*, reg. 2649.

Coltivatori della Miniera Aurifera di Val Corsente - l'atto di sottomissione che autorizza la Società Antonio Nicolas e Compagnia delle miniere aurifere di Val Corsente a continuare le sue ricerche in regione Cassinotto, e più propriamente su terreni boschivi del Comune affittati a Gio. Battista Cereseto.

Per disporre di una valida base operativa, già il 1 giugno 1849, lo stesso sig. Antonio Nicolas, gerente della Compagnia - agendo per il tramite del genovese signor Luigi Cabella, Socio e Complimentario della Ragione di Commercio stabilita in Genova sotto il nome dei fratelli Cabella fu Giovanni - ha preso in locazione per trent'anni il mulino di Casaleggio, di due ruote macinante, sito sul Gorzente e di proprietà del marchese Emanuele Ristori.

Il sig. Giuseppe Molinari fu Gerolamo, nativo di Borlasca, che ne era il conduttore, poco più di un mese prima ha acconsentito allo scioglimento del suo contratto, dietro promessa di un indennizzo di lire 1.600¹⁶.

Le ricerche minerarie, in corso da alcuni mesi, hanno dato risultati positivi e pertanto la Società francese sta espletando le relative procedure burocratiche al fine di ottenere la regia concessione per la coltivazione.

Direttore dell'opificio posto alla Lavagnina in Comune di Mornese è il signor Edoardo Primard di Giuseppe, un ingegnere che nell'esercito francese aveva ricoperto la carica di Capo di Stato Maggiore. La sua domanda, presentata all'Intendente della Provincia di Novi fin dal 4 luglio 1850 ed immediatamente ritrasmessa al Comune di Mornese, già aveva riscosso il 23 dello stesso mese la preventiva approvazione del Consiglio Delegato di Mornese (cioè la Giunta) in persona di Ambrogio Carrante Sindaco, Michele Maccagno e Agostino Mazzarello Consiglieri Delegati, essendo Segretario Comunale il notaio Morassi.

Con grande sollecitudine la stessa Intendenza di Novi aveva quindi concesso l'autorizzazione alle ricerche con sua lettera del 16 agosto 1850, dettando le condizioni tecniche da osservare per gli scavi, tanto a cielo aperto che sotterranei, e subordinando in definitiva l'esecutività dell'autorizzazione stessa alla stipulazione dell'atto di sottomissione in questione, inteso a garantire il Comune ed il suo fittavolo per la rifusione degli eventuali danni, da accertare con perizia redatta in via amichevole¹⁷.

Questa essenziale formalità non viene adempiuta altrettanto rapidamente: a perfezionarla si attende infatti quasi un anno, probabilmente perché nel frattempo tra i consiglieri comunali ed il sindaco è sorto in proposito qualche contrasto, addebitabile anche al carattere autoritario dell'ingegner Primard.

Questi infatti avrà successivamente con i funzionari locali dell'Amministrazione forestale e con l'Intendente di Novi aspri scontri. Durante la sua breve gestione le lavorazioni minerarie alla Lavagnina subiranno

quindi frequenti e prolungate interruzioni, tanto che nel 1852 egli finirà per rinunciare all'incarico¹¹⁸.

1849, 27 giugno - Costituzione di capellania effettuata da Gian Luca Piana con suo testamento, in adempimento del testamento dettato il 17.12.1818 dal canonico Rocco Leoncini, fratello di Tomasina, madre di detto Gian Luca.

1853 - Il re Vittorio Emanuele di Savoia fa fare a sue spese il pavimento in marmo della chiesa parrocchiale.

1860 - Ritornano a Casaleggio i missionari¹¹⁹.

1893 - Nell'occasione del centenario della costruzione della chiesa parrocchiale vengono inaugurate dal vescovo mons. Marchese Disma le nuove pitture eseguite dal maestro Luigi Gambini di Alessandria¹²⁰.

Statuta Silvani

- 1.1 In primis de percussionibus et homicidiis et de insultibus
- 1.2 Item de rixa
- 1.3 Item quod fratres non habeant invicem verba incongrua
- 1.4 Item quod nullus vadat ad domum alicuius cum armis
- 1.5 Item quod nullus vadat in curtem alicuius, nisi vocaverit
- 1.6 Item quod si quis fregerit hosteum vel fenestram vel domum
vel furtum fecerit
- 1.7 Quod nullus receptet aliquem furem
- 1.8 De adulterio
- 1.9 Quod nullus occupet possessionem alterius
- 1.10 Quod nullus dicat iniuriam potestati
- 1.11 Quod nullus accipiat de lignis spandi
- 1.12 Quod potestas et consul possunt ponere penas et banna in rixis
- 1.13 Quod nullus transeat per spanda
- 1.14 De pena blasfemandi Deum et Sanctos eius
- 1.15 Quod nullus debeat degerare coram potestate
- 1.16 De percussione
- 1.17 De mensuris et pesis
- 1.18 Quod nullus frangat laques vel ingeniea pissium

¹¹⁴- APC, Libro dei conti, inventario dei beni e memorie 1686-1797, sub anni 1705 e 1749.

- 1.19 De igne posito maliciose
- 1.20 De ludo taxillorum
- 1.21 Quod nemo ascendat super tectum Ecclesie
- 1.22 Quod nemo offendat aliquem forensem
- 1.23 Quod omnes currant ad stremita
- 1.24 De non loquendo in consilio nisi in pedibus
- 1.25 De pisibus et sarvaxinis
- 1.26 De aliqua re inventa vel accepta mutuo
- 1.27 Quod nullus faciat damnum alicui
- 1.28 De fuaronis et palioliis
- 1.29 Quod nemo receptet aliquem bannitum
- 1.30 Quomodo debent portare ignem
- 1.31 Quod nullus faciat rumorem sub porticu ecclesie
- 1.32 Quod nullus laboret diebus dominicis et festivis
- 1.33 De carnibus vendendis
- 1.34 De vendendis vino et pane
- 1.35 Quod potestas et consul ordinent ministras
- 1.36 Quod nullus vendat carnes morbosas
- 1.37 De agravato ab aliquo banno
- 1.38 De securitate pro aliquo banno
- 1.39 Quod potestas teneatur et debeat inquirere
- 1.40 Ad accipiendum pignus

2. Secundus liber

- 2.1 Primo statuerunt et ordinaverunt quod si quis pecierit ab aliqua persona de Silvano aliquod debitum vel rem valentem sol. XX vel infra, petens non teneatur dare libellum vel petitionem in scriptis, sed potestas cognoscat de dictis quantitibus et rebus summarie et sine strepitu iudicii.
- 2.2 Quod non iuret de calunnia
- 2.3 De lite contestata et iudicatura
- 2.4 De sacramento pro debito
- 2.5 De libello
- 2.6 Quod requisitus ad iusticiam venire debeat et a libris XX Ianue infra debeat decidi summarie
- 2.7 Quod requisitus ad iudicium venire debeat
- 2.8 De appellatione facienda post latam sententiam
- 2.9 De illo qui responderit in lite non requisitus
- 2.10 De illo qui nescierit dicere ius suum, quod acciperit sapientem
- 2.11 Quod Domini de Silvano non debeant se intromittere de aliqua lite
- 2.12 Quod nullus iuret pro aliquo debito

- 2.13 De illo qui ibit pro aliqua ambasciata comunis
- 2.14 De condemnatione pro debito non soluto
- 2.15 Si que persone habuerint litem infra se
- 2.16 De saximento facto
- 2.17 Quod sint duo extimatores
- 2.18 De quatuor sendicis elligendis
- 2.19 De concione inter homines
- 2.20 Qualiter non teneatur in diebus feriatis
- 2.21 De festis a quibus cessatur a strepitu iudiciorum
- 2.22 Quod nullus de Silvano debeat fideiubere pro forense
- 2.23 De debito satisfacto
- 2.24 Quod laboratores laborent pro convenienti precio
- 2.25 De calegariis
- 2.26 De barberiis
- 2.27 De pretio operum
- 2.28 De porcariis
- 2.29 De bubulcis ducentibus
- 2.30 De molendinario
- 2.31 Quod potestas et consul possint imponere penas
- 2.32 Cuius debent esse banna
- 2.33 De pistatoribus castanearum
- 2.34 De ferrariis
- 2.35 Quod quilibet habeat ortum
- 2.36 De iure redendo forensibus
- 2.37 Quod aliquis de Silvano non sit procurator forensium
- 2.38 De pustanico non permitendo pidigecco
- 2.39 De solutione fienda fornario
- 2.40 Qualiter fornarius aptet furnum
- 2.41 Qualiter fieri debet solutio laboratorum
- 2.42 Quod potestas et consul teneantur facere mensuras ad quas venditur
- 2.43 De laboribus comunis
- 2.44 De forense debente illi de Silvano
- 2.45 De damno dato per forensem illi de Silvano
- 2.46 Quod nullus de Silvano vendere possit alicui forensi
- 2.47 De forense veniente ad habitandum in Silvano
- 2.48 Qui teneantur ire ad defunctum

¹¹⁵ - ASG, *Prefettura Italiana, Gabinetto*, pacco 45, fasc.1090.

¹¹⁶- ASA, *not. Gian Domenico Pastore*, fz. 973.

- 2.49 Qui nullus debeat plorare extra curiam mortui
- 2.50 Quod nullus procuret aliquem venire ad mortuum
- 2.51 Quod maritus non possit relinquere uxori ultra dotes suas
- 2.52 Quod maritus lucret dotem uxoris
- 2.53 Quod filia dotata nihil amplius petere possit
- 2.54 Quod mater non succedat filio vel filie
- 2.55 Quod nullus ponat aliqua impedimenta sub platea de Floxina

3. Tertius liber. De guastis et damnis datis

- 3.1 Statuerunt et ordinaverunt quod res et bona hominum Silvani custodiantur et salventur
- 3.2 Quod nemo incidat arborem
- 3.3 Quod nullus scarvet arborem
- 3.4 Quod nemo incidat boscum
- 3.5 Quod nemo colligat alienos fructus
- 3.6 Quod nullus colligat herbam in vinea
- 3.7 Quod nullus debeat segare stipulam
- 3.8 Quod nullus exportet ligna sicha de alienis castagnietis
- 3.9 Quod nemo frangat clausuram alterius
- 3.10 Quod nemo accipiat de sedimine aliquid
- 3.11 Quod nemo intret ortum alienum
- 3.12 Quod nemo secet vel colligat herbam in alieno prato
- 3.13 Si aliquis secaverit et collegeret herbam
- 3.14 Qui collegerit herbam in messe alterius
- 3.15 Si qui acceperit de alieno feno et legumnibus
- 3.16 Si quis habuerit hortum, campum vel vineam
- 3.17 De bove, equo et axino et aliis bestiis dantibus damnum

¹¹⁷ - ASA, *Tappa di Castelletto*, reg. 116.

¹¹⁸- L'attività mineraria proseguirà sino alla fine del secolo ed interesserà anche le vallidel Piota e dello Stura (G. PIPINO, *I giacimenti metalliferi del Piemonte genovese*, Alessandria. 1982, p. 6 e segg.).

¹¹⁹- APC, - *Liber defunctorum* 24.6.1756-15.3.1799, ultima pagina.



CASALEGGIO - In alto, Castello; sopra a sinistra, Chiesa di S. Martino; a destra dettaglio della torre cilindrica del castello.



SILVANO D'ORBA - Castello Adorno.

Gli Statuti di Silvano del 1308.

Scrive Emilio Podestà¹:

«Definitivamente emarginati dalla scena politica i marchesi del Bosco nel 1273 con l'epica cavalcata su Ovada di Jacopo Doria, il Comune di Genova, quattro anni dopo, aveva conseguito, per il suo Oltregiogo, un soddisfacente assetto territoriale, acquistando da Tomaso Malaspina e dai suoi fratelli Corrado ed Opicino tutto quanto essi possedevano nella giurisdizione di Ovada e di Rossiglione, nonché, in valle Stura, da Masone ad Ovada, fino a Marcarolo ed ai confini con il bosco di Sommaripa.

In particolare era stata compresa, nell'acquisto, la metà pro-indiviso del *castrum* e della *villa* di Silvano, alla quale si era aggiunta l'11 maggio 1293², insieme ad altre proprietà e diritti, la quarta parte *in castro Silvani, villa, hominibus et territorio et iurisdictione*, già posseduta in feudo da *Lanzalotus* del Bosco, figlio ed erede del fu *Manfredo*³.

Dalla lettura degli Statuti di Silvano, che cinque *domini*, Ottone Zucca, Anselmo Milanese⁴, Ascherio Zucca, Benedetto di Persio e Anselmo Garaverna, promulgano il 6 maggio 1308 sulla piazza della chiesa di San Pietro, su mandato di tutti i Consignori e del Consiglio generale, emerge chiaramente che la pluralità di Consignori, ovverossia di nobili, che sopravvive in Silvano, è sfornita di ogni e qualsiasi potere giurisdizionale, tanto che, tra l'altro è vietato loro intromettersi nelle vertenze che eventualmente insorgessero tra gli abitanti del luogo.

A due dei signori *meliores et sapientiores* di Silvano spetta soltanto il diritto-dovere di provvedere ad alcune nomine di scarsa importanza, come è previsto circa i *boni homini* chiamati a deliberare sull'entità delle spese mediche, che il reo di percosse deve rimborsare alla sua vittima⁵, mentre il reggimento della

¹ Si è ritenuto di far precedere gli Statuti di Silvano da alcune notizie tratte dall'articolo di Emilio Podestà: Lodisio Doria, signore di Silvano, (in: "URBS silva et flumen", X, 1997, n. 4, pp. 163-167) che indichino la situazione politica del borgo negli anni in cui essi furono emanati.

² B.CAMPORA, *Documenti per la storia di Capriata*, I, doc. XXV; H.P.M., *Liber Iurium II*.

³ Nel 1302 è castellano di Silvano, per il Comune di Genova, Francesco Seucio (G.B. ROSSI, *Ovada e dintorni*, Roma 1909, p. 148).

⁴ L'11 gennaio 1280, Guglielmo, figlio di Anselmo Milanese, vende ad alcuni di San Martino di Paravanico una notevole parte del bosco di Sommaripa (F.GUASCO DI BISIO - F.GABOTTO - A.PESCE, *Carte inedite e sparse del monastero di Tiglieto* (1127-1341), Torino 1923, doc. CXXIXbis).

⁵ *qui percusserit teneatur restituere percusso expensas medici et alia damna, que haberet percussus occasione predicta, in arbitrio duorum bonorum hominum elligendorum per duos de Dominis meliores et sapientiores de Silvano* (SLSP, ms. 254).

comunità è totalmente devoluto al podestà ed ad un unico console, espresso quest'ultimo ed assistito dal Consiglio generale».

L'autore passa, poi, ad illustrare un complesso di atti originati dalla sentenza profferita il 23 novembre 1351 da Leone di Gavi, *decretorum doctor*, e Giorgio di Negro, giurisperito, arbitri eletti da Lodisio Doria e dallo stesso Odoardo Ganduccio fu Bernardo⁶.

«Detti arbitri hanno appunto deliberato che Lodisio Doria q. Leonardo deve riprendere da Odoardo Ganduccio il luogo ed il castello di Silvano, che detto Odoardo ha a suo tempo acquisiti da Paolo Doria, mediante un contratto di cui non appare chiara la natura, ma che ha comunque comportato il trasferimento della signoria su Silvano da parte di Paolo Doria ad Odoardo Ganduccio.

Paolo Doria, nonno paterno di Lodisio, contemporaneo di Brancaleone Doria signore di Lerma⁷, potrebbe quindi essere uno dei *domini* di Silvano, cui Teodoro I di Monferrato aveva indirizzato da Casale, in data 16 settembre 1306, il suo invito a confermargli la solidarietà. Nel 1320, lo stesso Teodoro, convocando a parlamento i vassalli per formare una milizia, si rivolge, per Silvano, più precisamente *ai dominis de Cuchis de Silvano*.

Si può quindi ipotizzare che, di fatto, sussistano già a questa data i due Silvano, quello propriamente detto, che assumerà successivamente la denominazione di *superiore*, in parte acquistato da Genova, e già pervenuto in possesso di Paolo Doria, (e da Paolo Doria trasferito ad Odoardo Ganduccio con modalità e patti rimasti in qualche misura inadempiti, da cui consegue la presente retrocessione), e la *Rocca degli Zucchi*, che verrà altrimenti denominata *Silvano*

⁶ La copia manoscritta del complesso di atti inediti, utilizzati nel presente scritto, già raccolti da Bartolomeo Campora per il suo secondo volume di documenti per la storia di Capriata, che, come è noto, riuscì a stampare limitatamente ai relativi registi, senza tuttavia indicare le rispettive fonti, è stata rintracciata nel Fondo Campora, busta n. 24, presso l'Archivio di Stato di Alessandria, dove si trovano le copie manoscritte di tutti gli atti relativi agli anni 1300-1599, con l'indicazione delle rispettive fonti.

⁷ Paolo Doria, ancora vivente nel 1319, avendo costituito in data 16 agosto 1316 una società con Eliano Salvaro ed i di lui fratelli Ambrogio, Segurano e Meliaduca, nonché con Andreolo e Nicolino Cattaneo olim de Volta (signori di Lerma nel 1284), con gli eredi del fu Luchetto de Mari, con Amicetto Tartaro poi Imperiale, con Francesco dei marchesi di Gavi, con Clarisia vedova di Manuele Zaccaria e con Enrico Leccavello, risulta ormai defunto, al pari di Andriolo Cattaneo e Francesco dei marchesi di Gavi (dei cui eredi è procuratore Odoardo dei marchesi di Gavi) alla data del 19 luglio 1333 (ASG, not. Oberto Muzio, cart. 276, c. 139 r.v.). Non è da escludere la presenza in Silvano, in questo scorcio di secolo, dello stesso Brancaleone Doria, (già rappresentante del Comune di Genova nel collegio arbitrale che ha determinato il prezzo della vendita fatta da Lanzello del Bosco nel 1293), il quale, l'11 dicembre 1313, padrone del castello e della giurisdizione di Tagliolo, invita i fuorusciti a rientrare e a giurarli fedeltà. Il 19 ottobre di quello stesso anno Percivale Doria, figlio di Brancaleone, aveva conferito una procura a Giacomo Zucca di Silvano, al quale, impegnato a viaggiare in Sardegna insieme ad un altro Zucca di nome Belengerio, Caterina, moglie di Brancaleone Doria,


*Inferiore*⁸, e che, ai fratelli Borgarello e Rufino Zucca, verrà ancora confermata in feudo da Giovanni, marchese di Monferrato, il 14 febbraio 1368, mediante atto d'investitura redatto ad Asti, dal quale risulta che Borgarello, Mannino e Petrino Zucca, vassalli del marchese, per la loro *inoboedientia et ignobilitatem*, non avendo rispettato l'autorità del loro signore, erano decaduti dalla quota di feudo, che vantavano in Silvano superiore, e da ogni altro diritto che vi godevano, confiscati dalla camera marchionale.

Giovanni di Monferrato era sceso in armi contro di essi a Silvano inferiore; ammesso il loro errore gli Zucca avevano quindi riconosciuto il marchese come loro *verum et naturalem et antiquum dominum* e gli avevano restituito il feudo di Silvano inferiore, con tutte le pertinenze e il mero e misto imperio. Il marchese, accettate le loro giustificazioni, li aveva conseguentemente assolti ed aveva concesso nuovamente ad essi Silvano inferiore in feudo nobile, gentile, antico e paterno, a condizione che si obbligassero a far guerra e pace, a fornire cavalcate se richiesti, a mantenere e a difendere il feudo, promettendo altresì di non venderlo a chicchessia⁹.

Alessandro Laguzzi

⁸Da non confondere con la *Rocca Vallis Urbarum* (l'odierna Rocca Grimalda) sita sull'opposta sponda dell'Orba, come normalmente avviene da parte degli esegeti del diploma federiciano del 1164 (quello di Carlo VI del 1355 ne è il pedissequo), nel quale diploma la citazione di Rocca e di Rondinaria, inserita tra Castelletto e Tagliolo, paesi anch'essi situati in sponda destra dell'Orba, potrebbe a mio avviso indicare la situazione preesistente alla nascita di Silvano, evento questo conseguente alla distruzione di Rondinaria operata da Guglielmo il Vecchio nel 1166 (cfr. E.PODESTA', Lerma cit., p. 25 e sgg.) Tra le terre impegnate da Guglielmo di Monferrato all'imperatore Federico II, per un mutuo nel 1224, la Rocca Vallis Urbarum, che risulta in pignore marchionibus de Goff, è invece distinta con assoluta chiarezza da Silvanum et Rocham de Zuchis et Fontanei, tutti tenuti dagli Zucchi. (Cfr. B. SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, Torino 1780, pp. 29, 57, 93, 115).

⁹ASA, Tesi di laurea, E.Scio, Ricerche storico giuridiche sui feudi e i bandi campestri di Silvano e Castelletto d'Orba, 1984/85; AST, Sez. I, Monferrato Feudi, inv. 43/3, mazzo 62, fasc. 1.



Silvano nel 1347

SILVANO INFERIORE o Rocca degli Zucca e SILVANO SUPERIORE in una carta conservata alla Biblioteca Reale di Torino; elaborazione al computer di Emilio Podestà.

- 3.18 Quod nemo vadat per alienas blavas vel prata
- 3.19 Quod nemo porentiat bestiam inventam in damno
- 3.20 De bestia inventa in damno
- 3.21 De querimonia damni
- 3.22 De alienis poaciis
- 3.23 Quod nemo colligat plantas vel maiolas
- 3.24 Quod nemo accipiat ligna in gorretis
- 3.25 Quomodo fiant camparii
- 3.26 Si camparius fecerit accusam falsam
- 3.27 De vasto sive damno facto
- 3.28 De galinis et pullis
- 3.29 De rebus custodiendis
- 3.30 Quod si aliquis plantavit plantam seu gabam
- 3.31 Quod non possit fieri querimonia de aliqua re
- 3.32 De spicatoribus
- 3.33 Quod nullus portet messes alienas
- 3.34 Quod camparii teneantur accusare omnes
- 3.35 Quod potestas et consul eligant sex homines super castagnetis
- 3.36 De ordine vindemiarum
- 3.37 Quod nemo vendat nec vendere possit
- 3.38 De bestiis forensibus
- 3.39 Quod nemo mittat bestias in castagnetis
- 3.40 Quod inquirantur ligna castanearum per curias
- 3.41 De damno dato sive incendio
- 3.42 De viis comunis quod fiant
- 3.43 Qui habet possessionem que vadat ad viam
- 3.44 Quod nemo debeat deteriorare vias comunis
- 3.45 Quod nemo vadat ad suam vineam per alienam
- 3.46 Quod nemo intret alienam vineam
- 3.47 Quod nemo vadat per senteria
- 3.48 Quod nullus ponat bestias in stubiis
- 3.49 Si canis intraverit in vineam alicuius
- 3.50 Quod nullus vadat per senteria castagnetorum
- 3.51 Quod nemo rumpat campariam
- 3.52 De via fienda nova
- 3.53 De guastis datis per forenses in nemoribus

Ad honorem Dei et beate Marie semper Virginis ac beatorum aposto-

lorum Petri et Pauli et totius Curie celestis, Amen¹.

Hec sunt Statuta et Ordinamenta facta, emendata et correcta per Dominos Ottonem Zucca, Anselmum Milanensem, Ascherium Zucam, Benedictum de Persio et Anselmum Garavernam ex bailia eis data et concessa a Dominis de Silvano et a consilio generalis dicti comunis facto M CCC VIII, indictione sexta, die lune VI intrante madio, in platea sancti Petri de Silvano.

1.1 In primis de percussionibus et homicidiis et de insultibus

Primo statuerunt et ordinaverunt quod non sit aliqua persona de Silvano vel aliunde irato animo et malo modo levaverit seu erexerit vel manum posuerit ad aliqua arma, sive sit gladius, sive sit ensis, sive sit lapis, sive aliqua alia arma, contra aliquam personam de Silvano seu aliunde; si non percusserit sit in banno librarum XX terdonensium, cuius banni medietas sit potestatis, alia vero medietas sit comunis Silvani, exceptis minoribus decem annorum et furiosis.

Si vero percusserit et sanguinem non fecerit cum aliquibus de dictis armis, sit in banno librarum centum a gula superius, et a gula inferius librarum LX terdonensium, cuius banni tertia pars sit potestatis, duo vero partes sint illius Domini, cuius ille esset homo; et si esset de Dominis, qui percusserit cum dictis armis, incurrat bannum predictum, quod bannum sit et esse debeat parentum illius, qui contra predicta fecisset, exceptis minoribus octo annorum et exceptis qui essent de eadem familia, si essent concordēs inter se inter dies decem; si vero sanguinem fecerit sit in banno a gula superius librarum decem, et a gula inferius solidorum centum terdonensium, quod bannum perveneat ut supra dictum est, et nihilominus ille qui percusserit teneatur restituere percusso expensas medici et alia damna, que haberet percussus occasione predicta, in arbitrio duorum bonorum hominum elligendorum per duos de Dominis meliores et sapientiores de Silvano.

Si vero aliqua persona percusserit aliquam personam casu fortuito et non maliciose vel fraude, si sanguis exierit ex dicta percussione, sit in banno solidorum L terdonensium, si vero occiderit sit in banno librarum quinquaginta terdonensium, et si dicta quantitatem solvere non poterit incidatur sibi caput, ita quod moriatur, si in fortia comunis seu rectorii perveneat, et si non pervenerit, procedatur contra eum, secundum quod dictum est supra. Si vero membrum inciderit, sit in banno librarum L terdonensium, quod membrum intelligatur manus, thibia, pes, nasus et oculus; quas si solvere non poterit, incidatur ei simile membrum. Si vero in aliquo ditorum membrorum percusserit et dictum membrum debilitaverit, sit in banno librarum XXV terdonensium, de quibus bannis exire non possit nisi

solverit dicta banna et fuerit in concordia cum offenso. De aliis membris sit in banno solidorum C terdonensium, et restituat damnum et expensis prefatas, quod damnum perveneat in prefatos ut supra.

Si vero aliquam personam interfecerit, solvat pro banno libras C terdonensium, et sit perpetuo bannitus de Silvano et de territorio Silvani, et non possit restitui de dicto bannimento nisi fuerit in concordia cum quatuor de propinquiorebus amicis defuncti ex linea paterna ascendentibus et descendentibus, soluto tamen banno librarum C terdonensium, que pena perveneat in predictos ut supra et si non possit solvere dictum bannum ille qui interfecerit, tunc truncatur sibi caput, ita ut moriatur; et potestas, qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat de predictis et quolibet predictorum suo officio veritatem inquirere et punire contrafacientes; et nihilominus interficiens teneatur stare extra Silvanum et poderium Silvani in arbitrio amicorum mortui.

1.2 Item de rixa

Item statuitur et ordinatur quod si aliqua persona in Silvano vel poderio Silvani fecerint rixam, si fuerint duo vel a duobus supra clamando irato animo et malo modo rumorem insimul faciendo, si quidem cum armis in platea, que platea intelligatur platea ecclesie et platea de Foxino, sit in banno solidorum LX terdonensium; si vero in villa Silvani vel in castro, sit in banno solidorum XL terdonensium; si vero alibi, solidorum XX terdonensium, exceptis minoribus decem annorum, mulieribus et illis qui essent de eius familia, qui non teneantur ad dictum bannum; excepto si quis fecerit ad suam defensionem; et si aliqua persona curreret ad rixam cum armis, vel maliciose esset in ipsa rixa cum armis, sit in banno XX solidorum terdonensium, exceptis actoribus rixe, qui sint in banno ut supra; et potestas possit et debeat inquirere ex suo officio de predictis et punire contrafacientes, et perveniant banna ut supra.

1.3 Item quod fratres non habeant invicem verba incongrua

Item statuitur et ordinatur quod si fratres haberent insimul verba incongrua seu levarent ad invicem arma contra se, et se non percutarint, quod non teneantur ad aliquod bannum, nisi querimoniam inde fecerent, vel nisi essent concordēs inter se infra dies decem.

1.4 Item quod nullus vadat ad domum alicuius cum armis

Item statuitur et ordinatur quod si aliqua persona de Silvano, iniuriose, irato animo vel malo modo, iverit de die vel de nocte ad domum alicuius vel ad curiam cum armis, sit in banno solidorum XXX terdonensium, et si arma vel lapides ad domum alicuius transierint, sit in banno solidorum LX

terdonensium, inspecta qualitate personarum vel iniurie.

1.5 Item quod nullus vadat in curtem alicuius, nisi vocaverit

Item statuitur et ordinatur quod si aliqua persona intraverit in curtem alienam de nocte non vocando aliquem, sit in banno solidorum XX terdonensium; si vero intraverit in domum, sit in banno solidorum LX terdonensium, et hec si inde facta fuerit querimonia.

1.6 Item quod si quis fregerit hosteum vel fenestram vel domum vel furtum fecerit

Item statuitur et ordinatur quod si aliqua persona fregerit domum alicuius, sive hostium domus, vel fenestram, si quidem in villa, sit in banno librarum decem terdonensium; in castro librarum XV terdonensium; et tantumdem pro emenda domino domus; et tantumdem si fregerit stabulum bestiarum; si vero fregerit clausuram curie, sit in banno solidorum XX terdonensium; si vero domum intraverit, sive curiam, et in ipsa furtum fecerit valens solidum unum usque in sumam solidorum V terdonensium, sit in banno solidorum XX terdonensium, de die; et si de nocte soldorum XL terdonensium, et hoc in villa; si vero in castro duplum, sive receptum et rem restituat duplicatam illi cuius esset; si vero a sol. V usque in sol. X, sit in banno de die sol. XL, de nocte duplum; et sive sit in villa, in castro sive in recepto duplicatum; a sol. X usque in sol. XV sit in banno solidorum XL terdonensium de die, de nocte duplum in villa, in castro duplum; a sol. XX usque in sol. XL sit in banno librarum V terdonensium, de die, de nocte librarum X terdonensium in villa; in castro recepto duplo; a sol. XL usque in libras X sit in banno librarum decem terdonensium de die, de nocte librarum XV in villa, in castro recepto duplum; et libris X usque in libras XXV sit in banno librarum XX de die, de nocte librarum XXV in villa, in castro recepto librarum XXX. Si vero furtum factum fuerit ab inde supra sit in banno de die pro primo furto librarum XXXV et de nocte librarum XL, in villa, in castro recepto duplum, et restituat semper rem duplicatam domino, et si predicta solvere non poterit, sit bannitus de Silvano et iurisdictione, nec unquam redire possit, nisi solverit totum bannum et nisi esset in concordia de re furata cum eo cuius fuisset vel eorum heredum; si vero aliquis fecerit duo furta in aliquo predictorum locorum vel alicuius ipsorum, si de die sit in banno librarum L terdonensium, si de nocte librarum LXXV, quas si solvere non poterit eruantur ei oculi de capite ita quod amplius videre non possit; si vero tria furta fecerit in aliquo supradictorum locorum, furcis suspendatur ita et taliter quod moriatur si non solverit libras C. Si vero derobaverit in strata publica Silvani aliquam personam, sit in banno

librarum C terdonensium, quas si solvere non poterit furcis suspendatur ita quod moriatur; et de predictis et quolibet predictorum dominus potestas teneatur et debeat inquirere veritatem modis omnibus quibus melius poterit de iure et cum tormentis.

1.7 Quod nullus receptet aliquem furem

Item statuitur et ordinatur quod nulla persona de Silvano audeat vel presumat receptare aliquem furem vel latronem nec aliquod furtum vel robariam sub pena librarum XXV terdonensium, et potestas possit inquirere contra receptatores.

1.8 De adulterio

Item statuitur et ordinatur quod si quis temptaverit exfortizare et cum muliere interesse, sive sit puella, sive maritata, sive vidua, sive Deo dicata, sive in Silvano, sive in iurisdictione, sit in banno solidorum C terdonensium et teneatur dare infra decem dies mulieri quam voluerit violare libras decem terdonensium, si inde fuerit querimonia; et si aliqua de predictis mulieribus violaverit sit in banno violans librarum X terdonensium et det mulieri infra mensem libras XXV terdonensium, si inde fuerit querimonia.

1.9 Quod nullus occupet possessionem alterius

Item statuitur et ordinatur quod si aliqua persona fregerit possessionem alterius arando, cavando vel alio modo occupando possessionem alterius vel occupando aliquod de possessione alterius sua auctoritate, sit in banno solidorum XL terdonensium et amittet possessionem si inde fuerit querimonia.

1.10 Quod nullus dicat iniuriam potestati

Item statuitur et ordinatur quod si aliquis dixerit iniuriam potestati, vel consuli, vel alii, sit in banno solidorum LX terdonensium, et tantum et minus quantum placuerit potestati, inspecta qualitate personae; et si quidem iniuria sive improperatio sit: tu non vindicasti adhuc iniurias tuas, vel non vindicasti mortem patris vel fratris, vel tu es cucurbita, vel aliam iniuriam, si quid coram potestate et in platea sit in banno solidorum XX terdonensium, si inde facta fuerit querimonia; si alibi solidorum X terdonensium et bannum consuli perveneat solid. V et solid. V potestati.

1.11 Quod nullus accipeat de lignis spandi

Item statuitur et ordinatur quod si quis acceperit aliquod lignum de spando

¹ - Società Ligure di Storia Patria, Fondo manoscritti, n. 254, cart. sec. XIX, cc. 26, mm 183x275, copiato da Antonio Cerruti nel 1871 da un ms. dell'Archivio Botta Adorno.

recepti vel aliquo edificio comunis sit in banno solidorum V terdonensium, et restituat rem in statum pristinum eius expensis.

1.12 Quod potestas et consul possint ponere penas et banna in rixis

Item statuitur et ordinatur quod potestas vel consul in rixis inceptis vel incipiendis possit imponere penas et banna infrascripta, suo primo precepto sol. II, suo secundo sol. V, suo tertio sol. X terdonensium; et si consul penas ipsas imponeret a sol. V supra, sint potestatis.

1.13 Quod nullus transeat per spanda

Item statuitur et ordinatur quod si qua persona de Silvano sive aliunde transiverit per spanda recepti, sit in banno de die sol. I et in nocte sol. V, et inde intelligatur de villa, nisi per stratas publicas, si inde fuerit querimonea.

1.14 De pena blasfemandi Deum et Sanctos eius

Item statuitur et ordinatur quod si quis blasphemaverit Deum et Beatam Virginem et Sanctos eius sit in banno sol. V, et potestas teneatur et inquirere possit per suum officium.

1.15 Quod nullus debeat degerare coram potestate

Item si quis degeraverit coram potestate sit in banno sol. LX terdonensium, et potestas teneatur et possit inquirere per suum officium et punire contrafacientes; et si aliqua persona fuerit interrogata per potestatem quod dicat veritatem per sacramentum de aliqua re vel super aliqua re et non dixerit et inveniatur contrarium per duas vel tres fide dignos, sit in banno ille qui se degeraverit, sol. LX terdonensium.

1.16 De percussione

Item statutum et ordinatum quod si aliqua persona de Silvano vel aliunde traxerit per capilos vel pede percusserit vel tentaverit, sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. XX terdonensium; et potestas teneatur et possit inquirere suo officio et punire contrafacientes; et quod si aliqui homines de Silvano vel alique mulieres inter se fecerint aliquas feritas, unde sanguis exiverit vel membrum debilitaverit, et inde mors secuta non sit, si inde pax facta fuerit infra dies decem et hoc aparuerit per publicum instrumentum, quod ei qui fecerit dictum maleficium diminuatur medietas pene predicta propter beneficium pacis.

1.17 De mensuris et pesis

Item statuitur et ordinatur quod potestas teneatur inquirere facere per rasperis mensuras et pensos et balanceas quibus venditur vel mensuratur in Silvano; et si invenerit ipsas non legales solvat ille qui illas haberet vel

teneret solidos quinque terdonensium et restituat damnum facto.

1.18 Quod nullus frangat laques vel ingeniea pissium

Item statuitur et ordinatur quod si quis fregerit vel acceperit laqueos vel ingenea alicuius de pissibus sive de avibus vel de salvaginis, sit in banno de die sol. V et de nocte sol. LX, et idem intelligatur de bechavellis et curtabiis.

1.19 De igne posito maliciose

Item statuitur et ordinatur quod si quis fraudulenter vel dolose posuerit ignem in domum alienam, in fenum, in messem, in lignis, in paleis, sit in banno pro quolibet et qualibet vice in die in villa sive in recepto librarum L terdonensium, et restituat damnum in duplum, et de nocte librarum C terdonensium et duplum restituat domino; quam penam si solvere non poterit et in fortiam comunis perveniat, igne comburatur taliter quod moriatur, si vero extra castrum et villam, sit in banno librarum XV et restituat duplum. Et si quidem posuerit ignem in boscum alienum sive castagnetum, sit in banno librarum X terdonensium et restituat duplum; et si quis posuerit in stabulum alienum, sive poni fecerit, sit in banno solidorum V terdonensium, et damnum restituat domino.

1.20 De ludo taxillorum

Item statuitur et ordinatur quod aliqua persona de Silvano non possit nec debeat ludere ad aliquem ludum ubi denarii amittantur, excepto ad scacos et ad tabulas, ad clapellam, ad bileas et marselorum et buschetam et par et dispar; et si quis contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. V de die, de nocte solid. X, et ille cuius domus fuerit in qua luserint, si sciret dominus domus, sit in banno solidorum X, et prestator tantumdem; et quod aliqua persona de Silvano vel aliunde non audeat nec presumat ludere, prestare nec prestari facere ad ludum super raubam alicuius de Silvano sub pena et banno solidorum X terdonensium pro quolibet et qualibet vice; et quod potestas faceat restituere illam raubam et raubam intelligatur caputeum, vestes ...lige et subtelares; et potestas teneatur et debeat de predictis inquirere veritatem et punire contrafacientes, exceptis forensibus, qui possint ludere in viis publicis, et excepto quod potestas possit dare licentiam ludendi in festivitibus nativitatis et pasce et aliis diebus no.² et forensibus.

1.21 Quod nemo ascendat super tectum Ecclesie

Item statuitur et ordinatur quod si quis ascenderit super tectum ecclesie sine licentia potestatis sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. V terdonensium.

1.22 Quod nemo offendat aliquem forensem

Item statuitur et ordinatur quod si aliqua persona de Silvano offenderet aliquem forensem in ore vel persona, sit tantum in banno quantum esset ille forensis in terra sua, qui offenderet illum de Silvano; quod si non poterit solvat penam sicuti illi de Silvano.

1.23 Quod omnes currant ad stremita

Item statuitur et ordinatur quod quiscumque audierit stremitam teneatur ed debeat currere ad ipsam si poterit et sanus fuerit, et si contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. V terdonensium.

1.24 De non loquendo in consilio nisi in pedibus

Item statuitur et ordinatur quod possit et teneatur potestas et possit auferre bannum a quolibet loquente in consilio nisi fuerit in pedibus, denareos VI et totidem ab illo qui locutus fuerit donec alter fuerit in pedibus, et non iverit ad sedendum.

1.25 De pisibus et sarvaxinis

Item statuitur et ordinatur quod si quis acceperit pises vel sarvaxinas, quas vendere voluerit, primo debeat ipsos et ipsas portare in platea comunis, ostendere ipsos et ipsas vicinis, ita quod vicini ipsos et ipsas videant, et si ipsos emere voluerint iusto pretio, teneatur ipsos et ipsas vendere volentibus emere, et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. 1 et ipsos vel ipsas amittant. Si autem non invenerit ipsos vel ipsas emere volentem³ possit ipsos vel ipsas portare quo voluerit sine pena vel banno, etiam si ipsos vel ipsas dare velit, posit suo arbitrio et cui voluerit.

1.26 De aliqua re inventa vel accepta mutuo

Item statuitur et ordinatur quod si aliqua persona de Silvano vel aliunde invenerit aliquam rem alicuius de Silvano, et postea proclamatione facta de ipsa, ipsam non restitueret infra tercium diem, sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. V terdonensium, et rem restituat in ea bonitate qua erat quando invenit, et credatur domino rei de bonitate rei usque in sol. V ter., suo sacramento.

Item inteligatur de eo qui aperte mutuo⁴ rem acceperit et eam non restituerit.

1.27 Quod nullus faciat damnum alicui

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona de Silvano vel aliunde fecerit vel dederit damnum alicui persone de Silvano, vel fuerit in banno comunis Silvani aliqua de causa et non poterit illud bannum solvere,

teneatur potestas infra octo dies ipsum bannire de Silvano et poderio, nec redire possit donec bannum solverit et emendam si etiam⁵ teneretur. Et potestas teneatur capere bannitos et debitores comunis, et postea detinere donec solverint bannum et debitum quod dare tenentur post dies decem postquam fuerit bannitus.

1.28 De fuaronis et palioliis

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Silvano non possit facere fuarolium nec stare ad fuaronum, nec ludere ad paliolios; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. V et potestas teneatur et possit inquirere etiam suo officio et punire contrafacientes.

1.29 Quod nemo receptet aliquem bannitum

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de Silvano vel habitans in Silvano non audeat vel presumat receptare aliquem bannitum comunis sub pena et banno librarum V terdonensium.

1.30 Quomodo debent portare ignem

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non possit portare ignem de una domo ad aliam, nec de furno ad aliquam domum, nisi fuerit dilligenter et bene expertus inter duo vasa ita quod ex ipsis nullo modo possit exire, excepto quod in nocte possit portare cum candella, paleis seu faxella; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. V, et in mesionibus sol. II terdonensium, et totidem ille cuius domus vel furnum fuerit; et quod potestas possit et debeat de predictis inquirere veritatem et punire contrafacientes.

1.31 Quod nullus faciat rumorem sub porticu ecclesie

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non audeat nec presumat facere rumorem vel loqui alta voce sub porticu ecclesie cum missa celebratur, sub pena et banno denariorum VI.

1.32 Quod nullus laboret diebus dominicis et festivis

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de Silvano non debeat iungere boves vel vachas, nec laborare de illis in diebus dominicis seu festis apostolorum et beate Marie; et qui contrafecerit sit in banno solid. V terdonensium; et potestas possit et teneatur inquirere veritatem; et quilibet possit accusare et credatur accusatori, excepto si aliquis iungeret vel laboraret de licentia consilii, vel laboraret propter necessitatem, et potestas habeat arbitrium in predictis.

1.33 De carnibus vendendis

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis qui fecerit carnes ad vendendum, sive carnes recentes vendiderit, teneatur ipsas vendere secundum arbitrium raspiorum, et secundum quod eas extimaverint, cum consilio aliquorum bonorum hominum de Silvano, et si becharii nollent facere carnes arbitrio raspiorum et eas vendere sint in banno pro quolibet et qualibet vice solidorum V terdonensium, et nihilominus carnes vendere teneantur et compellantur, que extimate fuerint sub dicto banno. Et qui contrafecerit pro quolibet et qualibet vice sit in banno, huc est in arbitrio raspiorum per reformationem solid. V terdonensium, et carnes amitat, quas habere debeat ille qui superfuerit officio cum medietate banni.

1.34 De vendendis vino et pane

Item statuerunt et ordinaverunt quod vendentes vinum et panem ad minutum et omnia que vendentur ad retalium, vendantur in arbitrio officialium super hoc ellectorum, et qui contrafecerit sit in banno solidorum V terdonensium, et credatur accuse officialis sive officialium.

1.35 Quod potestas et consul ordinent ministrales

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et consul teneantur et debeant, infra dies octo post introitum ipsorum regiminis, elligere et facere duo ministrales bonos et legales, qui teneantur superesse bechariis, tabernariis, pancogolis et aliis omnibus vendentibus ad retalium sive minutum, et habeant dicti ministrales totum panem qui non esset de pondere et medietatem bannorum ad eorum officium pertinentium. Qui ministrales seu officiales teneantur et debeant omni mense bis inquirere mensuras vini el libras panis et carniuum et aliarum rerum que vendentur ad minutum, et secundum quod invenerint referet potestati seu consoli. Et potestas seu consul teneantur et debeant auferre bannum a contrafacientibus, et teneantur ipsi officiales iurare et facere legaliter officium suum et bene, quod officium durent in arbitrium dictorum potestatis, consulis et consilii.

1.36 Quod nullus vendat carnes morbosas

Item quod aliquis qui vendiderit carnes recentes non possit ipsas vendere morbosas, morticinas, gramignosas vel aliter malas; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. V terdonensium et amitat carnes, et quilibet possit accusare, et credatur accusatori, prestito sibi sacramento, nisi ipsas venderet palam pro morticinas, morboxis et gramignoxis, volentibus et scientibus emere.

1.37 De agravato ab aliquo banno

Item statuerunt et ordinaverunt quod pro occasione alicuius banni potestas seu consul non possit ponere ad consilium si se aliquis se senserit vel dicat se esse gravatum de aliquo banno, quod ab ipso petatur per potestatem seu consulem et pecierit ab ipso potestate vel consule quod faciat illud sibi cognosci per sapientes, teneatur potestas seu consul sibi facere cognosci tam expensis potestatis quam expensis communis; et ille qui subcubuerit in questione, sive fuerit petens sive comune, teneatur restituere expensas vincenti, quas iuraverit se fecisse.

1.38 De securitate pro aliquo banno

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis fuerit requisitus de aliquo banno per potestatem vel consulem, teneatur dare securitatem de solvendo bannum, si solvere debuerit de iure, in pena solidor. II terdonensium.

1.39 Quod potestas teneatur et debeat inquirere

Item quod potestas teneatur et debeat et possit inquirere per suum officium de omnibus predictis maleficiis et statutis et punire contrafacientes secundum formam dictorum statutorum, data defensione decem dierum omnibus qui incurrerent banna predicta vel aliquod predictorum, exceptis statutis exceptatis, in quibus continetur: si inde facta fuerit querimonia.

1.40 Ad accipiendum pignus

Item si potestas vel consul miserit nuncium comunis ad accipiendum ab aliquo pignus aliqua de causa, et ille qui requisitus fuerit non dederit dictum pignus nuncio vel non venerit coram potestate vel consule, paratus stare iuri et facere quod placuerit potestati vel consuli, sit in banno pro quolibet et qualibet vice solidorum III terdonensium.

2. Secundus liber

Hec sunt statuta facta per suprascriptos ordinatores super ordine iudiciario

2.1 Primo statuerunt et ordinaverunt quod si quis pecierit ab aliqua

² - probabilmente: non feriat.

³ - Nel ms.: volet.

persona de Silvano aliquod debitum vel rem valentem sol. XX vel infra, petens non teneatur dare libellum vel petitionem in scriptis, sed potestas cognoscat de dictis quantitibus et rebus summarie et sine strepitu iudicii.

2.2 Quod non iuretur de calunnia

Item statuerunt et ordinaverunt quod a XX solidis infra vel de re petita valente sol. XX vel infra, non iuretur de calunnia.

2.3 De lite contestata et iudicatura

Item statuerunt et ordinaverunt quod detur pro iudicatura lite contestata super pecunia vel re petita de sol. 1 denarium unum usque in solidos XX, et ab inde supra de qualibet libra denario VI.

2.4 De sacramento pro debito

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis peteret aliquod debitum vel rem aliquam ab aliqua persona de Silvano, ille qui petierit detulerit sacramentum ei a quo peteret, quod ille tenetur iurare se dare non debere, vel referatur sacramentum petitori; et si ille qui peteret nollet iurare absolvatur reus.

2.5 De libello

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis dare debuerit libellum alicui super aliqua re vel quantitate, quod non teneatur proponere actiones in libello.

2.6 Quod requisitus ad iusticiam venire debeat et a libris XX Ianue infra debeat decidi summarie.

Item statuerunt et ordinaverunt quod inter homines Silvani in causis civilibus a XX libris Ianue infra redatur ius summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii, tali quali petitione vel requisicione proposita; ab inde vero supra redatur ius ordinarie secundum ordinem iuris et specialiter in possessionibus immobilibus, dotibus et hereditatibus, ita quod detur libellus; quo dato, detur terminum ad respondendum dierum X iuridicum, et ad contestandum litem aliorum decem dierum iuridicum, qua contestatione facta, iuretur de calunnia, si fuerit petita, et postea fiant petitiones et capitul infra alios decem dies iuridicos, et alium ad alias X dies debeat quelibet pars fecisse deponere suos testes et suas probationes fecisse; alii vero dies termini, qui occurrerent in causis sint in arbitrio potestatis.

⁴ - Nel ms.: muto

⁵ - Nel ms.: cui

2.7 Quod requisitus ad iudicium venire debeat

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis fuerit requisitus personaliter ut veniat ad iusticiam per nuncium comunis Silvani ad requisicionem alterius, qui eum requiri fecerit, requisitus si non venerit ad terminum sibi datum sit in banno solidor. II, et si fuerit requisitus secunda vice et venire noluerit, sit in banno solidorum III; et si requisitus tertia vice venire noluerit sit in banno solidor. V, et nihilominus potestas seu consul possit procedere contra ipsum non veniente ordinario iure. Et si requisitus ad iusticiam et inventus non fuerit personaliter, eo quod non sit in villa Silvani requisitus ad domum cum cicius venerit, teneatur venire coram potestate vel consule, alioquin sit in banno solidor. II pro prima requisitione, pro secunda solidor. III, pro tertia solidor. V, et nihilominus procedatur contra ipsum iure ordinario.

2.8 De appellatione facienda post latam sententiam

Item statuerunt et ordinaverunt quod a sententia lata contra aliquem a decem libris dertonensium supra, possit appellari et appellatio fiat infra decem dies a die late sententie, et fiat appellatio ad sapientem legistam, et tenatur appellator prosequi infra XL dies dictam appellationem; quam si non fuerit prosequutus, rata maneat sententia.

2.9 De illo qui responderit in lite non requisitus

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona responderit in lite, nisi fuerit requisitus, vel diceret, vel allegaret pro alio qui ipsum petisset ut diceret ius suum coram potestate, solvat pro banno denarios VI terdonensium.

2.10 De illo qui nescierit dicere ius suum, quod acciperit sapientem

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas sive consul teneatur et debeat cuilibet habenti causam contra se et nescienti dicere ius suum, quod accipeat sapientem, qui dicat ius suum, et quaecumque quivis⁶ petierit, teneatur potestas et consul illum constringere ut dicat ius petentis, habita solucione si petierit vel aquitatione de eo quod voluerit.

2.11 Quod Domini de Silvano non debeant se intromittere de aliqua lite

Item statuerunt et ordinaverunt quod domini de Silvano non possint nec debeant se intromittere de lite aliqua, quam haberent homines intra se, nisi in ipsis aneundanetis⁷, et potestas teneatur ipsos dominos non audire, sed ipsos licentiare, et si nollent possit auferre ab eis pro quolibet sol. V terdonensium.

2.12 Quod nullus iuret pro aliquo debito

Item statuerunt et ordinaverunt quod quemcumque qui iuraverit se nihil habere causa alicuius debiti, quod potestas seu consul teneatur ipsum, qui iuraverit, bannire de Silvano et destrictu infra dies XV, et restitui non possit, nisi prius fuerit in concordia cum suo creditore.

2.13 De illo qui ibit pro aliqua ambasciata comunis

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis vel aliqui iverint pro aliqua ambasciata, et redire poterint in die, quod pro ipsa ambasciata non debeant habere aliquid a comuni.

2.14 De condemnatione pro debito non soluto

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis habuerit aliquam condemnationem de aliquo debito et ille de quo habuerit condemnationem, non sibi solverit ad terminum condemnationis, conquestus fuerit coram potestate seu consule, et creditor⁸ ostenderit illum⁹ qui non solverit vel solvere voluerit tempore quo ipsa condemnatio ostenditur, sit in banno pro prima vice sol. I, pro secunda vice sol. II, pro tertia vice sol. III, et tunc potestas teneatur facere solvi et ipsa condemnatio de bonis debitoris, primo de pecunia si invenitur, et si debitor non habet pecuniam de rebus mobilibus, tercio de immobilibus; et si nihilominus ipse debitor teneatur iurare ostendere bona sua in scriptis creditori; quibus ostensis et datis, vendatur id quod voluerit creditur ad incantum, usque in quantitate debiti et expensarum, quas recipere debet; et si non inveniretur qui velet emere, tunc detur in solutum de immobilibus debitoris, que voluerit ipse creditur, per extimatores comunis, usque in quantitatem debiti et expensarum; et si ipse debitor vetaret quod extimatores non extimarent quae extimare deberent, et hec retulerint potestati, potestas det bannum ipsi debitori solidor. V pro qualibet vice, et nihilominus extimatores exerciant officium suum.

2.15 Si que persone habuerint litem infra se

Item statuerunt et ordinaverunt quod si alicue persone habuerint litem infra se, quod illa que succumbuerit in ipsa lite teneatur restituere expensas victori, tasatione premissa et iuramento prestito per ipsum vincentem de expensis, quas fecerit occasione litis.

2.16 De saximento facto

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis fecerit fieri aliquid saximentum de aliqua re penes aliquem de Silvano, quod ille qui fecit fieri dictum saximentum teneatur ostendere et probare iura que habet contra rem saxitam infra decem dies; et potestas infra quinque dies post dictos

decem dies teneatur definire questionem dicti saximenti, nisi de novo fuerit refermatum dictum saximentum.

2.17 Quod sint duo extimatores

Item statuerunt et ordinaverunt quod sint duo extimatores boni et legales, qui eligantur a consilio Silvani, qui iurent suum officium bene et legaliter exercere, et qui habeant bailiam extimandi de rebus debitorum creditori, et habeant pro suo salario denareos quatuor pro libra intra villam seu castrum; extra villam habeant denareos sex pro libra, et hoc a solidis XX supra; a sol. XX infra denarium unum pro soldo.

2.18 De quatuor sendicis elligendis

Item statuerunt et ordinaverunt quod elligantur a consilio quatuor sendici pro comuni, boni et legales, duo de dominis et duo de hominibus, qui sindici teneantur inquirere iura comunis tam inter villam quam extra, et qui iurent exercere suum officium bona fide et sine fraude, et si inveniretur quod aliquis deteneret de rebus comunis in aliqua parte, teneantur hoc nunciare potestati et consuli, et potestas et consul teneantur hoc manifestare consilio; qui sindeci non teneantur ire ad aliquod laborerium; et eligantur quatuor boni massarii et legales, qui sint super viis aptandis et aliis laboreriis comunis faciendis, et quicquid fecerint, firmum sit et valeat, et quod iurent ut supra.

2.19 De concione inter homines

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua contentio fuerit inter aliquos homines de Silvano vel personas de aliquibus finibus, terris, fossatis, ripis, erginis, teneantur ipse persone intra se eligere duos vel tres terminatores, qui terminent inter ipsos; et si ipse partes voluerint quod ipsi terminatores iurent, teneantur iurare de ponendis ipsi terminis bona fide et sine fraude; et si ipse partes noluerint quod iurent non teneantur iurare; et si quidem ipse partes una possent ad invicem concordare de ipsis terminatoribus elligendis, tunc potestas et consul teneantur et debeant dictos elligere terminatores, qui terminatores iurare debeant ut supra.

2.20 Qualiter non teneatur in diebus feriatis

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et consul teneantur redere ius diebus non feriatis, et non in aliquibus diebus feriatis in honorem Dei in platea ecclesie et non alibi, exceptis condemnationibus iam feritis in diebus feriatis, de quibus teneantur facere recipere debentibus, et teneatur ipse potestas et consul redere ius et stare iusticie cuicumque petenti.

2.21 De festis a quibus cessatur a strepitu iudiciorum

Item statuerunt et ordinaverunt quod in causis civilibus sint ferie a

medio mense iunii usque per totum mensem iulii propter messes; a medio mense septembris usque per totum mensem octobris propter vindemias, seminzeas et castaneas, in quibus non redatur ius, nisi de labore, cibo et potu, et a vigilia Sancti Thome usque ad octavam anni novi, a Sabato ramis palmarum, usque ad octavam Pasce propter honorem Dei.

2.22 Quod nullus de Silvano debeat fideiubere pro forense

Item statuerunt et ordinaverunt ad evitanda damna et pericula que temporibus retroactis evenerunt hominibus de Silvano, quod nullus de Silvano possit manulevare aliquem forensem nec pro eo fideiubere apud aliquem de Silvano ultra quantitatem sol. XX Ianue; et si aliquis aliquem forensem manulevaverit ultra predictam quantitatem, non valeat ipsa manulevatio seu fideiussio, sed sit ipso iure nulla, et rector qui pro tempore fuerit, non audeat aliquem agentem et tali obligatione.

2.23 De debito satisfacto

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis pecierit aliquod debitum, de quo sit sibi satisfactum, et hoc probatum fuerit, quod ille qui petet sit in banno solid. X terdonensium, et restituat duplum quantitatis petite.

2.24 Quod laboratores laborent pro convenienti precio

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et consul teneantur restringere laboratores homines Silvani, quod laborent in Silvano pro convenienti preciosi eis denuntiatum fuerit ab aliquo, cui ipsi laboratores fuerint necessarii, in banno solid. I pro quolibet et qualibet vice.

2.25 De calegariis

Item statuerunt et ordinaverunt quod calogarei seu cordones solent et solare debeant duos subtelares pro denariis quatuor ianuensibus, habitis solis ab his qui voluerint facere solari et non plus, et pro taconis denarios quatuor Ianue, in banno sol. I pro quolibet et qualibet vice, et restituat superfluum, quod ultra acceperit, et quilibet possit accusare, et credatur accusatori prestito sacramento.

2.26 De barberiis

Item quod barberii teneantur habere et tenere raxores sive pilla bene affilata, bacinum et duas toaleas et alia utensilia ad dictum officium, et si contrafecerint, sint in banno solid. I pro quolibet et qualibet vice, et quilibet possit accusare, prestito accusatori sacramento; et habeat pro suo salario pro quolibet qui faceat se radi quartareum unum grani, et pro eo qui facit sibi radi et flebotomari minam unam grani.

2.27 De pretio operum

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis acceperit precium pro aliquo opere seu laborerio faciendo, teneatur illud infra tres dies incipere et perseverare in ipso, donec fuerit completum, nisi impediretur iudicio Dei; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solidi I.

2.28 De porcariis

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et consul tenentur facere cridare per totum mensem februarii, quod si aliqui volunt esse porcarii, veniant coram ipsis potestate et consule, et si invenerint ipsos bonos et suficientes, possint ipsos capere et ordinare porcarios, et habeant pro suo salario pro troia maritata starium unum grani, et pro quolibet temporali quartarium unum; de aliis porchis parvis habeant astensem unum pro quolibet mense quanto tempore illos custodierint; et teneatur quelibet persona de Silvano, sive que habitet in Silvano, miterre troias et porcos, quos et quas habent, ipsis porcariis, qui omnes ducant ad pascendum, nec teneatur aliquis miterre porcos suos nisi velit; et si aliquis miserit usque ad calendas augusti tantum, non teneatur dare nisi medium quartarium grani; et si potestas et consul non possint invenire porcarios, possint constringere quos velint ut sint porcarii, sub penis et bannis quas voluerint.

2.29 De bubulcis ducentibus

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus bubulcus vel aliquis qui ducat boves ascendat et vadat super plastrum intra villa Silvani, sub pena solidorum V terdonensium, nisi esset aliquis alius ante dictos boves.

2.30 De molendinario

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas teneatur facere iurare molindinarium, quod faceat officium suum bene et legaliteret quod moli faceat granum et blavas bene et diligenter, et ipsas bene aptabit suo posse et molet unicuique secundum locum suum et secundum quod venerit ad molandrinum, et accipeat pro moltura vintenum; et qui contrafecerit sit in banno solidorum III pro quolibet et qualibet vice, et quod custodiet et salvabit granum et blavas ad molandrinum missas bona fide et sine fraude; et si ipse molandrinarius non bene custodiret granum et blavam predictas culpa sui vel ipsas destrueret, teneatur ipsas restituere et emendare domino cuius est in arbitrio extimatorum comunis.

⁶ - Nel ms.: quovis.

⁷ - probabilmente: adherentibus.

⁸ - Nel ms.: condemnatus.

⁹ - Nel ms.: ille.

2.31 Quod potestas et consul possint imponere penas

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas vel consul possint imponere penas et banna pro primo precepto solidi I, pro secundo solidorum II, pro tertio solidorum III unicumque persone de Silvano, pro quarto precepto sol. V et ultra usque in sol. XX. Et tunc potestas vel consul teneatur ire cum illis de consilio quos voluerit ad domum illius non obedienti capere tantum de bonis eius, que bene valeant dicta banna.

2.32 Cuius debent esse banna

Item statuerunt et ordinaverunt quod medietas ordinata bannorum a solidis viginti infra potestas habeat predictos; si querimonia fuerit coram consule habeat solidos V terdonensium, excepto quod in dictis bannis nuntius comunis habeat novenam partem.

Item statuerunt et ordinaverunt quod instrumentis cessionum sola confessio facta de pecunia recepta pro aliqua occasione dicte cessionis valeat et teneat et observari debeat, ac si ipsa pecunia ipsa credenti in presenti testium numerata fuisset, nec contra ipsum quovis modo opponi vel contradici possit sacramento.

2.33 De pistatoribus castanearum

Item quod pistatores castanearum non possint accipere pro pistaturis nisi vigesimam sextam partem castanearum; et si quis contrafecerit sit in banno solidorum V et dominus castanearum totidem.

2.34 De ferrariis

Item quod ferrarii debeant habere utensilia necessaria ad suum officium, et si contrafecerint sint in banno sol. I pro quolibet et qualibet vice; et quilibet possit accusare et credatur accusatori cum sacramento; et teneatur ipse ferrare ea que consuetudo est favore hominibus et personis de Silvano, et habeat pro suo salario ab his qui laboraverint, pro pari boum minas tres grani et minam unam vini, si amolaverit, et ab alio, qui habet solum bovem unum, tres quartironos grani et quartironum vini; et a manuali si laboraverit, minam unam grani et quarteronum unum vini, et qui solum amolaverit, det minam vini.

2.35 Quod quilibet habeat ortum

Item quod quilibet qui facit ignem in Silvano teneatur habere et facere unum ortum mensuratum ad rationem tabularum sex ad minus; plus possit habere, si voluerit, et teneatur habere ortum per totum mensem aprilis sub pena et banno solidorum V terdonensium, et quilibet possit accusare, et credatur accusatori cum sacramento, et potestas teneatur et debeat ipsos

inquirere et punire contrafacientes totum mensem madii.

2.36 De iure redendo forensibus

Item statuerunt et ordinaverunt quod forensibus habitantibus in Silvano redatur ius et fiat iusticia secundum formam et ordinem iuris comunis, exceptibus laboratoribus et manepallis, quibus fiat ius summarie, sicut aliis de Silvano.

2.37 Quod aliquis de Silvano non sit procurator forensium

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis de Silvano non possit esse procurator, syndicus vel actor pro aliquo forense contra aliquam personam de Silvano; et quod aliquis de Silvano non possit vendere aliqua iura seu aliquas possessiones alicui forensi contra aliquem de Silvano.

2.38 De pustanico non permitendo pidigeo

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de Silvano non possit nec debeat habere ex pacto alicui pedigeo de dando sibi pistanicum; et qui contrafecerit sit in banno solidorum XV et totidem pedigeo.

2.39 De solutione fienda fornario

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis decoquerit ad furnum staria quatuor vel plus, et solus decoqueat, teneatur dare fornario sive fornaria panes quatuor de ipsa cocta, quos voluerit ipse fornarius sive furnaria, et qui decoquerit minus quam staria quatuor solvat fornario panes duos; et si essent quo qui decoquerint insimul, et unus habeat duo staria vel minus, dare debeat ipsi fornario panem unum, et alius si decoquerit plus dare debeat duos panes. Et si essent duo qui decoquerint staria tres vel minus, quilibet teneatur dare unum panem semper quem voluerit ipse fornarius; et si plus essent qui decoquerint simul minus tribus sexstariis, quilibet teneatur dare panem unum fornario sive fornaria, et si fornarii destruerent vel vastarent panem alicuius, teneantur illud emendare in arbitrio estimatorum comunis.

2.40 Qualiter fornarius aptet furnum

Item statuerunt et ordinaverunt quod dominus de furno teneatur et debeat tenere furnum bene aptatum et paratum, ut panis bene possit coqui et aptari.

2.41 Qualiter fieri debet solutio laboratorum

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis laboraverit alicui cum bobus vel personaliter vel aliquo alio modo, et in mense non requisiverit precium sive salarium vel mercedem, quod ulterius non possit illud petere; et si de aliquo laboro fuerit facta lamentatio coram potestate vel consule, potestas vel consul teneantur et debeant facere solvi laboratori ab eo cui

laboraverit incontinenti in pecunia numerata; et si non solverit incontinenti laborator forensis stet expensis debentis sibi dare mercedem; et potestas sive consul teneantur sibi facere dare expensas ab eo cui laboraverit convenienter; et si ille qui laboraverit fuerit de Silvano, qui petit mercedem, teneatur potestas vel consul facere solvi laboratori ab eo cui laboraverit incontinenti, vel secundo die quo petierit, in pecunia numerata, et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. I pro primo precepto, pro secundo sol. II, pro tercio sol. III.

2.42 Quod potestas et consul teneantur facere mensuras ad quas venditur

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas vel consul teneantur et debeant infra mensem unum post introitum sui regiminis saymare starios et alias mensuras quibus servitur¹⁰ quilibet teneatur mensurare, vendere et emere ad pesos et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. I. Et predicta fient semel in anno.

2.43 De laboribus comunis

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et consul teneantur facere fieri omnia laboreria comunis, que viderent necessaria esse comuni et hominibus Silvani.

2.44 De forense debente illi de Silvano

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis forensis dare debuerit alicui de Silvano vel poderio, potestas et consul teneantur capere ipsum debentem dare illi de Silvano, et res suas, si quas habuerit, et ipsum detinere tantum cum rebus vel sine, donec satisfecerit illi de Silvano de eo quod sibi debuerit.

2.45 De damno dato per forensem illi de Silvano

Item statuerunt et ordinaverunt quod si alicui persone de Silvano daretur damnum per aliquem forensem vel aliquis forensis dare deberet alicui persone de Silvano, cui damnum esset datum, vel qui deberet recipere a forense, non posset habere ius summarium in terra forensis vel non possit habere ius, quod potestas et comune Silvani teneantur mittere comuni illius forensis quod faciat rimendari damnum illi de Silvano, vel faciat sibi solvi quod sibi debebit per tria paria litterarum, et comune forensis non fecerit emendari vel solvi illi de Silvano ad mandatum comunis Silvani, tunc potestas Silvani et consilium teneantur dare cambium illi de Silvano, si placuerit ipsi consilio.

2.46 Quod nullus de Silvano vendere possit alicui forensi

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de Silvano non debeat nec possit vendere vel alio modo allienare in aliquem forensem, nisi prius denunciaverit in consilio, quod si aliquis voluerit ipsam rem vel possessionem emere pro convenienti precio cuilibet volenti emere vendat, et si quis contrafecerit, sit in banno pro quolibet et qualibet vice solidorum XX, et possessio vendita vel non vendita habeatur pro non vendita vel alienata; que pena perveniat et pervenire debeat in comune Silvani.

2.47 De forense veniente ad habitandum in Silvano

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona forensis veniret ad standum et habitandum Silvani, et steterit per annum vel plus, teneatur facere avarias et pacta et dacita comunis Silvani, secundum quod habuerit, sicut alii homines de Silvano, exceptis hominibus stantibus ad feudum cum hominibus Silvani, nisi ipsi prestarent ad usuram, quod tunc teneantur solvere de suo secundum quod solverint homines et persone Silvani.

2.48 Qui teneantur ire ad defunctum

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona decesserit in Silvano, quod quilibet caput domus, qui sit in villa, auditis campanis, teneatur ire ad domum mortui et sociare corpus, donec fuerit sepultum; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. I; et potestas possit inquirere ex suo officio contrafacientes, eceptis pueris parvis morientibus infra annos decem.

2.49 Qui nullus debeat plorare extra curiam mortui

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de Silvano vel aliunde non possit plorare extra curiam mortui ad aliquem mortuum palmis battutis nec alta voce; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. II; et potestas teneatur et possit inquirere suo officio et punire contrafacientes.

2.50 Quod nullus procuret aliquem venire ad mortuum

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona de Silvano non possit nec debeat occasione alicuius mortui procurare quod aliquis veniat ad mortuum; et si quis contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solidorum II, et potestas possit inquirere contrafacientes.

2.51 Quod maritus non possit relinquere uxori ultra dotes suas

Item statuerunt et ordinaverunt quod maritus non possit relinquere uxori sue ultra dotes suas nisi centum dertonensium, et si aliquis ultra relinquerit non valeat, salvo quod possit ei relinquere habitationem et stallum in domo

quando vellit manere vidua, et vitam vidualiter tenere, et aliter non, nisi fuerit de dominis.

2.52 Quod maritus lucret dotem uxoris

Item statuerunt et ordinaverunt quod si uxor alicuius predecesserit nullis relictis liberis ex eodem matrimonio, quod maritus lucret dotem, non obstante aliqua lege.

2.53 Quod filia dotata nihil amplius petere possit

Item statuerunt et ordinaverunt quod filia dotata a patre vel matre vel a fratribus nihil amplius petere possit in bonis patris, matris sive fratrum vel alicuius ipsorum, sed sit tacita et contenta de dote, nisi ei fuerit relictum per codicillos per aliquem si fuerit de dominis vel dominabus.

2.54 Quod mater non succedat filio vel filie

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis filius vel filia decesserit quod mater ei non succedat.

2.55 Quod nullus ponat aliqua impedimenta sub platea de Floxina

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona audeat vel presumat ponere aliquas terras vel carcarias nec ad ossa, sive ad decem bilias ludere sub platea de Fuxina, vel aliqua impedimenta tenere vel reservare sub pena solid. V dertonensium pro quolibet et qualibet vice. Idem intelligatur de porticu et platea ecclesiis et potestas teneatur et debeat inquirere suo officio et punire contrafacientes.

Tertius liber. De guastis et damnis datis

Hec sunt statuta et ordinamenta facta per supradictis sapientes super guastis et damnis datis in Silvano et poderio.

3.1 Statuerunt et ordinaverunt quod res et bona hominum Silvani custodiantur et salventur.

3.2 Quod nemo incidat arborem

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis incidat aliquod alienum allevatum alicuius persone de Silvano sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. V, et damnum restituat in arbitrio extimatorum comunis et

totidem pro emenda.

3.3 Quod nullus scarvet arborem

Item si aliqua persona scarvaverit aliquam arborem alienam, sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. III et totidem pro emenda, et si plus esset damnus emendet in arbitrio extimatorum comunis.

3.4 Quod nemo incidat boscum

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis inciderit boscum alienum sive ligna aliena sit in banno de fasso sol. I et de asino sol. II, de carro vel barotia vel trazia sol. III, et solidem pro emenda, et ligna restituat domino, et caratias quas inciderit sit in banno solidor. II terdonensium et totidem pro emenda; et si quis portaverit ligna de alienis lignariis sive biriiis, solidor. V terdonensium de quolibet fasso.

3.5 Quod nemo colligat alienos fructus

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona colligerit alienos fructus inrequisito vel in scio domino vel contra ipsius voluntatem in sacho vel cavagnio, si fuerit in die, solvat sol. II et fructus restituat, et si in manibus vel sinu vel scoso, solvat sol. I et totidem pro emenda; et si fuerit de nocte solvat sol. V et totidem pro emenda et fructus restituat.

3.6 Quod nullus colligat herbam in vinea

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis collegerit herbam in alterius vinea, sit in banno sol. I et reddat herbam; si autem portaverit carratias alienas, sit in banno solidor. V pro quolibet fasso et totidem pro emenda, et restituat ipsas carratias in statum pristinum.

3.7 Quod nullus debeat segare stipulam

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Silvano, vel que habitet in Silvano, audeat vel presumat colligere, segare seu arrancare stipulam in alienis possessionibus, sub pena et banno solidor. V terdonensium; et quilibet possit accusare et credatur ei cum sacramento.

3.8 Quod nullus exportet ligna sicha de alienis castagnietis

Item statuerunt et ordinaverunt quod qui exportaverit vel acciperit ligna sicha de alienis castagnietis sit in banno de fasso sol. I et totidem pro emenda, et restituat ipsa ligna. Si vero acceperit ligna virida, et ipsa inciderit vel fregerit de alienis castagnietis, sit in banno pro quolibet et qualibet vice solidor. II de fasso, de asinata sol. V, de barotia vel traxiata sive carru sol.

¹⁰ - Nel ms.: saymatur.

X et totidem pro emenda, et ipsa ligna restituat ei cuius fuerint.

3.9 Quod nemo frangat clausuram alterius

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona fregerit clausuram alterius sit in banno solidor. III et totidem pro emenda, et si exportaverit ipsam clausuram, sit in banno solid. V et totidem pro emenda et ipsam clausuram restituat domino cuius erit.

3.10 Quod nemo accipiat de sedimine aliquid

Item si aliquis acceperit de sedimine alterius aliquam rem sive fenum, sive ligna, sive paleas, sive aliquam aliam rem sine voluntate domini, sit in banno de die sol. III et restituat rem, et si de nocte sol. V et rem restituat.

3.11 Quod nemo intret ortum alienum

Item si aliqua persona intraverit ortum alienum et ibi acceperit vel collegerit erbas, porros vel alias ortalias, sit in banno in die, pro quolibet et qualibet vice, sol. II; et si nihil acceperit, sit in banno sol. I; et si de nocte, sit in banno sol. X, et totidem pro emenda.

3.12 Quod nemo secet vel colligat herbam in alieno prato

Item qui secaverit vel metterit sive collegerit herbam in prato alieno, sit in banno de die sol. II; de nocte sol. IIII, et totidem pro emenda, et herbam restituat.

3.13 Si aliquis secaverit et collegeret herbam

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis seccaverit vel herbam collegerit in prato alieno vel zerbo, quod solitum sit secari et custodiri, sit in banno de die, de fasso sol. II, de asinata sol. V et totidem pro emenda, et herbam restituat; et si damnum plus esset, restituat in arbitrio extimatorum comunis. Et quod aliqua persona non possit ire ad rastellandum in pratum alterius, donec fuerit fenum in prato; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solidorum IIII.

3.14 Qui collegerit herbam in messe alterius

Item qui collegerit herbam in messe alterius vel in alieno loco, que vel quod custodiatur, sit in banno pro quolibet et qualibet vice de die sol. III et totidem pro emenda et herbam restituat; si autem de nocte sit in banno solid. V et totidem pro emenda et rem restituat, et si plus esset damnum illud, restituat in arbitrio extimatorum comunis.

3.15 Si qui acceperit de alieno feno et legumnibus

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis acceperit de alieno feno de die sit in banno sol. III et totidem pro emenda et restituat fenum; si aute

furaretur dictum fenum in campis sive in pratis, sit in banno pro quolibet et qualibet vice de nocte sol. X et totidem pro emenda et damnum; si autem furatus fuerit messem, legumina, rapas et alios fructus, sit in banno sol. X terdonensium et totidem pro emenda et restituat fructus; et potestas et consul possit de hoc inquirere et contrafacientes punire. Si autem aliqua persona acceperit de dictis fructibus de die, sit in banno solidi I, cum fasso vel cavagnio vel grencio sol. II et totidem pro emenda, et restituat fructus domino eorum, si eos voluerit; si autem acceperet in manu, sit in banno solidi I.

3.16 Si quis habuerit hortum, campum vel vineam

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis habuerit aliquem ortum, campum vel vineam intra villa, que villa intelligatur ab Erzenis supra, que sunt circa villam, cui coherentie sunt heredes domini Belgontii, Antonius Zucha, Bonifatius Milanensis et sedimina ville et clausura ville, teneatur ipse et consors claudere competenter in arbitrio extimatorum comunis; et potestas teneatur infra mensem post introitum sui regiminis facere cridam a nuntio comunis quod quilibet claudat campum suum, ortum vel vineam, que habuerit intra villam vel circa villam Silvani, sub pena et banno solid. III; et supradicti qui habuerint ortum, vineas vel clausuras non clausuerint infra terminum ordinatum ab ipso potestate, et sibi daretur damnum in dictis hortis, clausuris vel vineis, non incurrat penam vel bannum, et si clauserit et damnum sibi datum fuerit per personas, bestias, sit in banno ille qui damnum dederit vel bestie ipsius solid. III et totidem pro emenda.

3.17 De bove, equo et axino et aliis bestiis dantibus damnum

Item statuerunt et ordinaverunt quod si bos, equus, axinus inventi fuerint in damno alieno solvat dominus ipsius pro quolibet et qualibet vice denarios sex et totidem pro emenda, si fuerit de die; si autem de nocte duplum; oves vero et capre et porci inventi in alienis damnis, si fuerint decem vel a decem infra, solvat dominus ipsorum pro quolibet porcho vel ove vel capra denarios III et totidem pro emenda, et in vineis duplum pro quolibet porco et capra et totidem pro emenda; et si fuerint ultra decem solvat custos sive pastor ipsorum sol. II et totidem pro emenda pro quolibet custode et quolibet pastore.

Item si bestia alicuius dederit damnum alicui et custos fuerit cum ipsa bestia vel prope, ipse custos det bannum ordinatum de bestiis; si autem bestia vel bestie fuerint sine custode et dederint damnum alicui, dominus det damnum pro dicta bestia et bestiis secundum quod supra ordinatum est.

De capris non tenendis

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis vel aliqua persona de Silvano

non audeat nec presumat tenere capram vel capres in Silvano vel poderio sub pena solidorum terdonensium pro quolibet die, nisi habuerit licentiam a consilio generali Silvani.

3.18 Quod nemo vadat per alienas blavas vel prata

Item si aliqua persona iverit per alienas blavas vel prata cum bobus vel carro, barotia vel atrazia, solvat pro quolibet et qualibet vice sol. II et totidem pro emenda, et quod omnia damna data et facta alieni persone de Silvano sibi emendantur secundum formam capitolorum predictorum, et si stare volet emende ordinate estimatores comuni Silvani contentus, teneatur extimare dictum damnum expensis ipsius petentis.

3.19 Quod nemo parentiat bestiam inventam in damno

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona de Silvano invenerit aliquam bestiam in damno non possit nec debeat ipsam parentere nec ei malum facere, sed eam ducere ad potestatem, qui faciat scribi bestiam vel custodem in bannum ordinatum per capitula comunis Silvani; et si quis contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solid. III, et damnum restituat dominus¹¹ dicte bestie arbitrio extimatorum comunis.

3.20 De bestia inventa in damno

Item quod quolibet persona de Silvano que invenerit aliquam bestiam in damno suo vel rebus suis, possit dominum accusare vel custodem de damno sibi dato usque in quantitatem solid. III cum sacramento, et credatur in suo sacramento.

3.21 De querimonia damni

Item si aliqua persona fecerit querimonia de aliquo damno sibi dato per aliquam personam usque in quantitatem solid. XX vel infra, ipsa persona sit credens, prestito sibi sacramento; et si ille qui damnum fecerit vellet dicere quod non deberet ipsi dari fides, stetur dicto extimatorum comunis, qui videant et extiment dictum damnum, expensis ipsius damnum dantis.

3.22 De alienis poaciis

Item si aliqua persona portaverit pogacias alienas sine voluntate domini, sit in banno, si fuerit de die, pro quolibet et qualibet vice, de fasso, sol. I, et de asinata sol. II et totidem pro emenda; si autem de nocte sol. V et totidem pro emenda.

3.22 Quod nemo colligat plantas vel maiolas

Item quod si aliqua persona collegerit plantas seu maiolas in alienis vineis sine voluntate domini, sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol.

V et totidem pro emenda, et restituat ipsas plantas domino vinee.

3.24 Quod nemo accipiat ligna in gorretis

Item quod si aliqua persona acceperit ligna in gorretis vel campis de minaciis aquarum, vel de lignis quos duxerint aque, inrequisito domino gorrete vel eo inscio, sit in banno de die pro quolibet et qualibet vice sol. II, de nocte sol. V et totidem pro emenda; et si inciderit in alienis gorretis solvat pro banno tantum quantum si inciderit in aliis nemoribus.

3.25 Quomodo fiant camparii

Item statuerunt et ordinaverunt quod fiant camparii, et eligantur per consilium comunis Silvani, qui camparii ellecti a dicto consilio iurent ad sancta Dei evangelia bene et dilligenter facere officium suum, et accusare omnes damnum facientes in suis campariis, et stetur ipsorum accusis et credantur, nec inde possit aliquis facere aliquam defensionem, et habeant pro suo salario quantum ordinaverit consilium; et durent eorum officium a calendis augusti quousque vinee fuerint vindemiate.

3.26 Si camparius fecerit accusam falsam

Item si camparius fecerit accusam falsam et probaretur per tres testes idoneos fidedignos quod falsam accusam fecisset sit¹² in banno solidorum LX; et quod quilibet camparius teneatur ire ad suam campariam per totam diem, et tota die custodire, et si contrafecerit ipse camparius sit in banno pro quolibet et qualibet die que non iret ad campariam solid. V terdonensium, nisi impediretur divino iudicio vel licentia potestatis, et ipsi camparii teneantur accusare infra secundam diem et nihilominus teneantur accusare damnum dantes in banno solidi I.

3.27 De vasto sive damno facto

Item quod si alicui persone factum fuerit vastum seu damnum, teneatur facere accusam infra octo dies postquam sciverit damnum sibi esse factum, aliter non audiatur.

3.28 De galinis et pullis

Item statuerunt et ordinaverunt quod si alique galine vel puli dederint damnum alicui, teneatur dominus ipsarum vel ipsorum emendari damnum ei cui dederint in arbitrio estimatorum comunis; et si fuerint anseres teneatur dominus emendare damnum in arbitrio estimatorum comunis, et nihilominus dominus vel domina ipsorum anserum sit in banno pro quolibet ansere denariorum trium terdonensium et pro galina denarii I et totidem pro emenda; et si quis interfecerit alterius anserem sive pullum vel galinam,

teneatur interficiens eas emendare in arbitrio estimatorum.

3.29 De rebus custodiendis

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona voluerit custodire vel custodiri facere aliquam rem suam, que non fuerit consueta custodiri, faciat ipsam cridari per nuncium comunis, alioquin si quis daret damnum in dicta re vel aliqua bestia daret damnum in dicta re, non teneatur de aliquo banno.

3.30 Quod si aliquis plantavit plantam seu gabam

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis plantaverit plantam seu gabam vel aliam arborem, sive fecerit fossatum, sive foveam, plantet ipsam arborem a longe a loco vicini per unum passum, et si fossatum fecerit in plano, faciat totum super suum, ita quod non det damnum vicino; et si alibi fecerit vel foveam fecerit, faciat tali modo quod non possit aliquo tempore dare damnum vicino, et hoc sub pena solidorum V terdonensium.

3.31 Quod non possit fieri querimonia de aliqua re

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliqua persona non possit facere querimonia de aliqua bestia pascente in aliquo zerbo quod non fuerit consuetum secari, vel quod cridatum non fuerit, vel aliquo prato seccato in quo non colligatur reseum, vel quod non sit consuetum custodiri.

3.32 De spicatoribus

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis spicator vel spicatrix non debeat intrare in stipulam allienam, donec fuerit extracta blava de ipsa, nec in campum alienum donec fuerint extracti fructus, nec vineas, donec in eis fuerint uve; et quecunque persona que contrafecerit sine voluntate domini, solvat pro quolibet et qualibet vice sol. I et totidem pro emenda, et restituat fructus, si dominus voluerit et camparii vinearum et alii teneantur accusare contrafacientes.

3.33 Quod nullus portet messes alias

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus portet messes alias, et qui vel que inventus vel inventa fuerit portare, sit in banno solidor. II terdonensium pro qualibet chova et pro fasso sol. X terdonensium, et ambitat messem et totidem pro emenda, et duplum de nocte.

3.34 Quod camparii teneantur accusare omnes

Item statuerunt et ordinaverunt quod camparii teneantur et debeant accusare omnes portantes castaneas de allienis castagnetis vel eas colligentes.

3.35 Quod potestas et consul eligant sex homines super castagnetis

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et consul teneantur et debeant elligere sex homines, scilicet tres ex Dominis et tres ex hominibus, qui debeant providere super castagnetis et super vineis, que sunt in campiis; qui homines sex possint ordinare et bayliam habeant ordinandi et taliandi cuilibet persone de Silvano quantum debeant solvere pro qualibet sua vinea et quolibet castagneto, et illud quod ordinaverint valeat et teneat et observetur; qui sex¹³ homines eligantur in mensem ab introitu regiminis potestatis et consulis.

3.36 De ordine vindemiarum

Item statuerunt et ordinaverunt quod vindemietur ad voluntatem consilii et secundum quod ordinaverit consilium.

3.37 Quod nemo vendat nec vendere possit

Item quod aliqua persona de Silvano non vendat nec vendere possit aliquod castagnetum ad faciendum carbonem; et si quis contrafecerit, venditor sit in banno solidorum V et totidem emptor, et venditio non valeat.

3.38 De bestiis forensibus

Item statuerunt et ordinaverunt quod forenses et eorum bestie dantes damnum in poderio Silvani sint tantum in banno quantum essent in banno homines de Silvano et bestie dantes damnum in allieno poderio.

3.39 Quod nemo mittat bestias in castagnetis

Item statuerunt et ordinaverunt quod aliquis vel aliqua persona non debeat ducere porcos, oves, vel capras in castagnetis hominum Silvani, nisi castanee fuerint collecte; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice denariorum IIII pro bestia et totidem pro emenda; et si damnum plus esset estimetur arbitrio estimatorum comunis.

3.40 Quod inquirantur ligna castanearum per curias

Item quod potestas et consul teneantur inquirere ligna castanearum per curias et sedimina hominum de Silvano quater in anno, et si invenerint aliqua ligna castanearum in curia alicuius, sive arborem vel allevatum, solvat ille cuius fuerit curia pro quolibet et qualibet vice sol. V, nisi ipse incidisset et duxisset cum licentia potestatis vel consulis, et si aliquis vellet plantare suum castagnetum, possit cum licentia potestatis, et portare ligna

¹¹ - Nel ms.: domino.

et castaneas. Illud idem de boschis intelligatur.

3.41 De damno dato sive incendio

Item statuerunt et ordinaverunt quod si alicui persone de Silvano datum fuerit aliquod damnum vel vastum, vel incendium furtive, quod illud damnum emendetur de ere comunis Silvani illi qui passus fuerit damnum, arbitrio estimatorum comunis, si illud damnum denunciatum fuerit potestati vel consuli; et si inveniretur qui dedisset illud damnum, teneatur potestas illud facere emendare ab illo qui illud fecerit, si habuerit unde emendet, et si non habuerit unde solvat, puniatur arbitrio illius qui damnum receperit; et si damnum dans non possit haberi per potestatem, nihilominus emendatur damnum passo arbitrio estimatorum comunis.

3.42 De viis comunis quod fiant

Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et consul Silvani teneantur facere aptare vias comunis et facere ipsas ire secundum quod consueverint, et aperiri omnes vias, clausuras et senterios et facere ipsos et ipsas tenere apertas et apertos, ita quod quilibet possit ire et redire per ipsas et per ipsos quandocunque sibi placuerit; et quod ipsi potestas et consul teneantur facere aptari, ita quod aque que descendunt per villam non destruant vias comunis.

3.43 Qui habet possessionem que vadat ad viam

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque habet possessionem que vadat ad viam, vadat per ipsam, si potest, et si non potest, vadat per campum vicini faciendo quam minus damnum ipse viator potest; et si contrafecerit sit in banno solidorum II et totidem pro emenda, et restituat damnum domino; et si quis habuerit possessionem que non consueverit habere viam, per quam possit ire ad viam comunem, si quidem potest ire per suum campum comode, vadat, alioquin si non potest ire per suum campum, vadat per campum vicini, dando ad minus damnum quam potest vicino in arbitrio estimatorum comunis id quod iustum videbitur.

3.44 Quod nemo debeat deteriorare vias comunis

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus debeat transmutare, aptare, deteriorare vel minuere aliquam viam comunem vel vicinalem deteriorando ipsam; et si quis contrafecerit sit in banno solidorum V, et teneatur restituere viam in pristinum statum suis expensis, arbitrio estimatorum comunis. Transmutare et meliorare possit quilibet de Silvano vias comunis et privatas cum licentia consili. Et si quis contrafecerit, sit in banno solidorum V; et quod potestas et consul teneantur facere aptare vias et facere

ipsas ire secundum quod consueverint ire, ita quod revertatur ad pristinum statum accipiendo ubicunque bene legaliter et diligenter omne id quod est comunis tam in viis quam in aliis locis cum duobus ex dominis et duobus ex hominibus, quos elegerint ipse potestas et consul. Et si aliqua persona de Silvano contradiceret predicto potestati et consuli, sint in banno pro quolibet et qualibet vice solidorum XX terdonensium, et possint auferre bannum¹⁴ sine aliqua defensione, in quos homines ipse potestas et consul possint eligere ac debeant infra mensem unum post introitum ipsorum, et illos constringere ad exercendum hoc officium sub penis et bannis auferendis ad eorum voluntatem, et habeant ipse potestas et consul bayliam et auctoritatem ordinandi et dandi predictis¹⁵ quattuor honinibus ellectis per ipsos salarium quod eis iustum videbitur pro eorum mercede. Qui¹⁶ potestas et consul et homines teneantur per totum suum tempus rationes comunis bene et fideliter facere intra villam et extra.

3.45 Quod nemo vadat ad suam vineam per alienam

Item statuerunt et ordinaverunt quod nemo vadat ad suam vineam per alienam vineam, si viam habuerit aliunde; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice solidor. II.

3.46 Quod nemo intret alienam vineam

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis intraverit alienam vineam a chalendis augusti usque quo vinee fuerint vindemiate, solvat pro banno pro quolibet et qualibet vice sol. V de die, et si uvas acceperit, sit in banno pro qualibet uva denarii VI; si autem de nocte intraverit vineam alienam, sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. XX, et de qualibet uva quam acceperit in ipsa vinea, sol. I et totidem pro emenda, et potestas de predictis debeat inquirere veritatem et punire contrafacientes.

3.47 Quod nemo vadat per senteria

Item quod nemo vadat per senteria vel transeat per vineas alias a tempore quo camparii fuerint ellecti et inceperint custodire, sine licentia potestatis et consulis; et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. V.

3.48 Quod nullus ponat bestias in stubiis

Item quod aliquis non debeat ponere aliquas bestias nec dimittere intrare in stubiis a medio iunio usque ad medium iullium; et qui contrafecerit solvat

¹² - Nel ms.: fecissent sint.

pro quolibet et qualibet vice et pro qualibet bestia denarios duos usque infra decem, et a decem supra sol. II pro quolibet pastore, excepto ultra pestam¹⁷.

3.49 Si canis intraverit in vineam alicuius

Item ordinaverunt quod si canis alicuius intraverit in vineam alicuius tempore quo uve mature sunt, dominus canis sit in banno solidor. I et totidem pro emenda.

3.50 Quod nullus vadat per senteria castagnetorum

Item statuerunt et ordinaverunt quod nemo vadat per senteria que transeunt per aliquod castagnetum de poderio Silvani a tempore quo castanee incipiunt crodare usque quo castanee fuerint collecte, preter illos de S. Pancratii, qui possint ire per castagnetum plebis cum licentia archiprebiteris et qui contrafecerit sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. II.

3.51 Quod nemo rumpat campariam

Item si aliqua persona de Silvano secabit, vindemiabit vel castagnabit in campariis, rumperit camparias sine licentia potestatis vel consulis, sit in banno pro quolibet et qualibet vice sol. V et dimitat quod inceptum.

3.52 De via fienda nova

Item statuerunt et ordinaverunt quod fiat una via nova que incipiatur a via comunis que est iuxta vineam de Lucco de Bonella et que vadat usque ad viam sancti Pancratii, ad quam viam faciendam et ordinandam eligantur in consilio Silvani quattuor massari boni et legales, qui habeant bayliam ordinandi ipsam viam bonam et sufficientem, et faciendi ipsam fieri; et qui habeant bailiam extimandi damnum et commodum unius cuiusque.

3.53 De guastis datis per forenses in nemoribus

Item statuerunt et ordinaverunt quod non sit aliqua persona forensis que vadat in suis boschis cum carro neque ullo modo; si repertus fuerit cum carro sit in banno librarum IIII, si cum sarcina librarum III, si cum securi libr. I, si cum falce sol. X; et hoc factum per comuni Silvani patet per aliquam cridam quam fecit Stefaninus nuncius comunis Silvani.

o o o

Ego Iacobinus Mazonus, filius quondam ser Dominici de Casteleto valis Urbarum, publicus imperiali auctoritate notarius, suprascripta statuta continentia cartas vigintitres scriptas, presenti computata, comprehensis rubricis, que sunt in principio ante dicta statuta, extracta partim per me partim

¹³ - Nel ms.: tres.

per alios mihi fidos de volumine statutorum loci Silvani superioris, quod volumen est de cartis vigintitribus caprinis, exclusis rubricis antecedentibus, que continent alias cartas tres similiter caprinas, diligenter auscultavi et quin facta debita collacione cum originali dictorum statutorum concordare inveni; ideo hic me subscripsi cum appositione soliti signi mei tabellionatus in fidem et testimonium omnium premissorum. Constat mihi de quadam cassatura, que legebat nihil, et est in carta quarta, in linea undecima. Item de quadam additione in eadem carta, que legit de predictis in ultima linea capituli sub rubrica De rixa. Item de quadam cassatura, que legebat nec valeat in linea vigesimasexta, carta quarta decima a tergo. Item de alia que legebat et quamplura in linea decima quarta et carta decima quinta, et a ditione que incipit vel et finit pecierit in eadem carta, linea vigesima quinta, et cassatione incipiente si non et finiente mercedem in eadem carta, eadem linea et sequenti. Item de alia que legebat persona, linea septima a tergo carta decima septima. Item de additione que legit aliquam linea antepenultima eiusdem carte. Item de alia que legit bestiis, a tergo carta decima octava in linea ultima. Item de alia legente quolibet porcho a linea septima, carta decima nona, que vicia sub velocitate calami scribentis plus et minus scripta fuere.

Quia plerumque propter locorum distantiam de fide et legalitate notariorum sepe dubitari contingit, idcirco nos Franciscus de Ripa, potestas et iudicens Castelleti valis Urbarum et Silvani superioris, notum facimus et pleno testimonio attestamur sicuti dom. Iacobinus Mazonus de dicto loco Castelleti, qui subscripsit suprascripta Statuta dicti loci Silvani superioris fuit et erat ante dictam subscriptionem et de presenti est publicus et authenticus notarius et ad eum tamquam ad publicum et autenticum notarium habitus fuit et habetur recursus, et instrumentis et scripturis per eum confectis adhibita fuit et adhibetur plena fides. In quorum testimonium has nostras presentes patentes testimoniales literas fieri iussimus per notarium infrascriptum, et nostre subscriptionis propria manu subscripsimus cum impressione sigilli nostri.

Datum Silvani superiori, die 29 decembris 1540.

Franciscus de Ripa potestas

manu propria

L.S.¹⁸

Baptistinus Cazulus notarius etc.

Littere testimoniales Domini Iusdicenti Silvani

Franciscus de Ripa, potestas et iusdicens locorum Casteleti et Silvani superioris, ne contingat refricari in dubium Statuta nobilium ac comunis¹⁹ et hominum predicti loci Silvani, et secundum que statuta regi consueverant et regantur dicti nobiles ac comune et homines; ideo plene informati et de premissis veram scientiam et notitiam habentes mediante exercitio officii podestarie dicti loci, ad cuius regimine fuimus de publico deputati, harum serie et ex officio nostro dicimus et in verbo veritatis et fide veri officialis comunis dicti loci attestamur et fidem indubiam facimus universis et quibuscunque has nostras seu dicta statuta inspecturis omnia et singula statuta descripta in libro in cartis pecudinis sive membranis et seu de caprina, incipiente ac incipiunt Statuta et ordinamenta etc. et in tribus brevibus libellis compillato a primo statuto in ordine sub rubrica de percussionibus et homicidiis et successive alia statuta quecumque usque ad ultimum sub rubrica de guastis datis in nemoribus, in cartis viginti tribus; et etiam pariter statuta descripta in alio volumine in papiro extracta a suprascripto volumine statutis descriptis in cartis membranis sive caprine fuisse et esse vera statuta dicti loci Silvani superioris ac etiam Silvani inferioris, ac plenam et indubitam fidem fecisse et facere, et per antiqua et antiquissima tempora fuisse observata et quotidie observari per nobiles et comune et homines et officiales et iusdicentes dictorum locorum pro veris statutis eorundem locorum et illo in continuo usu fuisse et esse in et pro regimine dictorum nobilium ac comunis et hominum locorum predictorum, et ita predicta fuerunt et sunt adeo notoria, nec citra calumniam possunt reprivari in aliquam dubietatem. Et in fide premissorum has nostras fieri iussimus per notarium infrascriptum cum nostra subscriptione et sigilli nostri impressione muniri.

Dato ex bancho nostro iuris Silvani superioris

die 18 octobris 1540

Franciscus de Ripa Silvani²⁰

superioris potestas etc.

Marcus Antonius Columbus notarius etc.

Ioanetinus Zucha, locumtenens specialis domini potestatis et iusdicentis

¹⁴ - Nel ms.: damnum.

loci Silvani inferioris. Ne contingat refricari in dubium Statuta nobilium ac comunis²¹ et hominum predicti loci Silvani, et secundum que statuta regi consueverant et regantur dicti nobiles ac comune et homines; ideo plene informati et de premissis veram scientiam et notitiam habentes mediante exercitio officii podestarie et etiam ex officio nostro dicimus et in verbo veritatis et fide veri officialis comunis dicti loci attestamur et fidem indubiam facimus universis et quibuscunque has nostras seu dicta statuta inspecturis omnia et singula statuta descripta in libro in cartis peccudinis sive membranis et seu de caprina, incipiente ac incipiunt Statuta et ordinamenta etc. et in tribus brevibus libellis compillato a primo statuto in ordine sub rubrica de percussionibus et homicidiis et successive alia statuta quecumque usque ad ultimum sub rubrica de guastis datis in nemoribus, in cartis viginti tribus; et etiam pariter statuta descripta in alio volumine in papiro extracta a suprascripto volumine statutorum descripto cartis membranis sive caprine fuisse et esse vera statuta dicti loci Silvani inferioris ac etiam Silvani superioris, ac plenam et indubiam fidem fecisse et facere, et per antiqua et antiquissima tempora fuisse observata et quotidie observari per nobiles et comune et homines et officiales et iudicantes dictorum locorum pro veris statutis eorundem locorum et illa in continuo usu fuisse et esse in et pro regimine dictorum nobilium ac comunis et hominum locorum predictorum, et ita predicta fuerunt et sunt adeo notoria, nec citra calumniam possunt reprivari in aliquam dubietatem. Et in fide premissorum has nostras fieri iussimus per notarium infrascriptum cum nostra subscriptione et sigilli nostri munimine et impressione.

Datum ex bancho iuris Silvani inferioris die XVIII octobris 1540.

Iohanetinus Zucha locumtenens etc.

Io. Petrus Palearius notarius etc.²²

Indice delle parole e delle locuzioni notevoli

¹⁵ - Nel ms.: predictus.

¹⁶ - Nel ms.: Que.

¹⁷ - probabilmente: pestem.

¹⁸ - A margine: Il suggello rappresenta una piccola testa volta a destra, di stile romano.

¹⁹- Nel ms.: comunem.

²⁰ - A margine: Suggello in cera smarrito.

²¹ - Nel ms.: comunem

²² - A margine: Suggello in cera smarrito.

- A-
allevatum 21
ambasciata 10
anseris 19
asinata 16
atrazia 18
auferre 7
axinus 18
-B-
barotia 16
becharii 7
bechavellis 5
bileas 5
bobus 14
bonorum hominum 2
bos 18
buschetam 5
-C-
campanis 15
candella 6
canis 22
capilos 4
capre 18
caputeum 5
carbonem 20
carnes recentes 7
carru 16
castaneas 11
castro recepto 3
clapellam 5
clausuram curie 3
cucurbita 4
curiam 3
curtabiis 5
-D-
Domini 2; 10; 15, 20
degerare 4
dies iuridicos 9
Domini de Silvano 4, 9
-E-
ensis 2
equus 18
Erzenis 17
-F-
fanella; 6
feudum cum hominibus Silvani 15
foveam 19
Foxino 2
fuarolium 6
fuaronum 6
furcis 3
furiolis 2
furnum 6
-G-
galine 19
gladius 2
gorretis 19
gramignosas 7
grencio 17
-L-
laboreria comunis 14
laqueos 5
lignum de spando recepti 4
ludere ad paliolios 6
-M-
manus 2
marselorum 5
massari 22
mesionibus 6
ministrales 7
morticinas 7
-N-

nasus 2

-O-

oculi 3

oculus 2

oves 18

-P-

palmis battutis 15

pancogolis 7

par et dispar 5

pede 4

pedigeco 13

pes 2

pistanicum 13

platea de Floxina 15

platea de Foxino 2

platea de Fuxina, 15

platea ecclesie 2; 11

platea sancti Petri de Silvano 4

platea sancti Petri de Silvano. 4

poderium Silvani 2

pogacias 18

porci 18

porentere 18

porros 17

porticu ecclesie 7

porticu et platea ecclesiis 15

prestarent ad usuram 15

puli 19

-R-

rapas 17

rasperis 5

raspiorum 7

recepto 3

rectorii 2

-S-

S.Pancratii 22

sapientem 9

saximentum 10

saymare 14

scacos 5

seminzeas 11

senteria 22

spanda recepti 4

spicator vel spicatrix 20

stipulam 16

strata publica 3

stratas publicas 4

stremitam 5

stubiis 22

subtelares 5; 11

-T-

tabernariis 7

tabulas 5

taconis 11

tasatione 10

tectum ecclesie 5

thibia 2

tormentis 3

traxiata 16

-V-

viam sancti Pancratii 22

villam Silvani 17

vindemias 11

-Z-

zerbo 17



LERMA - I resti della Torre dell'Albarola.



LERMA - Castello Spinola.

Gli Statuti di Lerma del 1547

Nel 1538, in Lerma, essendo da tempo in atto una controversia con la gente di Castelletto, che *incidunt*, ovverosia tagliano i boschi, *convocato et congregato publico et generali parlamento*, viene deliberato di nominare una commissione formata da sei lermesi, che, oltre ad occuparsi della vergenza, formuli assieme al magnifico Giacomo Maria Spinola, signore del luogo, gli statuti (*causa ordinandi et faciendi capitula*), anche per regolare le tariffe degli artigiani e determinare tutto ciò che, in materia civile, merita una sanzione (*super iornatas et artes ac quoque omnibus rebus in onestis*)¹.

Trascorrono otto anni senza che a detta delibenzazione venga data esecuzione, e intanto, in concomitanza delle nuove ostilità in atto tra Francia e Spagna, Lerma, al pari delle altre terre monferrine, vive nel perenne timore di scorrerie nemiche.

Nel maggio del 1546, *convocati e coadunati* in castello dal podestà Pietro Gendorino, i consoli, i consiglieri e diversi capi di casa deliberano solennemente di difendere il borgo ed il suo territorio contro chiunque *molestantem seu molestiam inferentem*, obbedendo a quanto verrà in proposito ordinato dai consoli e dai consiglieri².

Mentre la popolazione verrà ripetutamente sollecitata nel corso degli anni seguenti a contribuire alle spese di vettovagliamento delle truppe monferrine, le preoccupazioni connesse alla confusa situazione politica e all'immanente situazione di pericolo inducono Giacomo Maria Spinola, signore di Lerma, ad affrontare personalmente il problema di dare alla Comunità a lui soggetta, ed al podestà che vi amministra la giustizia, regole precise ed essenziali.

Tali sembrano infatti l'occasione e le finalità a cui intende uniformarsi il testo dei capitoli consegnati, il 24 agosto 1547, dallo Spinola ai consoli, ai consiglieri e agli uomini di Lerma, ai quali, in sua presenza, vengono letti e volgarizzati, a loro piena intelligenza, da Placentulo Pastore, notaio di Lerma, nella chiesa di Santa Maria, come da verbale redatto da Gabriele de Cunio, notaio per autorità apostolica, che ricopre al momento la carica di podestà.

La situazione nel 1554 si farà talmente preoccupante da indurre Gia-

¹ ASA, *Archivio notarile del Monferrato, not. Placentulo Pastore*, fz. 2382, atto del 10.6.1538. Vedi per più ampie notizie sulla storia di Lerma: E. PODESTÀ, *Lerma, storia e vita dalle origini alla fine del Settecento*, Pro Loco di Lerma - Accademia Urbense di Ovada 1995.

² ASA, *Archivio notarile del Monferrato, not. Placentulo Pastore*, fz. 2832, doc 16.5.1546.

come Maria Spinola, signore di Lerma, ad ordinare la convocazione del *pubblico e generale parlamento dell'università degli uomini e della Comunità*, cui egli stesso presiede, per conferire a Gabriele *de Cunio*, che ora è il suo castellano, unitamente ai Consoli, ai Consiglieri ed ai Sindici, ogni opportuno potere per imporre e riscuotere qualunque taglia fosse necessaria per la liberazione della patria e del territorio di Lerma, nonché per fronteggiare gli oneri relativi agli alloggiamenti e alle contribuzioni militari, con facoltà di rappresentare la Comunità dinnanzi a qualsivoglia principe, senatore e commissario di qualsiasi dominazione.

Nell'anno seguente i Consoli di Lerma, spinti da crescenti preoccupazioni, sempre più gravati dalle spese richieste da tempi tanto calamitosi - nel febbraio l'imposizione relativa alle celate è stata raddoppiata e due lermesi sono stati presi in ostaggio dal commissario monferrino *in loco Fontanile*, per il mancato pagamento della stessa da parte della Comunità - ritenendo urgente provvedere al finanziamento dei lavori di costruzione delle mura già in corso, (*fabbrica murorum qui nunc instaurantur*), ricorreranno all'ovadese Giorgio Maineri, abitante in Genova, il quale concede loro, *de gratia speciali ac gratis et amore*, un prestito di venticinque scudi d'oro, da restituire entro un anno, senza interessi.

Il sopravvento delle armi spagnole su quelle francesi si concretizzerà con l'occupazione del Monferrato. Dispoto de Carta, principe di Macedonia, governatore di Nizza, ordinerà in data 13 febbraio 1556 *in nomine Sacre et Catholicæ Cessareæ Maiestatis* a molte comunità di prestargli il giuramento di fedeltà *sub pena depopulationis et incendii*. Tra di esse sarà compresa anche Lerma, *existens mediate sub dominio multum magnifici d. Iacobi Marie Spinule et etiam domini ill. morum d. ducis et ducisse Mantue et marchionum Montisferrati*.

Costretti dal timore per le pene minacciate all'intera Comunità, naturalmente i Consoli ottempereranno all'ordine, ma si preoccuperanno di far rogare dal notaio Placentulo Pastore, in segreto, una dichiarazione resa alla presenza di Gabriele *de Cunio* q. Barnaba e del nuovo castellano Antonio Iofredo q. Giovanni ed affidata a due *probi viri*, scelti nelle persone del rev. Onofrio Siculo, rettore della chiesa parrocchiale, e di Agostino Maineri, figlio di Giorgio, cittadino genovese, mediante la quale essi protestano formalmente che il giuramento è stato loro estorto con la violenza, contro la loro *volontà e mente*, e che essi intendono rimanere fedeli al loro signore ed ai duchi di Mantova, marchesi del Monferrato.

Solo con la pace, finalmente intervenuta a Câteau Cambresis nel 1559 tra i re di Spagna e di Francia, - pace che conferirà all'Europa un assetto

destinato a durare molto a lungo - tutto il territorio monferrino, sottratto con la forza delle armi ai Gonzaga, verrà loro restituito.

* * *

Degli Statuti emanati nel 1547 non ci è pervenuto l'originale, ma soltanto una copia ricavata dal Segretario Comunale di Lerma, Domenico Pastore, il diciotto luglio 1874, oggi custodita presso l'Archivio di Stato di Roma³.

E' anzi verosimile che egli non disponesse dell'originale vero e proprio, ma soltanto di una edizione successiva, in quanto, mentre vi è un preciso riferimento alle singole carte del fascicolo a sue mani, sia per la *Tavola* sia per i capitoli trascritti, il testo di alcuni di essi, la cui rubrica si trova nella *Tavola*, non viene riportato, ed inoltre, per alcuni dei capitoli riportati non si trova nella *Tavola* la corrispondente rubrica⁴.

Il fascicolo comprende poi, oltre agli Statuti del 1547, un ordinamento del 6 gennaio 1588, relativo al convenzionamento annuale di un *magistrum scolasticum*, essendo in quell'anno signore di Lerma Luca Spinola, nonché alcune norme, rispettivamente relative ai contratti dei minori e delle donne ed al fatto che nessuno possa autorizzare se stesso, ricavate da altro statuto o da qualche digesto, probabilmente ad uso del podestà o del notaio che del fascicolo in questione ha curato la redazione.

* * *

La prima considerazione che emerge dalla lettura del complesso dei capitoli in questione si basa sul fatto che essi non coprono l'intera materia solitamente trattata dalle consimili normative, essendo, in particolare, totalmente assente la parte che riguarda l'elezione dei consoli, dei consiglieri e degli altri ufficiali (maestrali, campari, estimatori).

Anche se non esplicitamente dichiarato, si tratta infatti del parziale rifacimento di un più antico ed organico corpo statutario, mirato soprattutto ad un inasprimento delle pene previste per i reati più gravi, e, più in genere,

³ Colgo l'occasione per ringraziare il dott. Enzo Scalfarotto, che me ne ha agevolato il recupero, e gli altri amici dott. Edilio Riccardini e prof. Paola Toniolo Piana che, come sempre, mi hanno gratificato della loro collaborazione.

⁴ Sono quelli da noi, inseriti nella *Tavola* tra parentesi. Da considerare, a parte, i numerosi errori di trascrizione attribuibili al redattore del fascicolo o alla trascrizione del segretario comunale, i più evidenti dei quali sono stati da noi emendati.

di quelle pecuniarie, nonché per regolamentare alcune fattispecie che, nei tempi più recenti, avevano dato luogo a giudizi controversi.

Mentre P. Alberto Boldorini attesta l'esistenza di statuti di Lerma del Trecento⁵, in effetti, in una sentenza arbitrale del 10 aprile 1473, citata nel sommario della causa tra il marchese Gio. Stefano Spinola ed i fratelli Gentile ed i Grillo, *si dicono visti*, fra gli altri documenti, *li Statuti e Capitoli di Tagliolo e di Lerma* ⁶.

Colpisce in ogni modo, in questi del 1547, l'originalità di diverse norme, che non trovano una corrispondenza in quelle previste negli statuti dei paesi limitrofi, come Capriata, Castelletto, Molare, o Silvano, per tacere di Ovada.

La loro stesura sembra essere effettivamente opera dello Spinola o del suo podestà pro-tempore⁷.

L'ipotesi è suffragata da diversi elementi, i più rilevanti dei quali sono: lo scarso livello sintattico dei testi; la discrezionalità riservata al Signore in molte fattispecie, non tanto sotto il profilo del potere, quanto ad evitare di entrare in eccessivi dettagli; il rinvio agli statuti di Genova previsto in alcuni capitoli e, soprattutto, l'assenza di un organico disegno strutturale, che si manifesta nella disordinata alternanza di norme civili, amministrative e penali e bandi campestri.

La preoccupazione prioritaria dell'estensore appare indirizzata a reprimere e a prevenire i reati contro la persona.

E' il secolo della violenza e non a caso negli statuti si trovano citati gli archibusi, l'arma di recente invenzione che ha enormemente aggravato il fenomeno del banditismo⁸.

Naturalmente, ma non sempre con esito positivo, i patrizi proprietari dei feudi imperiali e monferrini, i quali accerchiano Genova pressochè ininterrottamente, dalla Fontanabuona alla Valle Scrivia e all'Oltregiogo di Novi ed Ovada, - che restano pur sempre cittadini genovesi, - vengono ammoniti dal patrio governo a non accogliere e a non permettere che altri accolgano nei loro feudi coloro che appartengono alla categoria dei banditi, facendo loro presente che, in caso di disobbedienza, essi stessi - così

⁵ A. BOLDORINI, *Note sui Pinelli-Gentile dall'Archivio di Tagliolo*, in "Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", anno 1994, p. 214.

⁶ Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia Superiore, compilata da Leone Fontana, vol. II, Torino 1907, p. 103.

⁷ *Gli Statuti di Capriata, risalenti al 1400 e gli Statuti di Ovada del 1327* sono stati pubblicati a cura dei rispettivi Comuni dalla Società Storica del Novese nel 1987 e nel 1989.

⁸ In proposito al fenomeno del banditismo nel secolo vedi E. PODESTÀ, *I banditi di Valle Stura, una cronaca del secolo XVI*, Accademia Urbense di Ovada, 1990.

come i loro uomini e distrettuali - verranno considerati ribelli e nemici della Repubblica.

Nell'elenco di coloro a cui una delle tante grida, che non riesce a nascondere l'ammirazione per questa *formidabil sorte di archibuggi, questa maledetta e sacrilega qualità d'archibuggi picolli a ruota che prendon fuoco con pietra*, verrà notificata nel 1571, si trova anche Giacomo Maria Spinola, signore di Lerma, ed è verosimile che essa non sia a quella data che l'ultima di una lunga serie che l'hanno preceduta.

La citazione degli archibugi negli statuti di Lerma non è comunque finalizzata alla loro proibizione, ma alla loro impignorabilità, alla stregua delle vesti di normale uso e della biancheria da letto, essendo compresa nell'elenco delle armi, considerate non solo sotto il profilo della difesa personale, ma anche in ordine al dovere di difendere il luogo dalle aggressioni esterne.

Di particolare interesse è poi il riferimento alla chiesa di San Martino di Casaleggio, fatto a proposito della sepoltura degli abitanti della Villa Superiore di Lerma, che conferma come detta chiesa fosse anticamente la Pieve, cui, secondo la tradizione, facevano capo anche gli abitanti di Mornese⁹.

Emilio Podestà

APPENDICE DOCUMENTARIA

STATUTA ET DECRETA COMUNIS LERMAE

quae quam ordinatissime, diligentissime et castigatissime ad commune cunctortun Lermensium utilitatem nec non voluntatem impressa sint liquido patebit legentibus

⁹ L'esistenza in Casaleggio di una Pieve è documentata dagli atti che presso di essa intervengono in un documento conservato nella Biblioteca di Sanseverino in data 1188 (E. PODESTÀ, Lerma cit., p. 31).

Tabula

De percussionibus cum armis	incartis
I	
De percussionibus cum lapidibus	in cartis
De non eundo cum armis ad domum alicuius	in c.
De non percutiendo cum manu vel baculo et verbis iniuriosis dicendo	
in car.	
De euntibus ad alienas uxores	in car.
II	
De non comitendo furtum	
in car.	
De non intrando nec exeundo de recepto per traversum	
in c.	
De non iudicando possessiones Ecclesie	in car.
De occupantibus alienas possessiones	in car.
De non euntibus ad stremita	in car.
De non blasphemando Deum et Sanctam Mariam	in car. III
De luxoribus	
in car.	
De falsa moneta non expendenda	in car.
De falsis instrumentibus et falsis testibus	in car.
De his qui mutato nomine faciunt	in car.
De falso notario	in car.
IV	
De faciendo aptare vias Communis	in car.
De faciendo attendi et aperire vias	in car.
De non ponendo messibus prope ignem	in car.
De illis qui non vadunt ad laborem Communis	in car.
De non detraendo possessiones de registro et quod possessiones emptae teneantur ponere in registro infra menses tres	in car.
De non impropere homicidium nec aliquid alicui	
in c.	
De non tractando prodicionem contra d. Lermæ	incar.V
De non interficiendo gatam nec quamvis bestiam	in car.
De non prestando super rebus Ecclesie	in car.

De credendo cuique de Lerma de suo debito	in car.
De campariorum obedientia	in car.
De non arrancando vel transmutando terminum	in car.
De associando mortuos	in car.
De vendentibus ad minutum	in car.
Quod forenses habitantes Lermae teneantur prestare avarias	in car.
VI	
Quod aliquis notarius non possit facere instrumentum in forma camere contra Lermenses	in car.
De parte quam habere debeant consules Lermae de condeimnationibus campestribus	in car.
Quanto tempore possint avocari res immobilia etc.	in car.
De solvendis pensionibus in car.	
De famulis et pedissequariis	in car.
Quod nemo possit convenire aliquem de Lerma extra iurisdictionem	in car.
De his qui dederint ad manducandum vel bibendum VII res vel pocula venenosa	in car.
Quod forestati uti non possint conventionem aliquam	in car.
De credendo cuique de Lerma suo iuramento	in car.
De silentio creditorum, instrumenta quorum penes debitores lapso decennio invenientur incisa	in car.
De ordine potestatum	in car.
De non petendo libellum a quantite infra	in car. VIII
De non respondendo in curia pro aliquo	in car.
De forensibus debentibus alicui de Lerma	in car.
Quod forenses habeant talem rationem	in car.
De foemina dotata a patre vel matre	in car.
IX	
De successione filiorum videlicet quod non sucedat in filiis	in car.
De successione foeminae absque liberis defunctae	in car.
Quanti lucretur maritus de uxore predefuncta	in car.
De solvendis dotibus quae restitui debent	in car.
Quod recipere debentes ab aliquo habeant solutionem ut infra	
in car. X	

De petentibus bis debitum et de promissa	in car.
De non capiendo rauba de dorso nec armis per aliquod debitum	in c.
De questionibus vertentibus in iure	in car.
De euntibus in servitio Communis	in car.
XI	
De restituendis expensis ab illo qui in causa succumbuerit vel cui fuerit citatus iniuste	in car.
De mercede scribae curiae	in car.
De salario terminatorum	in car.
XII	
De salario estimatorum Communis	in car.
De ambassatoribus euntibus pro Commune	in car.
Quod Consules Lermae debeant reddere rationem et sindicari ut infra	in car.
De bestiis inferentibus damnum in terras alienas	in car.
Quod nemo debeat capere messes, legumina, fenum ac fructus alienos	
in car.	
De his qui inciderunt arbores in terras alienas	in car.
Infra quae tempora debeat accusari vel demonstrari	in car.
De procuratoribus, tutoribus vel curatoribus salariis	in car.
Quod non possit convocari consilium sine assensu Domini	in car.
Quod non possit peti interesse monetarum nisi in casu dotium restitutionis	
in car.	
Quod venditiones factae pro minore valuta dimidia iusti precii valere non possint	
(c. I.r.)	

CAPITULA COMMUNIS LERMAE

In Christi nomine, ad honorem Dei et Matris Marie Virginis et omnium sanctorum et sanctarum.

Considerans Magnificus; Dominus Iacobus Maria Spinula, loci Lermae Dominus, quam necessarium et utile sit hominibus quibuscumque ceteris legibus et statutis vivere, statuit hominibus predictum locum habitantibus iurisdictionique suae suppositis traddere statuta et capitula inferius descri-

benda, illis iubendo ut statuta ipsa sub poenis in quocumque eorum prefixis omnino in omni casu servent et adimpleant ab odierna die in antea, qua est vigesimaquarta mensis augusti anni millesimi quingentesimi quadragiesimi septimi, indictione quinta.

Qua quidem capitula haec sunt:

Et primo, de percussionibus

Statuit et ordinavit quod si quis de Lerma evaginaverit aut acceperit spatam, gladium aut ferrum cuiusvis generis contra aliquem et eum non percusserit incidat in poenam solidorum quadraginta monetae Lermae, si vero ipsum. vel ipsam percusserit et sanguinem fuerit, solvat libras quadraginta monetae Lermae; in reliquis procedatur secundum seriem et tenorem capitulorum. Communis Ianue positorum sub rubrica de insultibus et verbis iniuriosis ac de homicidiis et receptatione bannitorum, qua hic pro expressis de verbo ad verbum. habeantur; et si quis percussus ex tali percussione moreretur capiatur percussor et morte puniatur bonaque sua Castro Lermae confiscentur.

De percussionibus factis cum lapidibus

Item statuit et ordinavit quod si quis percusserit aliquem de petra et sanguinem fecerit solvat soldos noningentos monetae Lermae et si non fecerit sanguinem solvat soldos (c. I.v.) ducenti octoginta dictae monetae et ultra teneatur medicinas et expensas medici solvere, resarcire damnum passum percusso et quantum tali percussione debilitaverit in aliquo membro puniatur secundum seriem statuti Ianue, ut superius dictum est, in soldos et penam intellectam et etiam in plus et minus ad arbitrium Domini Lermae.

De non eundo cum armis in domum alicuius

Item statuit et ordinavit quod si quis ivit armata manu ad alicuius domum vel possessionem, irato animo, solvat pro banno libras quadraginta monetae predictae; si vero ipsum vel ipsam percusserit cum effusione sanguinis solvat libras octoginta dicte monete; in reliquis procedatur secundum seriem ut in capitulis de percussionibus dictum est.

De percussionibus cum manu. vel baculo et dicentibus iniuriam

Item statuit et ordinavit quod si quis percusserit aliquem alapa, pugno aut colapho solvat bannum soldos centum octoginta monetae Lermae et si percusserit cum baculo solvat bannum: si sanguinem fuerit libras viginquinque dictae monete et si sanguinem non fuerit solvat pro banno libras decem dictae monetae et ultra teneatur reficere impensas medici et omnia damna percusso ac etiam iornatas amissas pro tali vulnere.

Qui vero dixerit alicui cucho vel becho vel nomen cuiusvis bestie vel aliquam aliam iniuriam aut in caput mentiretur solvat pro banno soldos centum monetae ut supra: foemina vero solvat soldos quadraginta dictae monetae.

Qui vero dixerit alicui proditor solvat bannum soldos centum quadraginta dictae monetae; si vero aliquis temerarius dixerit aliquam iniuriam consulibus Lermae et quibusvis aliis officariis ac nuntio curiae in exercendo suo officio, solvat pro banno soldos centum dictae monetae et credatur suo iuramento nixi reus probaretur in contrarium; et si probaverit condemnetur eum in duplum; si vero percusserit aliquem de supradictis puniatur eo modo ut supra et plus et minus arbitrio Domini et credatur suo iuramento modo ut supra.

Si vero aliquis presuntuosus (c. II.r.) aliam iniuriam dixerit coram domino potestate tunc incidat in penam soldorum centum dictae monetae et si eum percusserit cum pugno, alapa aut colapho coram dicto domino potestate tunc incidat in penam librarum decem dictae monetae, si percusserit cum baculo si non fuerit sanguinem solvat libras viginti, si vero fuerit sanguinem solvat libras vigintiquinque dictae monetae; si vero percusserit cum armis cuiusvis generis coram dicto domino potestate tunc incidat in penam librarum quinquaginta, et plus et minus arbitrio Domini; et tunc possit dominus potestas illum capere et incarcerari facere, nec exire debet de dictis carceribus nixi prius solvat dicta condemna in pecunia numerata.

De euntibus ad alienas uxores

Item statuit et ordinavit quod si quis inventus fuerit ad alienas uxores in domo mariti adulterium committens et ipsa quoque mulier capite puniatur et homini tamen liceat si potius ellegerit arripere loco mortis bannum perpetuum et si quis mulierem aliquam innuptam forzare voluerit et probatum fuerit solvat libras centum quinquaginta Lermae et totidem mulieri dare tenetur et si foeminam aliquam innuptam carnaliter cognoverit capiat ipsam in uxorem aut ipsam nubat secundum gradum mulieris; si vero haec noluerit vel non potuerit facere capite puniatur ut supra et si aliqua femina maritata exierit de domo mariti et iverit ad domum alicuius causa adulterii committendi et fuerit publica vox et fama, quod ille ad cuius domum iverit ipsam teneat, perdat dotes suas et sint ipso facto effecta mariti, arbitrio tamen Domini Lermae.

De non comittendo furtum

Item statuit et ordinavit quod si quis comiserit furtum in Lerma in domo alicuius aut in possessione seu capsina aut albergo et quovis modo et erit

ab annis quindecim (c. II.v.) supra solvat bannum pro primo furto libras septuagintaquinque Lermae; pro secundo vero incidatur ei una auricula et pro tertio codennetur sive puniatur secundum ius commune; et si vero erit ab annis quindecim infra solvat libras quindecim Lermae et ultra emendet damnum per ipsum commissum.

De non intrando nec exeundo de recepto per traversum

Item statuit et ordinavit quod nulla persona debeat intrare nec exire de recepto per traversum sine licentia domini Castellani sub pena de die soldorum sexaginta Lermae et de nocte soldorum tercentum Lermae, quorum dimidia habeat accusator et teneatur secretus.

De non iudicando possessiones Ecclesiis

Item statuit et ordinavit quod aliquis de Lerma non possit nec debeat iudicare neque vendere vel donare possessionem aliquam que sit in posse Lermae alicui Ecclesie neque Monasterio sub pena soldorum tercentum Lermae et qui predictos accusaverit habeat medietatem banni et teneatur secretus.

De occupantibus alienas possessiones

Item statuit et ordinavit quod si quis occupaverit alienas possessiones solvat bannum soldorum tercentum Lermae et teneatur dominus potestas eum expellere a dicta possessione sine strepitu et figura iudicii et ultra illum condemnare ad solvendum fructus ac expensas quas fecisset pro dicta possessione recuperanda ac etiam. si quis laboraverit in alienas possessiones et specialiter inter levatam seu fossam quovis modo solvat pro banno soldos viginti Lermae et totidem pro emenda ac si damna fuerint plus reindeatur.

De non euntibus ad stremita

Item statuit et ordinavit quod quilibet debeat exire quando stremita sonant et ire versus illam partem ubi sonant tam (c. III.r.) citius quam poterit et qui contrafecerit solvat bannum soldorum vigintiquinque Lermae.

De non blasphemando Deum vel Sanctam Mariam et eius curiam

Item statuit et ordinavit quod si quis blasphemaverit Deum vel Sanctam Mariam vel sanctos et sanctas quovis modo solvat pro banno soldos triginta Lermae et qui predictos accusaverit habeat tertiam partem banni et aliam tertiam partem sit Ecclesie et alia sit domini potestatis et suo iuramento credatur nisi probatum fuerit in contrarium per reum; si vero noluerit vel non potuerit solvere in pecunia numerata stet ad catenam per unam diem.

De luxoribus

Item statuit et ordinavit quod aliquis non debeat ludere ad ludum taxillorum, sive sit terrigena vel forensis, sive clericus sive laicus, sub pena soldorum viginti quinque Lermae de die et de nocte soldorum quinquaginta

non perdant bannum aliquod et hoc intelligatur in villa et recepto Lermae.

De falsa moneta non expendenda

Item statuit et ordinavit quod nulla persona cuiuscumque conditionis existat non audeat vel presumat expendere monetam falsam in Lerma et si quis falsam monetam habuit ipsam incidat seu incidi faciat et si quis inventus fuerit expendere falsam monetam tunc incidat (c. III.v.) in penam librarum viginti quinque et ultra teneatur ad emenda de quanto prendiderit.

De falsis instrumentis seu corruptis et falsis testibus

Item statuit et ordinavit quod si quis de Lerma produxerit vel produci fecerit instrumentum, sententiam vel acta publica que falsa reperiantur aut testem vel testes quos vel quem ad falsitatem dicendam instruxerint vel instrui fecerint, ipso facto cadat accusa cum iuribus et actionibus, et ultra condemnetur in duplo tante quantitatis de quanta esset contemptio, cuius pena dimidia sit partis lese et alia sit Domini, et ultra ad restituendum parti adverse expensas quas in littem fecerit et ultra eisdem testibus lingua abscidatur et ille qui produxerit fustigetur et forestetur arbitrio Domini et in omnino eodem modo puniatur quelibet persona que abrasserit et post raffusam aliquid vel aliqua scripserit seu addiderit in publico scilicet instrumento vel sententia publici notarii confecto vel confecta vel in actis publicis cause alicuius magistratui, nisi forte esset aut fuisset talis abradens seu scribens seu addens ille idem notarius qui instrumenta eadem vel sententia seu acto scripsisset, quo casu ipse notarius in nihilum puniatur si in subscriptione sua fecerit mentionem de abrasura predicta et de scriptis seu additis in eadem, si vero non fecerit mentionem de eisdem possit et debeat condenmari in libris viginti quinque arbitrio Domini plus et minus totiens et quotiens fuerit contrafactum; si vero coram domino potestate contra iuramentum de veritate dicenda per eum prestitum falsum dixerit testimonium per locum Lermae fustigetur, ultra solvat penam arbitrio Domini, nec audeat vel presumat aliqua persona quidquam dicere vel promittere pro aliquo testimonio ferendo nisi (c. IV.r.) pro opere persone sue quod proinde admittat vel [admittetur cum] dispendio victui necessario et si quis contrafecerit in predictis puniatur arbitrio Domini.

De falso notario

Item statuit et ordinavit quod si aliquis notarius falsum instrumentum fecerit vel sententiam vel aliquam scripturam publicam scienter et malitiose ipso facto amputetur ei manus, et ab officio notario perpetuo privetur, et ultro solvat duplum quantitatis illius rei vel summae quae fuerit in ipso

instrumento, cuius penae dimidia sit illius cuius preiudicium factum fuerit, et alia sit curiae Lermae, et in eadem pena sit ille qui fieri fecerit dictum instrumentum.

De illis qui mutato nomine faciunt vel fieri faciunt cartam falsam

Item statuit et ordinavit quod si quis cartam vel publicum instrumentum falsum fecerit vel fieri fecerit dicendo se alium vel aliam quam in rei veritate fuerit, ponendo sibi aliud nomen quam habeat, teneatur dominus potestas post habita notitia de predictis, ipsum condemnare in duplum. quantitatis illius rei vel summe que posita fuerit in ipso instrumento, cuius pena sit dimidia illius cuius preiudicium factum fuerit et alia sit domini; et insuper eidem lingua absindatur et ultra forestetur et ab officiis Communis perpetuo removetur.

De faciendo aptari vias Communis

Item, statuit et ordinavit quod Consules Lermae teneantur eorum officio omni anno aptare vias Communis expensis Communis sub pena soldorum decem Lermae pro quolibet. Item quod Consules teneantur laborari facere totam communem iornatam unam in anno pro quolibet in recepto, sub eadem pena ut supra solvenda domini.

De faciendo attendi et aperiri vias comunes

Item statuit et ordinavit quod Consules Lermae facere attendere (c. V.v.) et aperiri vias Communis teneantur si quas fecerint designari et teneantur facere designari vias hominibus sive illis qui super hoc erunt electi per partes vel homines; et si Consules non facient ipsas vias aperiri et tenere in eorum consulatu debeant solvere pro quolibet consule soldos viginti Lermae domino potestati.

De non ponendis messibus prope ignem

Item, statuit et ordinavit quod aliquis non ponat messes, fenum et paleas prope ignem in sua nec in alia domo sub pena soldorum centum Lermae et ultra emendendi damnum parti lese.

De illis qui non vadunt ad laborem Comunis

Item statuit et ordinavit quod a domino potestate possit auferre ab hominibus qui cum aliis non veniunt ad laborem Comunis et qui in dicto labore non laborant usque ad quantitatem soldorum quindecim Lermae pro quolibet et qualibet vice contrafaciente et ultra reficere iornatam.

De non detraendo possessiones de registro et quod possessiones empte teneantur in registro ponere infra menses tres

Item statuit et ordinavit quod si quis vendiderit possessiones, castagne-
ta, prata vel domum non possit eas vel eos defancare de registro, et quilibet
qui emerit predicta ut supra teneatur et debeat ipsa poni facere in registro
intra menses tres proximos a die emptionis sub pena librarum decem.

De non improperando homicidia alicui

Item statuit et ordinavit quod si aliquis improperabit aliquod homicidium
alicui de Lerma solvat bannum soldos trecentos Lermae et si non poterit
solvere stet ad catenam per unam diem. Et qui improperabit alicui de furto
seu latrocinio vel adulterio sive crimine feminarum solvat bannum soldos
centum Lermae et si solverit non poterit stet ad catenam modo ut supra.

(c. V.r.)

De non tractantibus prodicionem contra dominum Lermae

Item statuit et ordinavit quod si aliquis publice vel occulte tractabit pro-
dicionem vel commiserit contra dominum Lermae de amittendo personam
vel honorem domini capitali sententia condemnetur et ultra omnia bona
sua ad opus curiae publicentur sicut provisum fuerit per dominum Lermae.

De non interficiendo gatam vel quamvis bestiam

Item statuit et ordinavit quod si quis interfecerit gatam vel gatam vel
canem alicuius de Lerma solvat bannum soldos sexaginta Lermae et toti-
dem pro emenda, de aliis bestiis solvat bannum arbitrio domini et emendat
secundum qualitatem bestiarum.

De non prestando super rebus ecclesie

Item. statuit et ordinavit quod aliqua persona non prestat aliquid super
rebus ecclesie sine licentia domini et qui contrafecerit perdat illud quod
prestasset et teneatur restituere res suas ecclesie et ultra solvat bannum
soldorum sexaginta Lermae, dandis domino potestati.

De credendo cuique de Lerma

Item statuit et ordinavit quod cuilibet de Lerma qui sit in Commune
Lermae credant suo iuramento de suo debito confitendo vel negando ante
dictum pretorem usque ad quantitatem soldorum quadraginta Lermae
dummodo non sit elapso anno et si reus probaberit quod fuerit solutus
condemnetur ille qui falsum petierit in duplum quantitatis petite et ultra de
periurio secundum formam presenti capituli.

De campariorum obedientia

Item statuit et ordinavit quod camparii qui sunt et pro tempore erunt

teneantur obedire mandatis Consulum sub pena soldorum quindecim pro quolibet. (c. VI.v.) Item credatur suo iuramento de omnes accuse per eos facte nisi fuerit probatum in contrarium per reum et si probaverit condemnentur camparii arbitrio domini et ultra de expensas factas per reum.

De arrancando vel transmutando terminum

Item statuit et ordinavit quod si quis arrancaverit vel transmutaverit terminum sive terminos alicuius possessionis sue vel aliene sine licentia domini potestatis solvat bannum soldorum ducentum Lermae et ultra omnes alias penas corporales et pecuniarias arbitrio domini ac etiam quod nemo non debeat fodere seu cavare apud terminos parvos duos vel unum ad minus sub eadem pena.

De associando mortuos

Item statuit et ordinavit quod quando aliquis de Lerma moritur, teneatur ire de qualibet domo unus qui associet et associare debeat ipsum mortuum usque ad ecclesiam, qui sit ab annis quindecim, sub pena soldorum quinque Lermae pro quolibet contrafaciente; si portabunt ad Sanctum Martinum¹⁰ teneantur ire illi de villa suprana, si vero ad Sanctum Iohannem teneantur ire illi de villa suprana; si vero portaretur extra Lermam ire non teneantur alicui nisi de sua voluntate.

De venditoribus ad minutum

Item statuit et ordinavit quod aliqua persona non debeat vendere ad minutum vinum neque panem neque carnes recentes minus quam salsas caseum neque alias quasvis res sine licentia ministrariorum vel domini potestatis, sub pena soldorum viginti quinque pro quolibet contrafaciente et pro qualibet vice; et si aliquis inventus fuerit falso pondere aut falsas res vendere, tum perdet illas et ultra condemnatur in penam (c. VI.r.) arbitrio domini potestatis et ministrariorum et credatur iuramento dictorum ministrariorum.

Quod forenses habitantes in Lerma teneantur prestare avarias

Item statuit et ordinavit quod omnes forenses qui venient ad habitandum in Lerma teneantur prestare omnes avarias et si illas solvere recusaverint possit dominus potestas illos condemnare in soldos quindecim Lermae et ultra ad solvendum dictas avarias.

Quod aliquis notarius non possit facere instrumentum in forma camere contra Lermenses

Item statuit et ordinavit quod non sit aliquis notarius qui audeat vel presumat facere aliquod instrumentum in forma camere contra homines

Lermae neque obligare aliquem de Lerma pro quovis instrumento ad comparandum nisi in curia Lermae sub pena arbitrio domini.

De parte quam habere debeant Consules Lermae in condemnationibus campestribus

Item statuit et ordinavit quod Consules Lermae habere debeant de omnibus condemnationibus campestribus per eos faciendis a soldis sexaginta infra videlicet tertiam partem, aliam tertiam partem sit Comunis et aliam tertiam partem sit domini potestatis; et si bannum sive condemnatio esset a soldis sexaginta supra non habeant de illo supra pluri, sed supra plus perveniat curiae Lermae.

Quanto tempore possint avocari res immobilia

Item statuit et ordinavit quod si aliquis vendiderit aliquam domum, possessionem, castagnetum vel alia quavis bona immobilia possint eorum propinqui eam vel ea avocare usque in quartum gradum. videlicet ex linea masculina paterna; et si illi noluerint avocare possint agnati sive de parentella avocare et etiam qui sunt (c. VII.v.) seu habent confines et magis confiniores a dicta proprietate alienata obtineant et illi qui habent maiores possessiones, videlicet intra menses tres a die scientiae et annum unum illi qui fuerint absentia a presenti loco Lermae.

De solvendis pensionibus

Item statuit et ordinavit quod si quis non solveret pensionem quam debeat locatori vel legitime persone pro eo possit locator cum nuntio curiae tollere omnia bona suppellectilia quae domo reperiuntur vel in quovis loco dicto pensionario habet et illa vendere in publica callega et illa possit redimere infra dies quindecim, non tamen audietur in pensione petenda ultra annos quinque.

De famulis et pedissequis

Item statuit et ordinavit quod si aliqui famuli vel famule exierint de domo patroni et tacuerint per annum unum quod non petierint salarium suum intelligantur soluti et nihil petere possint a patrono; si vero aliquis famulus recederit de domo patroni absque licentia nondum finito tempore servitutis pro quo promiserit servire possit patronus illum accipere et precio quo invenit expensis et interesse dicti famuli et ultra solvat bannum soldorum centum Lermae et si exierit cum licentia patroni debeat consignare omnia servamenta et alia quae ei consignavit dominus sub pena solvendi de quo in casu deficienti.

Quod nemo de Lerma possit convenire aliquem de Lerma extra iurisdictionem

Item statuit et ordinavit quod aliquis de Lerma non possit quovismodo et per quavis de causa tam civili quam criminali aliquem de Lerma convenire nec petere extra iurisdictionem et curiam Lermae, sub pena librarum decem Lermae pro qualibet vice et pro quolibet contrafficiente et magis in arbitrio domini Lermae.

(c. VII.r.)

De his qui dederunt ad manducandum vel bibendum res vel pocula morbosa

Item statuit et ordinavit quod non sit aliqua persona quae audeat vel presumat dare vel dari facere vel ordinare ad comedendum vel bibendum alicui personae res vel poculum viciosas vel viciosum, venenosas vel venenosum ex quibus vel quo talis bibens vel comedens de veniat ad aliquam infirmitatem vel mortem; si quis autem contrafecerit ultimo suplicio puniatur arbitrio Domini.

Quod forestati uti non possint conventionem aliqua

Item statuit et ordinavit quod si contingat aliquam personam esse forestatam vel forestatum per quavis de causa non possit uti aliqua conventionem loci Lermae nec alicui pro eo in agendo in aliqua causa seu questione civili ius non reddatur donec in dicta forestatione steterit.

De silentio creditorum instrumenta quorum penes debitores lapso decennio inveniuntur incisa

Item statuit et ordinavit pro bono et utilitate Comuni Lermae et quia super hoc vulgare vivitur si quis debuerit aliquam pecunie quantitatem alicui creditori de qua terminus sit appositus in instrumento inde confecto post lapsum cuius terminus creditor tacuerit decem annis quibus nullam requisitionem fecerit de ipso, debito coram aliquo magistratu post lapsum dictorum annorum decem instrumentum debiti inveniatur incisum penes debitorem quod presumatur et debeat presumi debitum illum, fuisse solutum; itaque occasione dicti instrumenti creditor nullam petitionem facere possit et predicta tamen locum non habeant in instrumentis dotium nec in contractibus dotium nec in contractibus in quibus duo instrumenta fieri debeant, unum scilicet utrique parti dandum (c. VIII.v.) nec in contractibus inter patrem et filium celebratis, nec in instrumentis tempore confessionis quorum vel post vel ante creditor ac debitor starent et habitarent in una eademque domo, nec in legatis et ultime voluntatis, nec contra pupillos

et mulieres, quia dictis casibus de facili dicta instrumenta pervenire possent necdum ignorantibus creditoribus sed etiam ipsis invitis.

Item statuit quod si aliquis possidebit, tenebit aut gaudebit aliquam domum et quamvis aliam proprietatem per annos decem in pacem ac pallam non possit aliquis de ea expellere nisi in casibus ut supra nominatis aut si ille qui petierit illam rem fuerit a presenti loco Lermae per annos decem absens aut si essent affines.

De credendo cuique de Lerma suo iuramento

Item statuit et ordinavit quod si aliquis de Lerma invenerit aliquem eius possessionibus aut castagnetis aut nemoribus inferentem damnum videlicet in incidendo arbores aut in exportando fructus, messes, legumina aut quasvis alias res possit illum accusare et credatur suo iuramento et ultra de damno dato usque in summa solidorum centum Lermae, nisi reus probaverit in contrarium et si probaverit condemnetur in duplum accusator.

De ordine potestatum

Item statuit et ordinavit quod dominus potestas qui nunc est et pro tempore erit possit ex officio suo contra quoscumque delinquentes procedere eius arbitrio; et si vero delinquentes aufugissent aut se occultaverint possit eos citare ad domum habitationis sue tribus vicibus sub illis penis imponendis per dominum potestatem ut sibi placuerit secundum qualitatem eorum et secundum delictum et si non comparuerint debeat assignare ipsis reis dies sex ad facien(c. VHI.r.)dum suas defensiones personaliter si reperiantur; si non reperiantur ad domum ut supra dictum est et elapso dicto termino possit eos citare ad domum pro die et hora ad videndum se condemnari; et lata sententia possint appellare infra dies tres cum tempore congruo assignando per dominum potestatem et elapsis dictis tribus diebus non possint aliquid dicere et allegare in dicta causa aliquo capitulo non obstante sed dicta sententia sit firma et immutabilis et intelligatur lata tamque contra confessum et convictum. Item quod nemo possit appellari tam in causis civilibus quam in criminalibus a libris decem infra, tamen arbitrio Domini Lermae omnia suprascripta. Item quod dominus potestas teneatur credere et stare iuramento cuiuslibet de Lerma vel vilici, famuli, vel laboratoris, vel familiaris, vel domestici si ipsi vel aliquis ipsorum dixerit se vidisse aliquam personam seu aliquam bestiam alicuius tempore fruatur in suis vel domini sui terris, vel pro quo stabit in eis, incidere arbores, ramos, vel aliter inferentem damnum in ipsis terris vel fructibus et contrafacientem condemnare secundum formam presentis capituli ac

etiam teneatur dominus potestas credere et stare suo iuramento giuditio si aliquis vulneratus fuerit de die aut percussus cum pugno aut baculo aut quovis modo. Item dominus potestas possit cogere et compellere quemlibet ad subtrahendum iuramentum tam in causa civili quam in criminali, etiamsi contra eum data fuisset dicta attestatio sub illis penis imponendis arbitrio domini potestatis, et si falsum iuraverit condemnetur in illis penis impositis per dominum potestatem et ultra de periurio dummodo sit contra cum talis attestatio et si non fuisset contra eum et falsum dixerit testimonium fustigetur aut lingua absindetur arbitrio domini Lermae. Teneatur dominus potestas Lermae curam tenere et causas audire omni die (c. VIII.v.) non feriata a mane usque ad nonam et a nona usque ad vespervas et plus et minus eius arbitrio exceptis sabati et etiam vigiliis quatuor Beate Virginis Marie ac etiam aliorum sanctorum in quibus teneatur secundum precepta ecclesiae, in quibus diebus non teneatur curia post nonam. Item non teneatur curia a vigilia beati Thome Apostoli usque a die circumcisionis Domini inclusive et a die palmarum usque ad octavam resurrectionis Domini, nec in die veneris nec in diebus vendemiarum scilicet a die octava septembris usque ad octavam diem octobris inclusive, preterea quia pro faciendo expedire executiones postulas ante dictas ferias vendemiarum et in questionibus Communis et ubi evidens necessitas ut placuerit domino potestati.

De non petendo libellum a quantitate infrascripta

Item statuit et ordinavit quod aliquis de Lerma nec aliqua persona cuiuscumque conditionis existat non teneatur dare libellum a soldis viginti quinque infra.

De non respondendo in curia pro aliquo

Item statuit et ordinavit quod aliquis non debeat respondere in iure pro aliquo nec pro se ipso avocare vel allegare nisi forte fuerit electus pro sapiente partis a domino potestati sub pena soldorum viginti quinque Lermae pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

De forensibus debentibus dare alicui Lermae

Item statuit et ordinavit quod si quis de Lerma recipere debebit aliquam quantitatem peccunie ab aliquo forense et ipsum in Lerma invenerit possit eum detineri facere personaliter pro suo debito.

Quod forenses habeant talem rationem

Item statuit et ordinavit quod quilibet forensis habeat (c. IX.r.) talem rationem in qualem hominibus Lermae redditur in locis habitationum ipsorum hominum forensium.

De femina dotata a patre vel matre

Item statuit et ordinavit quod femina maritata et dotata a patre vel matre, avo vel ava vel fratribus non possit nec debeat aliquid petere vel habere in bonis patris vel matris, avi vel ave ultra dictas dotes, salvo si eidem aliquid legatum vel relictum esset a patre, matre, avo, avia vel fratribus, et si forte hereditas eidem pervenerit vel pertineret videlicet quod ex supradictis non remaneret heres masculus, quo casu petere et succedere possit non obstantibus supradictis.

De successione filiorum videlicet quod non succedat filiis

Item statuit et ordinavit quod si aliqua femina de Lerma que remanserit vidua et que habeat filium vel filiam de marito defuncto et filius vel filia decederet sine heredibus legitime ex se natis quod dicta mater non debeat neque possit succedere neque aliquid habere de hereditate filiorum defunctorum, sed perveniat dicta hereditas proximioribus ipsius ex linea paterna, salvo et sane intellecto quod si dictus filius vel filia ei legaret de eius spontanea voluntate, quo casu habere possit non obstantibus supradictis.

De successione femine absque liberis defuncte

Item statuit et ordinavit quod si aliqua femina decederet absque filiis et filiabus legitime ex se natis maritus debeat eidem succedere et gaudere et usufrui dote sue mulieris in vita sua et post ipsius; viri mortem illius dotis medietas remaneat proximioribus dicte femine defuncte et alia medietas heredibus predicti sui viri.

(C. Xv.)

Quanti lucretur maritus de uxore predefuncta

Item statuit et ordinavit quod si uxor ante maritum decesserit maritus lucretur de bonis uxoris pro antefacto seu donatione propter nuptias libras quinquaginta Lermae, nec quidquam ultra lucrari possit; et e contra si maritus predecesserit totidem lucretur uxor et magis libras decem pro veste funebri si dotes excederint libras centum Lermae, in autem erunt infra ipsam summam dimidiam tantum dotis tam pro donatione quam viduali veste.

De solvendis dotibus quae restitui debent

Item statuit et ordinavit quod si aliqua femina quae fuerit dotata et maritata et casus advenerit recuperandi dotes suas mortuo marito, ipsas recuperare debeat per terminos et secundum quod dictas dotes solvisset eius marito et non aliter.

Infra que tempora debeat restituere dotes

Item statuit et ordinavit quod si contingat alicui de Lerma vel ibi abitanti casus restituendi aliquam dotem vel aliquam partem dotis debeat ipsam restituere intra annum unum salvo si inter partes fuerint alia pacta non obstante capitulo posito sub rubrica de solvendo dotes quae restitui debent.

Quod non possit peti interesse monetarum nisi ut infra

Item statuit et ordinavit quod nemo poterit petere interesse monetarum quavis occasione vel causa nisi occasione dotium restitutionis, nisi per pactum expressum inter parentes aliter esse conventum.

De feminis non dotatis

Item statuit et ordinavit quod si aliqua femina fuerit in Lerma quae remanserit post mortem patris vel matris et quae non fuerit dotata a patre vel matre, ab avo vel ava, et dicta talis femina debeat dotari per duos ex (c. X.r.) proximioribus parentibus ex parte patris et duos ex parte matris et secundum quod predicta per dictos dotata fuerit stet et stare debeat tacita et contenta ad dictas dotes et aliquid ultra petere non possit salvo et sane intellecto si dicta talis femina remanserit heres sola dicti patris et matris et illo casu succedere possit.

Quod recipere debentes ab aliquo habeant solutionem ut infra

Item statuit et ordinavit quod si aliquis de Lerma vel alibi habere vel recipere debebit ab aliquo debitum aliquod teneatur primo capere solutionem sortis et expensarum in mobile debitoris et si non invenerit mobile debeat se extimare in rebus sive possessionibus immobilibus ad rationem de mobili denarii pro denario et de immobili de duobus tria; et possit debitor exigere possessionem deinde ad menses tres proxime venturos solvendo illi qui se extimaverit simplicem partem ad rationem denarii pro denario expensas factas propter extimum consequendum et in eo extimo contentas, expensas et melioramenta omnia quae per ipsum qui contentus fuerit estimum facta reperirentur et sibi debere iudicatum fuerit per dominum potestatem et ultra soldos duos pro qualibet libra; et dictus creditor teneatur ita eidem exigenti possessionem ipsorum bonorum relaxare et iura extimi consequenti cedere.

De petentibus bis debitum et de promissa

Item statuit et ordinavit quod si quis petierit aliquod debitum et debitor dixerit quod debitum sit solutum remissum aut nullum, teneantur ambe partes dare cautionem in curia de duplo, et si ab illo contra quod fuerit

petitum probatum extiterit dictum debitum vel partem eiusdem quitatum vel solutum aut remissum, quitatam vel solutam sive remissam, teneatur ille qui tale debitum petierit solvere duplum eiusque indebite petierit, cuius medietas sit curiae Lermae et altera inde(c. XI.v.)bite conventi.

Item quod de promissa aliqua non reddatur ratio in curia, vero permittitur quod qui vult solvere solvat.

De non capiendo raubam de dorso et armis pro debito aliquo

Item statuit et ordinavit quod pro consequenda solutione cuiusvis debiti non possit a debitori suo capere res infrascriptas, videlicet spatam, scutum, lanceam, galeam, balestram aut archibusum, neque raubam pro lecto neque dorso necessariam etiamsi in bonis sui debitoris nil praeter predicta exstaret.

Quod appodisie non valeant nisi infra

Item statuit et ordinavit quod aliqua appodisia quae sit suspecta de usura non valeat nisi usque ad annos septem a die confessionis ipsius sive a die que facta fuerit salvo si creditor non apparuisset in loco Lermae videlicet quod fuisset absens tunc et eo casu sit valitura et non aliter.

De questionibus vertentibus in iure

Item statuit et ordinavit quod si questio aliqua fuerit inter aliquas personas in qua una ab alia requinat aliquam rem seu quantitatem pecunie teneatur ille cui dicte res vel pecunie quantitates exquisite fuerint super dicta requisitione coram domino potestate respondere confitendo vel negando prius quam se appellare possit et si confessus fuerit rem seu quantitatem pecunie petitam statueretur eidem per dominum potestatem terminus, qui sibi dicte potestati videbitur congruus, ad solvendum dictas res vel dictas pecunie quantitates vel earum extimationem non obstante aliqua appellatione interposita, quae, eo in casu scilicet a convento confessa fuerit quantitas petita, reiecta intelligatur; si vero negaverit possit se appellare ad dominum Lermae et appellatione pendente (c. XI.r.) nil innovari neque appellantem ad solvendum arctari possit scilicet in causis ordinariis; in causis vero executoriis postquam per dictum potestatem iudicatum fuerit procedi possit ad executionem quorumcumque instrumentorum publicorum et quorumcumque aliarum scripturarum publicarum et secundum instrumentum, scripturas predictas solutionem fieri facere non ostante aliqua appellatione, modo tamen prius a petente prestetur idonea fideiussio per dominum potestatem aprobanda de restituendo quidquid exactum fuerit una cum omnibus impensis, damnis et interesse quatenus in causa dicte appellationis illi succumbere contingat.

De euntibus in servitio Comunis

Item statuit et ordinavit quod quando casus contingit quod homines viginti plures vadant in servitio Comunis quod cum ipsis ire teneatur et debeat unus ex consulibus sub pena domino arbitraria.

De restituendis expensis ab illo qui in causa succumbuerit vel cui fuerit citatus iniuste

Item statuit et ordinavit quod si quis actor vel reus in aliqua causa vel questione civili vel criminali in iudicio intervenerit succumbuerit teneatur dominus potestas expensas in iudicio factas restitui faciat ei qui in causa obtinuerit, facta prius taxatione ipsarum expensarum, infra dies tres sine aliqua dilatione ne evictus possit aliquis innovari in contrarium. Si vero aliqua persona citaverit aliquem teneatur dominus potestas condemnare illum qui alium citavit iniuste et eum compellere ad solvendum iustas et moderatas expensas arbitrio domini potestati infra dies tres sine aliqua dilatione, additentes quod si aliqua questio fuerit inter foritaneum et Lermensem quod ad instantiam Lermensis conventi teneatur dictus forensis (c. XII.v.) satis dare de restituendis expensis in casu succumbentiae, aliter in causa ulterius non audiatur.

De mercede scribe curiae

Et primo: pro qualibet citatione verbo soldum unum Lermae; pro qualibet vero in scriptis soldos duos; pro depositione petitionis, responsionis et cuiusvis cedulae soldos duos Lermae; pro qualibet exhibitione soldos quatuor Lermae; pro deponendis petitionibus soldos duos pro singula et respondens nihil habeat solvere; pro copia titulorum parti mittende soldos quatuor; pro depositione interrogatoriorum soldos duos pro singulo; pro examinatione testium soldos duos pro singulo super quolibet titulo; pro qualibet interlocutoria soldos duos; pro qualibet sententia definitiva quae sit a libris centum infra soldos vigintiquinque Lermae, ab inde vero supra usque ad mille soldos decem pro centenario, a mille autem usque ad quamcumque summam libras decem cum dimidia Lermae; pro qualibet appodisia estimi, ipso estimi scribendo et laude inde fienda, soldos nonaginta Lermae; pro postulatione executionis alicuius instrumenti, computata fideiussione, soldos octo Lermae; et sententiis latis in causis executionum habeat duas tertias partes eius quod dictum est de aliis sententiis et pro expeditione executionis soldos sex Lermae et pro quolibet iuramento dato alicui ad instantiam alicuius soldos duos, nec aliquid ultra taxam predictam pro predictis notarius pro sua mercede accipere possit sub pena restituendi duplum.

De salario terminatorum

Item statuit et ordinavit quod si quis ibit ad terminandum terram alicuius habere debeat a Grozente citra denarios sex pro quolibet termino et a ultra Grozente soldum u(c. XII.r.)num pro quolibet termino.

De salario estimatoris Comunis

Item statuit et ordinavit quod estimatores Comunis qui ibunt ad extimandum a Grozente citra habeat pro libra denarios sex, et ultra Grozente solidum unum Lermae pro suo salario, quod tamen salarium in totum excedi non possit soldos quadraginta et usque ad ipsos possint accipere habita ratione ad summam pro qua extimabunt.

De ambassatoribus euntibus pro Comune

Item statuit et ordinavit quod si aliqui ibunt ambassatores pro Comuni Lermae in aliqua parte habeant et habere debeant pro salario illud quod ordinatum fuerit per dominum Lermae et non ultra, et pro dicto salario teneantur ire nec aliquis possit se excusare nisi esset iusta causa arbitrio domini et hoc sub pena ipsi domino arbitraria.

Quod consules Lermae debeant reddere rationem de omnibus condemnationibus et sindicari ut infra

Item statuit et ordinavit quod consules Lermae que nunc sunt et pro tempore erunt teneantur reddere rationem condemnationum factarum per eos toto tempore sui consulatus ac omnium expensarum factarum pro comunitate sub pena librarum decem Lermae pro quolibet. Item quod sindicari debeant per duos syndicatores electi per consilium una cum dicto potestati simul cum dictis sindicatoribus qui revidere debeant omnes condemnationes ac expensas factas pro comuni erint iuste et legitime ac etiamsi bene et diligenter fecerint ea quae sui officii incumbunt.

Quod non possit convocari consilium nisi ut infra

Item statuit et ordinavit quod consules Lermae qui nunc sunt et pro tempore erunt non audeant nec presu(c. XIII.v.)mant convocare consilium nec pulsare campanam nec aliquam deliberationem facere nisi de voluntate et consensu domini Lermae sub pena arbitraria ipsius domini Lermae et quod dicti consules debeant venire ad sonum campane ad consilium sub pena solidorum trium pro quolibet contrafaciente et pro quolibet vice.

Quod venditiones facte pro minori valuta dimidie iusti precii valere non possint

Item statuit et ordinavit si aliquis vendiderit possessiones, prata, castagneta, vineas vel domos aut terras cuiuscumque generis sint pro minori

valuta dimidie iusti precii, quod eo casu talis venditio et alienatio sit et remaneat ipso iure nulla et nullius valoris et emptor teneatur si probatum fuerit tempore venditionis valere ultra dimidiam iusti precii dictam venditionem relaxare et retrocedere recuperato precio per eum exbursato ac etiam melioramenta si quae fuissent facta, et hoc summarie et de plano, sola fuerit veritate inspecta sine strepitu et figura iudicii.

Ego Gabriel de Cunio, potestas Lermae, fidem facio et atestor sicut suprascripta capitula fuerunt lecta et vulgarizata per Placentellum Pastorem notarium Lermae in ecclesia Sancte Marie de Lerma, coram magnifico domino Iacobo Maria Spinula, Lermae domino, et consulibus, consiliariis ac hominibus dicti loci Lermae ad eorum plenam in elligentiam prout constat publico instrumento scripto manu mei notarii infrascripti in quo nomina et cognomina latius apposui sub anno MDXXXXVII die XXIII augusti.

+ Gabriel de Cunio, auctoritate apostolica notarius

* * *

(c. XIII.r.)

Anno Domini MDLXXXVIII indictione prima, die sabbati sexta mensis februarii.

De ordine et mandato ill. d. Luce Spinule, Lermae domini, a magnifico domino Io. Dominico Sale, pretore dicti loci Lermae et M. Dominis Gregorio Pastore, Michele Serracho et Ioanino Alferio consulibus, et Mergelo Odicino, filio Ioanni Francisci, et Cristoffero Ferraro loco r. Francisci Ferrarii, Leone Molletto, Iacobo Pastore, Steffanino Carisano, Baptistino Bentio loco Andree Bentii, Baldasale Lantia et Matteo Bossio eorum consiliarii, statutum et ordinatum est quod officiales qui pro tempore fuerint debeant annuatim manutenere et accordare magistrum scolasticum qui in Comune doceat quosque pueros et scolares gramatica existentes in dicto loco et qui doceri debuerint quod erit utile dictae comunitatis, cum conditione adiecta quod dieti magistri grammatici accordetur et eidem salarium fiat, videlicet quod pro dimidia ipsius salarii quod dabitur dicto magistro succumbat dicta communitas et pro alia dimidia particulares.

(C. XIV.v.)

De contractibus minorum.

Quando ex his quae soepius accidisse videmus pupillorum minorumque res, vel ab iis quorum fidei et curae per parentes in testamentis sive iudices in iudiciis commendati fuerunt, non modo negligenter curati verum etiam

dissipati rerum mater experientia docet: horum indeinnitati quoad possumus consulere volentes statuimus et mandamus ut quotiens minores viginti quinque annis completis contrahere vel distrahere contingerit id agere possint modo accedant et adsint duo ex proximioribus agnatis vel eorum defectu cognatis, qui huiusmodi contractum vel distractum consentiant et iurent ad Sancta Dei Evangelia se credere illum contractum vel distractum ipsis minoribus utile foret.

Declarato quod si minores tutores vel curatores testamentarios habuerint, ipsi consentiant et iurent ut supra; quod iuramentum et consensum nec ipsi testamentarii prestare possint nisi prius inventarium legitime conscripserint vel saltem ad formam iuris conficere ceperint.

Cum vero aliquam rem immobilem vel ob aes alienum solvendum vel ob dotem minorum sorori dandam alienati opus fuerit, haec omnimode servari volumus et sancimus, videlicet ut prius liquidetur debitum coram iudice a proximioribus etiam minorum propinquis de illorum statu notitiam habentibus, huius veritatem et causam perscrutante res mobiles ex quibus solvi ac satisfieri possit in hereditate non adesse, discussio fiat res illa immobilis alienanda minoris minus utilis sit, urgeant creditores. Res tantummodo tanta vendatur quae aeri solvendo sufficiat et publicis in locis subastatur si commode fieri poterit. Adsint tutores vel curatores testamentarii aut (c. XIV.r.) agnati proximiores duo vel cognati, qui consentiant huiusmodi alienationi iurantes ut supra prout et ipsi minores si capaces et habiles fuerint; praetor adhibita diligentia cause cognitione decretum interponat.

Contractus vel distractus aliter celebrati nullius sint roboris ac quovis iuramento iuventur atque simulati habeantur sicut contactus illos omnes quos cum tutoribus vel curatoribus testamentariis vel agnatis cognatisque minores celebrare occurrerit nisi aliores ex proximioribus consensu, auctoritate et iuramento praetorisque decreti interpositione muniti fuerint.

Intra sex menses ab aetatis venie impetratione contrahere aut distrahere nequeant minores ad favorem cuius maxime quovis auxilio, fide, accertationem illam erunt consecuti, quae aetatis venia non concedatur nisi duos et viginti annos ineuntibus.

Filii familias qui non sint emancipati aut de expresso vel tacito patris vel avi consensu negotia publice non gerant, contrahere non possint nisi auctoretur pater vel avus.

Declarato tandem quod huiusmodi consensus contractus non iuvet quoties id in patris vel avi utilitatem redondaret; hoc enim casu duorum ex proximioribus propinquis consensus cum iuramento adesse volumus.

Quotiens vero singulis casibus supradictis propinquorum consensus habendus est, horum defectus meliorum vicinorum presentia, auctoritate, assensu et iunamento supplendum est.

(C. XV.v.)

De mulierum contractibus

Mulieres innuptae contractum vel distractum facere non possint sine praesentia, consensu et auctoritate tutorum vel curatorum ex testamento si extent, alias duorum ex proximioribus agnatis vel eorum defectu cognatis, qui tactis corporaliter scripturis iurent se arbitrari et credere illum contractum mulieri contrahenti fore utile.

Si vero nuptae fuerint contrahent consentiente patre vel avo, quorum defectu supplebunt proximiores propinqui ut supra et marito si maior est et habilis, seu minor aut non sui iuris supplebit ipsius pater vel avus, quibus deficientibus proximiores propinqui ut supra, qui omnes iurabunt ut supra.

Declarato quod nemo possit sibi auctorizari

Quoties vero aliquid rei immobilis alienandae quoque modo erit, vel de dote aliquid cuicumque donandum, cedendum vel renuntiandum, ad supradicta accedat causae cognitio per iudicem adhibenda, qui decreti interpositione contractum vallabit, solum iure in testamentis et quavis ultima voluntate libere disponendi.

Ubi deficerent agnati et cognati, meliores vicini supplebunt ut de minoribus superiore capitulo sancitum est.

Dato autem quod contraliens sive masculus sive mulier unum tantummodo agnatum haberet cum illo cognatum adhibebit, sic cum cognato meliorem vicinum.

(c. XV.r.)

Per copia conforme all'originale esistente negli Archivi del Comune di Lerma, Circondario di Novi Ligure, Provincia di Alessandria.

Lerma, il diciotto luglio 1874.

Pastore Domenico Segretario

Visto il Sindaco
Pastore



SAN CRISTOFORO - Torre del Castello.



CASTELLETTO D'ORBA - Castello Adorno.

Atti del notaio Gerolamo Frascara (1547-1564)

Per quanto riguarda la storia dell'Oltregiogo genovese e dell'Alto Monferrato non sono molti i documenti notarili afferenti il secolo XVI pubblicati integralmente od almeno nei loro registi.

Tra di essi ricordo quelli fatti conoscere da Bartolomeo Campora, attraverso i suoi lavori relativi alla storia di Capriata, interessanti ovviamente anche la vicenda dei paesi circostanti, e così, per Mornese e Casaleggio, quelli del notaio Giacomo Solaro, nel Fondo Notai dell'Archivio di Stato di Genova, ampiamente riassunti nel mio libro "Uomini monferrini, signori genovesi".

Presso la Biblioteca Berio di Genova, e più precisamente nel Fondo Brignole Sale, ho recentemente ritrovato un manoscritto in cui sono disordinatamente ricopiati, con chiara scrittura, non scevra peraltro da errori di grammatica e di sintassi, i testi di oltre novanta atti reperiti nei registri del notaio *publica apostolica auctoritate* Gerolamo Frascara q. Agostino, di Rossiglione Superiore.

Salvo poche eccezioni per quelli stesi da altri notai ma autenticati dal nostro, si tratta di atti che Gerolamo Frascara ha rogato prevalentemente durante gli anni 1560-1563, quando esercitava la sua professione a Casaleggio, Castelletto d'Orba, San Cristoforo e Francavilla, nei quali paesi ha anche ricoperto, secondo l'uso del suo tempo, cariche come quella di pretore o di scrivano della curia oppure di podestà.

Vi sono nel manoscritto anche alcuni atti rogati a Montaldeo, a Lerma e a Bisio, e se ne trovano due perfezionati alla Capanne di Marcarolo, in giurisdizione genovese.

Il criterio di selezione adottato da chi ha presieduto alla copiatura sembra essere, prevalentemente, quello di documentare la presenza signorile in zona di diversi rami degli Spinola, rispettivamente signori di San Cristoforo, di Casaleggio e di Francavilla.

Si trovano però testimonianze circa la signoria degli Adorno su Silvano e su Castelletto d'Orba, dei Doria su Mornese, dei Guasco su Bisio, nonché circa i De Marini, proprietari alle Capanne di Marcarolo della stapula del sale.

I documenti più interessanti riguardano l'appartenenza nel 1563 di Castelletto *Vallis Urbarum* ai Pico, conti della Mirandola, e la presenza in paese di uno di essi, che tra l'altro riceve la visita di un discendente del

notaio Gio. Antonio De Ferrari Buzalino, di cui a suo tempo ho pubblicato gli atti, e di un certo Odini Bartolomeo di Ovada¹.

Nella maggior parte degli atti si rispecchiano le occasioni per le quali, nella vita quotidiana, si ricorreva all'opera del notaio: le compravendite, le permutate e le locazioni immobiliari alle quali dobbiamo l'enunciazione di numerosissimi toponimi, le questioni relative alla dote, i debiti confessi e il conferimento di qualche procura. Vi sono, purtroppo, solo due testamenti.

¹ - Come riportato da Carlo Cairello e da Valerio Rinaldo Tacchino sulla rivista *Urbs* n. 4 del dicembre 1993, Agostino Martinengo registrava in proposito a vicende precedenti:

1542 - Il conte Paolo Pico della Mirandola, partitosi dai suoi Stati venne all'improvviso in Val d'Orba e pretendendo di avere interessi nei beni di Barnaba per le ragioni dotali della Contessa Anna di lui sorella ipotecate forse in quei beni del doge Antoniotto marito di essa, s'appropriò alcune tenute e prese per qualche tempo ad abitare in Castelletto, commettendo omicidi ed altri delitti. Non mancò il podestà del feudo di procedere criminalmente contro di esso Conte e lo condannò nella pena capitale e nella confisca dei beni occupati, che vennero applicati al fisco di Barnaba, il quale in quel feudo aveva ampia giurisdizione con mero e misto imperio e podestà di spada. Ma il Podestà non poté impadronirsi del conte Paolo, per cui lo condannò ad esilio perpetuo secondo prescrivevano le leggi del Monferrato.

1551 - Il conte Paolo Pico della Mirandola inizia lite innanzi al Senato della Reggenza del Monferrato, contro Barnaba Adorno per il feudo di Castelletto rappresentando frà l'altre cose che essendo già egli in possesso dei beni ed effetti statigli confiscati in seguito alla sentenza capitale pronunciata contro di lui dal Podestà del luogo nel 1542, ne fosse stato a viva forza spogliato, onde avanti di proseguire il giudizio, instava di essere reintegrato nel possesso dei medesimi. Sostenne per contro l'Adorno l'incompatibilità dei tribunali Ducali, per doversi la causa agitare innanzi al Senato di Milano, perché l'Imperatore come supremo Signore del Monferrato aveva delegato il Presidente di quel collegio, Filippo Sacco Commissario imperiale a riconoscere i diritti di ambe le parti e non esser già vero che il conte Paolo ne fosse stato forzatamente spogliato, ma bensì giuridicamente, atteso i delitti per esso commessi.

Il Senato ed i giudici di Milano pronunciano sentenza a favore del Conte; ciò non ostante appellatosi Barnaba al tribunale dell'Impero, ottenne che fosse sospeso il primo giudicato e nominato nuovo giudice l'ambasciatore imperiale che risiedeva in Venezia e poi il Marchese di Massa. Si ignora come la causa venne decisa; il fatto si è che il Barnaba ed i suoi eredi continuarono a godere pacificamente il possesso del feudo.

Morto nel 1558, nel territorio della città di Padova, Barnaba Adorno e morta nel 1562 Maddalena la sua vedova, succedevano loro il primogenito Prospero e gli altri figli.

Tuttavia, nel 1563, nonostante una dichiarazione dell'imperatore Massimiliano d'Austria a favore degli Adorno, ottenuto il beneplacito dei duchi di Mantova come appare dagli atti qui regestati, Lorenzo Ghidello di Ceva, procuratore di Paolo Pico conte della Mirandola, veniva ad occupare i beni da questi a suo tempo rivendicati, mentre un altro conte della Mirandola, Gio. Tomaso Pico, tramite suo figlio Geronimo ed il proprio agente Pietro Paolo de Ruggieri, occupava la restante parte del feudo.

Si è trattato di un breve interregno, del tutto inedito. L'anno successivo il Senato di Casale esprimeva infatti parere favorevole agli Adorno ed il duca Guglielmo concedeva ad essi le richieste investiture.

Da notare che il de Ruggieri, procuratore e gestore degli affari di Gio. Tommaso Pico, conte della Mirandola, era anche procuratore e gestore degli affari degli Ill.mi Conti di Monte Claricolo, ed in esecuzione dei loro mandati, soggiornava ed abitava da più anni nel castello di Castelletto Valdorba, per raccogliere e riscuotere i frutti ed i redditi dei possedimenti e di quant'altro gli

Un inserto di carattere straordinario riflette il conferimento del notariato *apostolica auctoritate* ad un certo Cristoforo Marchelli di Rossiglione Inferiore. Altri atti di carattere straordinario da segnalare riguardano la locazione del mulino di Francavilla, il fallimento di uno strumento di pace, la vicenda di un apprendista calzolaio di Gavi, la divisione di beni allodiali cui addivengono i condomini di Casaleggio, due loro bandi ed una grida ducale promulgata in Castelletto d'Orba.

Da segnalare l'immigrazione di alcuni maestri artigiani provenienti dalla Lombardia, la citazione delle fiere di cambio tenute in Lione, Besançon e Chambéry, e di vocaboli come il *palferrum navis* (ancora di nave) ed i telai da finestra *a coronello*.

Un'osservazione a proposito dei cognomi: la loro ortografia non è sempre univoca, restando influenzata, oltreché dagli errori del copista, dalla pronuncia dialettale, per cui talvolta si trovano, tra l'altro, i Raffaghello verbalizzati come Raffaghè, i Boffito come Boffi, i Cerutto come Serutto, i Benzio come Guenzio, e un Cairello come Cheirelio o Cheirè.

Il nome di Lazarino molinario di Lerma, che compare nel primo atto del 1559, apporta un interessante contributo circa la datazione degli affreschi della chiesa di San Giovanni al Piano, ora cimiteriale di Lerma, dimostrando che gli stessi non sono tutti coevi.

I restauratori del 1976 considerano la maggior parte degli affreschi appartenenti alla prima metà del secolo XV. Don Pietro Peloso, parroco di Lerma dal 1835 al 1854, autore di un manoscritto intitolato *Cenni storici intorno al Santuario della Rocchetta*, riferisce anche che su di un ginocchio del San Cristoforo, raffigurato nell'affresco esterno accanto al portale, si vedeva graffita la data del 1412.

Nel 1501, come si deduce da un'altra lapide collocata il 20 di agosto di quell'anno, all'esterno, e più precisamente sul pilastro occidentale della parete meridionale della chiesa, la medesima parete e parte di quella frontale, certamente anch'esse adorne di affreschi, gravemente lesionate, vennero ricostruite ex novo a cura dei massari Antonio Pagano fu Lanfranco, Odicello Odicino fu Rainato e Francesco Calderone fu Antonio, appositamente eletti.

Nella paretina di sinistra, a lato dell'arco trionfale, è poi appunto raffigurato sant'Antonio Abate, commissionato da Lazarino Molinario, mentre di fronte ad esso è dipinto san Bartolomeo, commissionato da un lermese di nome Bertola (il cognome è illeggibile); nella paretina di destra un altro san Bartolomeo, senza indicazioni.

In conclusione gli atti, qui pubblicati nel loro regesto ed omettendo le clausole di stile, costituiscono una fonte preziosa per l'ulteriore appro-

fondimento della storia economica e sociale di un territorio relativamente omogeneo, in un periodo che ha subito negli anni precedenti gli effetti delle note vicende politiche che hanno riguardato tutto il Monferrato, ma delle quali tuttavia non appare specifica traccia.

Raccolta d'istrumenti notarili concernenti parecchie località e famiglie dell'Alto Monferrato, rogati dal notaio Gerolamo Frascara di Agostino. Manoscritto cartaceo del secolo XVI (BCB, ms. BS n. 11).

Regesti a cura di Emilio Podestà

- 1 -

1559, 4 febbraio - Migono Stralera q. Guliermino di Casaleggio riconosce di essere debitore del maestro Lazarino molinario di Lerma per lire XXVIII di moneta lunga corrente in Casaleggio, come risulta da atto del notaio Francesco Rainaldi di Lerma. Il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, abitante in San Cristoforo, roga in Casaleggio, fuori del ricetto, nella piazza davanti alla casa del maestro Giacomo de Ferreria q. maestro Mediolano, essendo presenti come testimoni Battista Servetto q. Pelegro e Pietro Grosso, entrambi di Casaleggio (c. Ir.v.).

- 2 -

1561, 16 gennaio - Giorgino Millano q. Bartolomeo, di Basaluzzo riconosce di essere debitore di Pietro Sericano q. Gio.Giacomo di San Cristoforo per lire quaranta di moneta di Genova a causa di un mutuo *gratis gratia et amore sine lucro* ricevute in una manza di pelo rosso negrigna, in circa, *tale quale*, stimata d'accordo scudi sei d'oro d'Italia, a ragione di lire tre e soldi sedici per singolo scudo, più lire diciassette e soldi quattro in contanti. Le quaranta lire dovranno essere rimborsate a semplice richiesta del creditore, sotto penda del doppio e dei danni. Il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, abitante in San Cristoforo, roga nella propria abitazione di San Cristoforo, essendo presenti come testimoni Ambrogio Scotto q. Antonio di San Cristoforo e il maestro Andrea Ramondengo, chirurgo, di Lerma (c. Iv.-IIv.).

- 3 -

1558, 11 settembre - Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio si dichiara debitore di Firina vedova del q. Alessandrino Quarlerio di scudi due e mezzo d'oro stampa d'Italia a saldo dei conti fatti davanti al m.co Francesco Spinola q. Giacomo, uno dei condomini di Casaleggio e davanti al notaio rogante, promettendo di pagare a San Martino alla predetta Firina o a Simonino Odicino q. Giovanni, suo procuratore. Francesco Spinola garantisce per Gregorio Grosso. Roga il notaio Gerolamo Frascara *in pla-*

teo di Casaleggio, davanti alla casa di Battollo Maglio e fratelli, essendo presenti come testimoni Francesco Lavagnino q. Bartolomeo di Casaleggio, abitante in Lerma, e Martino Boffito q. Luco di Casaleggio (c. IIv. IIIr.).

- 4 -

1561, 7 marzo - Nicolosino de Costa q. Giacometto, Paolo de Borlasca q. Bernardino e Bartolomeo de Surli q. Giovanni, tutti di Gavi, in solido, si riconoscono debitori del m.co Oberto Spinola q. Paolo, di San Cristoforo, per lire millecinquantasei di Genova, come prezzo di cinquantotto mine di grano e di trenta mine di castagne bianche e secche, che promettono di pagare come segue e cioè un terzo entro la metà d'agosto, un terzo entro la festa di San Martino ed il resto entro Natale. A favore dei debitori presta la sua fideiussione Alessandro de Costa q. Gio. Battista. Roga il notaio Gerolamo Frascara in Gavi nella casa di sua solita abitazione, essendo presenti come testimoni Domenico de Montagna q. Paolino e Filippo de Mignono q. Guglielmo, ambedue di Gavi. (c. IIIr.- IVv.).

- 5 -

1561, 24 febbraio - Pietro Sericano q. Gio. Giacomo, Matteo Scotto q. Antonio e maestro Cristoforo Scotto q. Primo, tutti di San Cristoforo, in solido, si riconoscono debitori del m.co Oberto Spinola q. Paolo, signore di San Cristoforo, per lire centosettanta di Genova, come prezzo di dieci mine di grano e di cinque mine di castagne bianche e secche, che promettono di pagare in San Cristoforo entro la festa di San Michele Arcangelo cioè entro il ventinove settembre p. v. Roga il notaio Gerolamo Frascara in San Cristoforo, ovverossia nella casa di Oberto Spinola signore di detto luogo, abitazione del notaio stesso, essendo presenti come testimoni Cristoforo Perruccio q. Antonio e Meghino Baudrale q. Bartolomeo, ambedue di San Cristoforo (c. IVv.- Vv.).

- 6 -

1560, 19 agosto - Bernardino e Demerghino Bianco, fratelli, del q. Tomasino, di San Cristoforo, eredi di Cristoforo, altro loro fratello, morto l'anno scorso in Milano, come risulta dal suo testamento rogato in Milano dal notaio Bernardo de Podio l'8 settembre 1569, costituiti in presenza del notaio e dei testimoni, rinunciano all'eredità di certi beni in San Cristoforo a Battestina Bianca loro cognata, vedova del defunto Cristoforo, rappresentata da Federico Bianco q. Bartolomeo di San Cristoforo, abitante in Milano, come da mandato rogato dal suddetto notaio de Podio il 7 agosto 1560. Battestina, già usufruttuaria in vigore di detto testamento, non potrà tuttavia

alienare i beni in questione, ma solo darli a lavorare o affittarli, godendone i frutti. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino (c. Vv.-VIIr.)

- 7 -

1560, 12 marzo - Martino de Percipiano q. Cristoforo, di San Cristoforo vende a Paulino Bianco q. Nicolò di San Cristoforo una terra castagnativa sia domestica che selvatica, senza albergo, in podere di San Cristoforo, nel luogo detto In lo Parmexano, confinante di sopra, ma soltanto in parte con la chiesa di San Cristoforo, di sotto con i diritti del castello, da un lato Antonio Percipiano, dall'altro lato il venditore, per il prezzo di lire ventotto moneta di Genova, già riscosso contestualmente in denaro contante. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino nella casa di solita abitazione di Paulino Bianco q. Nicolò, essendo presenti come testimoni Ambrogio Scotto q. Antonio e maestro Roffino Sericano q. Gio. Giacomo ambedue di San Cristoforo (c. VIIr.-VIIIr.).

- 8 -

1560, 26 gennaio - Andrea Bonicco q. Bernardino di Capriata, procuratore di sua moglie Domerghina come da atto del notaio Paolo de Boccis di Capriata, cede in permuta a Paulino Bianco q. Nicolosino di San Cristoforo una terra filaneata con cinque filagni ed arativa sita in San Cristoforo nel luogo dove si dice volgarmente Al Casollo, confinante da capo, di sotto e da un lato con le ragioni del castello e dall'altro lato gli eredi del q. Gugliermينو Bianco, nonché un'altra terra arativa e similmente filaneata nello stesso territorio dove volgarmente si die Alle filaneate da casa, confinante da capo e da un lato con le ragioni del castello, dalle altre parti con la via pubblica ed il predetto Paulino Bianco. A sua volta questi cede in permuta ad Andrea Bonicco una terra prativa con diversi alberi sita in territorio di Capriata dove si dice Alle Moglie, confinante da capo con i beni e le proprietà della venerabile chiesa di San Pietro, di sotto e da un lato l'acqua della Rabiosa, dall'altro lato con il nobile Filippo Bocchera. Paolino dovendo però a conguaglio corrispondere ad Andrea quattro scudi d'oro in oro della stampa Italia gli consegna una vacca di pelo bianco valutata sei scudi, ricevendo quindi in contanti la differenza di due scudi d'oro. Andrea Bonicco promette la ratifica di sua moglie Domerghina con due suoi più propinqui parenti, e se la permuta per qualsiasi ragione non venisse perfezionata, la vacca predetta si intenderà compravenduta per il prezzo di sei scudi e mezzo. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino nella casa di solita abitazione di Paulino Bianco q. Nicolosino, essendo presenti come testimoni il maestro Matteo Scotto q. Antonio e Simonino

Cerruto q. Antonio, ambedue di San Cristoforo (c. VIIIr.- Xr.).

- 9 -

1561, 1 maggio - Ambrogio Brandale q. Domenico di Bosio villa di Parodi dichiara ai curatori dei beni ed eredi del q. Paulino Bianco che entro le prossime calende di agosto pagherà il suo debito di lire 1 e soldi 14 relativo al vino vendutogli dal q. Paulino Bianco due anni or sono. *Ad bancum juris* di San Cristoforo, essendo presenti come testimoni Ambrogio Scotto q. Antonio e Demerghino Perruccio q. Cristoforo ambedue di San Cristoforo(c. Xr.).

- 10 -

1561, 2 maggio - Gasparro di Precipiano q. Benedetto di San Cristoforo vende a Giacomino Bianco q. Battino e ai suoi soci tutori e pro tempore curatori dei beni ed eredi del q. Paolino Bianco q. Nicolosino di San Cristoforo, tutori che sono di Montaldeo, Capriata e Tassarolo, una terra vineata di quattro fascie sita in San Cristoforo nel luogo detto Alla Margarella, confinante di sopra e da un lato con detti eredi, di sotto con i diritti del castello e dall'altro lato con gli eredi del q. Zanettino Borgogna per il prezzo di lire venti, che detto Giacobino paga a nome di Margherita Bianco, vedova di Paulino e madre degli eredi. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella casa del castello abitazione del notaio stesso, essendo presenti come testimoni Demerghino Perruccio q. Cristoforo e Paolo delle Rose figlio di Luca di Oneglia (c. Xr.- XIr.).

- 11 -

1561, 6 maggio - Giovanni de Omegna q. Gio.Maria nomina suo procuratore generale Antonio de Omegna alias Fracaso, abitante in Genova nella contrada dove dicono in Ravecca all'ospizio Mattellino, in particolare a comparire davanti al Doge ed ai M.ci Governatori della Repubblica Genovese assieme a sua suocera Giromina Costa e al di lei figlio Andrea intervenendo alla redazione dello strumento di pace in nome di Dio per la morte di Iabelletta, figlia della predetta Gironima, sorella di detto Andrea ed un tempo moglie del predetto Giovanni di Omegna. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, *ad banchum juris*, ovverosia nella casa del m.co Paolo signore del luogo, confinante davanti e dietro con i diritti del comune, da un lato con Demerghino Perruccio e dall'altro con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Paolo delle Rose figlio di Luca di Oneglia e Simone Scotto q. Cristoforo di San Cristoforo. Il presente strumento è stato annullato il 31 marzo 1562, presenti pr. Francesco

Opissone e Domenico Bianco q. Antonino (c. XIr.- XIIr.).

- 12 -

1561, 13 maggio - Pietro Scotto q. Giovanni di San Cristoforo dichiara di essere debitore di Ambrogio Scotto q. Antonino di scudi quattro d'oro in oro d'Italia, a ragione di soldi 76 per singolo scudo, per un asino di pelo negro in circa venduto tale e quale, che pagherà a San Martino, con riserva del dominio. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, *ad banchum juris*, essendo presenti come testimoni Simone Scotto q. Cristoforo e Guglielmino Bianco q. Guglielmino, ambedue di San Cristoforo (c. XIIr., XIIv.).

- 13 -

1561, 27 maggio - Pantalino Bellomo q. Paoletto di San Cristoforo vende a Simone Scotto q. Cristoforo di San Cristoforo una terra arativa, lavorativa, filaneata e prativa che è in podere di San Cristoforo nel luogo volgarmente detto Alla Castagnola, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto e da un lato con i diritti del castello di San Cristoforo, dall'altro lato con Bertolla Cerruti, per il prezzo di lire venticinque di moneta di Genova, contestualmente pagato. Il venditore si riserva i frutti pendenti. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella casa di propria abitazione confinante con i diritti del castello e con altri, essendo presenti come testimoni Filippo Scotto figlio di Simone q. Agostino e Simonino Benzio figlio di Girardino q. Gio.Pietro, ambedue di San Cristoforo (c. XIIr., XIIIv.).

- 14 -

1561, 27 maggio - Martino di Precipiano q. Cristoforo vende a Pantalino Bellomo q. Paoletto, anche lui di San Cristoforo, una terra lavorativa sita nel podere di San Cristoforo nel luogo volgarmente detto Al Borlasco, confinante di sopra con Serafino Sericano, di sotto con il venditore, da un lato con la via vicinale e dall'altro con il compratore, per il prezzo di lire quattro e mezza moneta di Genova, contestualmente quietanzato. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella casa del castello di propria abitazione confinante davanti con i diritti del comune, dietro e da un lato con i diritti del castello, dall'altro lato con Demerghino Perruccio e i diritti della chiesa di San Cristoforo, essendo presenti come testimoni il maestro Pietro Sericano q. Gio.Giacomo e Girardino Benzio q. Gio.Pietro, ambedue di San Cristoforo (c. XIIIr.- XIIIv.).

- 15 -

1560, 21 agosto - Martino di Precipiano q. Cristoforo cede a Pantalino Bellomo q. Paoletto, anche lui di San Cristoforo, una terra lavorativa e filaneata, della misura di stara due, misura di San Cristoforo, sita nel podere di San Cristoforo nel luogo volgarmente detto Al Borlasco, confinante di sopra con il compratore, e di sotto con il venditore, da un lato con Comino Sericano e dall'altro con la via vicinale, in permuta di una vacca di pelo chiaro di circa anni cinque con una vitella di detto pelo dell'anno corrente, il tutto con il consenso di Caterina, moglie di Martino assistita da Demerghino Perruccio q. Cristoforo e Bertolla Cavasano q. Barnardo, due vicini di detta Caterina. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella via pubblica davanti alla casa del maestro Pietro Sericano q. Gio. Giacomo, presso il portello del ricetto di San Cristoforo, essendo presenti come testimoni il maestro Matteo Scotto q. Antonio e detto maestro Pietro Sericano q. Gio. Giacomo ambedue di San Cristoforo (c. XIIIv., XVIr.).

- 16 -

1560, 14 ottobre - *in vespere vel circha* - Carrosino Traverso q. Marchetto di Carosio, obbligando anche i suoi fratelli, dichiara di aver ricevuto a titolo di mutuo nell'anno passato dal m.co Oberto Spinola figlio ed erede del q. Paolo, signore di San Cristoforo, lire quarantacinque, moneta di Genova, in scudi d'oro e monete d'argento, che promette di rimborsare con gli interessi *feriarum Ludoni, Besanconi, Chiambri et aliis sive cambium* entro un anno. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nel castello, nella sala di detto castello, poi letto, stipulato e volgarizzato fuori del castello, davanti alla porta dello stesso nella via pubblica e davanti alla chiesa ovvero alla casa dei disciplinanti di detto luogo, essendo presenti come testimoni il maestro Domenico Scotto q. Cristoforo di San Cristoforo e il nobile Gio. Maria Cronario di Gregorio cittadino genovese (c. XVIr.- XVIIv.).

- 17 -

1561, 14 febbraio - Carrosino Traverso q. Marco di Carosio, obbligando anche i suoi fratelli, dichiara di essere debitore del m.co Oberto Spinola q. Paolo, signore di San Cristoforo, per lire centosettantacinque, moneta di Genova, ricevute in data odierna a titolo di mutuo per un anno per mano di Ambrogio Scotto q. Antonio, Agente in San Cristoforo, con gli interessi *feriarum Ludoni, Besanconi, Chiambri vel aliis sive cambiorum*. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella casa del

castello di propria abitazione confinante davanti con la via del comune, da un lato con Demerghino Perruccio, dietro e dall'altro lato e con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni il maestro Gio.Giacomo Spinola q. Ercole di Francavilla e Simonino Cerruto q. maestro Antonio di San Cristoforo (c. XVIIv.- XVIIIr.).

- 18 -

1561, 19 agosto - *in tertiis*, - Il m.co Oberto Spinola q. Paolo, signore di San Cristoforo costituisce suoi procuratori Bernardino Agnesi di Oneglia e Ambrogio Scotto di San Cristoforo perché riscuotano i suoi crediti da qualunque persona ed in particolare lire millecinquecentosei da Nicolò Costa, Paolo Borlasca e Bartolomeo di Sorli, obbligati in solido come dice constare da pubblico strumento notarile rogato in Gavi. Roga in Genova, nella sua residenza *in Banchi, ad bancum*, il notaio Agostino Lomellino, essendo presenti come testimoni i nobili Simone Grillo e Paolo Pinello q. Nicolò (c. XVIIIr.,XVIIIv.).

- 19 -

1561, 4 settembre - indizione quinta secondo il corso di Milano - Licchino Percipiano q. Zanino di San Cristoforo vende ad Ambrogio Scotto q. Antonino di San Cristoforo una terra prativa che è *super posse dicti loci*, dove volgarmente si dice Al prato della chiesa, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto con il fiume ovvero l'acqua della Rabiosa, da un lato con maestro Matteo Scotto q. Antonio, fratello dell'acquirente, dall'altro lato con Giacomino Bianco, la qual terra è quella che ad istanza delle parti è stata messa all'incanto ed ora il suo prezzo, contestualmente pagato in oro e buona moneta, viene stabilito in lire ventisei, moneta di Genova. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella casa del castello, confinante con i diritti del castello e altri, essendo presenti come testimoni il maestro Roffino Sericano q. Gio.Giacomo di San Cristoforo abitante in Gavi e Cristoforo Bianco q. Giovanni Maria di San Cristoforo (c. XVIIIv.- XXv.).

- 20 -

1561, 14 luglio - Guglielmino de Chenna q. Millano, del lago d'Orta, riconosce di essere debitore verso il maestro Giovanni delli Ferrari del q. Giulio di Onogno presso detto lago d'Orta, per scudi tre d'oro d'Italia, avuti a titolo di mutuo *gratis, gratia et amores, sine lucro* che promette di pagare a semplice richiesta della controparte. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, *ad bancum juris*, essendo presen-

ti come testimoni Bastiano di Montaldello figlio di Pietro e Biasino di Chenna q. Mediolano del lago d'Orta, fratello del suddetto Guglielmino (c. XXv.-XXIv.).

- 21 -

1559, 30 aprile - Agostino Scotto q. Benedetto di San Cristoforo, abitante in Lerma, conviene di pagare a San Martino al nobile Matteo Carrosio q. Lorenzo di Voltaggio lire 46 e soldi 6 di moneta di Genova mutuategli *gratia et amore et sine lucro*. Roga il notaio Gerolamo Frascara in Casaleggio, fuori del ricetto, nel luogo detto *Lo Boiro ad capsinam et ante domo dicta capsina que est de magnificus dominus Nicolaus Spinula q. Andree, unus ex condominis dicti loci*, essendo presenti come testimoni Antonio Stralera q. Bernardo e Gio. Antonio Grosso q. Paoletto, entrambi di Casaleggio (c. XXIv., XXIIr.).

- 22 -

1560, 16 febbraio - Zanino Romerio q. Bernardino di Castelletto Valdorba vende a Cristoforo Perruzzio di San Cristoforo una terra in parte prativa ed in parte zerbiva *sita super posse Castelleti*, nel luogo dove volgarmente si dice Alla Moglietta, confinante di sopra con Battista Cieccherio di San Cristoforo, di sotto con Battistino Romerio di Castelletto, da un lato con Antonino Cazzullo e fratelli di Castelletto, dall'altro lato con i diritti della chiesa di San Bastiano, casa dei disciplinanti di detto luogo di Castelletto Valdorba, per il prezzo di scudi quattro e mezzo, *et valorem quartarium unum, qua valore est libra una solidos octo et dinariis tres cum dimidio*, valutata di comune accordo uno scudo e mezzo per ogni staro, essendo di tre stari ed un quarto, e cioè del valore di lire diciotto e soldi otto e un denaro e mezzo moneta di Genova, pagate contestualmente in questo modo e cioè in un asino marculo di pelo fratesco del valore di scudi cinque d'oro stampa d'Italia, ovvero di lire 18:17:6 di moneta di Genova e quindi con rimborso al compratore di soldi nove e denari quattro e mezzo. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella casa di propria abitazione confinante davanti e da un lato con i diritti del comune e dall'altro lato con i diritti del casello, essendo presenti come testimoni Tommasino Baudrale q. Beltrame di San Cristoforo e Bartolomeo Romerio q. Nicolò di Castelletto Valdorba (c. XXIIr., XXIIIv.).

- 23 -

1557, 5 maggio - Battesto de Arecco q. Castellino di Casaleggio vende a Michele e a Bernardo Boffito q. Tommasino ovvero a detto Michele soprannominato il Zoppo e a detto Bernardo suo nipote di San Cristoforo

una terra vineata *sita super posse dicti loci Casaliggi in loco ubi vulgariter dicunt In Poverara*, che confina di sopra con il venditore, di sotto, da un lato con gli acquirenti, dall'altro lato con *Lazarus de Arecco* di Casaleggio, al prezzo, contestualmente quietanzato, di lire diciassette monete *longhe corr. in Montis Ferratis et in dicto loco Casaleggii*. Roga il notaio Gerolamo Frascara nel ricetta di Casaleggio, davanti alla *chiesa sive domus Disciplinantibus cui coheret a tribus lateribus iura comunis et ecclesia sive cimiterio dicti loci*, essendo presenti come testimoni Pietro Stralera q. Bernardo di Casaleggio e il maestro Gio. Pietro figlio di Martino *de Arighis de loco Comi chiapuccio* (c. XXIIIv.-XXIVv.).

- 24 -

1547, 11 gennaio - Martino Boffitto q. Luca di Casaleggio vende a Michele Boffitto q. Martino e a Bernardo Boffitto q. Tommasino suo nipote *peciam unam domi terranea, sita in recepto dicti loci cui coheret superius Allegrinus Boffittus, inferius iura comuni dicti loci, ab uno latere Lazza de Arecco et ab alio latere Curradinus de Branda sive suis heredibus*, per il prezzo già riscosso di scudi sei d'oro stampa d'Italia. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio *in villa dicti loci vz. extra receptum et in domo castris habitationis mei notarii cui coheret a tribus lateribus iura comunis*. essendo presenti come testimoni Giacomo Lavagnino q. Matteo, uno dei due consoli e Francesco Mallio q. Giovanni, ambedue di Casaleggio (c. XXIVv. XXVr.v.)

- 25 -

1555, 15 agosto - Bernardo Boronesio q. Pantaleone e Pietro Stralera q. Bernardo, consoli di Casaleggio, nella loro qualità, a nome del consiglio e della università di detto luogo, vendono a Michele Boffitto q. Martino e a Bernardo Boffitto q. Tommasino suo nipote una terra castagnativa senza albergo *in loco ubi vulgariter dicitur La Chosa* che confina di sopra con gli eredi del fu Francesco Barille, di sotto con Bastiano Servetto q. Zanetollo, da un lato e dall'altro con gli acquirenti, *franca, libera et expedita salvo ab onus avarie*, per il prezzo determinato dagli estimatori in lire sette e denari otto di monete lunga corrente *in dicto loco et Montis Ferrati*, già sborsate ai predetti consoli. La vendita è conseguente ad estimo eseguito nei confronti di Bastiano Servetto, debitore del comune per l'anno passato, ad opera di Allegrino Boffo e Prino Capellano *iurati et extimatoribus dicte comunitatis Casaliggi, in qua terra posuere et valorem et precii scupellos sex furmentorum ad rationem soldos decem singulo et pro expensis factis d. Lazari Scorza solidos novem cum dimidio, uti creditoribus de dicto Bastiano*

Servetto qui tunc tempore erat debitore pro suis tallys a dicta universitate, quindi in tutto lire dieci, soldi dieci e denari due. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, in villa dicti loci vz. extra receptum et in domo castrì conducta per me notario, cui coheret antea et a duobus lateribus iura comunis, et bona heredibus q. Mattheo Grosso eorum domi, essendo presenti come testimoni Baptestino Maglio q. Giovanni e Matteo Raffaghe q. Baptestino (c. XXV.v. -XXVIIr.).

- 26 -

1561, 15-19 luglio - Bernardino Bianco q. Tomasino di San Cristoforo, costituito davanti al m.co Bernardino Agnese, commissario eletto da Oberto Spinola signore e padrone di San Cristoforo, lamenta che suo fratello Demerghino occupa indebitamente una terra di stara tre sita in San Cristoforo, nel luogo dove volgarmente si dice In Camerella, confinante in cima con le ragioni del castello mediante il bosco, in fondo con la via pubblica, da un lato con Giacomino Bianco, per cui chiede si proceda sommariamente ad evitare spese. Il predetto commissario ordina che detta supplica sia ridotta in scritto a Demerghino Bianco e a Federico Bianco q. Bartolomeo, procuratore di Battistina Bianca, vedova di Cristoforo Bianco, affinché compaiano davanti al commissario stesso a rispondere. Il commissario, attesa la loro dichiarazione che la terra in questione, come risulta da scritture tenute a Milano, *in uno fasciculo in uno sacchetto*, è stata venduta da Bernardino Bianco per lire dieci di Genova in contanti e in permuta di certi prati del q. Cristoforo che si trovano in territorio di Parodi, che però il Bernardino supplicante lasciò perdere per le taglie, e avendo avuto informazioni da persone degne di fede, sentenza, *in curia et ad bancum juris* essendo presenti come testimoni maestro Pietro Sericano q. Gio.Giacomo e maestro Matteo Scotto q. Antonio, nonché il predetto Federico che se entro un mese non verranno prodotte le scritture autentiche, Bernardino Bianco dovrà essere rimesso in possesso della terra in questione(c. XXVIIr.-XXVIIIr.).

- 27 -

1562, 3 marzo - Simonino Benzio, figlio di Girardino, di San Cristoforo, nomina suo procuratore Pietro Sericano q. Gio.Giacomo di San Cristoforo, perché compaia in Castelletto Valdorba, nella curia del luogo, davanti al pretore e ai consoli del detto luogo, e se sarà necessario anche nel castello di Silvano davanti all' Ill. d. Maddalena Adorno, signora di Castelletto, per difendersi dall'accusa, denuncia e querela mossagli dai campari di Castelletto. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella via pubblica davanti alla porta del ricetto, essendo presenti come testimoni

Zaneto Perruzio q. Cristoforo e Ambrogio Scotto q. Antonio ambedue di San Cristoforo (c. XXVIIIr.- XXXr.).

- 28 -

1562, 12 marzo - *in vesperis vel circha* - Simone Scotto q. Cristoforo di San Cristoforo nomina suo procuratore alle liti il nobile Andrea De Nigro di Gavi, in particolare per recuperare un mulo di pelo bigio in circa, *de persona mediocre vel circha de persona mediocre vel circha*, rubato o comunque in mano a Giovanni Scotto di Pozzolo, *diebus preteritis usque preterito carnisprivium die vero lune nona mensis february proxime elapso de anno presenti*, ed inoltre, sempre da detto Giovanni Scotto a recuperare oltre il mulo lire ventotto moneta di Genova spese per ritrovarli nella città di Casale *et totius Montisferrati*, Alessandria e molti altri luoghi. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, nella casa del castello di propria abitazione confinante davanti e da un lato con i diritti del comune, dall'altro lato con i diritti e i beni del castello, essendo presenti come testimoni il maestro Giovanni de Ferrari q. Giulio di Iugno del lago Orta e Benedetto Cerruto q. Antonio di San Cristoforo (c. XXXr.-XXXIv.).

- 29 -

1562, 12 marzo - Raimondo Bovone q. Sforzino di Novi, dichiara di essere debitore di Simonino Cerrutto q. Antonio di San Cristoforo di scudi cinque d'oro d'Italia per resto di un paio di buoi oggi vendutigli da pagare entro le calende del prossimo agosto, con la fideiussione di Bertolla Grosso q. Benedettino di San Cristoforo. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, essendo presente come testimone Benedettino Serrutto q. Antonio (c. XXXIv.).

- 30 -

1559, 10 marzo - Testamento del nobile Giovanni Battista Sarvariccia figlio del q. Domenico, della città di Genova, *sanus per Yhesu Christi gratiam sensu mente visu corpore et intellectu*, il quale, dovendo navigare con rischio di mare ed anche di corsari infedeli, dispone quanto segue: morendo in Genova desidera essere sepolto nella sua parrocchia alla quale lega uno scudo d'oro stampa d'Italia, mentre all'ospedale di Pammatone di Genova lega soldi venticinque; sua erede universale sarà la madre Nicoletta. Fatto in Lerma, fuori del ricetto, in casa di proprietà del castello abitata da Lorenzo Frascara q. Giovanni Antonio, confinante davanti, dietro e da un lato con i diritti del comune, dall'altro lato con i diritti del castello ovvero con Agostino Scotto q. Benedetto, contadino nel luogo di Lerma, essendo

presenti come testimoni il predetto Agostino Scotto q. Benedetto, Angelo Restiano q. Battista di Sestri Ponente, il maestro Antonio de Reydis q. Matteo del luogo di Pomata, il maestro Bartolomeo Rabiano q. Maestro Ambrogio, Alessandro Odicino figlio di Franceschino, Giovanni Calderono q. Giorgio e Lanfranco Pagano q. Giovanni tutti di Lerma. *La presente stipulazione limata chiara si è inserita in alio meo ilbro in quadernetto de littera B inserita 59 sive 59 die dominica li XV di marzo 1562, indizione 5. (c. XXXIv.- XXXIIv.).*

- 31 -

s. d., - Gasparo Percipiano q. Benedetto di San Cristoforo dichiara di essere debitore del maestro Pietro Sericano per lire 4:6:0 di Genova come da conto fatto d'accordo, promettendo, alla presenza di Filippo Scotto q. Simone e di Obertino Bencio q. Gio.Maria, di pagare alle calende di agosto (c. XXXIIv.).

- 32 -

1560, 10 luglio, in vesperis - Il m.co Oberto Spinola q. Paolo, signore di San Cristoforo, dichiara di aver ricevuto dal nobile Bartolomeo Percipiano q. Agostino di San Cristoforo, attualmente abitante in Gavi, l'importo di lire 99:18:10, in denaro contante moneta di Genova, dovutegli da Stefano de Percipiano come segue: lire 87:10:1 a saldo di conti fatti d'accordo per l'amministrazione degli introiti e dei redditi di san Cristoforo; lire 7:8:9 come prezzo di tre barili e mezzo di vino e lire 5 per fitti dello scorso anno 1559. Alberto (sic) Spinola cede a Bartolomeo Percipiano ogni sua ragione su due estimi conseguiti nei giorni scorsi, come risulta dagli atti della curia, sui beni immobili del suddetto Stefanino Percipiano: uno su di una terra prativa sita *in posse* di San Cristoforo, dove volgarmente si dice In Vargo, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto con l'acqua della Rabiosa e dai due lati con i diritti del castello, stimata da Obietto Sericano q. Gio.Giacomo e da Gio.Cristoforo Serruto q. Giuliano, estimatori giurati del luogo, in lire quarantadue di Genova e l'altro su altra terra castagnativa senza albergo, posta nello stesso luogo dove volgarmente si dice In Chiaporei, confinante di sotto e da un lato con i diritti del castello, sopra e dall'altro lato con Demerghino Bianco, stimata dai predetti estimatori lire 50:18:10. L'atto è rogato in san Cristoforo, nella sala del castello, essendo presenti come testimoni Ambrogio Scotto q. Antonio e Simonino Serruto q. Giuliano, ambedue di san Cristoforo (c. XXXIIv.-XXXIIIr.).

- 33 -

1562, 17 marzo - Giromina, figlia del q. Battista Bianco e moglie di

Benedetto Serruto q. Antonio di San Cristoforo, nomina procuratore alle liti il proprio marito, in particolare per ottenere la dote ed il patrimonio che le spettano dai suoi fratelli, specialmente da suo fratello Giacomino Bianco q. Battino. Prestano il loro consenso due dei migliori *proximiores et propinqui*, Prino Bianco q. Bernardino e Guglielmino Bianco q. Guglielmino ambedue di san Cristoforo, in presenza di Demerghino Bianco e Ambrogio Scotto, luogotenente di Domenico Binasco, pretore e giudicente del luogo. Roga il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino, in San Cristoforo, *ad bancum juris*, essendo presenti come testimoni Antonio Stella q. Bartolomeo di Serravalle e Paolo de Rosis figlio di Luca di Oneglia (c. XXXIIIr.-XXXVv.).

Davanti al podestà di san Cristoforo, Benedettino Cerruto, marito e procuratore di Giromina, figliola del q. Battino Bianco di san Cristoforo, fa presente che detto Battino è deceduto or sono parecchi anni senza testamento senza mai aver fatto menzione della dote di detta Giromina, il cui fratello Giacomino resta in possesso dei beni mobili ed immobili del defunto padre, quantunque amorevolmente richiesto dal Benedettino Ceruto e non provvede a dare la dote a sua sorella conformemente alla legge e ai capitoli degli statuti di San Cristoforo. Benedettino richiede si provveda in merito ed elenca come segue i beni in questione, siti tutti in san Cristoforo:

una terra lavorativa dove volgarmente si dice In Camerella, confinante di sopra con i boschi e le ragioni del castello, di sotto con la via, da un lato e dall'altro con Demerghino Bianco;

un'altra terra filaneata e lavorativa, sempre dove volgarmente si dice In Camerella, confinante di sopra con la via, di sotto con il riale, dalle due parti con Gianco la Bianca e il fosso ossia riale;

un'altra terra castagnativa nel luogo dove si dice Lo Pianasso, confinante di sopra e da un lato con le ragioni del castello e di sotto con quelli di Precipiano;

un'altra terra vineata lavorativa e filaneata nel luogo dove si dice Alla Castagnola, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto e da un lato con Lichino Precipiano e dall'altro lato con Prino Bianco;

un'altra terra vineata lavorativa e filaneata nel luogo dove si dice Oltre Vargo, confinante di sopra e da un lato con la via pubblica, da un lato lo stesso Benedettino Cerruto e dall'altro Battistino Scotto;

un'altra terra prativa nel Pra de la Ecclesia, confinante di sopra con Stefanino Sericano, di sotto con l'acqua della Rabiosa e dai due lati con Simone Scotto detto Scarpigna;

un'altra terra castagnativa nel luogo dove si dice Oltre Vargo, confi-

nante di sopra con Girardino Bencio, di sotto i Disciplinanti e le ragioni del castello, la quale terra è quella che Violante Bianca, sorella di Geromina *ex parte patris* lasciò per testamento a detta Giromina;

una casa nel ricetto di san Cristoforo confinante davanti e dietro con i diritti del comune, da un lato con Bertolla Gavasano e dall'altro con Demerghino Bianco (c. XXXVv.- XXXVIIr.).

- 34 -

1561, 2 gennaio - Michele Ansaldo q. Bertolla, Giovanni Pontarollo q. Antonio e Benedettina vedova del q. Bonifacio di Milano, tutti di Francavilla, come tutori e pro tempore curatori testamentari dei figli ed eredi di detto q. Bonifacio, dichiarano di aver ricevuto da Andrea Cimino q. Francesco di Rigoroso scudi sessanta d'oro stampa d'Italia a beneficio e utile di detti eredi. Si roga in Francavilla, *ad bancum juris*, davanti al pretore del luogo, essendo presenti come testimoni Antonio Frecchia q. Villa e Villa de Varsi q. Giacomo, ambedue di Francavilla (c. XXXVIIr.-XXXVIIIr.).

- 35 -

1555, 18 agosto - Matteo Maglio q. Zanone di Casaleggio dichiara al notaio, che stipula a nome e per conto di Mariola figlia del q. Zanetollo Servetto, moglie di detto Matteo, di aver ricevuto fin dall'anno 1550 dalla stessa o dal di lei fratello Bastiano scudi sei d'oro stampa d'Italia *iusti ponderis*, a complemento di lire 160 *Ianuinorum* correnti in Casaleggio per le doti e patrimonio di detta Mariola, e assegna ad essa un antefatto di scudi quattro, garantendo su di una casa sita nel ricetto, *cui coheret antea via publica seu iura comunis, retro et inferius Baptollus Malius et fratres et ab aliis lateribus iura comunis*; la qual dote è stata convenuta con atto del notaio Guerrino de Salvo di Rossiglione superiore.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *extra receptum in villa, in domo castris habitationis notarii cui coheret a tribus lateribus iura comunis, superius heredibus q. Matthei Grossi eorum domi*, essendo presenti come testimoni Baptestino Malio q. Giovanni e Bartolomeo Mallio q. Bernardino, ambedue di Casaleggio (c. XXXVIIIr.- XXXVIIIr.).

- 36 -

1562, 15 aprile - Benedettina figlia del q. Giacomo Ratto di San Martino di Paravanico, villa di Polcevera, moglie di Battista Rasore q. Demerghino di detto luogo, nomina suo procuratore il m.co Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini di Casaleggio, a ricuperare quanto le spetta sull'eredità di suo padre contro Michele Ratto e Chirighino e Botto suoi *barbi*, essendo presente suo marito e Bernardo Boffito q. Tommasino e Martino Boffito q.

Luca di Casaleggio, eletti *come proximorum vicinorum* in carenza di *propinquorum*. Presente Giacomo Reynaldo pretore e giudicante di Casaleggio, *sedens etc. que causa cognita auctoritatem magnificorum dominorum et comunis dicti loci Casaliggii interposuit et interponit pariter et decretum, laudans, statuens etc.* Roga il notaio Gerolamo Frascara *in villa Casalegii extra receptum, in platea ante domus Baptolli Magli et fratres, super apotheca dicte domi*, essendo presenti come testimoni Francesco Malio q. Giovanni e il predetto Battollo Malio q. Bartolomeo (c. XXXVIIIv.- XLIr.).

- 37 -

1562, 14 aprile - Biagino e Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio vendono al m.co Nicolò Spinola q. Andrea una terra arativa, lavorativa, prativa, filaneata e vineata, con diversi alberi fruttiferi domestici e selvatici, sita in Casaleggio loco *ubi vulgariter dicunt in la Moglia*, che confina disopra con Bernardo Bornesio, di sotto per un lato con la via pubblica e con l'altro lato con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero di Lerma ed altri *de dicto loco*. Il prezzo di scudi dodici d'oro stampa d'Italia e soldi venti lanuinorum è già stato riscosso il 10 aprile c.m. come da strumento notarile rogato dallo stesso notaio. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *in Recepto, in via publica, ante ecclesia dicti loci*, essendo presenti come testimoni Bernardo Boffito q. Tomasino e Francesco Boffito q. Antonio, ambedue di Casaleggio.

a c. XLVv. segue l'atto mediante il quale Stefanina, figlia del q. Bernardo Maglio di Casaleggio, moglie di Biagino Grosso esprime il suo consenso, assistita da Francesco Maglio q. Giovanni e Battollo Maglio q. Bartolomeo suoi parenti più prossimi, alla presenza di Stefano Mayella q. Gio. Battista, castellano luogotenente di Giacomo Reinaldi di Ovada pretore di Casaleggio. Il 17 aprile Gregorio Grosso q. Bernardino si riconosce debitore di scudi d'oro in oro a suo fratello Biagino, come da atto rogato dal notaio Frascara poco prima, e assicura detta Stefanina moglie di detto Biagino sopra un pezzo di terra arativa, lavorativa e filaneata in Casaleggio *loco u.d. in La Valle*, confinante da capo e da un lato con Bernardo Bornese, di sotto con la via vicinale e finché non adempirà pagherà la metà del fitto che suo fratello paga per una terra che conducono assieme alla Mogliazza. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *in Recepto, in via publica, ante domus Petri Grossi*, essendo presenti come testimoni il predetto Pietro Grosso q. Casano e Gio. Maria Bissia q. Ansado, ambedue di Casaleggio (c. XLIr.-XLIIv; c. XLVv.-XLVIv.).

- 38 -

1562, 28 aprile - Nicolò di Andora q. Raffaele, genovese del luogo di Bisagno, si dichiara debitore del m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, di scudi trenta d'oro stampa d'Italia, quale prezzo di un mulo di pelo di color castagno rosso con i suoi fornimenti, di cui il venditore si riserva il dominio, avendo il compratore promesso di pagare in tre rate, entro un anno e mezzo, e cioè entro sei mesi il 1° novembre, il 1° marzo e il 1° novembre 1563, promettendo anche che suo fratello Vincenzo ratificherà il presente atto fatto in presenza e con il consenso di Mineta figlia del fu Giovanni del luogo di Varzi, moglie di detto Nicolosio, e con il consenso di Giorgio Lavagnino q. Giacobino e di Ambrogio Grosso q. Bernardino *proximorum viciniorum* della stessa Minetta, la quale non ha parenti in Casaleggio (c. c. XLIIv., XLIIIr.).

L'atto è interrotto e seguita a c. XLVIIIv. con la presenza di Stefano Mayella figlio di Gio. Battista, castellano e luogotenente dello spettabile Giacomo Reinaldi del luogo di Ovada, pretore e giudicente di Casaleggio, il quale avendo preso cognizione interpone l'autorità dei consignori, la propria e quella del comune. L'atto viene poi sostanzialmente ripetuto a c. XLVIIIv.- Lr.

- 39 -

1562, 28 aprile - Nicolò di Andola q. Raffaele, genovese, si confessa debitore del m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, di scudi dieci d'oro stampa d'Italia, avuti a titolo di mutuo *gratis, grazia et amore*, con il consenso di Minetta figlia del fu Giovanni del luogo di Varzi, moglie di detto Nicolosio, e con il consenso di Giorgio Lavagnino q. Giacobino e di Ambrogio Grosso q. Bernardino *proximorum viciniorum* della stessa Minetta, la quale non ha parenti in Casaleggio e con la presenza di Stefano Mayella figlio di Gio. Battista, castellano e luogotenente dello spettabile Giacomo Reinaldi del luogo di Ovada, pretore e giudicente di Casaleggio, il quale avendo preso cognizione interpone l'autorità dei consignori, la propria e quella del comune.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *extra Receptum, in via publica, ante domus Io. Iacobi Lavagnini q. Matthei et super apotece Io. Marie Servetus q. Gregorius*, essendo presenti come testimoni Pietro Grosso q. Casano e Bartolomeo Raffaghe figlio di Giovanni, ambedue di Casaleggio (c. XLIIIv.-XLIIIv.).

- 40 -

1558, 19 ... - Bando e comandamento da parte del m.co signor d. Nicolò Spinola q. Andrea, e del m.co signor Francesco Spinola q. Iacobo,

signori del presente loco di Casareggio, che non sia niuna persona de dicto e ne in esso habitato chi da questo giorno havanti osi e ne prosummi vendere niuna sciorte di beni immobili fuori del presente loco cioè a forestieri sotto la pena di scuti diece de applicarsi ala camera del castello per ogni vendia e per ogni instrumento che per ditte vendie si facessino fuori de questo loco senza expressa licentia horetenus et in scriptis de ditti Signori mag.ci per la quale pena si procederà contra li contravenienti a la dicta proclama e senza niuno respecto seranno condanati in ditta pena la qualle si exigerà senza niuno respecto e per tanto ognuno si guardi da la mala ventura; e se alchuno de ditto loco de ditto ordine et de dicto proclama si sentisse agravatto debiant comparer fra sei giorni denanci a detti mag.ci signori che seranno ascoltati et admesse tutte le ragioni loro che contra il presente ordine havesseno et. altrimenti si tenirà per lo avvenire ditta proclama per valida, nemine contradicente etc.

Die XX dicti ut supra etc. Pauletto Grosso nuntio ordinario de la corte e comunità del presente loco di Casareggio refferisse a me notaio infra-scritto haver nel loco solitto et consueto fatta la presente ditta proclama, alta et intelligibili voce de verbo ad verbum secondo che in esa si contiene etc. et haver nel loco solito anchora affisso ala porta del Recetto in scritto la presente proclama de ordine del Sp.le Domino Hieronimo Frascharia pretore dicti loci etc. in forma etc. et a questa relatione è presente Iohanne Rafaghe q. Guigliermino et Giorgio Lavagnino q. Iacobino, ambi del presente loco di Casaliggio, testimoni vocatis et rogatis etc.

Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, pretore di Casaleggio visto il proclama, la relazione del nunzio, la mancanza di opposizioni, rende esecutivo ecc. Presenti Pietro Grosso q. Cassano e Gio. Giacomo Lavagnino q. Matteo (c. XLIIIv-XLVv.).

- 41 -

1556, 5 febbraio - E' presente il reverendo Dedalo Baruzio di Castelnuovo Bormida, autorizzato al pari di suo fratello Quirico, entrambi conti palatini della diocesi d'Acqui, a conferire tabellioni con privilegio rilasciatogli da Cesare visconte de Riario, patriarca alessandrino e vescovo malacitanense, conte palatino del sacro palazzo apostolico e dell'aula lateranense, figlio legittimo e naturale del fu Gerolamo de Riario visconte un tempo nelle città di Imola e Forlino e neli loro comitati e distretti per la Santa Romana Chiesa, nelle cose temporali vicario e capitano generale delle genti d'armi della prefata chiesa e dei militanti a stipendio, privilegio dato da Roma, fuori delle mura, diocesi portuense nell'anno 1519 durante il

pontificato di Leone X, autenticato da Antonio de Lauda canonico *zelarius* del predetto Cesare, essendo presenti Filippo de Razinis canonico pisano e Lazaro de Podio di Sant'Angelo in foro dei pesci. Il rev. Dedalo, conte sopradetto, vista la petitione fattagli da Cristoforo de Marchellis q. Giovanni Antonio di Rossiglione Inferiore, visti i suoi positivi requisiti ed invocati i nomi di Cristo e della Beata Vergine Madre Maria, *ad decus et honorem Sacri Imperii Apostolici, autenticum tabellionem creavit et fecit*, investendolo *cum penna et cum calamario seu calamarii traditione et alapha*. Il Marchelli presta il debito giuramento di fedeltà a Giovanni Lorenzo *comiti nomine et vice prefati Apostolici et Romani Imperii recipiente*. Segue il lungo elenco delle facultà professionali e delle norme deontologiche da osservare *sub pena periurii et infamie*, ed un nuovo giuramento in persona del rev. Dedalo. Si roga in Rossiglione Inferiore nella casa degli eredi del q. Simonino Barosio, confinante davanti con la via, da una parte con Gio. Battista Canonero e dall'altra con Antonio Marengo, essendo presenti Francesco da Praddasco di Guglielmo e Raffaele de Marchellis q. Antonio (c. XLVIv.-XLVIIIr.).

- 42 -

1562, 10 aprile - Gio. Maria Servetto q. Gregorio di Casaleggio si riconosce debitore del m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, di scudi dieci in ragione di lire tre e soldi sedici l'uno, avendo ricevuto un mutuo *gratis, grazia et amore*, da rimborsare entro la fine dell'anno. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, *videlicet in castro dicti loci, in curtiglio apud cisterna*, essendo presenti come testimoni Pasquarino Montalcino figlio di Bernardo di Sturla, e Gio. Giacomo Lavagnino q. Matteo di Casaleggio (c. Lv.).

- 43 -

1559, 26 giugno - Il m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei condomini del luogo di Casaleggio, riconoscente nei confronti del n. d. Stefano de Mayalla, figlio del n. d. Gio. Battista del luogo di Lusegno, *per varia et diversa obsequia servitia et beneficia, presertim in servitudine per multis annis fideliter et dilligenter facta*, gli dona una casa col suo sedime sita nel ricetta di Casaleggio, confinante da tre lati con i diritti del comune di Casaleggio e dall'altro lato con gli eredi del q. Bartolomeo Maglio; ed inoltre una terra arativa, zerbiva, fillaneata e lavorativa con diversi alberi fruttiferi e infruttiferi, domestici e selvatici, sita in Casaleggio, nel luogo dove si dice In Serruggia, confinante di sopra con la via pubblica, di sotto con il

riale *dum aqua vocata ut supra la Serruggia*, da un lato verso oriente con Iacobo de Arecco q. Zanone di Casaleggio e con gli eredi del q. Bertolla de Arecco, dall'altro lato in parte con i diritti del castro di Casaleggio. *Quibus omnibus et singulis sic ut supra peractis, tanquam rite et recte, gestis et factis spectabili domino Nicolosius de Costa q.d. Bartholomei de loco Gavi pretor presenti loci Casaliggij et iudicis visis et auditis ac intellectis omnibus et singulis supradictis etc. et sedens pro tribunali super quodam cathedra wet quem locum sibi pro idoneo iuridico et competenti ad hunc actum elligit et deputavit etc. et causa prius cognita et discussa officio magistratus, suam, comunis dicti loci Casaliggij auctoritatem interposuit et interponit pariter et decretum, laudans, statuens et decernens premissa omnia obtinere debere perpetuam roboris firmitatem. Actum in castro Casaliggij, vz. in salam magnam blancam magnificus dominus Franciscus Spinula quondam m. d. Iacobi, unus ex cumdominis ecc.*, essendo presenti come testimoni Battista Jusiuranus q. Antonio, Battolo Malio q. Bartolomeo e Pietro Grosso q. Cassano, tutti di Casaleggio (c. LIr.-LIIv.).

- 44 -

1551, 19 dicembre - Pelegra, figlia del q. Basterio Suliatto di Campi, vedova di Nicolò Ferrando, avendo ricevuto diversi ossequi e servizi da Ascirino Ferrando, figlio di Ambrogio di San Martino di Paravanico, suo genero, e particolarmente essendo stata soccorsa nelle sue necessità e nelle sue infermità con infiniti servizi, con amore e diligenza, anche in vitto e vestiario, sperando di ricevere anche in futuro altrettanti benefici e non volendo incorrere nel vizio dell'ingratitude, detestabile ed odioso a Dio e agli uomini, dona a detto suo genero la parte di una casa con il suo sedime sita in Campi, confinante davanti con la via pubblica, dietro con Antonio de Manino, da un lato con Bartolomeo Peruzzi e dall'altro con Gio.Benedetto Manino, essendo assistita da Nello Priano q. Giacomo di Cravasco abitante presentemente alle Capanne e da Gioannellino Ferrando q. Battino di San Martino di Paravanico di Polcevera, anch'egli abitante alle Capanne di Santa Maria di Marcarolo, suoi vicini, mancando di parenti. Roga il notaio Geronimo Frascara, nel luogo delle Capanne di Santa Maria di Marcarolo, giurisdizione di Polcevera, nella casa di Stefanino Campora, confinante davanti, dietro e da un lato con i diritti del comune e dall'altro lato con i diritti di detto Stefanino, mediante altra casa abitazione del notaio, essendo presenti Battista Costa q. Luca, cittadino di Genova, conduttore nel presente luogo della stapula del sale per conto del m.co Tomaso de Marini, di Battino Monta[l]do q. Giovanni di San Martino di Paravanico

e di Domenico Boliano q. Nicolò di Silvano Superiore (c. LIIv.-LIIIr.).

- 45 -

1555, 8 settembre - Francesco Lavagnino q. Biagino di Casaleggio vende a Gio. Giacomo Lavagnino q. Matteo, di Casaleggio, suo nipote, una piccola casa, ovvero un *camerotum*, cum una *apotecha sub eo sita extra Receptum dicti presenti loci Casaliggij, in villa dicti loci*, confinante davanti e da un lato con la via pubblica e con la via vicinale ovvero con i diritti del comune, dietro e dall'altro lato con il venditore. Il prezzo di scudi 14 d'oro stampa d'Italia viene pagato seduta stante. Maria Agata, moglie di Francesco, presta il suo consenso, assistita da Battolla Maglio q. Bartolomeo e da Vincenzo Lavagnino q. Pietro, *proximorum vicinorum*, e in presenza di Stefano Mayalla q. Gio. Battista del luogo di Lusegno, luogotenente del pretore, *qui visis et auditis* etc.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, *in Recepto, in domo castris habitacionis mei notarii infrascripti*, confinante davanti e da due lati con la via pubblica ovvero con i diritti del comune, dietro con la casa e i beni del q. Matteo Grosso, presenti Giovanni Raffaghello q. Guliermino e Antonio Straleria q. Bernardo (c. LIVv.-LVv.).

- 46 -

1562, 16 aprile - Presenti Pasquarino Montalcino q. Bernardo del luogo di Sturla e Nicolosio de Andola q. Raffaele, genovese del luogo di Bisagno, testi.

Dato atto che il m.co d. Nicolò Spinola q. Andrea, e il m.co Francesco Spinola q. Iacobo, signori di Casaleggio, d'accordo di *rivedere alla campagna tanto tutte le terre non misurate e ne partite li anni prossimi passati cioè li boschi da questo luogo verso Mornese e Lerma, dove si dice in campagna, tutti gli zerbi e boschi domestici e silvatici*, per tale revisione ed estimazione hanno eletto Bernardo Bornese q. Pantaleone e Martino Maglio q. Bernardo di Casaleggio, ai quali per aiuto e aggiunti hanno nominato Martino Boffito q. Luca e Francesco Boffi q. Antonio, i suddetti *deputati*, concordemente, in presenza dei loro *agionti* riferiscono al notaio rogante l'elenco dei terreni presi in considerazione e le rispettive valutazioni in scudi d'oro della stampa d'Italia, come segue:

1. un pezzo di terra castagnativo e alquanto boschivo, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice Alla Sciorba e Alla Casina nova del mag. co Francesco Spinola, la qual terra e bosco si dicono alli marroni perché la maggior parte di detti alberi sono marroni, e confinano in cima con la via pubblica che da Casaleggio va a Voltaggio, in fondo di sotto in parte con

Francesco Boffi e in parte con il m.co Nicolò Spinola, da una parte verso levante con le ragioni del castello per mezzo di certa terra che è zerbiva, contigua alla cassina nova del m.co Francesco Spinola, *e che tiene de la lavorativa la quale ha fatto deserbare il detto Francesco*, e dall'altra parte Licchino Boffito, stimata in scudi otto;

2. un altro pezzo di terra zerbiva e lavorativa in detto luogo De la Sorba, che confina da capo c.s. e di sotto con il m.co Francesco Spinola, da una parte verso levante con Francesco Grosso e dall'altra con la sopradetta terra detta alli marroni, stimata scudi cinque;

3. un altro pezzo di terra castagnativa e boschiva, sita in parte nel terriorio di Casaleggio e nel luogo dove si dice In Preghella, confinante da capo con la costa, di sotto con Stefanino Boffito, da una parte con la chiesa di Casaleggio, e dall'altra con Ambrogio Grosso, stimata scudi quindici;

4. un altro pezzo di terra castagnativo in parte ed in parte boschivo, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Camprezzo, confinante di sopra con la costa, di sotto con il mag.co Francesco Spinola, da un lato verso levante con Zanetto Chiodo di Mornese e dall'altro con Zorsino Scorza in parte e in parte con Antonio Rosso, stimata scudi diciotto;

5. un altro pezzo di terra similmente castagnativo, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice in Camprezzo, l'ultimo pezzo, confinante di sopra con la predetta costa e la via pubblica, di sotto con un riale, da un lato con Giorgio di Arecco e dall'altro con Maxino Gastaldo, ambedue di Mornese, stimata scudi diciotto;

6. un altro pezzo di terra zerbiva sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Camprezzo *la Baratata* il mag.co Francesco Spinola, confinante di sopra con la costa o sia con il m.co Cristoforo Doria signore di Mornese, di sotto con il detto mag.co Francesco Spinola, da un lato con Lucco Macagno e dall'altro con Antonino Rosso, stimata scudi quattro;

7. un altro pezzo di terra piccolo boschivo salvatico, qual similmente è sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice Alla bocca di Camprezzo, confinante di sopra con mr. Nicolò il Greco di Mornese, di sotto con il mag.co Francesco Spinola, con un suo campetto vicino alla fontana del Boio, da un lato e dall'altro con diversi homini di Mornese, stimata uno scudo;

8. un altro pezzo di terra zerbiva e boschiva sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice Alla Casazzia, in circa sopra la Cassina grande del predetto mag.co Francesco Spinola, confinante di sopra con Silvestro Iusjurano in parte e con altri, e da tutte le altre parti con il predetto mag.co Francesco Spinola, stimata scudi sei;

9. un altro pezzo di terra similmente zerbiva, sito in territorio di Casa-

leggio, nel luogo dove si dice Al Saleggio, confinante di sopra con la costa, di sotto con detto mag.co Francesco Spinola, da un lato con Martino Rove e dall'altro con il predetto mag.co Francesco Spinola stimata scudi quattro;

10. un altro pezzo di terra boschiva sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Linaro, propinqua alla cassina del m.co Nicolò Spinola, confinante di sopra con la costa, di sotto con il m.co Nicolò Spinola, da un lato con Pietro Stralera, e dall'altro con gli eredi di Demerghino de Alfero del luogo di Lerma, stimata scudi dieci;

11. un altro pezzo di terra boschivo salvatico, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Linaro, propinquo alla detta cassina nova del predetto m.co Nicolò Spinola, con il quale confina da tre bande, e da l'altra banda il m.co Cristoforo Doria signore di Mornese, stimata scudi tredici;

12. un altro pezzo di terra pur boschiva, salvatico, con due boschetti, l'uno propinquo all'altro, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In cima di Linaro, confinante di sopra con la costa, di sotto con il m.co Nicolò Spinola in parte e in parte con Pietro Stralera, da un lato con la via pubblica e dall'altro in parte con detto Pietro Stralera, stimata scudi due;

13. un altro pezzo di terra zerbiva, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In mezzo al Linaro, confinante di sopra con la costa, di sotto con il m.co Nicolò Spinola, da un lato con il mag.co Francesco Spinola e dall'altro con Gregorio Lavagnino, stimata scudi due;

14. un altro pezzo di terra boschiva in parte e in parte zerbiva, sito nel presente territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice *In Casareggio medemo*, confinante di sopra con la costa, di sotto in parte con il m.co Nicolò Spinola e con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero di Lerma, da un lato e dall'altre bande con gli heredi di Battistino Bornese, stimata scudi diciotto;

15. un altro pezzo di terra boschiva silvatico, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Cordone, confinante di sopra con Pietro Grosso in parte, di sotto con la via e così anche da una banda, e dall'altra con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero di Lerma e per essi con la Rissa loro madre, stimata scudi dodici;

16. un altro pezzo di terra con diversi pezzi di terra simultenenti, qui tutti insieme annotati, sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice Al Forestro, vicino alla Fornace dei coppi e mattoni del Castello e sotto il detto bosco di Cordone, confinante di sopra con Giovanni Grosso il nunzio, e con gli eredi del predetto Alessandrino Quarlero, di sotto con la via pubblica, da un lato con gli eredi del q. Antonino Branda e dall'altro con la via e il detto bosco di Cordone, stimata scudi sei;

(per gli ultimi due appezzamenti è assente Martino Boffito, in suo luogo

interviene Nicolosio de Andola).

eadem ut supra ala sera.

Francesco e Nicolò Spinola di comune accordo si dividono i suddetti sedici appezzamenti.

A Francesco vanno:

li marroni boschi alla Scorba, del valore di scudi 8
 li zerbi in ditto loco della Sciorba, del valore di scudi 5
 lo castagneto di Camprezzo penultimo, del valore di scudi 18
 lo zerbo di Camprezzo baratato, del valore di scudi 4
 lo boschetto sopra la fontana, del valore di scudi 1
 li zerbi sopra la cassina del s.or Francesco, del valore di scudi 6
 li zerbi in lo Saleggio, del valore di scudi 4
 lo bosco di Cordone, del valore di scudi 12
 per un valore totale di scudi 58.

A Nicolò vanno:

il castagneto di val di Pregella apresso li maroni, del valore di scudi 15
 lo castagneto in cima di Camprezzo, del valore di scudi 18
 lo boschetto in Linaro, del valore di scudi 10
 lo boschetto sopra la cassina, del valore di scudi 13
 li doi boschetti e zerbi in cima di Linaro, del valore di scudi 2
 lo zerbetto in mezzo di Linaro, del valore di scudi 2
 lo bosco in Casaregio, del valore di scudi 18
 li zerbi al Forestro, del valore di scudi 6
 per un valore totale di scudi 84

Risultano già in più pervenuti *alla mano* di Nicolò le terre e gli zerbi che erano del q. Bastiano Servetto, stimati scudi dieci

Quindi Nicolò resta debitore di scudi 13 (la metà di 84-58) più 5 (la metà dei beni del q. Servetto)

Roga il notaio Gerolamo Frascara *omnia supradicta in castro dicti presenti loci Casaligij vz.in sala Rubra dicti m.co d. Nicolò Spinola* (c.LVv.-LXv.).

- 47 -

1562, 17 aprile - Bando e comandamento dei m.ci Nicolò e Francesco Spinola, signori di Casaleggio, recante la proibizione di vendere senza espressa licenza a forestieri immobili situati in giurisdizione di Casaleggio, registrati nel Registro, nonché l'ordine di denunziare, entro il prossimo maggio, ai suddetti signori ovvero al loro podestà o al castellano i boschi, le possessioni, le vigne, gli zerbi, gli orti e le case, siti nella predetta giurisdizione e spettanti al castello, tenuti in affitto o in qualsivoglia altro modo.

Viene inoltre prescritto, sotto pena di scudi due per ogni volta si contravvenisse, che qualsiasi contratto debba esser fatto davanti al podestà di Casaleggio o davanti a quello scrivano che lor signorie o il loro castellano daranno per fidato, la qual pena sarà devoluta *alla reffacione della venerabile ecclesia del luogo*. A coloro che si sentissero aggravati dal presente proclama vengono assegnati dieci giorni per comparire davanti ai predetti magnifici Signori, che ascolteranno le loro ragioni e a chi la volesse avere si offre gratis copia del proclama, che starà affisso nel solito luogo (c. LXv., LXIr.).

- 48 -

1562, 14 aprile - Il m.co Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei signori di Casaleggio, affitta per anni cinque a Biasino e Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio, una terra arativa, filaneata e vineata con diversi alberi, sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Mogliassa, confinante di sopra con Bernardo Bornese, di sotto e da un lato con la via pubblica e dall'altro con gli eredi del q. Alessandrino Quarlero e altri di Lerma. Viene pattuito un canone annuo di stera due di grano, bono e recipiente e barille doe di vino. Il grano dovrà essere consegnato in agosto e condotto in castello dall'affittuario a sue fatiche e spese e a questa misura ed analogamente si farà per il vino alle vendemmie.

La terra oggetto dell'affitto è la medesima venduta *paulo ante* al m.co Nicolò Spinola dai detti fratelli Grosso, ai quali, quando a loro piacerà, viene promessa la retrovendita.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, nella sala del mag.co Francesco Spinola, essendo presenti come testimoni Gasparo Pellegrino del luogo del Marro della Riviera di Ponente e Meghino Raffaghè q. Battistino di Casaleggio (c. LXiv. LXIIr.).

- 49 -

1562, 14 gennaio - Gregorio Grosso q. Bernardino di Casaleggio vende a Battollo Malio q. Bartolomeo e fratelli una terra lavorativa e filaneata sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Valle, confinante di sopra con Biasino Grosso, di sotto e dai due lati con Bernardo Moronesio, per il prezzo di scudi nove, stampa d'Italia, in ragione di lire tre e soldi sedici per ciascuno scudo, che viene contestualmente pagato. Alla vendita acconsente Mighina, figlia del q. Demerghino Jusiurano e moglie di detto Gregorio, assistita da suo fratello Silvestro e da Battista Jusiurano q. Antonio, essendo presente lo spettabile Stefano Mayalla, luogotenente del m.co Giacomo Reinaldo di Ovada, pretore e giudicante di Casaleggio.

Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, nella casa di Bianchina

Raffaghello, alla quale confinano da tre lati i diritti del comune e dall'altro lato Giovanni Raffaghello, essendo presenti come testimoni Lucco di Arecco q. Zanone e Gio.Maria Bissia q. Ansaldo, ambedue di Casaleggio (c. LXIIr.-LXIIIv.).

- 50 -

1561, 21 ottobre - A seguito di ordine del podestà di San Cristoforo si ordina a Simone Scoto q. Cristoforo e a Zanetto Perrucio, pubblici e giurati stimatori del comune di San Cristoforo di stimare ed assegnare al maestro Giovanni De Ferrari q. Giulio del luogo di Gugnio presso il lago d'Orta sui beni mobili di Agostino Scotti q. Prino di San Cristoforo in misura di un denaro per denaro se ve ne sono abbastanza e se così non fosse sui beni immobili in misura *de duobus tria tantum quod bene valeant libras tres cum dimidia monete Ianue*, a pagamento del debito confessato di detto Agostino e cioè lire 3:10:0; più lire 0:15:0 per le spese fatte in curia, compreso il presente atto; più lire 0:8:0 per salario dei due estimatori; più lire 0:2:6 per salario di Demerghino Sericano, nunzio ordinario di detta curia; più lire 0:6:0 per il decreto da emanarsi dal pretore; più lire 0:10:6 per salario degli estimatori e del nunzio in quanto esecutori. Segue la procedura che gli estimatori devono osservare. Il 12 ottobre gli estimatori riferiscono di non aver trovato l'Agostino Scoto, che si dice viva fuori della giurisdizione del podestà di San Cristoforo, e quindi il podestà ne dispone la citazione alla casa di sua abitazione e per pubblico proclama. Il 24 ottobre si esegue su di una terra arativa e filaneata, sita dove volgarmente si dice In Camerella, confinante di sopra con Ambrogio Scoto q. Antonio, di sotto con Cristoforo Scoto q. Prino, da un lato con la via vicinale, e dall'altro con altri imprecisati, essendo presenti Simonino Serruto q. Antonio e maestro Pietro Sericano q. Gio.Giacomo, ambedue di San Cristoforo. Roga e decreta Geronimo Frascara q. Agostino, podestà di San Cristoforo, *ad banchum juris*, essendo presenti come testimoni Gio.Battista Traverso di Carrosio ed il maestro Matteo Scoto q. Antonio di San Cristoforo (c. LXIIIv.-LXVIIr.).

- 51 -

1561, 3 novembre - Stefano Merlo q. Angeletto della villa Spessa del luogo di Parodi, attualmente abitante in Castelletto Valdorba, vende al maestro Pietro Sericano q. Gio.Giacomo di San Cristoforo una terra castagnativa sita nel territorio di San Cristoforo, dove si dice Al Paganone, confinante di sopra con Marco Rubitto di Cadepiaggio, villa di Parodi, di sotto con Bertolla Gavasano di San Cristoforo mediante la via comune e dai due lati con il maestro Giacomo Gavasano di San Cristoforo, e un'altra

piccola terra castagnativa posta poco di sopra confinante di sopra in parte con il suddetto Giacomo Gavasano attualmente abitante come chirurgo in Casal Noceto e in parte con il maestro Antonino Boffito mediante la via, di sotto con il riale, da un lato con il suddetto chirurgo e dall'altro con il predetto Bertolla, per il prezzo di lire dieci moneta di Genova corrente in San Cristoforo contestualmente quietanzato. Si roga in San Cristoforo, *ad banchum juris*, essendo presenti come testimoni Girardino Guenzio q. Gio. Pietro ed il maestro Matteo Scotto q. Antonio, ambedue di San Cristoforo (c. LXVIIr.-LXVIIIr.).

- 52 -

1561, 12 gennaio - Benedetto Cerruto q. Antonio di San Cristoforo dichiara al venerabile prete Agostino Cimilloto q. Francesco, della città di Agubio, attualmente rettore della chiesa di San Cristoforo, di essergli debitore di scudi quattordici e mezzo d'oro in oro, della stampa d'Italia, da tre lire e sedici soldi per singolo scudo, come prezzo di un mulo di pelo nero, che promette di pagare in tre rate, e cioè un terzo il 12 luglio dell'anno presente, un terzo il 12 gennaio del 1562 ed il saldo il 12 luglio del 1562. Si roga in San Cristoforo, *ad banchum juris*, essendo presenti come testimoni Giacomino Bianco q. Battino e Antonio Serruto q. Cristoforo ambedue di San Cristoforo (c. LXVIIIr.-LXVIIIr.).

- 53 -

1562, 17 luglio - Il pretore di San Cristoforo, a seguito della denuncia contro di esso fatta da Geronimo Frascara q. Agostino, un tempo podestà di San Cristoforo, apre un'inchiesta contro Ambrogio Scotto q. Antonio di San Cristoforo fuggito e contumace, essendo fama pubblica che detto Ambrogio il 14 luglio del presente anno, di notte, rubò dai beni mobili del Frascara, nella di lui casa, un palferro di nave ed altri diversi utensili. Il 17 luglio 1562, *ad bancum juris* di San Cristoforo si assegnano tre giorni ad Ambrogio Scotto per costituirsi (c. LXVIIIr.-LXXr.).

- 54 -

1562, 6 febbraio - Geronimo Calcagno q. Andrea di San Cristoforo, confessa di essere debitore del maestro Pietro Sericano q. Gio. Giacomo di San Cristoforo di lire sette e mezzo, come da calcolo oggi fatto di comune accordo, da pagare entro le calende del prossimo agosto. Roga il notaio Geronimo Frascara *ad bancum juris* di San Cristoforo, essendo presenti come testimoni Battollo Maglio q. Bartolomeo di Casaleggio e il maestro Cristoforo Scotto q. Prino di San Cristoforo (c. LXXr.-LXXv.).

- 55 -

1562, 11 febbraio - Cristoforo Benzio, figlio di Girardino di San Cristoforo, confessa di essere debitore del maestro Pietro Sericano q. Gio. Giacomo di San Cristoforo di lire nove, moneta di Genova corrente in San Cristoforo, sette e mezzo, come da calcolo fatto di comune accordo, da pagare entro il prossimo mese di settembre. Roga il notaio Geronimo Frascara *ad bancum juris curie* di San Cristoforo, essendo presenti come testimoni Vincenzo Scotto q. Paoletto e Cristoforo Bianco q. Gio. Maria, ambedue di San Cristoforo (c. LXXv.).

- 56 -

1562, 15 marzo - Gasparro Percipiano q. Benedetto di San Cristoforo, confessa di essere debitore del maestro Pietro Sericano q. Gio. Giacomo di San Cristoforo di lire quattro e soldi sei, moneta di Genova corrente in San Cristoforo, come da calcolo fatto di comune accordo. Roga il notaio Geronimo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore *ad bancum juris* di San Cristoforo, essendo presenti come testimoni Filippo Scotto q. Simone e Obertino Benzio q. Gio. Maria ambedue di San Cristoforo (c. LXXv.-LXXIr.).

- 57 -

1562, 4 luglio - Francesco Boffito q. Antonio di Casaleggio vende ad Ambrogio Grosso q. Bernardino una terra zerbiva, campiva e lavorativa sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In val de Pregonella, confinante di sopra con Allegrino Boffito, di sotto in parte con i diritti della venerabile chiesa di San Martino, parrocchia di Casaleggio, e in parte con Bernardo Moronesio, da un lato con Francesco Grosso e dall'altro con l'acquirente, per il prezzo di scudi sette e mezzo d'oro, stampa d'Italia, contestualmente pagato. Roga il notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, nella bottega del fabbro ferraio infrascritto, essendo presenti come testimoni il mag.co Francesco Spinola q. Iacobo e il maestro Francesco de Borna, figlio di Pietro (c. LXXIr.-LXXIIr.).

- 58 -

1562, 23 luglio - Antonio Carrega q. Francesco, del luogo di Arsi, villa sotto la podesteria di Gavi, confessa al magnifico Fabrizio Guasco, figlio di Geronimo, della città di Alessandria, vero signore e padrone del luogo di Bisio, di essergli debitore di lire sessantasei, moneta di Genova, ricevute a titolo di mutuo, *gratis, gratia et amore et sine lucro*, in contanti in oro e buone monete, da rimborsare alle calende del prossimo mese di agosto. Roga il notaio Geronimo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, nella

sala del luogo di Bisio dove attualmente abita il predetto Fabrizio Guasco, essendo presenti come testimoni Simonino Cerruto q. maestro Antonio di San Cristoforo e Giacomo Carrega q. Andrea della villa di Arsi, villa sotto la podesteria di Gavi (c. LXXIIr.-LXXIIv.).

- 59 -

1562, 24 luglio - Il m.co Geronimo Spinola, q. Gioacchino, uno dei signori di Francavilla, anche come procuratore del m.co Stefano q. Leonardo, consignore dello stesso luogo, assente, ha concesso a Lorenzo de Scarso, q. Giovanni, della Serra, villa di Polcevera, il loro molino per anni nove, consegnandolo di tutto in ordine con due ruote e molini macinanti farina. Il nuovo molinaro promette e giura di esercitare bene e fedelmente il suo officio e sia arte, di servire diligentemente tanto gli uomini della terra che i forestieri, di mettere il grano nella mastra del molino senza prelevarne grano o mistura prima dell'ordinario partimento; il m.co Spinola promette a sua volta di dargli e mantenergli a proprie spese le mole, e se si rompessero *schei*, canale e altre simili cose pertinenti all'edificio di dargli tutti i legnami e un maestro esperto nei relativi lavori *gratis, gratia et amore*, mentre il molinaro promette di mantenere a sue proprie fatiche e spese fuselli, denti, pignoni e altri legnami necessari, eccetto la ferramenta e le chiavature occorrenti, tanto nuove che vecchie che il molinaro dovesse richiedere anche di fare aggiustare. Sono previste le consuete penalità per il caso di inadempienza ed in più di uno scudo al giorno se il molino si *astallasse* e non lavorasse per colpa e difetto del molinaro. Questi si obbliga di fare per i signori Spinola una serra ossia resega da acqua per segare tavole e legnami, con diritto di usarla gratuitamente per i nove anni, con obbligo però di resegar per il castello cianconi e legnami, tavole o travetti per i lavori di case, cassine, osterie e altre cose. Si roga in Francavilla, nel castello, *in piaserio sive curtiglio dicti castrì*, davanti all'abitazione del pretore (c. LXXVIIIr.-LXXVr.).

- 60 -

1560, 2 luglio - Il m.co Oberto Spinola q. Paolo, signore di San Cristoforo, ordina a maestro Matteo Casasco q. maestro Battista, della detta terra di Casasco del lago di Como, muratore, l'esecuzione dei seguenti lavori, da ultimare entro il prossimo agosto:

A) nove telai da finestre in legno di castagno fornitogli dal committente insieme ai relativi *cancavetti*, dei quali telai otto saranno *da coronello* ed uno quadro. Questo quadro, largo quattro palmi e lungo sei palmi, andrà nella cucina della casa longa, dove si dovrà mettere un'inferriata, restando

a spese del muratore solo la manifattura, quella del falegname, i chiodi e la calcina, mentre il committente fornirà l'inferriata, *i cancavetti*, e le *arve* e tutto il resto dei *ferrogini e mappe*. Gli altri sette telai andranno nella casa longa, tre nella sala da basso, tre nella sala di sopra ed uno nella camera sopra la cabella, modificando le aperture di modo che quelle di sopra corrispondano con quelle di sotto e siano rispettivamente uguali, e cioè di plami cinque di larghezza ed in altezza di luce palmi otto quelli della sala da basso e quelli della sala di sopra di larghezza palmi quattro e un quarto e di altezza palmi sei e mezzo;

B) un telaio di finestra alla romana, largo palmi quattro e tre quarti ed alto palmi sette di luce, da mettere in castello, davanti alla porta del salotto che è sulla prima scala, tagliando il muro grosso per prendere tutta la luce a segno con lo spigolo della prima e seconda porta, e apponendovi la sua *ferrata fornita dal committente*,

C) nella cucina della casa longa una *cimineia*, come da disegno, con la sua cappa ed il suo focolare alto un palmo, con legname fornitogli dal committente o dai suoi agenti;

D) sopra la cucina due porte, una delle quali deve andare alla camera sopra la la cabella e l'altra nella caminata ossia sala di sopra, tagliando in dette sale il muro in modo di renderlo rispettivamente uguale ;

E) un astrego *battuto in ogni bontà e bellezza* nella camera della cabella di sotto.

La mercede dei lavori viene pattuita in lire sessanta, moneta di Genova, da pagarsi in tre rate: la prima subito di modo che si possa dare inizio ai lavori e a comprar la calcina, la seconda a metà dei lavori e la terza al loro compimento, promettendo lo Spinola un compenso suppletivo di lire cinque se i lavori saranno ultimati entro il termine con sua soddisfazione.

Il 29 di luglio, da Castelletto, maestro Matteo Casasco chiede la terza ed ultima paga, nonché un compenso a beneplacito dello Spinola per aver *rasato* il pollaio, per murare i travetti nella casa longa e per la muratura della porta della casa longa e della finestra, compresa la manifattura e la calcina. Si roga in San Cristoforo, nella sala del castello, essendo presenti come testimoni Ambrogio Scotto q. Antonio, il nobile Bernardino Agnese e Simone Scotto q. Cristoforo alias Scarpigna (c. LXXVr.-LXXVIv.).

1562, 3 agosto - Sentino Maglio q. Bartolomeo, per sé ed i suoi fratelli di cui promette la ratifica, e Bernardo Bornese q. Paolino addivengono ad una permuta, mediante la quale il Maglio cede una terra arativa, vignata e

filaneata sita in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In la Valle, confinante di sopra e da un lato con detto Maglio e fratelli, di sotto con gli eredi del q. Battistino Bornese, e dall'altro lato con il detto Bernardo e fratelli. Il Bornese per contro cede un pezzo di terra arativa e filaneata, sita come sopra e confinante in capo con detto Sentino e fratello, di sotto e da un lato con gli eredi di Battistino Bornese e dall'altro lato con il detto Bernardo, il quale versa a conguaglio scudi tre d'oro d'Italia, promettendo di pagare a San Martino uno scudo a saldo di altro debito. Battollo e Giacomo, fratelli di Sentino ratificano l'atto che viene rogato dal notaio Gerolamo Frascara, in Casaleggio, fuori del Ricetto, nella piazza sopra la bottega del m.co Antonio Maria Spinola q. Giacomo, condotta da Gio. Maria Servetto q. Gregorio di Casaleggio, essendo presenti come testimoni Giovanni Raffaghello q. Guglielmino e Ambrogio Grosso q. Bernardino, ambedue di Casaleggio (c. LXXVIIr.v.).

- 62 -

s. d., - [in Castelletto?] - Mariola, vedova di Giuliano Serruto di San Cristoforo e madre di Benedettina moglie di Bartolomeo Romero di Castelletto, compare dinnanzi *all'Ill.ma Signora e Patrona osservantissima*, esponendo che detto suo genero ha fatto e fa grandi disordini in molti modi, ragione per cui molti suoi creditori hanno proceduto e procedono conntro di lui sui suoi beni mobili ed immobili in grande pregiudizio e danno della suddetta Benedettina, la quale su detti beni è garantita per la sua dote ed in breve spazio di tempo si potrebbe ritrovare vedova di marito e senza dote. Mariola supplica quindi di ordinare che per la somma di detta dote nessuno possa in futuro pagarsi né conseguire estimi (c. LXXVIIv.-LXXVIIIr.).

- 63 -

1560, 11 marzo - Simonino Guenzio e Girardino Guenzio, padre e figlio, di San Cristoforo, riconoscono di aver ricevuto da Mariola, figlia del q. Guglielmino Bianchi di San Cristoforo, da tempo moglie di detto Simonino, ovvero da Carezza e dagli eredi di detto Guglielmino, in denaro e beni immobili lire 142 e mezza, soldi 10 di moneta di Genova corrente in San Cristoforo, in diverse partite in acconto della dote di lire 180 di detta moneta, che garantiscono su tutti i loro beni mobili e immobili. Si prevede che se gli eredi del predetto Guglielmino Bianco sborsassero lire trenta di Genova verrà loro restituita una terra castagnativa sita in San Cristoforo nel luogo dove si dice La Brongina, confinante di sopra con i diritti del castello mediante la via, di sotto con Anselmino Bianco. Si dà atto che Simonino Serruto, come da conto con la predetta Carezza, ha pagato, oltre la sua

parte, una certa somma per i fratelli Benedettino e Domenico che gli restano quindi debitori di lire 5:8:0. Si roga in San Cristoforo, *ad bancun juris dicti loci, ubi iura redduntur*, essendo presenti come testimoni il maestro Domenico Scotto q. Cristoforo e Demerghino Bianco q. Tomasino, ambedue di San Cristoforo. Segue in data 7 settembre 1562 un'autentica del notaio Francesco de Rippa pretore di Castelletto Valdorba, attestante che Antonio Cazzulo per più anni è stato ed è attualmente notaio in Castelletto, della qual cosa ordina sia testimonio il notaio Geronimo Frascara, anch'egli notaio in Castelletto, che quindi si sottoscrive (c. LXXVIIIr.-LXXVIIIv.).

- 64 -

1562, 3 novembre - Al nobile mr. Stefano Mayalla, figlio del nobile mr. Gio. Battista, del luogo di Luzegno, agente del m.co Nicolò Spinola q. Andrea, uno dei signori di Casaleggio, Battista Servetto q. Pelegro confessa di essere debitore di detto Nicolò di scudi dieci d'oro d'Italia, a saldo dell'ultima rata di un mulo vendutogli dal predetto Agente, consegnando come pegno per i prossimi quattro anni, termine entro il quale dovrà pagare, un suo campo sito in territorio di Casaleggio, nel luogo dove si dice In Bovareccia, confinante di sopra con la via vicinale, di sotto con il riale, da un lato con Lichino Boffito e dall'altro con detto m.co Nicolò. Sono presenti come testimoni il m.co Oberto della Massara q. Agostino del Casale della Nocetta e Giovanni Bissia q. Ansaldo di Casaleggio (c. LXXIXv., LXXXr.).

- 65 -

1562, 28 ottobre - Il maestro Gio. Giacomo Spinola q. Ercole di Francavilla vende a Giacomo Mangiarotti q. Luigino di Francavilla una casa ovvero cascina con il suo sedime, sita in Francavilla, nella villa superiore, confinante davanti il compratore, dietro in parte il venditore e in parte gli eredi del q. maestro Pietro da Silvano, da un lato e in parte dall'altro Francesco de Palma e in parte altri, per il prezzo di scudi diciassette d'oro in oro stampa d'Italia, di cui dodici scudi contestualmente quietanzati, ed i restanti cinque da pagare alle calende di agosto del 1563. Viene pattuito che lo Spinola possa costruire accanto a detta cascina, anche attaccandosi ad essa, nel qual caso sarà rimessa all'arbitrio di due esperti dell'arte muraria la stima di quanto possa per ciò spettare al Mangiarotti. Roga in Francavilla il notaio Geronimo Frascara, nel castello, cioè nella parte a pian terreno dove abita Masino Bono, pretore del luogo, confinante davanti, dietro e dai due lati con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Antonino Pareto di Bartolomeo e Giacomo Varsi q. Villa, ambedue di Francavilla (c.

LXXXr.-LXXXIv.). L'atto è ripetuto con poche irrilevanti varianti da c. LXXXIv. a c. LXXXIIIv.

- 66 -

1562, 2 novembre - Benedettino Serutto q. Antonio di San Cristoforo confessa di aver ricevuto dai fratelli Gio.Cristoforo e Lorenzo Serutto q. Giuliano, lire trentasette della moneta di Genova a saldo del prezzo di lire 67 pattuito per una casa ossia cascina sita in San Cristoforo, nella villa, confinante davanti con il venditore ed i compratori e in parte con Zanetto Peruzzo, da una parte con Mighino Baudrale q. Bartolomeo e dall'altra con Domenico Serruto fratello del venditore, la quale cascina costituisce le due terze parti spettanti a Benedettino, *come va la giova di essa cascina il che appare per mezzo del pilastrò*, Si roga in Castelletto essendo presenti come testimoni Gio.Battista Capriata figlio del m.co Geronimo attualmente podestà di Gavi e maestro Guglielmino q. Zanino di Castelletto (c. LXXXIIIv.-LXXXIIIr.).

- 67 -

1562, 18 marzo - Benedettino Serutto q. Antonio di San Cristoforo vende ai fratelli Gio.Cristoforo e Lorenzo Serutto q. Giuliano di San Cristoforo, una casa ossia cascina sita in San Cristoforo, fuori del ricetta nella villa, confinante davanti con i compratori, dietro in parte con Cristoforo e Zanetto Peruzzo e in parte con altri, da un lato con Mighino Baudrale q. Bartolomeo e dall'altra con Domenico Serruto fratello del venditore, la quale cascina, con la sua quota di sedime confinante davanti con la via pubblica, dietro, da un lato, con Bernardino Bianco q. Tommasino e dall'altro i compratori, costituisce le due terze parti spettanti a Benedettino, e l'alienazione viene ad essere *in sinna dicta capsina ubi est signum crucis et medium pilastrum*, per il prezzo di lire sessantasette, moneta di Genova, corrente in San Cristoforo, di cui trenta pagate contestualmente ed il saldo di lire trentasette 67 da pagare alla calende di agosto dell'anno presente. Per i capponi e per il fitto dovuto al castello Benedettino Serutto promette di pagare lui del proprio fino a quando con suo fratello Domenico non avrà specificato quanto gli compete. Si roga in San Cristoforo, nel ricetta, cioè nella casa del castello abitazione del notaio, confinante davanti e da un lato con i diritti del comune e in parte con altri, dietro e dall'altro lato con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Simonino Guenzio figlio di Girardino e Ghiotto Sericano q. Giovanni, ambedue di San Cristoforo (c. LXXXIIIr.-LXXXVv.).

- 68 -

1561, 21 gennaio - Meghino Baudrale q. Bartolomeo di San Cristoforo vende al maestro Pietro Sericano q. Gio.Giacomo di San Cristoforo una terra castagnativa domestica con diversi alberi, senza albergo, sita in territorio di San Cristoforo nel luogo dove volgarmente si dice Alla Lodera, confinante di sopra con il detto venditore, di sotto con Battista Ciecche, da un lato con maestro Antonino Boffito e dall'altro con il compratore, per il prezzo di lire trenta moneta di Genova corrente in San Cristoforo, per il quale ha avuto un acconto di lire undici, mentre il saldo dovrà avvenire entro cinque mesi in ragione di lire quattro al mese salvo l'ultimo in cui si pagheranno lire tre. Si roga in San Cristoforo *ad bancun juris*, essendo presenti come testimoni il maestro Cristoforo Scotto q. Prino e Domenico Bianco q. Antonio, ambedue di San Cristoforo (c. LXXXVv.-LXXXVIv.).

- 69 -

1561, 21 gennaio - Meghino Baudrale q. Bartolomeo di San Cristoforo riconosce di aver avuto dal maestro Pietro Sericano q. Gio.Giacomo di San Cristoforo in contante ed in diverse merci di bottega lire tre moneta di Genova corrente in San Cristoforo a saldo del prezzo di lire trenta di una terra castagnativa compravenduta il 21 gennaio del corrente anno 1561. Si roga in San Cristoforo, nella casa del castello abitazione del notaio, confinante davanti e da un lato con i diritti del comune, dall'altro lato e dietro con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Obertino Carcagno Geronimo e Obertino Perruccio di Zanetto, ambedue di San Cristoforo (c. LXXXVIv. e c. LXXXVIIv., LXXXVIIIr.).

- 70 -

1563, 23 gennaio - Giovanni de Ughello q. Francesco di Voltaggio nomina suo procuratore generale il proprio figlio Francesco. Roga in Francavilla il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, scrivano della locale curia, nella via pubblica davanti alla casa ovvero osteria di Gerolamo Spinola q. Gioacchino, uno dei condomini del luogo, essendo presenti come testimoni Bernardo Romano q. Luca di Bosco e Lazzarino Isola q. Benedetto di Polcevera (c. LXXXVIIr.-LXXXVIIv.).

- 71 -

1563, 22 novembre - Benedettino Serruto q. maestro Antonio, di San Cristoforo, dichiara di aver ricevuto in diverse partite, in diverse cose e in denaro contante da Gio.Cristoforo e Lorenzo fratelli Serruti q. maestro Giuliano di San Cristoforo, per l'importo di lire trentasette moneta di

Genova, corrente in San Cristoforo, a saldo per la vendita, stipulata il 18 marzo 1562, di una casa, o meglio cascina, sul cui prezzo, stabilito in lire sessantasette, era stato versato un acconto di lire trenta. Si roga in Castelletto Valdorba, nella casa di abitazione del notaio, essendo presenti come testimoni Gio. Battista Capriata, figlio del m.co Geronimo presentemente podestà di Gavi e Guglielmino Bertono q. Zanino, di Castelletto, chirurgo (LXXXVIIv. - LXXXVIIIr.).

- 72 -

s. d., - exemplum - Testamento di Biasino Boffito di Casaleggio, il quale vuole essere seppellito nel cimitero della chiesa di San Martino di Casaleggio, alla quale chiesa lega *una tantum* un brandono di cera da due libbre, lega inoltre *domui Disciplinatorum* lire tre di moneta *dicti loci* e all'Ospedale di Pammatone soldi cinque di moneta c.s.. Lascia ogni altro suo bene in usufrutto a Bianca, sua moglie, *donec dum vixerit et stando in habito viduali* (c. LXXXVIIIr.v.)

- 73 -

1560, 7 settembre - Domenico Rubitto q. Andrea alias Pailmo di Montaldeo vende al maestro Matteo Scotto q. Antonio di San Cristoforo una terra castagnativa con diversi alberi domestici e selvatici, senza albergo, sita in territorio di Montaldeo nel luogo dove volgarmente si dice Al Donico, confinante di sopra, di sotto e dai due lati con i diritti ed i beni del castello di Montaldeo, per il prezzo di scudi nove e mezzo d'oro e della stampa d'Italia, a fronte del quale, essendo già stato pagato un acconto di scudi sei, viene pagato e contestualmente quietanzato il saldo di scudi tre e mezzo. Si roga in San Cristoforo, nel ricetto ovvero nella via pubblica, davanti alla chiesa dei Disciplinanti, essendo presenti come testimoni Paolino Bianco q. Nicolosino e Bernardino Bianco q. Tommasino, ambedue di San Cristoforo (c. LXXXVIIIv.-LXXXXv.).

- 74 -

1560, 3 marzo - Paoletto Scotto q. Antonio di San Cristoforo vende a suo fratello maestro Matteo una terra lavorativa, arativa e filaneata, sita in territorio di San Cristoforo nel luogo dove volgarmente si dice In Gariverno, confinante di sopra con la via comune, di sotto con gli eredi del q. Bernardino Scotto, da un lato con il nobile Bartolomeo Percipiano e dall'altro con Simonino Scotto, per il prezzo di lire trentuno e mezza, moneta di Genova corrente in San Cristoforo, per il quale il compratore versa in contanti e in oro cinque scudi della stampa d'Italia ed il resto in

cavallotti e buone monete. Si roga in San Cristoforo nella casa del castello abitazione del notaio, confinante davanti e da un lato con i diritti del comune, dall'altro lato e dietro con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Antonino Benzio q. Gio.Maria di San Cristoforo e Gio.Battista Traverso figlio di Lillino di Carrosio (c. LXXXXV. - LXXXXIV.).

- 75 -

1561, 24 febbraio - Demerghino Sericano q. Zanetino di San Cristoforo vende al maestro Pietro Sericano q. Gio.Giacomo di San Cristoforo una terra vineata, zerbosa, prativa e boschiva con diversi alberi, sita in territorio di San Cristoforo nel luogo dove volgarmente si dice In Resana, confinante di sopra con i diritti del castello di San Cristoforo, di sotto e da un lato con il compratore e dall'altro con Comino Sericano, per il prezzo di scudi due d'oro in oro d'Italia, ovvero lire sette e soldi dieci moneta di Genova corrente in San Cristoforo, comntestualmente quietanzato. Viene prevista la possibilità di riscatto entro due anni. Si roga in San Cristoforo *ad bancun juris*, nella casa del castello, essendo presenti come testimoni Filippo Scotto di Simone e Ambrogio Scotto q. Antonio, ambedue di San Cristoforo (c. LXXXXIV.-LXXXXIIv.).

- 76 -

1561, 21 agosto - Martino Percipiano q. Cristoforo di San Cristoforo vende a Pantalino Bellomo q. Paoletto di San Cristoforo una terra arativa, lavorativa e filaneata che a misura di San Cristoforo dicono essere di uno staro, sita in territorio di San Cristoforo nel luogo dove volgarmente si dice In lo Borlasco, confinante di sopra con il detto compratore, di sotto con il venditore, da un lato con Comino Sericano e dall'altro con la via vicinale, per il prezzo di lire quindici moneta di Genova corrente in San Cristoforo, pagato in tre scudi d'oro stampa d'Italia e in cavallotti ed altre buone monete d'argento. Si roga in San Cristoforo davanti alla casa e terrazzo di maestro Antonino Boffito, essendo presenti come testimoni Ambrogio Scotto q. Antonio e Simonino Guenzio figlio di Girardino, ambedue di San Cristoforo (c. LXXXXIIv.-LXXXXIIIv.).

- 77 -

1561, 25 agosto - Bertolla Gavasano q. Bernardo di San Cristoforo vende a Pantalino Bellomo q. Paoletto di San Cristoforo una terra vineata, sita in territorio di San Cristoforo nel luogo dove volgarmente si dice Al Borlasco, confinante di sopra e dai due lati con Bertolla Cerruto, di sotto con i diritti del castello di San Cristoforo, per il prezzo di lire cinque e

soldi dieci moneta di Genova corrente in San Cristoforo, pagato in oro e buona moneta, contestualmente quietanzato. Si roga in San Cristoforo nella casa del castello abitazione del notaio, confinante davanti e da un lato con i diritti dell'università di San Cristoforo, dietro e da un lato con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Martino Percipiano q. Cristoforo e Antonio Benzio q. Gio.Maria, ambedue di San Cristoforo (c. LXXXVIIIr.-LXXXVIIIv.).

- 78 -

1561, 4 gennaio - Vincenzo Fattavanti q. Battista di Gavi, discepolo ovvero servitore di Pietro Sericano q. Gio.Giacomo, già detenuto in carcere ad istanza di detto maestro Pietro, uscito dallo stesso ed in sua piena libertà si riconosce debitore di detto Pietro per lire quattro e mezza moneta di Genova corrente in San Cristoforo e promette di pagarle a semplice richiesta di detto Pietro, suo padrone, e ciò in quanto questi, *de robis suis*, ha accettato detto Vincenzo ad imparare l'arte del calzolaio, il quale Vincenzo promette di tenere indenne maestro Pietro di ogni danno e spesa che gli derivasse dalla causa in corso tra detto Vincenzo e Mariola Sericana, moglie di Domerghino. Presta la sua fideiussione a Vincenzo, suo nipote, il maestro Stefano Barlettaro q. Guglielmo di Gavi. Si roga in San Cristoforo *ad bancun juris*, nella casa del castello, confinante davanti, dietro e da un lato con la via pubblica del comune, e dall'altro lato con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Simonino Serruto q. Antonio di San Cristoforo e Gio.Battista Traverso figlio di Lillino di Carrosio (c. LXXXVIIIr. - LXXXVv.).

- 79 -

1563, 25 gennaio - Francesco Musso q. Demerghino di Castelletto Valdorba vende a Pietro ovvero Perrino Cheirelio q. Giacomino, di Castelletto Valdorba, una casa, ovvero uno *sterno super quodam canevotum dicti venditoris*, confinante di sotto e da un lato con il venditore, dall'altro con il compratore, per il prezzo di scudi tre e mezzo d'oro in oro stampa d'Italia, in ragione di lire dieci e soldi otto, moneta lunga di Monferrato corrente in Castelletto, da pagare per la metà alle calende di agosto e per l'altra metà alla festa di san Martino. Il Musso promette di concedere *gratis et amore* a Perrino di servirsi delle pietre che sono davanti a detta casa, sopra il sedime. Si roga in Castelletto Valdorba, nella via pubblica, nella contrada dove è la casa compravenduta, e circa sul davanti, essendo presenti come testimoni Giovanni Servano q. Demenino di Castelletto e Domenico Rubeo q. Prino di Alessandria (c. LXXXVv.-LXXXVIv.).

- 80 -

1563, 25 gennaio - Madonna Contessina, vedova del q. Andriolo Gariano, e madre dei suoi figli ed eredi attesta che della dote e dei donativi. *Resta l'istrumento imperfetto qui, il qualle serà nel presente in un altro luoco como si vederà in la sua pandetta etc.* Si roga in Castelletto Valdorba, nella casa degli eredi del fu Andriolo Galiano, confinante davanti con la via comune, dietro, in circa, con Prino Cheire in parte e in parte con gli eredi di Silvestro, e dalle altre parti con le ragioni della venerabile chiesa di san Lorenzo, essendo presenti come testimoni Antonino de Mozampa q. Francesco e Giorgino Muccio q. Gregorio, ambedue di Castelletto (c. LXXXXVIv.-LXXXXVIIr.).

- 81 -

1563, 20 aprile - Gio.Maria Raggio q. Tommasino di Montaldeo vende a Pietro Giovanni Oliva q. Matteo di Voltaggio una terra arativa e lavorativa con tre filagni e quattro fascie, sita in territorio di Montaldeo, confinante di sopra con la costa, di sotto con la via vicinale, da un lato con la chiesa ovvero con la casaccia di Santa Maria dei Disciplinanti, e dall'altro lato con gli eredi del q. Antonio Raggio, per il prezzo di scudi tre d'oro stampa d'Italia, di cui uno stampato *cunneis venetis*, contestualmente quietanzato. Si roga in Castelletto Valdorba, nella casa di solita residenza del notaio, essendo presenti come testimoni Giorgio Malaspina di Castelletto e Giacomo Gasparini di Michele di Montaldeo (c. LXXXXVIIr.- LXXXXVIIIr.).

- 82 -

1563, 20 aprile - Pietro Giovanni Oliva q. Matteo di Voltaggio loca la sopraddetta terra arativa e lavorativa con tre filagni e quattro fascie, sita in territorio di Montaldeo, al predetto Gio.Maria Raggio, per quattro anni per il fitto annuo della metà del grano, del vino e di ogni altro raccolto al tempo debito, con l'onere di pagare taglie e collette (c. LXXXXVIIIr.).

- 83 -

1563, 20 aprile - Tra Pietro Giovanni Oliva q. Matteo di Voltaggio e Gio.Maria Raggio di Montaldeo si conviene che, durante il tempo della locazione di quattro anni, la sopraddetta terra arativa e lavorativa con tre filagni e quattro fascie, sita in territorio di Montaldeo, potrà essere riscattata con rimborso del prezzo per essa pagato (c. LXXXXVIIIv.).

- 84 -

1563, 13 agosto - Il nobile Pietro Paolo de Rugeri, figlio di Michele, procuratore e gestore degli affari di Gio.Tommaso Pico, conte della Miran-

dola, ed anche procuratore e gestore degli affari degli Ill.mi Conti di Monte Claricolo, ed in esecuzione dei mandati soggiorna ed abita da più anni nel castello di Castelletto Valdorba, a raccogliere e a riscuotere i frutti ed i redditi dei possedimenti e di quant'altro gli stessi Conti hanno nel luogo e nel territorio di Castelletto. In aderenza al mandato conferitogli dai Conti di Monte Claricolo nomina suoi sub-procuratori alle liti il magnifico dottore in ambo le leggi Princivalle Callorio, avvocato casalense, lo spettabile Camillo Becio, causidico casalense, cittadini ed abitanti della città di Casale Sant'Evasio del Monferrato, lo spettabile Cesare de Collis, cittadino e causidico milanese, il magnifico dottore in ambe le leggi Domenico Tiola, avvocato albense. Si roga nel castello di Castelletto Valdorba, nella sala magna, presso la finestra che ha l'inferriata che porge verso oriente, essendo presenti come testimoni Giovanni Verro di Battista di Castelletto e Matteo Romeo q. Albertino di Silvano Inferiore (c. LXXXXVIIIv. - LXXXXVIIIv.).

- 85 -

1563, 30 agosto - Geronimo Pico, figlio di Gio. Tommaso conte della Mirandola, concede licenza di godere tutti i privilegi e le grazie spettanti al suo ruolo a Giovanni Verro, figlio di Battista di Castelletto Valdorba, da più giorni accettato al proprio servizio nonché a quello di suo padre, mediante la debita mercede, perché assieme al nobile Pietro Paolo de Rugeri, fattore e castellano del castello, abbia cura eseguendo quanto da detto castellano gli verrà ordinato. In particolare potrà portare armi di qualunque sorte, offensive e difensive, archibusi a ruota, solo però lunghi, per per tutti gli stati e luoghi degli Ill.mi ed Ecc.mi Signori duchi di Mantova e marchesi di Monferrato, come da patente rilasciata ai della Mirandola da Casale il 12 di luglio. Gli concede e vuole anche che *come mio creato ut supra ne li Adorni e loro Podestà qui possano procedere ed astrengervi in lor ragione e questo attento li precetti delle prefate Ecc.ze a detti Adorni et lor podestà inthimati sotto il di XXIII di agosto e dati sotto il di XIX di agosto di Casale, che non debbano procedere né molestare sotto qualsivoglia pretesto né noi ne nostri servitori, né massari, ma se alcuna cosa intendono ricercare da noi sopradetti faciano experientia della lor ragione inanti al R.mo Senato de lor Ecc.ze.* Data dal castello e sottoscritta in copia da Gerolamo Pico della Mirandola e dal notaio Gerolamo Frascara (c. LXXXXVIIIv. - Cv.).

- 86 -

1563, 4 settembre - Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, *pubblico apostolica auctoritate notarius*, insieme ad Ambrogio

Rubeo di Capriata, notaio in Castelletto Valdorba e nunzio pubblico del luogo di Capriata, estraе ed autentica gli atti precedenti (c. Cv.).

- 87 -

1560, 7 febbraio - Trascrizione del precetto fatto a Bartolomeo de Romeis de Palle di Castelletto Valdorba nella controversia con suo cognato Gio.Cristoforo Cerruto per causa della dote di Benedettina moglie di esso Bartolomeo e sorella di detto Gio.Cristoforo di San Cristoforo.

L'importo rivendicato per la dote risulta di lire 155 moneta di Genova, corrente in San Cristoforo, e quello per le spese di causa risulta di scudi uno e mezzo, con deduzione di diverse partite avute dallo suocero q. Giuliano, per un totale di scudi ventisei d'oro d'Italia, come risulta da strumento rogato dal notaio Ambrogio Rosso di Capriata abitante in Castelletto Valdorba ed in più una mezzena carne di porco salata valutata d'accordo scudi due d'oro. Bartolomeo resta quindi creditore di lire 15 e soldi 6. Eccepisce Gio. Cristoforo Cerruto che il suo defunto padre diede al genero, oltre gli scudi suddetti e la mezzena di carne di porco salata, anche un asino del valore di scudi 5, imprestando allo stesso altri cinque scudi, mediante i quali questi comprò o riscattò una terra sita in territorio di Castelletto Valdorba dove volgarmente si dice al Beriano, per un totale quindi di scudi 38. Il pretore ordina quindi di chiamare ed interrogare madonna Mariola, vedova del q. Giuliano, e di chiedere, se necessario, un parere al m.co Benedetto Maida, dottore in ambe le leggi, sul modo di tenere e di proseguire la causa, a spese delle parti come le stesse chiedono verbalmente. Madonna Mariola e suo figlio Gio.Cristoforo giurano di non sapere se il prezzo dell'asino fosse compreso negli scudi 26 di cui al predetto strumento, nel quale invece certamente non vi erano inclusi gli scudi cinque imprestati. Il pretore ordina quindi a Gio.Cristoforo Cerruto di provare quanto afferma producendo entro sei giorni mediante idonei strumenti. Dopo di ciò, come, in data 14 settembre 1563, annota il notaio Gerolamo Frascara, a suo tempo podestà di San Cristoforo, non vengono fatti in causa altri atti, né più compare il Bartolomeo Romeo, lasciando decadere l'istanza (c. Cv.- CIIIr.).

- 88 -

1560, 17 febbraio - Bartolomeo de Romeis de Palle di Castelletto Valdorba, essendo in controversia con suo cognato Gio.Cristoforo Cerruto per causa della dote di Benedettina moglie di esso Bartolomeo e sorella di detto Gio.Cristoforo di San Cristoforo, dichiara formalmente di aver ricevuto da sua moglie più una mezzena carne di porco salata valutata

d'accordo scudi due d'oro oltre gli scudi ventisei d'oro d'Italia, risultanti da strumento rogato dal notaio Ambrogio Rosso di Capriata abitante in Castelletto Valdorba. Si roga in San Cristoforo, *in curia et ad banchum juris*, nella casa del castello abitazione del notaio, confinante davanti e da un lato con i diritti del comune, di dietro e dall'altro lato con i diritti del castello, essendo presenti come testimoni Tomasino Baudrale q. Beltrame, nunzio pubblico di San Cristoforo, e Zanino Romerio q. Bernardino di Castelletto Valdorba (c. CIIIr.- CIIIv.).

- 89 -

!563, 26 agosto - Il notaio Gerolamo Frascara q. Agostino di Rossiglione Superiore, attualmente abitante in Castelletto Valdorba, attesta mediante giuramento che trovandosi nel castello di Castelletto Valdorba, scrivendo e rogando nella sala magna alcuni atti ad istanza dell'III.mo conte Gerolamo Pico della Mirandola, ivi presente con molte altre persone, venne il nobile Simone Buzalino, figlio del q. egregio Pietro, di Ovada, che aveva nelle sue mani un certo numero di scritture e atti ricevuti e fatti da detto suo padre, notaio pubblico di Ovada, che era stato richiesto voler consegnare, mediante congrua mercede, al predetto conte, come in effetti consegnò alcune lettere patenti del molto magnifico Barnaba Adorno date da Silvano il 9 novembre MDXLII, dirette al notaio Pietro Buzalino, sottoscritte e sigillate di mano e sigillo di detto Barnaba, ed anche sottoscritte Giovanni, e consegnò inoltre un certo strumento steso, rogato ed autenticato da detto notaio nel 1542, il 10 novembre. Simone Buzalino dichiarò di consegnare volentieri e liberamente quanto sopra al conte, che venne dal Frascara mostrandogli le predette patenti e lo strumento predetto in presenza degli infrascritti testimoni e del nobile Bartolomeo Odini, figlio del q. Gio.Maria di Ovada, che, come disse, era venuto per alcuni suoi affari dal predetto conte Geronimo, ed in presenza altresì di molte altre persone. Il conte chiese al notaio Frascara informazioni su quanto, a norma delle regole del notariato, poteva essere dato di congrua mercede al Simone Buzalino, ed il conte fece dare anche di più, restando Simone molto contento e soddisfatto, ringraziando il conte e il nobile Pietro Paolo de Rugerijs di Mirandola, come procuratore e gestore degli affari del conte Tomaso Pico della Mirandola, padre di Geronimo, sborsò e diede detta mercede al predetto Simone. L'attestazione viene rogata nel castello di Castelletto Valdorba, nella sala magna, essendo presenti Giovanni Verro, figlio di Battista di Castelletto Valdorba, il nobile Gio.Francesco de Rugerijs di Mirandola e Gio.Domenico Tiola di Bologna (c. CIIIv.- CVv.).

- 90 -

1563, 3 aprile - *Havendo lo egreggio mr. Gullielmo Gallone, Ducale e Marchionale cancigliere et in questa parte comissario, come della commissione ne consta per lettere del tenor sovrascritto, introdotto e messo mr. Lorenzo Ghidello di Ceva come procuratore dell'Ill. Sig. Conte Paoulo Pico della Mirandola ne i ben infrascritti, conforme alla sua predetta commissione e dell'ordinato dell'Ill.mo Senato, si fa pubblica crida e comandamento che niuna persona presuma dar molestia né fastidio al detto Sig. Conte et a suoi Agenti, massari e negotiatori ne i beni sudetti et infrascritti, anzi prometano possederli et goderli pacificamente sotto pena de ducati cinquanta per caduno contrafaciente d'aplicarsi alla Ducal et marchionale camera. Data nell'hostaria di Castelletto Valdorba li III de Aprile 1563. Locus sigilli Hieronimus Frascara notarius (c. CVv.).*

- 91 -

1563, 3 ottobre - Simone Gastaldo q. Francesco, di Montaldeo, attualmente abitante in Castelletto Valdorba, dichiara di essere debitore di lire diciannove moneta di Genova, come da conto fatto di comune accordo sulla base delle partite di libro, *causa et occasione maiori summe*, e promette di pagarle entro un mese. Si roga in Castelletto Valdorba, nella via pubblica, davanti alla casa di Innocenzo Mazzone, essendo presenti come testimoni Zanetto Masaregnio q. Simone e Facino de Jacobo q. Jacobino, ambedue di Castelletto Valdorba (c. CVv.- CVIr.).

- 92 -

1563, 25 gennaio - Contessina, figlia del fu Antonio Anfosso e vedova di Andriolo Gariano, madre di Francesco Giorgino e Caterina, suoi figli ed eredi anche del padre, di Castelletto Valdorba, dichiara che nel 1559 detto suo figlio Francesco si congiunse in matrimonio con Moisina, figlia del q. Francesco di Casalcismerio, e pertanto a titolo di doti, patrimonio e matrimonio, assieme alle donazioni fatte dai parenti e dagli amici, tanti beni calcolabili in scudi cinquanta d'oro stampa d'Italia, e ciò in contanti, d'oro e d'argento, e in parte in frumento e altre vettovaglie, massarizie, robe diverse di lana e di linoe utensili, ancor oggi in casa sua, e fra di essi vi sono peltri, overro stagni, rami e altre cose. Tutto venne usato per pagare alcuni creditori *propter penuria et angustia temporis preteriti et presenti, cum dicte dotes suuenerunt at maxime pro victu et vestitu ac omnia in dicta domo necessaria, et demum quod omnia et singula ut supra pecunia, victualia et alia pro causa dicte dote Moisine, eius nura, destrubuite fuerunt et sunt in honore, utile beneficia et necessaria sua et dicti filii et*

heredibus in dicta domo in expense ordinarie et extra ut supra et omnia dixit esse bene expense suo credere saputa e ut supra dixit secundum suam conscentiam. L'assistono nella dichiarazione Zanino Gariano q. Antonio e Battista Montaldo q. Sentino, ambedue di Castelletto Valdorba, suoi parenti. Roga il notaio Ambrogio Rubeo di Capriata, abitante in Castelletto Valdorba, richiesto da detta Contessina, da suo figlio Francesco anche per conto di Moisina sua moglie, in Castelletto Valdorba nella casa predetta e nella camera cubiculare di Contessina e degli eredi di Andriolo Gariano, confinante davanti con i diritti del comune ovvero con la via pubblica, dietro e dai due lati con Prino Cheire in parte e in parte con gli eredi del q. Silvestro ed i diritti della venerabile chiesa di San Lorenzo, *parrocchia una dicti loci Castelleti Vallis Urbarum et dicta parrochia inferiore sub Thortonense diocesi*, essendo presenti come testimoni Antonino de Mozanega q. Francesco e Giorgino Muccio q. Gregorio, ambedue di Castelletto. In data 29 dicembre 1563 l'atto viene autenticato dal notaio Gerolamo Frascara (Vedi atto n. 78, c. CVIr.- CVIIIr.).

- 93 -

1564, 26 febbraio - Antonino Ossano q. Simone, di Montaldeo, vende a maestro Meghino e Battistino fratelli Ferrettino q. Zanetti di Mornese una terra prativa, esclusi gli alberi di gabba ivi esistenti che si riserva insieme con i frutti ossia carasse, sita in territorio di Montaldeo nel luogo dove volgarmente si dice In Valle Erbare, confinante di sopra e da un lato il venditore, di sotto Lazzaro Scorza e dall'altro lato il riale, per il prezzo di scudi quattro d'oro stampa d'Italia, di cui la metà pagata in cavallotti di Genova e altre buone monete. Con atto a parte viene pattuito a favore di Antonino Ossano il diritto di riscatto entro due anni. Si roga in Montaldeo, nella casa di solita residenza del notaio, confinante davanti e da un lato con la via pubblica ed i diritti del comune, essendo presenti come testimoni Giacomo Ferrando, figlio di Ambrogio delle Capanne di Santa Maria di Marcarolo, ovvero di San Martino di Paravanico, luogo di Polcevera (c. CVIIIr.- CVIIIr.).



Particolare degli affreschi della chiesa di S. Innocenzo di Castelletto d'Orba.

INDICE DEI NOMI

- Acqui, diocesi: 41
 Adorno Barnaba: 89
 Adorno Maddalena, signora di
 Castelletto Valdorba: 27, 62
 Agnesi Bernardino di Oneglia: 18,
 60, commissario 26
 Agubio: 52
 Albedosa (fiume): vedi Rabiosa
 Alessandria: 28, 58, 79
 Alfero Demerghino (q.): 46
 Alice, villa di Gavi: 58
 Andola: vedi Andora
 Andora (de) Nicolò q. Raffaele: 38,
 39, 46
 Andora (de) Vincenzo q. Raffaele: 38
 Anfosso Contessina, q. Antonio
 vedova di Andriolo Gariano: 92
 Ansaldo Michele q. Bertolla: 34
 Antonino Ossano q. Simone: 93
 Arecco Batesto q. Castellino: 23
 Arecco Bertolla (q.): 43
 Arecco Giorgio: 46
 Arecco Iacobo q. Zanone: 43
 Arecco Lazaro: 23, 24
 Arecco Lucco q. Zanone: 49
 Arrighi (de) Gio.Pietro, maestro,
 figlio di Martino, chiapuccio: 23
 Arsi, villa di Gavi: vedi Alice
 Barille Francesco (q.): 25
 Barlettaro Stefano, maestro, q.
 Guglielmo: 78
 Barosio Simonino (q.): 41
 Baruzio Dedalo, rev., conte
 palatino: 41
 Baruzio Quirico, rev., conte
 palatino: 41
 Basaluzzo: 2
 Bastiano di Montaldello, figlio di
 Pietro: 20
 Baudrale Meghino q. Bartolomeo:
 5, 68, 66, 69
 Baudrale Tomasino q. Beltrame: 22;
 nunzio di San Cristoforo: 88
 Becio Camillo, causidico casalense: 84
 Bellomo Pantalino q. Paoletto: 13,
 14, 15, 76, 77
 Bencio: vedi Benzio
 Benedettina, vedova del q.
 Bonifacio: 34
 Benzio Antonio q. Gio.Maria: 74, 77
 Benzio Cristoforo, di Girardino: 55
 Benzio Girardino di Simonino: 63
 Benzio Girardino q. Gio.Pietro: 14,
 33, 51
 Benzio Obertino q. Gio.Maria: 31, 56
 Benzio Simonino di Girardino q.
 Gio.Pietro: 13, 27, 63, 67, 76
 Bertono Guglielmino q. Zanino,
 chirurgo: 71
 Besançon: vedi ferie
 Bianca, moglie di Biasino Boffito: 72
 Bianco Anselmino: 63
 Bianco Battestina, vedova del q.
 Cristoforo: 6, 26
 Bianco Bernardino q. Tomasino : 6,
 26, 67, 73
 Bianco Carezza: 63
 Bianco Cristoforo (q.) q.Tomasino: 6

- Bianco Cristoforo q. Giovanni Maria:
 19, 55 Bianco Demerghino q. Tomasino: 6, 26, 32, 33, 63
 Bianco Domenico q. Antonino: 11, 68
 Bianco Federico q. Bartolomeo: 6, 26
 Bianco Giacomino q. Battino alias Battista: 10, 19, 26, 33, 52
 Bianco Giromina, q. Battista, moglie di Benedetto Serruto q. Antonio: 33
 Bianco Guglielmino q. Guglielmino: 12, 33
 Bianco Gugliermينو (q.): 8
 Bianco Margherita, vedova di Paulino: 10
 Bianco Mariola q. Gugliermينو, moglie di Simonino Benzio: 63
 Bianco Paulino (q.): 9, 10
 Bianco Paulino q. Nicolò: 7, 8, 73
 Bianco Prino q. Bernardino: 33
 Bianco Violante q. Battista: 33
 Binasco Domenico, pretore e giusdicente di San Cristoforo: 33
 Bisagno (località): 38, 46
 Bisio: 58
 Bissia Gio. Maria q. Ansaldo: 37, 49, 64
 Bocchera Filippo: 8
 Boccis (de) Paolo notaio di Capriata: 8
 Boffi, Boffo: vedi Boffito
 Boffito Allegrino: 24, 57, estimatore giurato del comune di Casaleggio 25
 Boffito Antonino, maestro: 51, 68, 76
 Boffito Bernardo q. Tommasino, nipote di Boffitto Michele q. Martino: 24, 25, 36, 37
 Boffito Bernardo, nipote di Michele q. Tommasino: 23
 Boffito Biasino: 72
 Boffito Francesco q. Antonio: 37, 46, 57
 Boffito Licchino: 46, 64
 Boffito Martino q. Luca: 3, 24, 36, 46
 Boffito Michele q. Martino: 24, 25
 Boffito Michele q. Tommasino, soprannominato il Zoppo: 23
 Boffito Stefanino: 46
 Boliano Domenico q. Nicolò: 44
 Bologna: 89
 Bonicco Andrea q. Bernardino: 8
 Bono Masino, pretore di Francavilla: 65
 Borgogna Zanettino q.: 10
 Borlasca (de) Paolo q. Bernardino: 4, 18
 Borna (de) Francesco, figlio di Pietro: 57
 Bornese Battistino (q.): 46, 61
 Bornese Bernardo q. Pantaleone: 37, 46, 48, console di Casaleggio: 25
 Bornese Bernardo q. Paolino: 61
 Bornesio: vedi Bornese
 Boronesio: vedi Bornese
 Bosco: 70
 Bosio, villa di Parodi: 9
 Bovone Raimondo q. Sforzino: 29
 Branda (de) Corradino: 24
 Branda Antonino (q.): 46
 Brandale Ambrogio q. Domenico: 9
 Buzalino Pietro, notaio (q.): 89
 Buzalino Simone, q. Pietro: 89
 Cadepiaggio, villa di Parodi: 51
 Calcagno Geronimo q. Andrea: 54

- Calderono Giovanni q. Giorgio: 30
 Callorio Princivalle, avvocato casalense: 84
 Campi: 44
 Campora Stefanino: 44
 Canonero Gio. Battista: 41
 Capanne di Santa Maria di Marcarolo: 44, 93
 Capellano Prino, estimatore giurato del comune di Casaleggio: 25
 Capriata Geronimo podestà di Gavi: 66, 71
 Capriata Gio. Battista di Geronimo: 66, 71
 Capriata, chiesa di San Pietro: 8
 Capriata, luogo detto Alle Moglie: 8
 Capriata: 8, 10, 86
 Carcagno Obertino Geronimo: 69
 Carrega Antonio q. Francesco: 58
 Carrega Giacomo q. Andrea: 58
 Carrosio Matteo q. Lorenzo: 21
 Carrosio: 16, 17, 50, 74, 78
 Casal Noceto: 51, 64
 Casalcermelli: vedi Casalcismerio
 Casalcismerio: 92
 Casale della Nocetta: 64
 Casale Sant'Evasio: 84
 Casale, Senato di: 90
 Casale: 28, 85
 Casaleggio, consiglio ed università: 25
 Casaleggio, *domus Disciplinatum*: 72
 Casaleggio, (villa di): 24, 25
 Casaleggio, bottega del fabbro ferraio: 57
 Casaleggio, chiesa parrocchiale di San Martino: 46, 57
 Casaleggio, cimitero della chiesa di San Martino: 72
 Casaleggio, fontana del Boio: 46
 Casaleggio, fornace dei coppi e mattoni del Castello: 46
 Casaleggio, fuori del ricetto, nel luogo detto Lo Boiro: 21
 Casaleggio, il Ricetto: 37
 Casaleggio, la Cassina grande: 46
 Casaleggio, luogo detto Al Forestro, vicino alla Fornace: 46
 Casaleggio, luogo detto Al Saleggio: 46
 Casaleggio, luogo detto Alla bocca di Camprezzo: 46
 Casaleggio, luogo detto Alla Casazza: 46
 Casaleggio, luogo detto Alla Mogliazza: 37, 48
 Casaleggio, luogo detto Alla Sciorba e Alla Casina nova e anche Alli marroni: 46
 Casaleggio, luogo detto De la Sorba: 46
 Casaleggio, luogo detto In Bovareccia: 64
 Casaleggio, luogo detto In Camprezzo *la Baratata*: 46
 Casaleggio, luogo detto In Camprezzo: 46
 Casaleggio, luogo detto In Casareggio medemo: 46
 Casaleggio, luogo detto In cima di Linaro: 46
 Casaleggio, luogo detto In Cordone: 46
 Casaleggio, luogo detto In la Moglia: 37
 Casaleggio, luogo detto In la Valle: 37, 49, 61
 Casaleggio, luogo detto In Linaro: 46
 Casaleggio, luogo detto In mezzo

- al Linaro: 46
- Casaleggio, luogo detto In Poverara: 23
- Casaleggio, luogo detto In Preghella: 46
- Casaleggio, luogo detto In Serruggia: 43
- Casaleggio, luogo detto In val de Preghella: 57
- Casaleggio, luogo detto La Chosa: 25
- Casaleggio, ricetto e chiesa, *sive domus Desciplinantibus*, cimitero: 23
- Casaleggio, sala magna bianca del castello: 43
- Casaleggio, sala rossa del castello: 46
- Casaleggio: 1, 3, 21, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 57, 61, 64, 72
- Casalnoceto: 51, 64
- Casasco Matteo, maestro muratore, q. maestro Battista: 60
- Casasco, sul lago di Como: 60
- Castelletto Valdorba, campari: 27
- Castelletto Valdorba, chiesa di San Bastiano, casa dei disciplinanti: 22
- Castelletto Valdorba, chiesa di San Lorenzo 80; *parrocchia una dicti loci Castelleti Vallis Urbarum et dicta parrocchia inferiore sub Thortonense diocesi*: 92
- Castelletto Valdorba, luogo detto al Beriano: 87
- Castelletto Valdorba, sala magna del castello: 84, 89
- Castelletto Valdorba: 22, 27, 51, 60, 62, 63, 66, 71, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
- Castelnuovo Bormida: 41
- Caterina, moglie di Precipiano (de) Martino q. Cristoforo: 15
- Cavasano Bertolla q. Barnardo: 15
- Cazzullo Antonino: 22
- Cazzulo Antonio, notaio in Castelletto Valdorba: 63
- Cerruti Bertolla: 13
- Cerrutto Antonio q. Cristoforo: 52
- Cerrutto Benedettina q. Giuliano, moglie di De Romeis de Palle Bartolomeo: 87, 88
- Cerrutto Benedettino q. Giuliano: 63
- Cerrutto Benedetto q. Antonio: 28, 29, 52, 66, 67, 71
- Cerrutto Bertolla: 77
- Cerrutto Domenico q. Antonio: 66, 67
- Cerrutto Domenico q. Giuliano: 63
- Cerrutto Gio. Cristoforo q. Giuliano: 66, 67, 87, 88; estimatore giurato 32, 71
- Cerrutto Giuliano (q.): 62
- Cerrutto Lorenzo q. Giuliano: 66, 67, 71
- Cerrutto Simonino q. Giuliano: 32, 63
- Cerrutto Simonino q. maestro Antonio: 8, 17, 29, 50, 58, 78
- Ceva: 90
- Chambéry: vedi ferie
- Cheirelio, alias Cheiré, Pietro ovvero Perrino q. Giacomino: 79, 80, 92
- Chenna (de) Biasino q. Mediolano, alias Millano, del lago d'Orta: 20
- Chenna (de) Guglielmino q. Millano alias Mediolano, del lago d'Orta: 20
- Chiodo Zanetto: 46
- Cieccherio, alias Ciecche, Battista:

- 22, 68
 Cimilloto Agostino, rev., q. Francesco, rettore della chiesa di San Cristoforo: 52
 Cimino Andrea q. Francesco: 34
 Como, lago: 60
 Como: 23
 Contessina, vedova del q. Andriolo Gariano: 80
 Conti di Monte Claricolo: 84
 Costa (de) Alessandro q. Gio. Battista: 4
 Costa (de) Nicolò, q. Bartolomeo, pretore di Casaleggio: 43
 Costa (de) Nicolosino q. Giacometto: 4
 Costa Andrea, figlio di Giromina: 11
 Costa Battista q. Luca: 44
 Costa Giromina, suocera di Omegna Giovanni q. Gio. Maria: 11
 Costa Iabelletta, figlia di Giromina, già moglie di Giovanni di Omegna: 11
 Costa Nicolò: 18
 Cravasco: 44
 Cronario Gio. Maria di Gregorio: 16
 De Collis Cesare, cittadino e causidico milanese: 84
 De Jacobo Facino q. Jacobino: 91
 De Marini Tomaso: 44
 De Nigro Andrea: 28
 De Palma Francesco: 65
 De Reydis Antonio, maestro, q. Matteo: 30
 De Rippa Francesco, notaio e pretore di Castelletto Valdorba: 63
 De Romeis de Palle Bartolomeo: 87, 88
 De Rugerijs Gio. Francesco: 89
 Della Massara Oberto q. Agostino: 64
 Delle Rose Paolo, di Luca: 10, 11, 33
 Di Milano Bonifacio (q.): 34
 Doge e M. ci Governatori della Repubblica Genovese: 11
 Domenico Tiola, avvocato albense: 84
 Domerghina, moglie di Bonicco Andrea q. Bernardino: 8
 Doria Cristoforo, signore di Mornese: 46
 Fattavanti Vincenzo q. Battista: 78
ferie Ludoni, Besanconi, Chiambri: 16, 17
 Ferrando Ascirino, di Ambrogio: 44
 Ferrando Giacomo, figlio di Ambrogio: 93
 Ferrando Gioannellino q. Battino: 44
 Ferrando Nicolò (q.): 44
 Ferrari (de) Giovanni, maestro, q. Giulio: 20, 28, 50
 Ferreria (de) Giacomo, maestro, q. maestro Mediolano: 1
 Ferrettino Meghino e Battistino fratelli q. Zanetti: 93
 Fiere di cambio: vedi *ferie*
 Firina vedova del q. Alessandrino Quarlerio: 3
 Forli: 41
 Francavilla, il molino: 59
 Francavilla, nel castello, *in piaserio sive curtiglio dicti castr*: 59
 Francavilla, osteria di Gerolamo Spinola q. Gioacchino: 70
 Francavilla: 17, 34, 65, 70
 Frascara Gerolamo q. Agostino di Rossiglione Superiore, *publico apostolica auctoritate notarius*: 86, passim

- Frascara Gerolamo q. Agostino, scrivano della curia di Francavilla: 70
 Frascara Geronimo q. Agostino, podestà di San Cristoforo: 50, 53, 87
 Frascara Lorenzo q. Giovanni Antonio: 30
 Frecchia Antonio q. Villa: 34
 Gariano Andriolo (q.) : 80
 Gariano Francesco Giorgino e Caterina q. Andriolo: 92
 Gariano Zanino q. Antonio: 92
 Gasparini Giacomo di Michele: 81
 Gastaldo Maxino: 46
 Gastaldo Simone q. Francesco: 91
 Gavasano Bertolla q. Bernardo: 33, 51, 77
 Gavasano Giacomo, chirurgo: 51
 Gavi: 4, 18, 19, 28, 32, 43, 66, 71, 78
 Genova, contrada dove dicono in Ravecca, all'ospizio Mattellino: 11
 Genova, ospedale di Pammatone: 30, 72
 Genova: 44
 Ghidello Lorenzo: 90
 Gianco la Bianca: 33
 Grillo Simone: 18
 Grosso Ambrogio q. Bernardino: 38, 39, 46, 57, 61
 Grosso Bertolla q. Benedettino: 29
 Grosso Biagino q. Bernardino: 37, 48, 49
 Grosso Francesco: 46, 57
 Grosso Gio. Antonio q. Paoletto: 21
 Grosso Giovanni, il nunzio: 46
 Grosso Gregorio q. Bernardino: 3, 37, 48, 49
 Grosso Matteo (q.): 25, 35, 45
 Grosso Paoletto, nunzio ordinario della corte e della comunità di Casaleggio: 40
 Grosso Pietro q. Casano: 1, 37, 39, 40, 43, 46
 Guasco Fabrizio, di Geronimo, signore di Bisio: 58
 Gubbio: 52
 Guenzio: vedi Benzio
 Guglielmino, maestro, q. Zanino: 66
 Gugnio presso il lago d'Orta: vedi Nonio
 Gullielmo Gallone, Ducale e Marchionale cancelliere e commissario: 90
 Imola: 41
 indizione quinta secondo il corso di Milano: 19
 Isola Lazzarino q. Benedetto: 70
 Iugno del lago Orta: vedi Nonio
 Jusiurano Battista q. Antonio: 43, 49
 Jusiurano Mighina q. Demerghino, moglie di Gregorio Grosso: 49
 Jusiurano Silvestro q. Demerghino: 46, 49
 Lauda (de) Antonio, canonico *zelarius*: 41
 Lavagnino Francesco q. Bartolomeo: 3
 Lavagnino Francesco q. Biagino: 45
 Lavagnino Giacomo q. Matteo, uno dei due consoli di Casaleggio: 24
 Lavagnino Gio. Giacomo q. Matteo: 39, 40, 42, 45
 Lavagnino Giorgio q. Giacobino: 38, 39, 40
 Lavagnino Gregorio: 46
 Lavagnino Vincenzo q. Pietro: 45
 Lazarino, molinaro di Lerma: 1

- Leone X, pontefice: 41
 Lerma: 1, 2, 3, 21, 30, 37, 46, 48
 Lione: vedi *ferie*
 Lomellino Agostino, notaio in Genova: 18
 Lorenzo Giovanni, cancelliere: 41
 Lusegno (località): 43, 45, 64
 Macagno Lucco: 46
 Maglio Baptestino q. Giovanni: 25, 35
 Maglio Bartolomeo (q.): 43
 Maglio Bartolomeo q. Bernardino: 35
 Maglio Battollo e fratelli: 3, 35
 Maglio Battollo q. Bartolomeo: 36, 37, 43, 45, 49, 54, 61
 Maglio Francesco q. Giovanni: 24, 36, 37
 Maglio Giacomo q. Bartolomeo: 61
 Maglio Martino q. Bernardo: 46
 Maglio Matteo q. Zanone: 35
 Maglio Sentino q. Bartolomeo: 61
 Maglio Stefanina q. Bernardo: 37
 Maida Benedetto, dottore in ambe le leggi: 87
 Malaspina Giorgio: 81
 Mallio: vedi Maglio
 Mangiarotti Giacomo q. Luigino: 65
 Manino (de) Antonio: 44
 Manino Gio. Benedetto: 44
 Mantova, duchi, marchesi di Monferrato: 85
 Marchelli Cristoforo q. Giovanni Antonio: 41
 Marchelli Raffaele q. Antonio: 41
 Marengo Antonio: 41
 Maria Agata, moglie di Francesco Lavagnino: 45
 Mariola, moglie di Domerghino Sericano: 78
 Mariola, vedova del q. Giuliano Cerrutto: 87
 Mariola, vedova di Giuliano Cerrutto, madre di Benedettina moglie di Bartolomeo Romero: 62
 Marro, luogo della Riviera di Ponente: 48
 Masaregnio Zanetto q. Simone: 91
 Mayella, alias Mayalla, Stefano q. Gio. Battista, castellano luogotenente di Giacomo Reinaldi di Ovada pretore di Casaleggio: 37, 38, 39, 43, 45, 49, 64
 Mazone Innocenzo: 91
 Merlo Stefano q. Angeletto: 51
 mezzena di carne di porco salata: 87
 Mighino Baudrale q. Bartolomeo: 67
 Mignono (de) Filippo q. Guglielmo: 4
 Milano: 6
 Millano Giorgino q. Bartolomeo: 2
 Mineta figlia del fu Giovanni, moglie di Nicolò di Andora q. Raffaele: 38, 39
 Mirandola (MO): 84, 85, 89, 90
 Moisina, q. Francesco, moglie di Francesco Gariano: 92
 molinario: vedi Lazarino
 moneta lunga corrente in Monferrato e in Casaleggio: 23, 25, 79
 Monferrato: 28, 84, 85
 Montagna (de) Domenico q. Paolino: 4
 Montalcino Pasquarino di Bernardo: 42, 46
 Montaldeo, casaccia di Santa Maria dei Disciplinanti: 81
 Montaldeo, luogo detto Al Donico: 73
 Montaldeo, luogo detto In Valle

- Erbare: 93
 Montaldeo: 10, 20, 73, 81, 82, 83, 91, 93
 Montaldo Battino q. Giovanni: 44
 Montaldo Battista q. Sentino: 92
 Monte Claricolo: 84
 Montechiarugolo (PR): 84
 Mornese: 46, 93
 Moronesio Bernardo: 49, 57
 Mozampa alias Mozanega (de) Antonino q. Francesco: 80, 92
 Muccio Giorgino q. Gregorio: 80, 92
 Muzio Francesco q. Demerghino: 79
 Nicoletta, madre di Gio. Battista Sarvareccia: 30
 Nicolò il Greco di Mornese: 46
 Novi: 29
 Nunio, presso il lago d'Orta: 20, 28, 50
 Odicino Alessandro di Franceschino: 30
 Odicino Simonino q. Giovanni: 3
 Odini Bartolomeo, q. Gio. Maria: 89
 Oliva Pietro Giovanni q. Matteo: 81, 82, 83
 Omegna (de) Giovanni q. Gio. Maria: 11
 Omegna (de) Antonio, alias Fracaso: 11
 Oneglia: 10, 18, 33
 Onogno, presso il lago d'Orta: vedi Nunio
 Opissone Francesco: 11
 Orta, (lago d'): 20, 28
 Ovada: 37, 38, 39, 49, 89, 90
 Pagano Lanfranco q. Giovanni: 30
 palferro di nave: 53
 Pareto Antonino di Bartolomeo: 65
 Parodi: 9, 26, 51
 Pellegrino Gasparo: 48
 Percipiano (de): vedi Precipiano
 Perruccio Cristoforo q. Antonio: 5, 22, 67
 Perruccio Demerghino q. Cristoforo: 9, 10, 11, 14, 15, 17
 Perruccio Obertino di Zanetto: 69
 Perruccio Zanetto q. Cristoforo: 27, 66, 67; estimatore giurato: 5
 Perruzzio: vedi Perruccio
 Peruzzi Bartolomeo: 44
 Peruzzo: vedi Perruccio
 Pico Geronimo, di Gio. Tommaso conte della Mirandola: 85, 89
 Pico Gio. Tommaso, conte della Mirandola: 84, 89
 Pico Paolo, Conte della Mirandola: 90
 Pietro da Silvano, maestro, (q.): 65
 Pinello Paolo q. Nicolò: 18
 Podio (de) Bernardo, notaio in Milano: 6
 Podio (de) Lazaro di Sant'Angelo in foro dei pesci: 41
 Polcevera: 44, 70, 93
 Pomata (località): 30
 Pontarollo Giovanni q. Antonio: 34
 Pozzolo: 28
 Praddasco (da) Francesco di Guglielmo: 41
 Prasco: 41
 Precipiano (quelli di): 33;
 Precipiano Antonio: 7
 Precipiano Bartolomeo q. Agostino: 32, 74
 Precipiano Gasparo q. Benedetto: 10, 31, 56
 Precipiano Licchino q. Zanino: 19, 33
 Precipiano Martino q. Cristoforo: 7, 14, 15, 76, 77

- Precipiano Stefano: 32
 Priano Nello q. Giacomo: 44
 Quarlero Alessandrino (q.): 46, 48
 Rabiano Bartolomeo, maestro, q. maestro Ambrogio: 30
 Rabiosa: 8, 19, 32, 33
 Raffaghè Bartolomeo di Giovanni: 39
 Raffaghè Matteo q. Baptestino: 25
 Raffaghè Meghino q. Battistino: 48
 Raffaghello alias Raffaghè Giovanni q. Guliermino: 40, 45, 49, 61
 Raffaghello Bianchina: 49
 Raggio Antonio (q.) : 81
 Raggio Gio.Maria q. Tommasino: 81, 82, 83
 Rainaldi Francesco, notaio di Lerma: 1
 Ramondengo Andrea, maestro chirurgo: 2.
 Rasore Battista q. Demerghino: 36
 Ratto Benedettina q. Giacomo, moglie di Battista Rasore q. Demerghino: 36
 Ratto Michele, Chirighino e Botto, fratelli: 36
 Razinis (de) Filippo, canonico pisano: 41
 Reinaldi Giacomo di Ovada, pretore di Casaleggio: 36, 37, 38, 39, 49
 Restiano Angelo q. Battista di Sestri Ponente: 30
 Reynaldo: vedi Reinaldi
 Riario (de) Cesare visconte, patriarca alessandrino e vescovo malacitanense, conte palatino, figlio del fu Gerolamo: 41
 Riario (de) Gerolamo (q.) visconte: 41
 Rigoroso: 34
 Rissa (la), madre degli eredi del q. Alessandrino Quarlero: 46
 Riviera di Ponente: 48
 Roma: 41
 Romano Bernardo q. Luca: 70
 Romeo Matteo q. Albertino: 84
 Romerio alias Romero Bartolomeo q. Nicolò: 22, 62
 Romerio Battistino: 22
 Romerio Zanino q. Bernardino: 22
 Romerio Zanino q. Bernardino: 88
 Rossiglione Inferiore: 41
 Rossiglione Superiore: passim, 35
 Rosso Antonio: 46
 Rove Martino: 46
 Rubeo alias Rosso Ambrogio di Capriata, notaio in Castelletto Valdorba e nunzio pubblico del luogo di Capriata: 86, 87, 88, 92
 Rubeo Domenico q. Prino: 79
 Rubitto Domenico q. Andrea alias Pailmo: 73
 Rubitto Marco: 51
 Rugeri (de) Pietro Paolo de, figlio di Michele: 84, 85, 89
 Salvo (de) Guerrino, notaio di Rossiglione Superiore: 35
 San Cristoforo, chiesa dei Disciplinanti: 73
 San Cristoforo, chiesa ovvero casa dei disciplinanti: 16
 San Cristoforo, chiesa: 7, 14, 52
 San Cristoforo, i Disciplinanti: 33
 San Cristoforo, luogo detto Al Borlasco: 14, 15
 San Cristoforo, luogo detto Al Casollo: 8
 San Cristoforo, luogo detto Al Paganone: 51
 San Cristoforo, luogo detto Al pra-

- to della chiesa: 19, 33
- San Cristoforo, luogo detto Alla Castagnola: 13, 33
- San Cristoforo, luogo detto Alla Loderà: 68
- San Cristoforo, luogo detto Alla Margarella,
- San Cristoforo, luogo detto Alla Moglietta: 22
- San Cristoforo, luogo detto Alle filaneate da casa: 8
- San Cristoforo, luogo detto In Camerella: 26, 50
- San Cristoforo, luogo detto In Chiaporei: 32
- San Cristoforo, luogo detto In Garivierno: 74
- San Cristoforo, luogo detto In lo Borlasco: 76, 77
- San Cristoforo, luogo detto In lo Parmexano: 7
- San Cristoforo, luogo detto In Resana: 75
- San Cristoforo, luogo detto In Vargo: 32
- San Cristoforo, luogo detto La Brongina: 63
- San Cristoforo, luogo detto Lo Pianasso: 33
- San Cristoforo, luogo detto Oltre Vargo: 33
- San Cristoforo, portello del ricetta: 15
- San Cristoforo: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 88
- San Martino di Paravanico, luogo di Polcevera: 93
- San Martino di Paravanico, villa di Polcevera: 36, 44
- Sant'Angelo in foro dei pesci: 41
- Sarvariccia Giovanni Battista q. Domenico: 30
- Scarso Lorenzo, q. Giovanni: 59
- Scorza Lazaro: 25, 93
- Scorza Zorsino: 46
- Scotti Agostino q. Prino: 50
- Scotto Agostino q. Benedetto: 21, 30
- Scotto Ambrogio q. Antonino, alias q. Antonio: 2, 7, 9, 12, 18, 19, 27, 32, 50, 53, 60, 75, 76; Agente in San Cristoforo: 17; luogotenente di Domenico Binasco, pretore e giudicante di San Cristoforo: 33
- Scotto Battistino: 33
- Scotto Bernardino (q.) : 74
- Scotto Cristoforo, maestro, q. Primo alias q. Prino,: 5, 50, 54, 68
- Scotto Domenico, maestro, q. Cristoforo: 16, 63
- Scotto Filippo di Simone q. Agostino: 13, 75; q. Simone: 31, 56
- Scotto Giovanni: 28
- Scotto Matteo maestro q. Antonio: 5, 8, 15, 19, 26, 50, 51, 73, 74
- Scotto Paoletto q. Antonio: 74
- Scotto Pietro q. Giovanni: 12
- Scotto Simone q. Cristoforo: 11, 12, 13, 28; detto Scarpigna: 33, 60; estimatore giurato 50
- Scotto Simonino: 74
- Scotto Vincenzo q. Paoletto: 55
- scudo d'oro stampa d'Italia, *cunneis*

- venetis*: 81
 Sericano Comino: 15, 75, 76
 Sericano Demerghino q. Zanetino: 75
 Sericano Ghietto alias Obietto q. Gio. Giacomo, alias q. Giovanni: 67; estimatore giurato: 32
 Sericano Pietro, maestro, q. Gio.Giacomo,: 2, 5, 14, 15, 26, 27, 31, 50, 51, 54, 55, 56, 68, 69, 75, 78
 Sericano Roffino q. Gio.Giacomo, maestro: 7, 19
 Sericano Serafino: 14
 Sericano Stefanino: 33
 Serra, villa di Polcevera: 59
 Serravalle: 33
 Serrutto: vedi Cerrutto
 Servano Giovanni q. Demenino: 79
 Servetto Bastiano q. Zanetollo: 25, 35
 Servetto Bastiano(q.): 46
 Servetto Battista q. Pelegro: 1, 64
 Servetto Gio.Maria q. Gregorio: 39, 42, 61
 Servetto Mariola figlia del q. Zanetollo: 35
 Silvano Inferiore: 84
 Silvano Superiore: 44
 Silvano: 27, 89
 Sorli (de) Bartolomeo: 18
 Spessa, villa di Parodi: 51
 Spinola Antonio Maria q. Giacomo: 61
 Spinola Francesco q. Giacomo, con domino di Casaleggio: 3, 40, 43, 46, 47, 57
 Spinola Gerolamo q. Gioacchino, condomino di Francavilla: 70
 Spinola Geronimo, q. Gioacchino, condomino di Francavilla: 59
 Spinola Gio.Giacomo, maestro, q. Ercole: 17, 65
 Spinola Nicolò q. Andrea, condomino di Casaleggio: 21, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 64
 Spinola Oberto q. Paolo, signore di San Cristoforo: 4, 5, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 60
 Spinola Paolo, signore di San Cristoforo: 11
 Spinola Stefano q. Leonardo, condomino di Francavilla: 59
 stapula del sale: 44
 Stella Antonio q. Bartolomeo: 33
 Stralera Antonio q. Bernardo: 21, 45
 Stralera Migono q. Guliermino: 1
 Stralera Pietro q. Bernardo: 23, 46; console di Casaleggio: 25
 Stralera: vedi Stralera
 Sturla: 42, 46
 Suliatto Pelegra, q. Basterio: 44
 Surli (de) Bartolomeo q. Giovanni: 4
 Tassarolo: 10
 telai da coronello: 60
 Tiola Gio.Domenico: 89
 Tortona, diocesi: 92
 Traverso Carrosino q. Marchetto alias q. Marco: 16, 17
 Traverso Gio.Battista di Lillino: 50, 74, 78
 Ughello Francesco di Giovanni: 70
 Ughello Giovanni q. Francesco: 70
 Varsi (de) Villa q. Giacomo: 34
 Varsi Giacomo q. Villa: 65
 Verro Giovanni di Battista: 84, 85, 89
 via pubblica che da Casaleggio va a Voltaggio: 46
 Voltaggio: 21, 46, 70, 81, 82, 83



LERMA - Chiesa di S. Giovanni al piano, affresco con *Scene della Passione* - sec. XV.

MEMORIE DELL'ACCADEMIA URBENSE (Nuova serie)

1. *Rocca Grimalda una storia millenaria* (a cura di A. LAGUZZI), 1990, pp. 232, ill. b.n.
2. EMILIO PODESTÀ, *I banditi della Valle Stura, una cronaca del secolo XVI*, 1990, pp. 95, ill. b.n.
3. *La Parrocchiale di Ovada* (a cura di A. LAGUZZI), 1990, pp. 100, ill. colori e b.n.
4. MARIO CANEPA, *Saluti da Ovada e un abbraccio affettuoso*, 1991, s.n.p., ill. b.n.
5. MAURIZIO PARENTI, *Vie, piazze e strade della nostra Ovada*, 1991 (ma 1993), pp. 160, ill. b.n.
6. PAOLA TONIOLO- EMILIO PODESTÀ, *I cartulari del notaio Giacomo di Santa Savina (1283 - 1289). Storia e vita del borgo di Ovada alla fine del secolo XIII*, 1991, pp. 536 + 16 ft., ill. a colori e b.n.
7. EMILIO PODESTÀ, *Giacomo Durazzo, da genovese a cittadino d'Europa*, 1992, pp. 168, ill. b.n.
8. CLARA SESTILLI (a cura di), *Dialoghi alla Colma, memorie di generazioni dell'Appennino Ligure-Piemontese, (1900 - 1960)*, pp. 72, ill. b.n.
9. EMILIO PODESTÀ, *Cannonus de Ganducio mercante e banchiere del secolo XIII in Capriata, Basaluzzo, Fresonara e Bosco*, 1992, pp. 184, ill. b.n.
10. PAOLO BAVAZZANO - FRANCO PESCE - GIORGIO MARENCO, *Lo Splendor da Don Salvi ad oggi*, 1993, pp. 129, ill. b.n.
11. EMILIO PODESTÀ, *Gli atti del notaio G. Antonio De Ferrari Buzalino (1463 - 1464). Storia e vita nel borgo di Ovada nel secolo XV, Ovada 1994*, pp. 399, ill. b.n.
12. ALESSANDRO LAGUZZI, *Per una biografia di Padre Carlo Barletti, fisico del '700 e patriota repubblicano*, 1994, pp. 96, ill. b.n.
13. FRANCESCA CACCIOLA, *Sul Feudo di Rocca Grimalda, Ovada 1994*, pp. 83 ill. b.n.
14. ALESSANDRO LAGUZZI - PAOLA TONIOLO (a cura di), *San Quintino di Spigno, Acqui e Ovada un millenario. Fondazioni religiose*

e assetto demo-territoriale dell'Alto Monferrato nei secoli X e XIII, Atti delle giornate ovadesi (27 e 28 Aprile 1991), 1995, pp. 304, ill. b.n.

15. *Il Museo Storico dell'Oro Italiano a Predosa (1987 - 1994). Otto anni di attività visti attraverso i giornali* (a cura di GIUSEPPE PIPINO), Ovada 1994, pp. 52, ill. b.n.

16. EMILIO PODESTÀ, *Lerma, storia e vita dalle origini alla fine del Settecento*, 1995, pp. 336, ill. colori e b.n.

17. FRANCO RESECCO, *Gli ultimi giorni di Berlino (si salvi chi può)*, Ovada 1995, pp. 32, ill. b.n.

18. *Didattica e centri storici. - Rocca Grimalda, Una esperienza concreta*, 1995, pp. 128, ill. b.n.

19. GIANNI REPETTO, *Careghè (Di là dalla Colma, sulla via delle Capanne)*, 1995, pp.170.

20. FILIPPO PIANA, *Storia del Gioco del Tamburello*, 1995, pp. 172, ill. b.n.

21. WANDRO POLLAROLO, *Il "don Bosco" d'Ovada: don Salvi*, 1996, pp. 83.

21a. FRANCO CASTELLI, *La danza contro il tiranno (Leggenda storia e memoria della Lachera di Rocca Grimalda)*, 1996, pp. 136, ill. b.n.

22. PAOLA PIANA TONIOLO (a cura di), *Atti del Convegno "Terre e castelli dell'Alto Monferrato tra medioevo ed Età Moderna"* (Tagliolo 31 agosto 1996), 1997, pp. 216 + pp. XL, ill. b.n.

23. FRANCESCO ARGAN - PAOLO BAVAZZANO (a cura di), *Giacomo Costa e l'Ovada della seconda metà dell'Ottocento*, 1997, pp. XXVIII + 163, ill. b.n.

24. GIUSEPPE PIPINO, *Novi Ligure e dintorni. Miscellanea storica*, 1998, pp. 211, ill. b.n.

25. EMILIO PODESTÀ, *Storia di Parodi Ligure e dei suoi antichi Statuti*, 1998, pp. 200, ill. b.n.

26. MASSIMO ANGELINI, *Profilo di Paolo Gerolamo Franzoni (1708 - 1778), sacerdote*, 1998, pp. 156, tav. 8 f.t.

27. ERNESTO LEARDI - GIOVANNI LEARDI, *Alla scoperta dei Monti*

dell'Appennino Ligure-Piemontese, 1999, pp. 220, ill. a colori.

28. GIOVANNI DE LUIGI, *Lungo la Valle dell'Orba fino al crollo della Diga di Molare*, 1999, pp. 152, ill. b.n.

29. GIANCARLO SUBBRERO, *Le "Guardie Rosse". Economia, politica e lotte sociali nell'Ovadese nel primo dopoguerra (1919-1922)*, 1999, pp. 64, W. b.n.

30. ALESSANDRO LAGUZZI, *Ovada. Guida storico-artistica*, 1999, pp. 96, ill. a colori.

31. LUCIA BARBA, *Pievi e chiese romaniche dell'alto monferrato ovadese*, 1999, pp.48, ill. a colori.

32. MARIO CANEPA, *Anni cinquanta passati in fretta*, 2000, pp.432, ill.b.n.

33. EMILIO PODESTÀ, *Documenti per la storia dell'Oltregiogo monferrino*, 2000, pp.288, ill. b.n.

34. PAOLA PIANA TONIOLO, *Il cartulario "Alberto": atti del capitolo della Cattedrale di Acqui dei sec. XII-XIII*. (in preparazione)

35. NUNZIA FERRARI, *Sono nata alla Cascina Baudrano*, (in

Finito di stampare nel mese dicembre 2000
presso la Tipografia F.lli Ferrando-Molare
essendo in carica
il seguente direttivo dell'Accademia Urbense

Presidente onorario:

Dott. Arch. Giorgio Oddini

Presidente:

Dott. Ing. Alessandro Laguzzi

Vice presidente:

Dott. Paola Piana Toniolo

Vice Presidente e Archivista:

Sig. Paolo Bavazzano

Amministratore:

Sig. Giacomo Gastaldo

Direzione Biblioteca:

Sig.ra Margherita Odicino

Consiglieri:

Dott. Remo Alloisio, Sig. Mario Arata, Prof.ssa Lucia Barba, Cav. Carlo Cairello, Sig. Franco Pesce, Pittore Franco Resecco, Dott. Edilio Riccardini, Dott. Giancarlo Subbrero,

Consoli Delegati ai Rapporti
con le Comunità Circonvicine:

*Sig. Walter Secondino (Tagliolo Monf.to), Prof. Cristino Martini (Rossiglione), Dott. Piero Ottonello (Masone),
Avv. Massimo Calissano (Campo Ligure), Prof. Anna Maria Berretta (Trisobbio), Dott. Giorgio Perfumo (Rocca Grimalda)*

